


n.22

Agosto 2011

Mediterranea

ricerche storiche





M Quaderni Mediterranea ricerche storiche

Collana diretta da Orazio Cancila

1. Antonino Marrone, *Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390)*, 2006, pp. 560
2. Antonino Giuffrida, *La Sicilia e l'Ordine di Malta (1529-1550). La centralità della periferia mediterranea*, 2006, pp. 244
3. Domenico Ligresti, *Sicilia aperta. Mobilità di uomini e idee nella Sicilia spagnola (secoli XV-XVII)*, 2006, pp. 409
4. Rossella Cancila (a cura di), *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*, 2007, pp. 714
5. Matteo Di Figlia, *Alfredo Cucco. Storia di un federale*, 2007, pp. 261
6. Geltrude Macri, *I conti della città. Le carte dei razionali dell'università di Palermo (secoli XVI-XIX)*, 2007, pp. 242
7. Salvatore Fodale, *I Quaterni del Sigillo della Cancelleria del Regno di Sicilia (1394-1396)*, 2008, pp. 163
8. Fabrizio D'Avenia, *Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna*, 2009, pp. 406
9. Daniele Palermo, *Sicilia 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta*, 2009, pp. 360
10. Valentina Favarò, *La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II*, 2009, pp. 288
11. Henri Bresc, *Una stagione in Sicilia*, a cura di Marcello Pacifico, 2010, pp. 792
12. Orazio Cancila, *Castelbuono medievale e i Ventimiglia*, 2010, pp. 280
13. Vita Russo, *Il fenomeno confraternale a Palermo (secc. XIV-XV)*, 2010, pp. 338
14. Amelia Crisantino, *Introduzione agli "Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820" di Michele Amari*, 2010, pp. 360
15. Michele Amari, *Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820*, 2010, pp. 800
16. *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, a cura di A. Giuffrida, F. D'Avenia, D. Palermo, 2011, pp. XVIII, 1620
17. *Scritti per Laura Sciascia*, a cura di M. Pacifico, M.A. Russo, D. Santoro, P. Sardina, 2011, pp. 912
18. Antonino Giuffrida, *Le reti del credito nella Sicilia moderna*, 2011, pp. 288
19. *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale* (in preparazione)

I testi sono consultabili (e scaricabili in edizione integrale) nella sezione *Quaderni* del nostro sito (www.mediterranearicerchestoriche.it).



M Archivio Mediterranea ricerche storiche

Testi a stampa e manoscritti in edizione on line
sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it

- Bruno Anatra, *L'India piena d'oro. Mediterraneo e Atlantico agli occhi degli ambasciatori veneti*
- *Centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia*
- *Difesa del Risorgimento* (testi di Ivan Lo Bello, Salvatore Lupo, Guido Pescosolido, Francesco Renda)
- Giuseppe Giarrizzo, *Il carteggio di Michele Amari. Indice dell'edito.*
- Alberico Lo Faso di Serradifalco (dai documenti dell'Archivio di Stato di Torino), 1. *La numerazione delle anime di Palermo nel 1713*; 2. *Sicilia 1718*; 3. *Il terremoto di Messina del 1783*; 4. *Diario siciliano (1807-1849)*; 5. *Nelle Due Sicilie dal maggio 1859 al marzo 1861*
- Antonino Marrone, *Repertori del Regno di Sicilia dal 1282 al 1377*
- Francesco Muscolino, *Taormina, 1713-1720: la «Relazione storica» di Vincenzo Cartella e altre testimonianze inedite*
- *Storici e intellettuali contro le dichiarazioni del presidente della Regione Siciliana Lombardo su Garibaldi e l'Unità d'Italia*

Mediterranea

ricerche storiche

n° 22

Agosto 2011
Anno VIII

Direttore: Orazio Cancila

Responsabile: Antonino Giuffrida

Comitato scientifico:

Franco Benigno, Henri Bresc, Rossella Cancila, Federico Cresti, Antonino De Francesco, Gérard Delille, Salvatore Fodale, Enrico Iachello, Salvatore Lupo, Guido Pescosolido, Paolo Preto, Marcello Verga, Bartolomé Yun Casalilla

Segreteria di Redazione:

Fabrizio D'Avenia, Daniele Palermo,
Matteo Di Figlia, Roberto Rossi

Direzione, Redazione e Amministrazione:

Cattedra di Storia Moderna c/o Facoltà di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Studi culturali Arti Storia Comunicazione
Viale delle Scienze, ed. 12 - 90128 Palermo
Tel. 091 23899308
mediterraneanerchestoriche@gmail.com

on line sul sito www.mediterraneanerchestoriche.it

Mediterranea - ricerche storiche

ISSN: 1824-3010 (stampa) ISSN: 1828-230X (on line)

Iscrizione n. 15707 del Registro degli Operatori di Comunicazione
Registrazione n. 37, 2/12/2003, della Cancelleria del Tribunale di Palermo
Copyright © Associazione no profit "Mediterranea" - Palermo

Il presente numero è a cura di Nicola Cusumano

I testi sono sottoposti a referaggio in doppio cieco

Fotocomposizione: Compostampa di Michele Savasta - Palermo

Stampa: Punto Grafica Soc. Cop. a.r.l. - Palermo



1 Saggi e ricerche

- Giuseppe Galasso**
Due Italie nel Medioevo? 217
- Gerassimos D. Pagratis**
Ships and shipbuilding in Corfu
in the first half of the sixteenth century 237
- Lucia Craxi**
Alle origini dei duchi di Villarosa:
Francesco Notarbartolo (1630-1704) 247
- Laura Luzi**
Riflessioni su matrimonio civile e divorzio all'epoca
della Rivoluzione Francese 273

2 Appunti e note

- Daniele Palermo**
Percorsi storiografici sul XVII secolo: dalla rivolta alla resistenza 313
- Vincenzo Zito**
Committenza e maestranze nel rinnovo dello *skyline* urbano in Terra di Bari
nel '700. La costruzione del campanile di S. Francesco in Andria 333

3 Fonti

- Fabio D'Angelo**
I capitoli di Caltanissetta del 1516 347

4 Gli eventi

- 150 anni: Unità e Autonomia. Il Risorgimento dalla Sicilia 373

5	Recensioni e schede	
	Massimo L. Salvadori	
	L'Italia e i suoi tre stati (Pasquale Hamel)	379
	Giuseppe Carlo Marino	
	Globalmafia, manifesto per un'internazionale antimafia (Pasquale Hamel)	380
	Marta Herling, Pier Giorgio Zunino	
	Nazione, nazionalismi ed Europa nell'Europa di Federico Chabod (Thierry Couzin)	381
	Giuseppe Chiarante	
	La fine del PCI. Dall'alternativa democratica di Berlinguer all'ultimo Congresso (1979-1991) (Thierry Couzin)	383
6	Libri ricevuti	385
7	Sommari / Abstracts	387
8	Gli autori	391

Saggi
&
ricerche



DUE ITALIE NEL MEDIOEVO?

È noto che dell'espressione "due Italie" viene ritenuto massimo assertore, se non iniziatore, e, comunque, massimo diffusore, Giustino Fortunato¹. Forse, però, altrettanto noto non è che il Fortunato stesso dichiarava di aver derivato quella espressione da uno storico, e non dei minori, dell'Italia medievale, ossia da Heinrich Leo, la cui *Geschichte der Italienische Staaten*, edita fra il 1829 e il 1832, tradotta poi in italiano per le edizioni Le Monnier fra il 1840 e il 1843, ebbe larga fama ed è rimasta anche in seguito, a giusto titolo, come un momento importante negli studi storici sull'Italia medievale².

La bipartizione storica della penisola non solo per questa via aveva messo capo già da qualche tempo – quando Fortunato iniziò la sua lunga giornata di studio e di riflessione sul Mezzogiorno – a una convinzione diffusa sulla eterogeneità della vicenda storica del Sud rispetto a quella del Nord d'Italia. Basti pensare alla contrapposizione fortissima nel saggio di Cattaneo sulla città come principio ideale della storia italiana fra i comuni settentrionali e i loro ordinamenti "repubblicani" e «il vasto e infermo Regno sedente fra tre mari», che non uguagliava in potenza e ricchezza neppure la sola Venezia³. E almeno dalla

¹ Cfr. G. Fortunato, *Pagine e ricordi parlamentari*, Vallecchi, Firenze, 1927, vol. II, pp. 271-272. L'espressione è, peraltro, frequente anche nel senso della contrapposizione fra italiani di diverso sentire in materia politica (come accade, ad esempio, e invero molto poco felicemente, in M. Viglione, 1861. *Le due Italie. Identità nazionale, unificazione, guerra civile*, Ares, Milano, 2011), culturale (tipica la contrapposizione di "laici" e "cattolici", o anche "clericali"), sportiva (l'Italia di Bartali e quella di Coppi, ad esempio!) o di altro genere.

² Su Heinrich Leo non c'è una monografia davvero soddisfacente. Cfr., tuttavia, qualche studio particolare, come K. Mautz, *Leo und Ranke*, «Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte», 27 (1953), pp. 207-253; o H.J. Schoeps, *Werturteil bei Heinrich Leo*, in Id., *Studien zur unbekanntem*

Religions- und Geistesgeschichte, Göttingen 1963, pp. 292-317, oltre ad alcune voci in lessici e dizionari bio-bibliografici, come, ad esempio, W. Weigand, in *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexicon*, vol. IV, 1992, coll. 1464-1466.

³ Il saggio sulla città fu pubblicato dal Cattaneo in due puntate in «Il Crepuscolo» dell'ottobre e dicembre 1858. Vedilo in C. Cattaneo, *Scritti storici e geografici* (nella «Edizione delle Opere a cura del Comitato italo-svizzero»), a cura di G. Salvemini e E. Sestan, Le Monnier, Firenze, 1957, vol. II, pp. 383-437 (p. 431 per il passo qui cit.). Di questo scritto importante si veda anche l'edizione con commento di R. Ghiringhelli, in C. Cattaneo, *Notizie naturali e civili su la Lombardia - La città considerata come principio delle istorie italiane*, a cura di A. Livorsi e R. Ghiringhelli, Mondadori, Milano, 2002.

fine del secolo XIX in poi la distinzione dell'Italia in due regioni storiche nettamente distinte fra loro è diventata, se non canonica, certo largamente diffusa e prevalente, anche se ad essa di rado ha corrisposto uno svolgimento storico del tema davvero incisivo e persuasivo⁴.

Certo è, comunque, che la divaricazione di destini storici fra il Nord e il Sud dell'Italia intorno al Mille è impressionante.

Colpisce, anzitutto, la struttura politica unitaria assunta dal Mezzogiorno nel giro di pochi decenni fino alla proclamazione del Regno di Sicilia a opera di Ruggiero II d'Altavilla nel 1130. Fin dalla discesa dei Longobardi in Italia cinque secoli prima l'Italia del Sud era stata divisa in varie entità politiche, longobarde o bizantine, cui si era aggiunta nel secolo IX, con la conquista araba della Sicilia, un'area islamica, che ebbe alcune non trascurabili, benché temporanee, espansioni in aree calabresi, pugliesi e di altrove, fino al Garigliano. Coi Normanni il quadro mutò, e prese forma uno Stato unitario che dal Canale di Sicilia giungeva al Tronto e al Golfo di Gaeta, abbracciando un terzo dell'Italia geografica. Poi, col Vespro siciliano, vi fu una divisione nei due Regni di Sicilia e di Napoli⁵. Anche così, tuttavia, la parte napoletana fu per secoli il più esteso degli Stati italiani.

Del tutto opposto il quadro dell'Italia del Nord. Qui dall'invasione longobarda in poi si era formato uno Stato monarchico esteso dalle Alpi alla Valle del Tevere, escluse solo alcune zone (di cui la più importante fu la laguna in cui sorse Venezia) e, soprattutto, le terre su cui si sarebbe poi estesa la sovranità pontificia. Come Regno d'Italia questo Stato visse sotto i sovrani carolingi, italici e germanici. Non ebbe mai una forte struttura politica, ma il suo quadro di unità giuridica e istituzionale si dimostrò di gran lunga più duraturo della sua consistenza politica (e ancora nel 1805 Napoleone ne riprese la memoria e ne cinse la corona). Nei fatti, invece, entro quel quadro unitario, si andarono rapidamente costituendo dopo il Mille una serie di entità politiche alle quali, pur se si definivano Comuni, nulla mancava dei tratti costitutivi e fondamentali di una realtà politica autonoma, e come tale agente sulla scena delle lotte e delle relazioni italiane ed europee del tempo. Già nel secolo XII non meno di 200 comuni di un qualche rilievo sono ravvisabili nell'Italia già carolingia. Poi questa

⁴ Per il periodo meno recente si veda, comunque, D. Abulafia, *Le due Italie*, tr. it., pref. di G. Galasso, Guida, Napoli, 1991.

⁵ Per le vicende del Mezzogiorno prima e dopo l'istituzione della monarchia, si veda G. Galasso, R. Romeo (a cura di), *Storia del Mezzogiorno*, voll. II-III, Edizioni del Sole, Roma, 1989-1990; e per il periodo

fino al 1250 Aa. Vv., *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, in G. Galasso (dir.), *Storia d'Italia*, Utet, Torino, 1979 segg., vol. III, ivi, 1983. Inoltre, G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, 6 voll., Utet, Torino, 2008-2010; e Id., *Medioevo euro-mediterraneo e Mezzogiorno d'Italia da Giustiniano a Federico I*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

molteplice pluralità di comuni e comunelli si restrinse, e nel secolo XV erano solo una diecina gli Stati ancora rilevanti per la posteriore storia d'Italia: Venezia, Milano, Genova, gli Stati sabaudi, Firenze, lo Stato della Chiesa, Mantova, Ferrara, Siena, Lucca, Urbino e qualche altro. Infine, mentre alcuni di essi chiusero la loro carriera storica, solo qualche altro ne sorse (Parma), e la carta politica dell'Italia centro-settentrionale finì col comprenderne, alla vigilia dell'unificazione italiana nel 1859-1861, non più di sette (Sardegna, Lombardo-Veneto, Modena, Parma, Firenze, Roma e Due Sicilie)⁶.

Da un lato, dunque, un'ampia unità statale, che nel 1816 vide la riunificazione di Napoli e Sicilia nel neo-proclamato Regno delle Due Sicilie; dall'altro lato, una frammentazione politica, ancor più evidente, anch'essa, per la cessazione della cornice, benché solo formale o di principio, dell'antico Regno d'Italia carolingio. Ed è una particolarità italiana, da sottolineare nel contesto europeo, il fatto che in entrambi i casi, al Nord e al Sud, venga realizzato in Italia un modello politico di grande interesse.

Al Sud, si affaccia, infatti, la prospettiva di un grande Stato territoriale, certo a base feudale, ma altrettanto certamente teso, non senza successo, ad affermare un potere centrale in grado di disciplinare le forze sociali presenti nel suo ambito, a cominciare dalla feodalità. Sia l'ideologia dell'azione monarchica allora tentata e in varia misura realizzata, sia i vagheggiamenti ugualmente ideologici dei posteri hanno fatto della monarchia meridionale normanna e sveva un'anticipazione dello Stato moderno, e così pure, in particolare, del grande Federico II più che un precursore dei grandi sovrani del cosiddetto "assolutismo" di secoli dopo.

Questa sovrastruttura ideologica va smontata, se si vuole intendere la realtà storica effettiva della monarchia meridionale. Ma depurare la storiografia del profilo ideologico che molto a lungo ha coltivato e ripetuto i *loci communes* dell'equazione "Regno normanno-svevo = prima forma di Stato moderno" non risolve affatto il problema storico di quel Regno. Il quale, pur restando fino agli inizi del secolo XIX assai largamente fondato su un ordinamento feudale, non rientra del tutto nei moduli della monarchia feudale di quel tempo e presenta una complessità istituzionale e un'efficacia funzionale originali e tutte sue nel quadro politico dell'Europa di allora, sicché non cedere al mito della "bella monarchia" come modello e prassi politica già moderna è

⁶ Per le vicende medievali e moderne delle varie parti dell'Italia centro-settentrionale, si vedano i volumi ad esse dedicati nella *Storia d'Italia*, dir. G. Galasso, cit.; e, per il corso generale degli sviluppi politico-

istituzionali a cui si accenna nel testo, cfr. G. Galasso, *Poteri e istituzioni in Italia dalla caduta dell'Impero romano ai giorni nostri*, Einaudi, Torino, 1974.

un conto, perderne di vista i tratti singolari nel quadro del suo tempo è tutt'altro conto⁷.

A sua volta, un'esperienza ancor più originale fu quella comunale nell'Italia del Nord. Non è necessario, credo, sottolineare una volta di più i caratteri di tale originalità⁸. Il fatto stesso che il Comune italiano abbia richiamato il modello della *pólis* ellenica è un chiaro indice dello spessore storico che ad esso non a caso viene riconosciuto. Lo spessore storico, cioè, di una realtà di grande intensità e globalità etico-politica, oltre che istituzionale.

Non che la tipologia ellenica della città-stato e quella italiana del Comune siano in tutto identiche o equivalenti. Nel Comune italiano sono presenti almeno tre elementi di diversità dalla *pólis*. In primo luogo, il Comune non disconobbe mai i diritti sovrani dell'Impero franco e poi germanico nella cui area italiana si trovava inserito, e così fu anche dopo che da secoli le città-stato comunali erano vissute indipendenti, in pratica, dal potere imperiale e in più casi avevano formato degli Stati regionali di notevole ampiezza. Ancora a metà del secolo XVI la politica di Carlo V per Milano e per Siena fu fondata su quei diritti imperiali, da nessuno contestati. In secondo luogo, erano condizionanti anche nel Comune la professione religiosa cattolica e la presenza della Chiesa di Roma quale titolare del riconoscimento di quella professione, indispensabile per la pienezza della propria identità civile e per la legittimazione dell'ordine costituito, e, in più, quale titolare di diritti giurisdizionali, economici, sociali, nel cui esercizio la Chiesa era del tutto autonoma e non poteva essere lesa senza conflitti laceranti e a pena della perdita del riconoscimento confessionale, base, come si è detto, dell'identità e della legittimità. In terzo luogo, proprio la professione di fede cristiana dava al Comune, come a tutta l'Europa per secoli, anche dopo la fine dell'*ancien régime*, una duplicità di valori che sovraordinava, rispetto ai valori e ai fondamenti dell'ordine politico, quelli della vita morale e religiosa.

Nella *pólis* ellenica né il riconoscimento di un livello politico sovraordinato come quello imperiale, né l'ammissione di un potere ecclesiastico-religioso sia interno al proprio ambito che esterno come quello riconosciuto alla Chiesa di Roma, né una trascendenza di valori altri e superiori rispetto a quelli civili ed etico-politici sarebbero stati possibili. Anche se (va aggiunto) queste profonde e sostanziali diversità non annullano affatto l'evidenza, la fondatezza e il significato del parallelismo tanto spesso affermato, e non solo dagli storici, fra la *pólis* e il Comune.

⁷ Per quanto qui accennato relativamente alla monarchia meridionale e al mito della "bella monarchia", si veda *passim* il già cit. G. Galasso, *Medioevo euro-mediterraneo etc.*

⁸ Per quanto precede e segue su questi punti, si veda ancora Id., *Potere e istituzioni in Italia cit.*

Due grandi modelli, dunque, di ordinamento politico e civile (grande Stato territoriale e città-stato) che sembrano quasi segnare i poli di due mondi molto diversi. E tanto più in quanto entrambi non nascono, nella rispettiva area geografica, *ex abrupto*, dal nulla. Per il Regno siculo-napoletano si sono addirittura sprecati i richiami ai precedenti bizantini e musulmani della storia di queste regioni fino al Mille e alla loro assimilazione nei principati longobardi e nei ducati bizantini del Sud come fonti di un modello più o meno fedelmente riprodotto negli ordinamenti di quel Regno, al quale si è detto che sono stati generosamente attribuiti i caratteri convenzionali di uno Stato moderno (centralismo, burocrazia, assolutismo). Per il Comune gli storici maggiori hanno messo in grande evidenza, da Gioacchino Volpe a Cinzio Violante, i tanti elementi della sua partenogenesi nell'ambito feudale, sicché rispetto a tale ambito il Comune appare come una rivoluzione e un sovvertimento più per il clamoroso e sconvolgente epilogo che per la via seguita prima di giungere a un tale epilogo (quasi un po' come, in tutt'altra prospettiva, diceva Tocqueville della rivoluzione e del sovvertimento del 1789 in Francia rispetto all'*ancien régime*)⁹.

Il feudalesimo avrebbe, anzi, rappresentato anche per la storiografia un punto discriminante tra la storia delle due Italie. È comune, infatti, come si sa, la questione se il feudalesimo sia stato introdotto nel Sud dai Normanni o già esistesse nei precedenti ordinamenti giuridico-sociali. Dibattutissimo, il problema non sembra, però, prestarsi a dubbi circa la paternità normanna dell'ordinamento feudale nel Sud e nella sua forma storica a partire dal secolo XI, tanto da rendere poco rilevanti, nell'essenziale, gli eventuali "precedenti" pre-normanni. Appunto per ciò sembra, quindi, determinarsi fra Nord e Sud d'Italia una specie di chiasmo storico: il feudalesimo si afferma al Sud proprio mentre viene generalmente sovvertito e tramonta al Nord. In seguito, la struttura feudale della società avrebbe costituito un punto permanente e canonico di differenziazione su tutti i piani nella considerazione del Sud e dei suoi problemi sia al suo interno che rispetto all'altra Italia, non feudale (anche se per il Nord *enclaves* e sopravvivenze o persistenze feudali, fino alla cosiddetta "rifeudalizzazione" dei secoli XVI-XVII, sono state messe ampiamente in rilievo)¹⁰.

⁹ Si potrebbe dire, con un po' di ironia, ma con sostanziale pertinenza, che, se non ve ne fosse stato l'epilogo clamoroso del 1789, anche quella della millenaria monarchia di San Luigi in quanto "monarchia assoluta" avrebbe potuto essere – per adottare la nota definizione di Arnaldo Momigliano per l'Impero romano in Occidente – una «caduta senza rumore». Per il

feudalesimo delle zone in cui si affermò in Italia il movimento comunale lo si può certo affermare, in sostanza, e nella massima parte dei casi, con ancora maggiore plausibilità.

¹⁰ Sulle persistenze feudali nell'Italia centro-settentrionale, così come sulla cosiddetta "rifeudalizzazione", siamo ancora lontani dal disporre di lavori d'in-

In un certo senso si lega anche a questa visione del carattere post-feudale della civiltà politica comunale l'esaltazione delle signorie e dei principati subentrati al Comune quali antesignani della modernizzazione dello Stato in Europa tra i secoli XIV e XV. Questo valore di anticipazione e di fondazione moderna sempre riconosciuto agli Stati italiani del Rinascimento è stato in ultimo, anche se discutibilmente, contestato¹¹. Senza entrare, però, qui nel merito di tale questione, sembra opportuno notare che al Sud come al Nord i moduli politici che li avevano contrassegnati, il Regno e il Comune, non ressero alla prova della storia. Il Regno non riuscì, alla fine, a conservare la sua autonomia dinastica e cadde in mano di dinastie e di centri politici stranieri e lontani, subendo un grave declassamento come area storica indipendente e pagandone molteplici conseguenze, ma riuscendo per tale imprevedibile via a superare la negatività del suo ordinamento feudale almeno sul piano della direzione dello Stato. Il Comune dovette cedere alla doppia trasformazione del suo ordinamento interno nel senso del principato e della sua configurazione territoriale in Stato regionale¹², con gravi conseguenze sul piano etico-politico e identitario della sua tradizione e del suo carattere cittadino, anche se poté per questa via evitare, tranne che in qualche caso (Milano), l'assoggettamento a potentati stranieri. E ci si può chiedere se in tale diverso e pur comune destino le due Italie non abbiano un po' ripetuto la loro vicenda anteriore al Mille¹³.

sieme, che ne diano un quadro complessivo soddisfacente. Sarebbe, comunque, da auspicare sempre una grande prudenza e discrezione nel parlare di persistenze o ritorni di fenomeni quali il feudalesimo in aree quali le regioni italiane più pervase del fenomeno comunale.

¹¹ Cfr., ad esempio, J.A. Maravall, *Le origini dello Stato moderno*, in E. Rotelli, P. Schiera (a cura di), *Lo Stato moderno*, Il Mulino, Bologna, vol. I, 1971, pp. 70 segg. Contestato e rivisto è stato, invero, il concetto stesso di Stato moderno: si veda la discussione di questo punto in G. Galasso, *Prima lezione di storia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2008.

¹² "Stato regionale" è un'espressione convenzionale e consolidata della tradizione storiografica italiana, che si riferisce, peraltro, a una geografia storico-politica della penisola che non bene vi corrisponde. La geografia indicata è, infatti, quella che con poche variazioni caratterizzò il paese, come diciamo nel testo, dalla pace di Lodi nel 1454 all'unificazione del 1861; e questa geo-

grafia comprendeva, effettivamente, Stati che si potevano dire regionali nel senso che il termine, specialmente dalla unificazione in poi, ha avuto e ha nella prassi italiana (Sicilia, Sardegna, Genova e, per difetto, la Lombardia e, con eccesso, Venezia), ma comprendeva anche Stati chiaramente pluriregionali (come quello Pontificio e Napoli), Stati, stando alle posteriori dizioni italiane, di ambito solo provinciale (Mantova, Lucca) o anche poco più che provinciale (Modena e Parma), nonché uno Stato posto a cavaliere delle Alpi come quello dei Savoia, per non parlare dei domini asburgici dal 1707 in poi. Cfr. anche G. Galasso, *Origine e sviluppo del regionalismo italiano*, in L. De Rosa, E. Di Nolfo (a cura di), *Regionalismo e centralizzazione nella storia d'Italia e Stati Uniti*, Olschki, Firenze, 1986, pp. 19-39; e Id., *Regione, province e storia nazionale*, «Società e storia», 13 (1990), n° 49, pp.667-674.

¹³ Anche per quanto qui accennato rinviamo a G. Galasso, *Potere e istituzioni in Italia etc.* cit.

Nel Mezzogiorno ciò è molto evidente. I potentati longobardi non riuscirono mai nel disegno che tutti in vari tempi accarezzarono di formare nel Mezzogiorno un dominio di ampie dimensioni, cacciandone Bizantini e Musulmani e soggiogando i Ducati della costa campana da Gaeta ad Amalfi, che a stento salvaguardarono la loro autonomia dalla pressione longobarda. È noto che questa loro lotta fu poi molto trasfigurata da gran parte della storiografia risorgimentale e post-risorgimentale come lotta della Romanità superstite in essi contro il Germanesimo, tendente a opprimere, anche qui, l'autonomia nazionale¹⁴. Si trattava, invece, di qualcosa di più semplice e di più elementare, ossia della difesa di una autonomia a lungo sedimentata dall'attacco di genti i cui moduli istituzionali e politici erano sentiti, a ragione, come molto diversi dai propri.

Tuttavia, il richiamo costante dei Ducati campani alla nominale sovranità di Costantinopoli su di essi esprimeva certamente qualcosa di più di un motivo di opportunismo politico e diplomatico, volto a opporre lo scudo della potenza bizantina alla minacciosa pressione longobarda. Non è un caso che a queste terre campane soprattutto si riferisse il Croce quando esaltava la loro storia pre-normanna come storia propria, indigena, degli abitanti, densa di un pieno ed effettivo valore etico-politico, rispetto alla storia del Regno dai Normanni in poi, ritenuta da lui storia, a lungo, di dominatori e di sovrani alla quale il Sud prestava il teatro, non l'anima¹⁵. E qualcosa di ciò è appunto da ravvisare nel richiamo costante di Gaetani, Napoletani, Amalfitani alla lontana Costantinopoli come propria imperiale sovrana, così come un suo valore si deve riconoscere al sia pur esile filo del ricordo della Longobardia italica che si ritrova presso i principi longobardi meridionali, che ha spinto a parlare di una sorta di *translatio Regni* alla caduta del Regno di Desiderio e della Benevento di Arechi II come *Ticinum geminum*, una seconda Pavia, nelle pagine di Erchemperto¹⁶. E, del resto, al Sud per la distinzione fra Longobardi e Romani fu di certo rilevante il loro diverso regime giuridico, e ciò, considerato che il diritto romano era qui da secoli ininterrottamente professato, va forse detto in particolare per i Longobardi, il cui diritto divenne, come si sa, la professione giuridica prevalente nel Mezzo-

¹⁴ Era questo il ben noto motivo ispiratore dei fondamentali studi riassunti dall'autore in M. Schipa, *Il Mezzogiorno d'Italia anteriormente alla monarchia*, Laterza, Bari, 1923, non senza echi in G. Cassandro, *Il Ducato bizantino*, in E. Pontieri (dir.), *Storia di Napoli*, vol. II, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1969, pp. 3-408.

¹⁵ Cfr. B. Croce, *Storia del Regno di Napoli*, a cura di G. Galasso, Milano, Adelphi, 1992, pp. 31 segg.

¹⁶ Cfr., ad esempio, C.D. Fonseca, *Longobardia minore e Longobardi nell'Italia meridionale*, in *Magistra Barbaritas. I Barbari in Italia*, pref. G. Pugliese Carratelli, Scheiwiller, Milano, 1984, pp. 179-180.

giorno e durò a lungo specialmente per quanto riguardava la condizione giuridica della donna e le normative matrimoniali (campi nei quali il Tamassia diceva che il «morso del dente longobardo» aveva lasciato «cicatrici profonde»)¹⁷, mentre l'interesse erudito e dottrinario per quel diritto durò anch'esso a lungo¹⁸, e durò ugualmente a lungo la memoria della Longobardia meridionale¹⁹.

Non per questo è, tuttavia, senz'altro accettabile la tesi del Croce sul carattere etico-politico della storia meridionale pre-normanna rispetto a quella posteriore. Già pensare a un annullamento della personalità e della presenza storica delle popolazioni meridionali sotto Normanni, Svevi e altri è piuttosto difficile²⁰. Non meno difficile è, però, accettare appieno il giudizio crociano sulla densità della vita etico-politica nel Mezzogiorno pre-normanno.

Nei Ducati campani si tratta di regimi in cui la scena è occupata dalle fiere lotte tra le famiglie che contendono per il potere. Nel caso di Napoli si registra pure qualche contemporanea occupazione del soglio ducale e di quello arcivescovile da parte della famiglia regnante. In seguito si ha un movimento per la limitazione dei poteri ducali di cui è protagonista l'aristocrazia cittadina. Negli altri due ducati, Amalfi e Gaeta, il potere ducale appare meno conteso, ma è anche minore il rilievo della vita politica cittadina, mentre gli interessi mercantili sembrano avervi una parte (specie ad Amalfi) molto maggiore che non a Napoli ed essere interessati soprattutto alla protezione delle loro attività coi privilegi ottenuti a Costantinopoli o altrove. L'appartenenza alla *militia neapolitana* come ceto che costituisce la struttura portante del piccolo Ducato a Napoli e la professione della propria cittadinanza come titolo abilitante al godimento di quei privilegi negli altri due Ducati appaiono, in effetti, come le forme più autentiche e spontanee della locale identità e del locale vissuto etico-politico in questi ambiti. Gli altri attori sociali (i *mediani*, altri ceti) non sembrano occupare uno spazio altrettanto rilevante, benché la loro presenza sia un indizio sicuro della maturazione di una loro personalità storica.

¹⁷ Cfr. F.P. De Stefano, *Romani, Longobardi e Normanno-Franchi della Puglia nei secoli XV-XVII. Ricerche sui rapporti patrimoniali fra coniugi fino alla prammatica "De antefato" del 1617*, vol. I, pref. G. Moschetti, Jovene, Napoli, 1979, in particolare pp. 48-60; e N. Tamassia, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Sandron, Milano-Palermo-Napoli, 1910, p. 274.

¹⁸ Si veda, ad esempio, l'interessante studio di D. Maffei, *Giulio Ferretti tra diritto romano e longobardo nell'impero di*

Carlo V, Sellino, Pratola Serra (Av), 2003.

¹⁹ Cfr., fra altri, S. Palmieri, *La civiltà della Longobardia meridionale negli eruditi del '600-'700*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Napoli», 23, n. s. 11 (1980-1981), pp. 147-183.

²⁰ Per quanto diciamo qui, rinviamo alla più ampia trattazione fattane in G. Galasso, *Considerazioni intorno alla storia del Mezzogiorno d'Italia*, già in «Rivista Storica Italiana», 75 (1963), pp. 7-52, poi in Id., *Mezzogiorno medievale e moderno*, Einaudi, Torino, 1975², pp. 15-60.

Questa maturazione si nota anche nelle terre dipendenti effettivamente da Costantinopoli (la Puglia, la Calabria, la Basilicata), dove certo non mancò, prima e dopo la riconquista bizantina di Bari nell'871, il senso della romanità che si riconosceva in Costantinopoli e che nella protezione data da Costantinopoli contro le minacce longobarde e musulmane non poteva non trovare alimento. Anche in tali terre sono, però, soprattutto le aristocrazie locali a essere protagoniste, mentre per i centri più caratterizzati da una notevole attività marinara e mercantile, come quelli della riviera barese, non sembra che si possano dire cose diverse da quelle accennate per Amalfi. Del resto, furono proprio quelle aristocrazie a fomentare e condurre dopo il Mille il moto autonomistico pugliese contro Costantinopoli, che concorse, tra l'altro, a facilitare, di lì a poco, l'affermazione dei Normanni. Un certo parallelismo emerge da ciò tra lo sviluppo delle cose nei domini del *basileus* e quello nei principati longobardi. In questi ultimi la memoria della *gens Langobardorum* e delle sue glorie guerriere e conquistatrici dura fino all'ultimo, come si sa, e come abbiamo già notato, col contributo del diritto di quella gente, diffusosi largamente nel Mezzogiorno; e anche nella Longobardia meridionale le aristocrazie furono protagoniste, ma un certo ruolo ebbero anche altri ceti²¹.

Non è infondato, perciò, parlare di una tradizione politica ovunque in piena crisi all'arrivo dei Normanni nel Mezzogiorno sotto l'urgere di forze particolaristiche, che dovevano essere poco legate alle loro precedenti identità. Così si è, in effetti, indotti a pensare, considerando che risultò relativamente facile agli stessi Normanni inserirsi nel gioco delle conflittualità locali, per cui, avvalendosi della loro netta superiorità militare, poterono in pochi decenni andare ben oltre i disegni egemonici di Longobardi e Bizantini in queste regioni, unificandole in un Regno esteso a nord, con gli Abruzzi, al di là dei confini storici di queste terre, e comprendendovi, per di più, la Sicilia. E proprio perché sullo sfondo vi è una tradizione politica in crisi in tutto il Mezzogiorno assumono maggiore rilievo i movimenti delle popolazioni meridionali, che già prima del Mille, via via incrementandosi, chiedevano *libertates* reali e personali, individuali e collettive del più vario ordine (amministrazione delle comunità, usi civici e terre comuni, mercati e fiere, diritti di passo, esenzioni o agevolazioni doganali, riduzioni di prestazioni e obblighi di lavoro, specie per il lavoro nelle campagne)²². L'oc-

²¹ Un caso tipico è quello di Benevento, come, pur fra alcuni equivoci, aveva ben compreso E. Pontieri, *Sul cosiddetto Comune di Benevento nel Mille*, in IDEM, *Tra i Normanni nell'Italia meridionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1964², pp. 29-57. Ma cose non diverse dicono le

storie di pressoché tutte le altre maggiori città del Mezzogiorno alla stessa epoca, a cominciare da Napoli.

²² Rimane sempre di diretto interesse, da questo punto di vista, il lavoro di G. Cas-sandro, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nel Mezzogiorno d'Italia*, Laterza,

chio del Croce nel suo tanto positivo giudizio sul Mezzogiorno pre-normanno era volto, come abbiamo accennato, soprattutto alla Campania, ed è mia personale impressione che addirittura si riferisse in realtà alla sua diletta Napoli. Ma, a volerlo estendere all'intero Mezzogiorno, è sui movimenti rivendicazionistici e autonomistici, e certo spontanei, delle popolazioni che bisogna portare lo sguardo piuttosto che sulla vita delle formazioni politiche meridionali di allora.

Omettiamo qui, per motivi facilmente supponibili, ogni discorso sulla Sicilia, la cui relazione di affinità-diversità con il Mezzogiorno continentale è, almeno dai tempi dei Normanni, una notoria costante storica, che risalta tanto nelle vicende della costituzione del Regno di Sicilia quanto nelle vicende successive, ma che prima del Mille, data la conquista musulmana dell'isola, era polarizzata più sulla diversità che sull'affinità. Fatta questa riserva, sembra, però, di poter dire che, *mutatis mutandis*, in ultima analisi le tendenze di fondo della storia siciliana non differiscono, poi, di molto, negli impulsi e nell'essenziale, da quelle del Mezzogiorno continentale e disegnano ugualmente una curva, più o meno parallela, di convergenze e di divergenze rispetto agli sviluppi di altre parti d'Italia e d'Europa²³.

A parte, comunque, ciò, si deve poi osservare che, quando si guarda alla portata o alla frequenza dei movimenti di rivendicazione e autonomia delle popolazioni meridionali nel periodo pre-normanno, così come nel primo secolo della monarchia, quel che si trova non è poi molto. Basta leggere, per questo, i lavori tuttora fondamentali del Cassandro sulle terre comuni e gli usi civici e del Calasso sulla legislazione statutaria pre- e post-normanna²⁴. Basta, però, allo stesso modo, confrontare l'intensità dei movimenti delle popolazioni del Nord con quelli delle popolazioni del Sud, sia per rivendicazioni analoghe, sia per la costituzione dei comuni: una intensità che, malgrado soluzioni di continuità territoriale e persistenze e sopravvivenze di ordinamenti e forze del passato, si profila nell'Italia settentrionale, sullo sfondo, dell'epoca con tutti i tratti di un moto travolgente di ceti e di popolo, si tratti di guelfi o di ghibellini, dei Grandi o del Popolo, di "popolo grasso" o di "popolo minuto". Sintomatico, anzi, è che la molteplicità delle forme del movimento ha portato a distinguere, sia pure, forse, con una premura maggiore del necessario, tra comune cittadino e comune rurale, comune della fase consolare e comune della fase podestarile e poi signorile, ravvisando fra loro una certa diversità sociologica e costitutiva non trascurabile.

Bari, 1943. Dello stesso A. si veda pure l'ampia trattazione *Il Ducato bizantino* cit. Inoltre, F. Calasso, *La legislazione statutaria nell'Italia meridionale*, vol. I (unico pubblicato), Bologna, 1929.

²³ Il giudizio che affacciamo qui vuol essere innanzitutto una ipotesi di lavoro su una comparazione storica fra Sicilia e Mezzogiorno continentale.

²⁴ Si veda la precedente nota 22.

Tra Nord e Sud non si tratta, però, di pura e semplice differenza di frequenza e di portata dei fenomeni. La frequenza stessa e la portata sono qui in funzione di una particolare qualità, per così dire, dei fenomeni. Il comune come ente amministrativo, non come città-stato, si sviluppò anche nell'Italia del Sud e, al più tardi sotto i primi sovrani angioini, tutte le comunità vi godevano di un'autonomia municipale che, per quanto esigua o precaria, valse, tuttavia, a fare del comune una delle grandi forze storiche del Mezzogiorno accanto alla Corona, alla feudalità, alla macchina dello Stato, alla Chiesa. Una profonda differenza può essere, però, già ravvisata, come ho avuto modo di notare in altre occasioni, nei termini per cui al Nord si parla di "comune", al Sud di "università": nel primo caso, si sottolinea il mettere in comune forze, iniziative, beni etc. per costituire una comunità di spiriti e di intenti, di sensi e di consensi prima che istituzionale; nel secondo caso si designa la totalità dei componenti la comunità, intesa, quindi, come un dato di fatto, come la realtà elementare a cui dà luogo il puro e semplice fatto di trovarsi insieme in un certo luogo²⁵.

Lo spirito municipale e il relativo campanilismo fioriscono poi ugualmente nell'uno e nell'altro caso, ma una scia sottile quanto effettiva, originata dalle diversità genetiche e funzionali tra il municipio settentrionale e quello meridionale, sarebbe durata nel tempo, anche quando nel Nord l'originaria struttura del comune come città-stato era ormai tramontata e ovunque il termine "comune" designava semplicemente le amministrazioni municipali. Ma ancora di più serve forse osservare che, se il fenomeno cittadino contraddistingue tanto l'Italia rispetto ai paesi europei transalpini, una diversità fra Nord e Sud si può osservare anche su questo piano.

Qui non intendiamo entrare nei dettagli di un tale discorso, che porterebbe lontano. Ci limitiamo a notare, come punto già fondamentale e macroscopico, la ben diversa carriera delle maggiori città del Nord rispetto a quelle del Sud. Nessuna di queste ultime riuscì ad essere la matrice di una nuova formazione politica come accadde a Genova, a Firenze, a Venezia, a Milano e in tanti altri casi, fino alla costituzione di più vasti Stati regionali, la cui matrice cittadina rimase, peraltro, viva sino alla fine dell'*ancien régime*. I casi di *universitates* del Mezzogiorno di particolari tratti e consistenza municipale restarono sempre pochi (Napoli, Benevento, L'Aquila o, in Sicilia, Messina); e quei pochi erano tutt'altra cosa dai grandi e piccoli comuni settentrionali.

²⁵ Vedi le nostre osservazioni in G. Galasso, *Il Comune nell'alto Medio Evo*, in Id., *Medioevo euromediterraneo etc. cit.*, pp. 185-205; e Id., *Il Comune nel Basso*

Medio Evo, in Id., *Il Mezzogiorno nella storia d'Italia. Lineamenti di storia meridionale e due momenti di storia regionale*, Le Monnier, Firenze, 1984², pp. 81-107.

Non è, dunque, per puro arbitrio o spirito regionalistico o di municipio che il Cattaneo poteva, come abbiamo già ricordato, esaltare la potente Venezia posta in un angolo della sua Laguna rispetto alla Napoli che stava a capo di un «vasto e infermo Regno». Stava a capo di questo Regno (si aggiunga) non perché fosse stata al centro della sua formazione. Questo non si poteva dire di nessuna città del Mezzogiorno, dove la forza unificatrice era stata costituita da un elemento esterno, quali erano i Normanni giunti nel secolo XI. Il rango di capitale venne a Napoli dai sovrani che l'avevano scelta come loro residenza, così come, prima, per l'unitario Regno di Sicilia la stessa scelta era caduta su Palermo, alla quale quel rango rimase poi, per le vicende del Vespro, solo in riferimento all'isola. Per ciò Palermo sarebbe apparsa fin dal tempo dei Musulmani e dei Normanni come il centro sul quale gravitava e nella quale culminava tutta la vita siciliana²⁶; e per ciò Napoli sarebbe poi diventata quell'enorme capitale, testa apoplettica su di un esile corpo, che gli illuministi e riformatori del XVIII secolo avrebbero contestato²⁷.

In altri termini, il rango di Napoli non era il frutto di forze, energie, risorse, iniziative della città, come a Milano e Venezia, Genova e Firenze e altrove. Era il frutto della potenza e dell'azione della monarchia, che solo nel secolo XVI raggiunsero, peraltro, un livello e furono tali da provocare una crescita napoletana elefantiaica, fonte della definitiva promozione metropolitana della città e, anche, di una serie di suoi problemi ancora irrisolti agli inizi del secolo XXI. Impressionante è, invece, la rapidità con la quale si manifestarono le grandi fortune delle maggiori potenze cittadine dell'Italia comunale. Nel corso di un secolo, tra il 1100 e il 1200, città, che ancora intorno al Mille apparivano in secondo o in terzo piano nel contesto euro-mediterraneo in cui l'Italia si ritrovava (e dove una Amalfi ancora figurava in buona posizione, come mai dopo nessun'altra città del Sud), conquistarono in Italia, nel Mediterraneo e in Europa un primato economico destinato a durare per tre o quattro secoli.

Un prodigioso balzo in avanti decisivo tra il 1100 e il 1200? Questa, certo, è l'apparenza delle cose, e in storia l'apparenza non è solo una esteriorità. Ma qui tutto induce a ritenere che le fortune dei Comuni italiani abbiano rappresentato la fioritura di una lunga gestazione; e in questa considerazione la tesi della genesi del fenomeno comunale già all'interno dello stesso mondo feudale trova un ulteriore conforto. Il confronto con l'Italia del Sud può servire a confermarlo. Il punto

²⁶ Cfr. O. Cancila, *Palermo, Laterza*, Roma-Bari, 1999², pp. 3-7, e poi *passim*.

²⁷ Sempre fondamentale al riguardo il saggio di F. Venturi, *Napoli capitale nel*

pensiero dei riformatori illuministi, in E. Pontieri (dir.), *Storia di Napoli* cit., vol. VIII, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1971, pp. 3-73.

essenziale è, per noi, nella diversa struttura del mondo agrario nelle due parti d'Italia. Al Sud fin oltre il Mille ci sembra, infatti, indubbia la persistenza delle vecchie strutture agrarie di tradizione romana basso-imperiale, sviluppatasi, per così dire, *naturaliter* in direzione di una *Grundherrschaft* del tutto *sui generis*: di un genere, cioè, legato molto di più, geneticamente, e per la sua natura strutturale e funzionale, ai precedenti ordinamenti e sistemi agrari basso-imperiali che non allo schietto e originale sviluppo medievale della signoria fondiaria nell'Europa post-carolingia²⁸.

Al Sud, in effetti, venuta meno la conduzione classica del latifondo a schiavi, non venne meno la grande e grandissima proprietà fondiaria. Ne cambiò, invece, molto la gestione, nel senso che il grande proprietario, non più dalla città, ma dal centro della sua proprietà, la curava attraverso la miriade di coloni e altre figure della popolazione rurale da lui dipendenti per le più varie ragioni, come, ad esempio, per la terra che ne ricevevano in conduzione o per la protezione che egli assicurava nell'epoca di una grande frammentazione e generale deperimento dei poteri pubblici, e innanzitutto, delle funzioni un tempo svolte dai municipii e dai loro governi e classi dirigenti. La piccola conduzione si diffuse di nuovo quale modulo agrario dominante, anche se porzioni variamente rilevanti delle terre del proprietario continuarono a essere direttamente gestite e sfruttate dalla sua casa, con criteri equivalenti a quello dell'antica conduzione a schiavi, grazie ai nuovi e molteplici rapporti di dipendenza della popolazione rurale verso i padroni delle terre. Una serie di insediamenti – *villae*, *villulae*, *vici* – correlati a questa struttura gestionale si distendeva sul territorio e formava la base territoriale dei poteri in espansione del proprietario, sempre più signore e meno semplicemente proprietario.

Nel Nord quel che più colpisce sullo stesso piano e nello stesso periodo sembra essere, invece, lo sviluppo di un robusto sistema di economia curtense, nel cui quadro la signoria fondiaria trova uno spazio diverso da quello qui accennato per la struttura agraria nel

²⁸ Nella foltissima bibliografia al riguardo ci limitiamo a citare qui, a titolo di esempio, e in linea di massima – oltre al lavoro di L. Ruggini, *Economia e società nell' "Italia annonaria". Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d. C.*, Milano, 1961 (e qui in particolare pp. 296-320 e 558- 563) – il volume, che ha il pregio di un'ampia articolazione regionale e locale del suo tema, G. Volpe, M. Turchiano (a cura di), *Paesaggi e insediamenti rurali in Italia meridionale fra Tardoantico e Altomedioevo*, Atti del primo seminario

sul Tardoantico e l'Altomedioevo in Italia meridionale (Foggia, 12-14 febbraio 2004), Edipuglia, Santo Spirito (Bari), 2006, e qui, fra gli altri, l'introduzione, i saggi di G. Volpe, D. Vera, Volpe-De Felice-Turchiano, S. De Vitis, E. Savino, R. Mazza, e le conclusioni di F. Grelle. Per un'indicazione di elementi di caratteri più generali si può anche vedere Ch. Wickham, *Sul mutamento sociale e d'economico di lungo periodo in Occidente (400-800)*, «Storica», n° 23, 8 (2002), pp. 7-28.

Sud²⁹. Ne nascono una più forte robustezza dei criteri e delle prassi di ordinamento, miglioramento e sfruttamento dei terreni e una notevole fecondità di risultati che vanno dalla conquista della terra (Cattaneo parlava delle terre della Bassa padana non come dato geografico, ma come costruzione umana)³⁰ a un suo più che notevole potenziamento produttivo: un quadro da potersi riscontrare con analoga rilevanza nel Mezzogiorno, dove l'incremento agrario già prima del Mille è ugualmente evidente.

Sul particolare sviluppo sociale ed economico del mondo agrario italiano sia al Nord che al Sud non si può mancare di insistere. Per il Sud si spiegherebbe bene, così, tra l'altro, anche perché la signoria fondiaria non sia apparsa che con parecchio ritardo nella tematica della storiografia meridionale³¹. Per il Nord, però, si è spinti così a non adottare meccanicamente per lo spazio italiano idee storiche, come quella della *Grundherrschaft*, nate ed elaborate per altri spazi europei,

²⁹ Per la questione curtense vale sempre il rinvio a P. Toubert, *Il sistema curtense: la produzione e lo scambio interno in Italia nei secoli VIII. IX e X*, in R. Romano, U. Tucci (a cura di), *Storia d'Italia. Annali*, 6, *Economia naturale, economia monetaria*, Einaudi, Torino, 1983, pp. 5-63, da integrare con H. Bresc, *Reti di scambio locale e interregionale nell'Italia dell'alto Medioevo*, *ivi*, pp. 139-178; con J.-M. Martin, *Economia naturale ed economia monetaria nell'Italia meridionale longobarda e bizantina (secoli VI-XI)*, *ivi*, pp. 181-219; e con D. Abulafia, *Maometto e Carlomagno: le due aree monetarie italiane dell'oro e dell'argento*, *ivi*, pp. 223-270. Per la questione della signoria fondiaria in un quadro italiano, cfr. A. Spicciari, C. Violante (a cura di), *La signoria rurale nel Medioevo italiano*, vol. I-II, Ets, Pisa, 1997-1998; e *La signoria rurale in Italia nel Medioevo*, introd. di G. Rossetti, Ets, Pisa, 2006: atti del primo e secondo incontro organizzati sul tema da Cinzio Violante nel 1995 e nel 1998. Per altri elementi cfr. S. Carocci, *Contadini, mercato della terra e signore nell'Europa medievale*, «Storica», n° 25-26, 9 (2003), pp. 9-42.

³⁰ «Noi possiamo mostrare agli stranieri la nostra pianura tutta smossa e quasi rifatta dalle nostre mani», è scritto, ad

esempio, in C. Cattaneo, *Notizie naturali e civili su la Lombardia* (cfr. Id., *Scritti storici e geografici* cit., vol. I, p. 420).

³¹ L'elemento più innovativo si ebbe, per il Mezzogiorno, col diffondersi del fenomeno che è stato definito dell'*incastellamento*, prodottosi all'incirca nel X secolo, che viene ora visto non più soltanto in relazione alle necessità di difesa e di protezione del territorio e delle popolazioni dalle molte insidie e pericoli del tempo, ma, molto di più, in relazione alle possibilità e agli intenti di valorizzazione e sviluppo economico e sociale possibili in un nuovo contesto geo-politico, demografico, commerciale etc. Per il Mezzogiorno questo fenomeno fu chiaramente delineato in M. Del Treppo, *La vita economica e sociale in una grande abbazia del Mezzogiorno: San Vincenzo al Volturno nell'alto Medioevo*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 1955, pp. 3-110 (poi anche, con lo stesso titolo, Libreria Scientifica Editrice, Napoli 1968), che anticipava largamente le ricerche e i conseguimenti degli studi posteriori, specialmente di P. Toubert, *Feudalesimo mediterraneo il caso del Lazio medievale*, tr. it. Jaca Book, Milano, 1980; e Id., *Dalla terra ai castelli. Paesaggio agricolo e poteri nell'Italia medievale*, Einaudi, Torino, 1997.

e a servirsene con prudenza e con discrezione³². E, se si riconosce che la divaricazione fra Nord e Sud d'Italia dopo il Mille può avere una sua ragione eminente nella diversa vicenda e nella diversa struttura economica e sociale delle campagne nelle due parti del paese, anche per il Nord si potrà riconoscere che proprio nella particolarità dello sviluppo dell'economia curtense e del tipo di signoria fondiaria che vi ebbero luogo, e che poco o nessuno spazio trovarono nell'esperienza storica del Mezzogiorno, va ravvisata una ragione primaria e determinante sia di distinzione rispetto ad altri paesi europei, sia del rilievo, anche politico, che vi presero le città, con una diffusione e uno spessore di vita e di civiltà urbana, come appariva già ai tempi del Barbarossa³³, senza pari in Europa, altra condizione e aspetto del già ricordato primato euro-mediterraneo dell'Italia dopo il Mille.

Le fortune delle città e dei Comuni dell'Italia del Nord ebbero proprio nella penisola italiana il loro più immediato e rilevante teatro. Ne nacque quella che, senza forzature, può essere definita la prima unificazione italiana post-romana. Unificazione che, da un lato, ebbe una dimensione politica con il delinarsi di un sistema degli Stati italiani già nelle lotte sostenute dai Comuni, da Venezia, dal Papato e dallo stesso Regno di Sicilia contro il Barbarossa, e poi contro il di lui nipote Federico II, al quale il Regno servì come suo dominio dinastico, ma non valse ad assicurargli il successo nello sforzo di ridurre a una nuova disciplina imperiale i Comuni, così come non valse ad assicurarlo ai suoi successori nello sforzo di conseguire una larga e duratura egemonia peninsulare. Dall'altro lato, ebbe una dimensione economica, che si espresse già a partire dai sovrani normanni e svevi, ma poi soprattutto con quelli angioini del Mezzogiorno, e che si tradusse in una condizione meridionale di area subalterna e dipendente, rispetto al Nord, secondo la logica economica dello "scambio ineguale", proprio dei paesi esportatori di prodotti agricoli e di materie prime o, al più, di semilavorati e importatori di prodotti manufatti, di lusso, di più avanzata tecnica e pregio, oltre che delle materie prime di cui mancavano.

Una logica complicata e aggravata dal ruolo di banchieri e finanziari della monarchia meridionale assunto già nel secolo XIII dai mercanti settentrionali. Alla fine del secolo XVIII il Galanti avrebbe potuto notare con molto rincrescimento un elemento di fondo, e cioè che vi erano molte case di commercio di forestieri a Napoli, ma nessuna di napoletani fuori del Regno. E questa condizione di "scambio ineguale" si determinò per l'Italia del Sud, già a partire dal secolo XII, e poi per

³² Elementi di confronto interessanti sono in M. Pelz, *Signoria rurale, Grundher-schaft, storiografia italiana-storiografia*

tedesca: una messa a confronto, «Storia e società», 18 (1995), n°. 69, pp. 583-598.

un assai lungo periodo, rispetto alle città dell'Alta Italia, che ne conquistarono sempre più il mercato e ne mediarono la presenza sul grande mercato mediterraneo ed europeo.

La divaricazione tra le due Italie trovò, peraltro, ben presto nella lingua, nelle arti, nella cultura una spinta di mediazione e di reciproca assimilazione che fu un elemento determinante nella formazione della nazionalità italiana nel contesto delle nazioni europee: e, certo, una spinta non casuale e non superficiale. Protagonista della "rivoluzione commerciale" dopo il Mille e di quella che allora fu una vera e propria fondazione dell'economia europea, il mondo comunale italiano fu poi protagonista anche del moto umanistico e rinascimentale, che rese più completo il primato italiano in Europa. Il Mezzogiorno, dove il Rinascimento fu un fenomeno largamente di importazione, aveva avuto un suo ruolo importante nei secoli XII e XIII, e si sarebbe ancora molto distinto ai tempi del Barocco. Ma tale diversità di ruoli perde poi gran parte del suo significato se si riflette che già nel secolo XV c'è un'ampia unificazione culturale della penisola, che da allora non fece che consolidarsi, apparendo anche più radicata di quanto non fosse.

Volendo, anche della fisionomia culturale delle varie parti d'Italia si possono trovare i precedenti prima del Mille: tema meritevole di un'indagine specifica che certo sarebbe feconda di risultati. Basti solo pensare alla geografia di *scriptoria* e di centri di cultura monastici, episcopali e secolari lungo la penisola: una geografia molto più densa al Nord che al Sud, mentre la conoscenza del greco che permase nel Sud restò a lungo come un elemento inerte, con scarsa capacità di promozione e di intensificazione della vita culturale³⁴. Anche la conoscenza dell'antica filosofia greca seguì, in Italia come altrove, un percorso in cui la parte del Sud, pur tanto pregno di presenze bizantine e musulmane, non fu di primo piano. Nella stessa letteratura medio-latina d'Italia, in cui autori e opere del Mezzogiorno non sono affatto assenti, la parte del Nord appare prevalente³⁵.

³³ Basterà ricordare le espressioni tra sorprese e ammirate di Ottone di Frisinga, lo zio del Barbarossa, venuto al seguito dell'imperatore in Italia nella sue prime discese nella penisola, per la vita cittadina in Italia.

³⁴ Per il contesto linguistico si veda A. Varvaro, R. Sornicola, *Considerazioni sul multilinguismo in Sicilia e a Napoli nel primo Medioevo*, «Bollettino linguistico campano», nn. 13-14 (2008), pp. 49-66.

³⁵ Si veda, ad esempio, C. Leonardi, *L'eredità medievale*, in E. Malato (dir.), *Storia della letteratura italiana*, Salerno, Roma,

vol. I, 1995, pp. 45-136, e in particolare pp. 48-62. Questa condizione generale sembra persistere anche nei primi secoli della letteratura italiana: cfr. F. Bruni, in G. Barberi Squarotti (dir.), *Storia della civiltà letteraria italiana*, Utet, Torino, vol. I, G. Barberi Squarotti, F. Bruni, U. Dotti, *Dalle origini al Trecento*, 1990, capitoli XII e XIII, dedicati ai «centri di cultura» rispettivamente dell'Italia centro-settentrionale e dell'Italia meridionale, nonché i saggi di I. Baldelli, A. Varvaro, C. Bologna, in A. Asor Rosa (dir.), *Letteratura italiana*, vol. I, *Storia e geografia*, Einaudi, Torino, 1987.

Tuttavia, dinanzi, poi, alla complessità e profondità del processo di unificazione linguistico-culturale dell'Italia dopo il Mille, può dirsi che le diversità regionali anteriori e posteriori al Mille, se non perdono affatto il loro significato indicativo di un'ampia molteplicità culturale e civile, trovano, però, un'altrettanto ampia convergenza e compensazione nel riconosciuto e indiscusso ufficio al quale la lingua nazionale adempie per l'Italia sia al suo interno e ai più vari livelli che verso l'esterno. E tanto più fu così a mano a mano che il Rinascimento, mentre rovesciava quella sorta di dipendenza, se non di sudditanza, letteraria e culturale, nei riguardi soprattutto della Francia, che contrassegna le origini della letteratura e la vita culturale in Italia fino, più o meno, all'età di Dante, plasmò pure un'ulteriore e duratura *facies* culturale unitaria della penisola. Nello stesso tempo, poi, dal piano inizialmente quasi soltanto letterario l'uso della lingua nazionale passò ai più vari campi della vita civile, e nel corso del secolo XV cominciò anche a imporsi sempre di più nelle cancellerie italiane come lingua della vita amministrativa, politica e diplomatica³⁶, in parallelo con la più precoce vicenda dell'italiano dei mercanti, anch'esso grande fattore di unificazione linguistica della penisola³⁷, e con la vicenda di poco posteriore della società cortigiana del Rinascimento³⁸.

³⁶ Cfr. F. Bruni, *L'italiano. Elementi di storia della lingua e della cultura. Testi e documenti*, Utet, Torino, 1984, dedica il suo capitolo II (pp.36-66) a «l'unificazione del volgare letterario nel Rinascimento». Per quanto riguarda l'uso dell'italiano nelle cancellerie e nella vita politica e amministrativa – aspetto, a nostro avviso, fondamentale di tale unificazione – una soddisfacente trattazione specifica è ancora, se non ci inganniamo, un *desideratur* della letteratura in materia. Il problema è stato, comunque da tempo ben colto. Cfr. B. Migliorini, G. Folena (a cura di), *Testi non toscani del Quattrocento*, Società Tipografica Milanese, Modena, 1953, p. XIX: «come nel concetto degli Stati italiani quattrocenteschi la esigenza di una politica comune resta in primo piano e si concreta negli scambi fitti e frequenti fra le diverse cancellerie, così anche nelle lingue cancelleresche è evidente una esigenza interregionale, lo sforzo di comunicare su un piano più vasto. L'italiano, sia pure nelle sue diverse coloriture, sostituisce pienamente il latino nelle comunicazioni quotidiane fra tutta l'Italia, e le nuove signorie,

in genere di tradizione recente, favoriscono, da Firenze a Napoli a Milano, questo sviluppo del volgare».

³⁷ Ci limitiamo a ricordare qui A. Stussi, *Il mercante medievale e la storia della lingua*, in *Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli XV-XVII). Aspetti e problemi*, Olschki, Firenze, 1977, vol. II, pp. 545-548. Il problema è toccato spesso nelle storie della lingua italiana: cfr., ad esempio, dello stesso Stussi, *Lingua, dialetto e letteratura*, in *Storia d'Italia*, vol. I, *I caratteri originali*, Einaudi, Torino, 1972, p. 688; M. Durante, *Dal latino all'italiano. Saggio di storia linguistica e culturale*, Zanichelli, Bologna, 1981, pp. 98-99, 105-109; F. Bruni, *L'italiano. Elementi di storia della lingua e della cultura. Testi e documenti*, Utet, Torino, 1984, pp. 16-18. Fondamentale anche l'esercizio letterario dei mercanti: cfr. V. Branca (a cura di), *Mercanti scrittori*, Rusconi, Milano, 1986, e la bibliografia *ivi*, pp. LXXIX-LXXXIII.

³⁸ M. Durante, *Dal latino all'italiano. Saggio di storia linguistica e culturale cit.*, p. 149, ravvisa nella società cortigiana

Non altrettanto può dirsi sul piano economico-sociale, dal momento che il dualismo è sopravvissuto ben oltre i giorni del primato italiano in Europa e si è trasmesso, a nostro avviso, non tanto aggravato quanto in più evidente e rilevata proiezione e consapevolezza, nella storia dell'Italia unita, durando con poco mutata incidenza ancora agli inizi degli anni 2000. È probabile che nella fase unitaria il dualismo si sia fatto sentire con maggiore effetto e visibilità in quanto nella fase del declino del primato italiano in Europa durante i secoli XVI e XVII il sistema italiano formatosi nell'età normanno-sveva e comunale venne a disarticolarsi, prima con la preminenza acquisita dalle grandi potenze transalpine nella penisola durante le "guerre d'Italia" dal 1494-1495 al 1530 o, al più, al 1559, poi con il passaggio, anche in Italia, della prevalenza mercantile e finanziaria ai nuovi protagonisti dell'economia e della finanza europea, in primo luogo Inglesi e Francesi, infine con una subordinazione o emarginazione scientifica e culturale che sarebbe durata a lungo e avrebbe lasciato tracce non trascurabili. Ma, comunque sia di ciò, rimane che quel dualismo è una eredità di lunga ascendenza della storia pre-unitaria del paese.

Induzione, all'apparenza, di non modesto interesse e portata, ma certamente ben nota, per quanto a volte contestata, incompresa o distorta³⁹. Essa, tuttavia, può aprire la via ad altre notazioni di maggiore peso. Nella scia di quanto detto finora, si può, infatti, notare che per il Nord come per il Sud gli incunaboli della storia italiana, con l'essenziale dei suoi caratteri originali e delle sue peculiarità, sono nelle vicende della penisola dei secoli anteriori al Mille. Allora Nord e Sud apparivano diversi e inquadrati in aree storiche diverse come quella mediterranea egemonizzata da Bizantini e Musulmani rispetto all'area dell'Europa carolingia e post-carolingia. Già allora si preparavano, però, gli elementi e le condizioni del loro incontro e unione nel sistema italiano delineatosi dopo il Mille.

Incontro e unione che avvennero *sub specie* di una gerarchizzazione che sovraordinava il Nord rispetto al Sud, e che non era soltanto apparenza, perché la realtà dualistica della penisola, soprattutto sul

«l'ambiente che ha inferto il colpo mortale al prestigio del latino [e] ha dato impulso alla nuova lingua».

³⁹ Una delle distorsioni più fuorvianti può essere ravvisata certamente nel ritenere che dipendenza e subalternità meridionale nel mercato italiano mediterraneo significhi anche assenza di iniziativa o di presenza meridionali significative e importanti sulla scena di quel mercato: pregiudizio che fa il paio con quello per cui la lunga durata di tali elementi di dipen-

denza e di subalternità significhi per il Mezzogiorno anche immobilismo, assenza di sviluppi e di dinamiche all'interno e verso l'esterno, ripetitività sempre uguale a se stessa di vicende e di rapporti, insomma quasi una non-storia. Ma non ci vuole molto a capire che così non è affatto, e che il dinamismo endogeno e indotto del Mezzogiorno, l'originale e intraprendente personalità delle sue popolazioni e simili altre implicazioni sono del tutto fuori di ogni possibile implicazione.

piano economico, fu certamente quella dello “scambio ineguale”. Epperò, questa indubbia realtà non esaurisce il discorso sul dualismo italiano.

Già era lo “scambio ineguale” stesso a configurare la penisola come una unità. Certo, con la perdita del primato italiano in Europa e con la superiorità acquisita da potenze economiche straniere anche in Italia sui mercati e sui ceti mercantili italiani, le cose cambiarono rispetto a quando l'economia e gli scambi della penisola erano dominati da Genova, da Venezia, dai Toscani e da altri Italiani. Tuttavia, non poco sopravviveva del quadro unitario della precedente Italia⁴⁰. Nel 1847 il Cavour, quando il parlare di unità italiana era ancora un discorrere di cose molto improbabili, parlava dell'Italia «considerata come un solo paese» proprio da un punto di vista economico⁴¹. Occorre, anzi, notare che, forse, questa presupposizione di sostanziale unitarietà della struttura economica italiana fu anche all'origine della scarsa considerazione che nei primissimi tempi dell'unificazione politica del paese si fece di un dualismo già allora evidente, ma interpretato come effetto del dominio straniero e del malgoverno proprio della monarchia meridionale, che si sarebbe rapidamente corretto con la modernizzazione e il buongoverno ai quali avrebbe dato luogo la nuova Italia unita⁴².

La penisola continuò, poi, a formare anche nel quadro europeo quell'unità di sistema e di problema politico e, ancora di più, quell'unità di tradizione e di vita letteraria, artistica, culturale, che si era avviata a costituire fin dai tempi del Barbarossa, e del nipote Federico II, con la parte amplissima che fin dall'inizio vi ebbe il Mezzogiorno, mentre dall'incontro e dalla stretta relazione fra Nord e Sud, pur nell'evidente, reciproca diversità delle loro caratteristiche e dei loro ruoli, acquisiva sempre più la sua storica fisionomia la nazione italiana, ossia una fra le maggiori d'Europa, che non sarebbe neppure pensabile se non fatta, come è stata fatta, di tutte le sue componenti. E si sa che la nazione è stata ed è una delle più alte forme storiche di realtà e di identità e idealità sorte nel seno della civiltà politica europea, un “acquisto per sempre” di questa civiltà, anche

⁴⁰ Altro aspetto della storia, non solo economica, italiana inadeguatamente considerato, in generale, negli studi anche più recenti.

⁴¹ Cfr. C. Benso di Cavour, *Dell'influenza che la nuova politica commerciale inglese deve esercitare sul mondo economico e sull'Italia in particolare*, già in «Antologia italiana» del 31 marzo 1847: vedilo in Id., *Scritti di economia. 1835-1859*, a cura di

F. Sirugo, Feltrinelli, Milano, pp. 260-280.

⁴² Sulla convinzione del “buongoverno” come dimensione sostanziale e risolutiva della “questione meridionale” si veda M. L. Salvadori, *Il mito del buongoverno. La questione meridionale da Cavour a Gramsci*, Einaudi, Torino, 1963²; e le osservazioni in G. Galasso, *Il Mezzogiorno da “questione a “problema aperto”*, Lacaita, Manduria, 2005, pp. 39-42.

quando su di essa dovesse calare il sipario che consegna al passato i giorni della storia⁴³. Esserne stati protagonisti per il loro paese è un alto titolo storico per gli Italiani che, al Nord come al Sud, diedero vita alla loro nazione e la portarono anche sul terreno politico da pura potenzialità a piena realtà storica, contribuendo così, su un fronte assai avanzato, alla grande storia dell'Europa e dell'Occidente, di cui fanno parte da sempre.

⁴³ Cfr. G. GALASSO, *Nazione*, in *Enciclopedia del Novecento*, vol. XI (Supplemento, vol. II), Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 1998, pp. 309-332 (poi in IDEM, *Nazioni e nazionalismi alla fine*

del XX secolo, in IDEM, *L'Italia s'è desta. Tradizione storica e identità nazionale dal Risorgimento alla Repubblica*, Le Monnier, Firenze, 2002, pp. 3-69).

Gerassimos D. Pagratis

SHIPS AND SHIPBUILDING IN CORFU IN THE FIRST HALF OF THE SIXTEENTH CENTURY

For Venetian merchant shipping, the early decades of the sixteenth century mark the transition from the coexistence of state-organised and private maritime trade, to the domination of the latter. The gradual abandonment of the convoys of galleys and the consequences of this for Venetian trade gave non-privileged shipowners, such as the Greek subjects of Venice and several foreigners, the opportunity of taking into their own hands the transport services that had hitherto been the privilege of their Venetian colleagues¹.

When we speak of private or free trade, we should make clear that this is not an activity carried out by a group of people with uniform characteristics. Among the private shipowners, factors decisive for individual differentiations were: a) the legal regime, which for Venetian subjects translates as higher taxation in relation to Venetian nobles and citizens (*cittadini*)², b) their financing abilities, which for the nobles and *cittadini* of Venice meant easy access to big shipping capital, and last c) the means available to them, which for the Venetian nobles and *cittadini* were, as a rule, the big round-bellied ships, while for the subjects were small and medium capacity cargo vessels that essentially operated complementarily to the former.

However, although we know much about the maritime trade of the leading social groups in Venice, the same does not apply to that of the Serenissima's subjects. As emerges from various appraisals of Venetian maritime historiography, whereas a large part of this was interested in the Venetian dominions in the eastern Mediterranean – the *Stato da Mar* – and its importance from a geo-strategic and commercial viewpoint, there has not been corresponding interest in the people living in the possessions and in their merchant-shipping

¹ The bibliography on these arguments is very extended. See e.g. in F.C. Lane, *Venetian Shipping during the Commercial Revolution*, «American Historical Review», vol. 38, n. 2 (1933), pp. 229-239. Idem, *Venice, a maritime republic*, John Hopkins University Press, Baltimore 1973, pp. 132-134. G. Luzzatto, *Navigazione di linea e navigazione libera*, in *Studi di Storia Economica*, Cedam, Padova, 1954, pp. 53-58.

See also in J.C. Hocquet, *L'armamento privato*, in A. Tenenti, U. Tucci (a cura di), *Storia di Venezia*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1991, vol. 3, *Il mare*, pp. 397-400. B. Doumerc, *Le galere da mercato*, *ibid.*, pp. 357-393.

² See in G.D. Pagratis, *Trade and Shipping in Corfu (1496-1538)*, «International Journal of Maritime History», vol. 16, n. 2 (2004), pp. 173-177.

activities³. Among the few exceptions are the studies by Maria Fusaro, which place the beginnings of the shipping enterprises of one of the ethnic categories of Venetian subjects, the Greeks, in the late sixteenth century⁴. The activities that Fusaro describes, take place when the transition of the Venetians from the phase of exclusive investment in sea trade to the phase of diversification of their capital on land and sea has already been completed⁵. It was precisely this void of the transitional phase that the shipowners of Zante took advantage of by keeping open, for a few years, the trade route linking Venice and its possessions in the Levant with England, so connecting the local trading network of the subjects with the inter-regional network of Venice and international trade.

It is obvious that the emergence of all these exceptional cases of Ionian merchants and shipowners in the late sixteenth and the early seventeenth century presupposes the existence not only of the favourable coincidence of international circumstances but also of the substrate on which the subjects acquired the necessary experience. The local merchant fleets and their activities constituted the substrate which would have helped the subject shipowners to upgrade. The present article aims to document the quantitative and qualitative characteristics of the merchant fleet that developed in Corfu and engaged in particularly important entrepreneurial activities. This case is significant because it is by no means usual for us to have knowledge in depth of the quantitative and qualitative characteristics of economic activities of this kind. Furthermore the case of Corfu represents the first fleet built up by subjects of Venice in the early modern period, almost one hundred years before the involvement of the

³ U. Tucci, *La Storiografia Marittima sulla Repubblica di Venezia*, in A. Di Vittorio (a cura di), *Tendenze e orientamenti nella storiografia marittima contemporanea*, Lucio Pironti Editore, Napoli, 1986, pp. 151-173. G. Zalin, *Considerazioni sulla storiografia marittima veneziana tra Basso Medioevo e Settecento*, in A. Di Vittorio, C.B. López (a cura di), *La Storiografia Marittima in Italia e in Spagna in età moderna e contemporanea. Tendenze, orientamenti, linee evolutive*, Cacucci Editore, Bari, 2001, pp. 121-154.

⁴ See M. Fusaro, *Commercial Networks in the Early Modern World*, in D.R. Curto, A. Molho (a cura di), *EUI Working Papers HEC No. 2002/2*, European University Institute, Firenze 2002, pp. 121-147. Eadem, *Les Anglais et le Grecs. Un réseau*

de cooperation commercial en Méditerranée vénitienne, «Annales. Histoire, Sciences sociales», vol. 3 (2003), pp. 605-625. Eadem, *Coping with transition: Greek merchants and shipowners between Venice and England in the late sixteenth century*, in I. Baghdiantz McCabe, G. Harlaftis, I. Pepelasis Minoglou (a cura di), *Diaspora Entrepreneurial Networks: Four Centuries of History*, Berg Publications, New York, 2005, p. 103.

⁵ See in A. Stella, *La crisi economica veneziana nella seconda metà del secolo XVI*, «Archivio Veneto», serie 5a, n. 93-94 (1956), pp. 17-69. U. Tucci, *La psicologia del mercante veneziano nel Cinquecento*, in *Navi, mercanti, monete nel Cinquecento veneziano*, Il Mulino, Bologna, 1981, pp. 43-94.

Zakynthians in the trade between Venice and England; details of the local shipping substrate of the Zakynthians continue to elude us.

In general, Venice, a state with a strict protectionist policy, did not prevent the growth of merchant fleets in her possessions in the Levant, on the precondition that the various protectionist decisions of the metropolis were observed. And this because the subjects thus secured the products necessary for their own sustenance, as well as for victualling the numerous military forces in the possessions. Concurrently, Venice had an extra advantage: in an age when the boundaries between commercial and martial shipping were somewhat blurred, with the virtually self-evident possibility of turning cargo ships into warships, Venice was able to reinforce considerably its marine military machine. It attached great importance to this prospect, given the heightened insecurity due to the threatening Ottoman presence in the Mediterranean.




Fig. 1. Geography of Corfiot Maritime Trade

During the period under study, the Corfiots' ships were adapted to the kind and to the geographical ambit of their trading-transporting necessities. This is confirmed, in large part, through examination of the traffic in the harbour of Corfu, in the first half of the sixteenth century, which permits the distinction of two major categories of such activities: on the one hand, the local petty trade with the coast of Epirus, opposite the island, which covered the everyday dietary needs of the Corfiot population, and on the other hand, the trade in the sea space stretching from the Adriatic, through the Ionian Sea, and as far

as the southeastern Mediterranean. Protagonists in this second category were the shipowners of Corfu and other subjects of the Serenissima Repubblica and of the Sublime Porte, who carried to Venice agricultural products from their regions of provenance and exported from Venice textiles and other manufactured goods⁶.

This kind of differentiation in the maritime trade of Corfu is reflected directly in the types of ships. Their constructional features were subject either to special trade and transport needs, or to the possibilities of the local shipyards, or to the availability of investment capital from the men of the sea.

classes	types	n.	%	capacity (tons)	crew (aver.)
c. medium cargo ships	marciliana	8	0,9	70-250	
	schirazzo	8	0,9	62,5-240	
	caravella	5	0,5	96-192	35-40
	gallion	3	0,3	50-100	
b. small cargo ships	xylo (lignum)	367	43,7	63	
	grippo	183	21,8	31-39	13-50
	fusta	3	0,3		24-32
	frigate	2	0,2		20-80
	karavi	6	0,7		
a. Boats	sandali	12	1,4		
	monoxylo (canoe)	4	0,4		4-8
	barca	1	0,1		
	korito	1	0,1		
	unprecised	235	28		
TOTAL		840	100	39	

Table 1: Ship types of Corfu

On the criterion of capacity, we can distinguish three large classes of ships: a) boats (sandali, korito, monoxylo), which served local petty trade and are not, as a rule, recorded in the sources, b) cargo ships of small (xylo, grippo, fusta, frigate, karavi) and c) medium capacity (gallion, marciliana, caravella, schirazzo), which voyaged in the Adriatic, the Ionian Sea and the southeastern Mediterranean.

Boats appear only infrequently in our sources (2%), but this does not necessarily reflect their true number. Common sense, which the numerous examples in the international bibliography⁷ concur, would suggest that the kind of trade aimed at servicing everyday dietary needs is rarely recorded in the sources. Principal trait of the small seacraft of this category was their comparatively simple construction.

⁶ G. Pagratis, *Trade and Shipping in Corfu* cit., pp. 177-197.

⁷ See e.g. in G.V. Scammell, *English Mer-*

chant Shipping at the End of the Middle Ages: Some East Cost Evidence, «The Economic History Review», vol. 13, no. 3 (1961), p. 329.

Most of them had an almost flat bottom and they were used either for fishing in lakes or shallow and relative safe waters, such as in salinas and lagoons, or for small-scale and short-distance transport skirting the coasts, or to carry passengers from the shores to the open sea, where bigger ships had dropped anchor.

The most widely used type of vessel in this category was the sandali, a ship with a long history, which can be identified from as early as the eleventh century in Byzantine sources, as a fishing boat. As its name indicates, it resembled a sandal, due to the lack of keel. It had just one sail with rigging, from two to four oars and sail, and a crew of at least four seamen. It ranged in length from 7 to about 8.5 metres and its maximum width was of the order of 1.5-2 m. This vessel had no deck, just benches for the oarsmen, as well as one trapezoidal sail, the *sacoleva*. Its rudder was usually made of beechwood. Sandali were used for fishing in calm waters, such as the Butrint lagoon, or along the coastline, for carrying twigs-fuel to kilns for firing bricks and tiles, and in general for trips no further than the opposite mainland and between Corfiot harbours⁸.

Analogous to the percentage of boats was that of medium-size cargo ships (2.6%), which were represented by four ship types, as a rule of mixed propulsion: *marciliane*, *schirazzi*, *caravelle* and *gallions*. The capacity of all ranged from 60 to 250 tonnes, while they were crewed by 35 to 40 seamen. Their radius of activity was much the same as that of small cargo ships, such as the *grippo*. They covered the relatively long voyage from Tripoli in Libya as far as Venice, via Corfu, as well as transport needs from Leucas, Zante and the Gulf of Corinth (Stiri and Livadostra) to Venice and Corfu.

Of these three categories, the small cargo ships served more massively and more effectively the trade and transport needs of the Corfiots, representing almost two-thirds of the fleet. Ship types like *grippi*, *fuste* and frigates ranged in capacity from 30 to 63 tonnes and required a crew of 13-14 seamen.

The *grippo*, a quite widely diffused cargo ship in the Adriatic area and in the eastern Mediterranean, is the ship type distinctive, more than any other, of Corfiot sea trade in the first half of the sixteenth century. It was built in large number already from the last quarter of the fifteenth century. The mass-production of *grippi* is also documented quantitatively through our sources, since they represented about 22% of Corfiot sailing vessels. So, there is nothing strange in the fact that in 1506, in a period of fiscal problems for Venice, due to the continuous wars in which it was embroiled, the *Serenissima*

⁸ General State Archives of Corfu (henceforth = Gsa), Notaries, Antonios Metaxas (Corfu), b. M 180, cc. 51r, 326r. Gsa,

Notaries, Vassileios Vlassis (Lefchimmi), b. B 94, filza 3, c. 312v & filza 5, c. 203v.

decided to tax merchandise imported to the port of Corfu on grippi and not on ships of other types⁹.

Principal technical feature and comparative advantage of the grippi was their flexibility, since they could cover trading and carrying services both on local scale and in the eastern Mediterranean, from Venice to Crete and the Middle East, while they were easily transformed into warships or fishing vessels. Typologically they resemble small galleys: they were about 10 metres long, with single mast, one deck, and usually trawled a small boat behind them. They could reach relatively high speeds, since, like the galleys, they were able to use both oars and sails. In the sixteenth century the voyage from Crete to Venice took 22 days¹⁰. Grippi were manned by a crew of 13 to 18 sailors, which could increase to 50 at most in the case of conversion into warships¹¹.

In terms of quantity, the small cargo ships known in Greek as *xyla* (= "woods", lat. *lignum*) occupy first place. This is a rather vague generic term, sometimes denoting the grippo, sometimes the *schirazzo*, and so on. Indeed, even in the same notarial act a ship referred to initially as 'xylo', may appear later on in the document as a different type. It is not improbable that 'xylo' at some time rendered the Italian term 'ligno', which during the Middle Ages corresponded to a light, swift little ship capable of carrying 30 to 100 tonnes¹². However, in the sixteenth century the *xyla* of Corfu started from 7 m. to 14.5 m. in length and reached up to 24 m. The norm seems to veer towards the last estimate (24 m.). Examples of *xyla* concur with this view, such as of Simos Karavias, of capacity 63 tonnes, which in 1511 was able to carry at least 100 passengers, or of Georgios Skiadas, which in the same year carried 19 soldiers with their horses from Corfu to Venice¹³.

With regard to the building of all these ships, research has shown that on the shores around the port of Corfu and in the southern part of the island, privately-owned shipyards (*tarsanades*) were in operation since at least the fifteenth century. In these were built small cargo ships, such as *sandali*, grippi and *fuste*¹⁴. The Corfiots' particular preference for grippi should therefore be attributed not only to the special needs of their trade, but also to the specialization of the local shipyards.

Materials for shipbuilding came either from the island itself or, as a rule, from areas in close vicinity. Timber was felled on the island's

⁹ C.N. Sathas, *Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au moyen âge*, Maisonneuve et C^{ie} Editeurs, Paris, 1889, vol. V, p. 253.

¹⁰ M. Sanudo, *I Diarii*, Reale Deputazione Veneta di Storia Patria, Venezia, 1889, col. 522.

¹¹ Gsa, Notaries, Gheorghios Moschos (Corfu), b. M 245, c. 93r. Gsa, Notaries,

Emmanouil Toxotis (Corfu), b. T 11, cc. 22v, 126r. State Archives of Venice (henceforth= Asv), Senato Mar, reg. 15, c. 1v.

¹² J.C. Hocquet, *Il sale e la fortuna di Venezia*, Jouvence, Rome, 1990, pp. 23-24.

¹³ Gsa, Notaries, Emmanouil Toxotis (Corfu), b. T 11, cc. 21r-v, 105v. Gsa, Notaries, Mihail Glavas (Corfu), b. G 54, c. 200r.

¹⁴ C. Sathas, *Documents cit.*, vol. III, p. 470.

mountains and in the forests of Parga, Louros, Arta and Leucas, the sails were sewn in Ioannina, ropes were twined in Naupaktos and standing riggings in Preveza¹⁵.

The shipwrights were locals or people from Parga, a small city in the ottoman territory in front of Corfu, residing permanently or temporarily on the island, such as master-Ioannis Skiadopoulos, who in 1514 undertook to build a xylo approximately 7 metres long¹⁶. In a period in which professional specialization was low, Skiadopoulos and his colleagues were ordinary carpenters who were also skilled in the shipwright's craft, but who still took commissions for all manner of wooden constructions, such as a hut, a mill, pieces of furniture, etc. Some of these shipwrights succeeded in working also in Venice. The Corfiot Francesco da Thodaro is a case in point, first master of the 'carpenters' (priore dei marangoni) in the Naval Station of Venice, who in 1527 was considered a specialist in building warships such as nave, galleys and barze¹⁷.

As a rule, a ship-building was financed by collective contribution of capital, which provided the right of ownership of a fixed share (*carato*) in the vessel, each one of which could be expropriated or acquired separately. The system of co-ownership gave the possibility not only of amassing a capital sum far larger than that one person was able or willing to invest on his own, but also of apportioning possible losses from the commercial exploitation of the vessel¹⁸.

The view formed from the multifaceted information available is that during the period under discussion the Corfiot mercantile marine was enjoying a relative heyday. The first relevant snippets of information come from one of the chapters of the embassy of the Community of Corfu to the Venetian Senate in the year 1542, according to which, during operations in the period 1474-1538 in which Venetians were involved, the Corfiots equipped at their own expense 50 "grippi"¹⁹. Perhaps these numbers seem exaggerated. After all, the Corfiots' aim was to convince the Venetians of their loyalty and service to the Serenissima, in order that she agree to spend the enormous sums demanded for building a wall round the suburbs. Even so, they are at least

¹⁵ M. Sanudo, *Diarii* cit., vol. 2, col. 234 & vol. 3, col. 450. S. Mastraca, *Descrizione dell'isola di Corfù*, Venezia, 1869, pp. 20-21. Cfr. N. Karapidakis, *The landscape and the terror of the city*, «Historica», vol. 7, n. 2/13 (1990), pp. 105 (in Greek).

¹⁶ Gsa, Notaries, Mihail Glavas (Corfu), b. G 54, c. 150r.

¹⁷ Asv, Senato Mar, reg. 21, c. 73r.

¹⁸ For the co-ownership in Corfu see in G.D. Pagratis, *Maritime Trade in Venetian-ruled Corfu, 1496-1538*, PhD Thesis,

Ionian University, Corfu, 2001, pp. 216-217 (in Greek).

¹⁹ Gsa, «Eneokratia», vol. 97 (*ambasceria* 1542), cc. 1v-4r; N. Karapidakis, *Corfu and the Venetians: Reading and dynamic of the urban domain*, in E. Concina, A. Niki-phorou-Testone (a cura di), *Corfu: History, Urban Life and Architecture 14th-19th c.*, Politistikos Syllogos Korkyra, Corfu, 1994, p. 47 (in Greek). Vincenzo Capello was "provveditor dell'armada" in 1513. M. Sanudo, *Diarii* cit., vol. 16, col. 606.

indicative of the importance that Corfiot society attached to ownership of ships, in particular “grippi”.

The hints given by the “embassy” of 1542 are confirmed by some more reliable information. According to the diary of Marin Sanudo, in 1499 the Corfiots had placed 23 of their ships in the service of the Serenissima²⁰, while in 1513, 53 Corfiots, the majority feudatories, together with some other shipowners of the town, offered an equal number of “grippi” with their crews for the campaign in Apulia, where – as Sanudo refers – they expected to gain other significant profits too. The commonest sailing craft of Corfu, the “grippo”, seems to have been an essential appurtenance of a fortune that was made up on the one hand of land properties and was maintained from their revenues, and on the other hand of incomes from the leasing of taxes and baronies, the exercise of public offices and involvement in commercial activities. The 53 feudatories-shipowners, apart manifesting their fidelity and loyalty to the Serenissima (sentiments they hoped to cash in for her protection as well as some material recompense) also foresaw direct profits from the military engagements²¹.

In our efforts to check the above numbers, we proceeded to a study of the entire corpus of notarial registers (twenty notaries in the city and countryside of the island), which are deposited in the state archives of the island. For the period 1496 to 1538 were recorded 840 ships, mostly small cargo vessels, a number that corresponds to a mean of 27 ships a year. We estimated that the total capacity of the Corfiot fleet was about 39,000 tonnes. These quantitative data are not far removed from the arguments made by the representatives of the Community of Corfu to the Venetian Senate in 1542, as well as from those snippets of information preserved in the diary of Marin Sanudo. They confirm, moreover, to a considerable degree both the particular dynamism of the commercial fleet of Corfu and the particular preference of the Corfiots for the grippo.

A comparison with other contemporary fleets might help us to understand the magnitude of the island’s merchant fleet. For the first half of the sixteenth century it wasn’t easy to find out data of this kind, with the exception of Ragusa, a case comparable to Corfu for geographical and population reasons. In the third decade of the sixteenth century, shortly before the great boom in Ragusan shipping, which is dated in the middle years of the century, the overall capacity of the local fleet was 22,800 tonnes²².

During the period studied, as can be seen from the diagram, the critical year for Corfiot merchant shipping is 1514, when the

²⁰ M. Sanudo, *Diarii cit.*, vol. 2, coll. 1243, 1247.

²¹ M. Sanudo, *Diarii cit.*, vol. 16, coll. 606, 610-613; cfr. N. Karapidakis, *Corfu and the Venetians cit.*, pp. 46-47.

²² G. Fenicia, *Politica Economica e Realtà Mercantile nel Regno di Napoli nella prima metà del XVI secolo (1503-1556)*, Cacucci Editore, Bari, 1996, pp. 104-105.

dynamism of the fleet began to decline appreciably, with very few notable fluctuations, until 1538. Analytically, the mean annual size of the Corfiot commercial fleet dropped from 34.6 ships in the first phase (1496-1548) to 20.8 ships in the period 1515-1538. In the first phase (1496-1514) Corfiot trade obviously took advantage of the conjuncture of the Italian wars, which was unfavourable for Venice, as well as of the Serenissima's with the Ottomans (1499-1502) and the discovery by the Portuguese of the new route to the Indies, which were all situations that hit the Venetian economy and weakened Venice's ability to control trade with the East and in the Adriatic. It is, moreover, not fortuitous that in the same year the regular sailings of the mercantile galleys for Romania were suspended²³. The particular coincidence of historical circumstances allowed Corfiot trade to deviate from the legal sealane terminating in the city of the doges, responding to the lure of profit promised by promoting Ottoman trade in the port of Ancona and the fairs of Lanciano and Recanati²⁴.

The Venetian State, on account of its involvement in the Italian wars and in the wars with the Ottoman Empire, was only able to react to these activities in 1514, when it banned them²⁵, causing the gradual shrinking of the Corfiot fleet, as emerges also from the diagram, which essentially confirms the complaints of the Corfiots to Venice.

The Corfiots, on their part, were obliged – according to the Venetians – to stay within their own “Lebensraum”, confining themselves to the coast of Epirus on the mainland and the surrounding Greek regions. This does not mean, of course, that the Venetians were in a position to deal effectively and fully with all the smuggling activities of their subjects in all possible marine zones. Some two decades later, the ban was still officially in force and was violated whenever the opportunity presented itself. The illegal voyage of a crew of Corfiots to Ancona and Ferrara, with a cargo of acorns, was ratified by a notary. The charterer and the shipowner-cum-skipper both agreed to share any damage (and fines) incurred, over and above the ordinary, “since they want to go sot-tovento”²⁶. One more case, of the Corfiot merchant and shipowner who in 1532 carried grain from Egypt to Jerba in Tunisia, is possibly representative of the new directions in the subjects' entrepreneurial activity²⁷.

To recapitulate: the example of the merchant shipping of Corfu allows us to document quantitatively and qualitatively the develop-

²³ A. Tenenti, C. Vivanti, *Le film d'un grand système de navigation: Les galères marchandes vénitiennes XIVe-XVIIe siècles*, «*Annales*», vol. 16 (1961), pp. 83-86.

²⁴ See in more details in G. Pagratis, *Trade and Shipping in Corfu*, cit., pp. 175-177.

²⁵ C. Sathas, *Documents* cit., vol. V, pp.

249-250, 255.

²⁶ Gsa, Notaries, Antonios Metaxas, b. M 180, c. 164r.

²⁷ B. Arbel, *Trading Nations. Jews and Venetians in the Early Modern Eastern Mediterranean*, Brill, Leiden, 1995, p. 39.




Diagram 1. Number of corfiot ships per year

ment of a notable merchant fleet, orientated towards serving both local and inter-regional trade by subjects of Venice in a transitional period that is marked by the abandonment of state-organised trade of the convoys and the almost absolute domination of private merchant-shipping activities. This fleet, adapted to special trade and transport needs, to the shipbuilding capabilities of the place and the financial possibilities of the local men of the sea, had been formed mainly by small cargo ships, about 10 metres long and of 30 to 63 tonnes capacity. Comparative advantage of the Corfiot ships was their speed, which was due to their long narrow shape and their propulsion by rowing, in combination with the use of sails, properties characteristic of vessels imitating galleys.

The formation of the Corfiot merchant fleet and the preference for specific types of ships seems to have served two main aims: on the one hand to satisfy the islanders needs for foodstuffs and other goods, through trade, transport and fishing, and on the other to reinforce the Venetian war machine at sea, with cargo ships that were easily transformed into warships, by adding the appropriate weaponry, or that were simply used as auxiliary vessels of the large fighting ships of the Republic of Venice.

Lucia Craxi

ALLE ORIGINI DEI DUCHI DI VILLAROSA: FRANCESCO NOTARBARTOLO (1630-1704)*

L'ascesa economica e sociale del ramo della famiglia Notarbartolo che conseguirà il titolo di duchi di Villarosa si caratterizza per la singolare rapidità e per l'incisività d'azione di colui che ne è ritenuto il capostipite: Francesco Notarbartolo Alvarez d'Eván. Muovendosi con abilità e disinvoltura nel quadro del sistema economico della Sicilia della seconda metà del Seicento, Francesco riesce in breve tempo a costruire il nucleo del patrimonio fondiario della famiglia: nel volgere di un ventennio, tra gli anni '70 e gli anni '90 del XVII secolo, insieme ai figli, Gaetano e Placido, crea un patrimonio di feudi compatto e geograficamente ben definito, che si estende tra Castrogiovanni e Santa Caterina ed è delimitato dai fiumi Salso e Morello.

Nella prima metà del secolo successivo, l'erede Francesco iunior otterrà il titolo di duca di Villarosa e nel giro di pochi anni, approfittando con abilità e lungimiranza della complessa congiuntura politica, segnata da repentini cambi di dinastia, riuscirà a compiere una straordinaria ascesa politica e sociale, costruendo con abilità la propria carriera. Al termine di tale percorso, nei decenni centrali del Settecento, i Notarbartolo duchi di Villarosa avranno raggiunto l'acme delle proprie fortune, collocandosi a pieno titolo nel novero della grande aristocrazia palermitana. L'obiettivo del presente studio è quello di enucleare e verificare l'efficienza delle strategie

* Abbreviazioni utilizzate: Asp (Archivio di Stato di Palermo); Bcp (Biblioteca Comunale di Palermo); Dr (Deputazione del Regno); Nd (Notai Defunti); Nv (Archivio privato dei Notarbartolo duchi di Villarosa); Trp (Tribunale del Real Patrimonio). La gran parte della documentazione utilizzata nel presente lavoro proviene dal ricco archivio privato della famiglia Notarbartolo di Villarosa, depositato presso l'Archivio di Stato di Palermo: un patrimonio documentario la cui ricchezza è stata ancora poco messa a frutto. Esso consta di 779 volumi e copre un arco cronologico

che va dal XV al XX secolo. Cfr. A. Caldarella, *L'archivio familiare dei Notarbartolo di Villarosa*, «Notizie degli Archivi di Stato», XIII (1953), pp. 156-159. La documentazione è stata inoltre integrata tramite la consultazione di altri fondi archivistici, conservati anch'essi presso l'Archivio di Stato di Palermo, tra cui la serie dei *Riveli* custodita nel fondo Deputazione del Regno, l'altra serie di *Riveli* presente nel fondo Tribunale del Real Patrimonio, nonché una consistente quantità di atti notarili conservati nel fondo Notai Defunti.

poste in essere dal capostipite nella prima fase di crescita economica e patrimoniale, e di delineare un modello che consenta un raffronto con gli schemi evolutivi di altre famiglie¹.

Il lignaggio Notarbartolo: origine e articolazioni

In via preliminare è necessario formulare qualche essenziale annotazione sul lignaggio Notarbartolo nel suo complesso, sulle sue origini, il suo arrivo in Sicilia – che data al XIII secolo – e l'articolarsi in diversi rami. In assenza di studi sistematici sull'argomento, la fonte privilegiata è un manoscritto, *Il Meriggio della Nobiltà*², che narra la storia

¹ Seppure in una prospettiva comparativa, nella quale i dati ottenuti devono cercare di essere significanti in un quadro interpretativo di più ampio respiro, è comunque importante cogliere la specificità e l'autonomia delle vicende di ciascuna famiglia nobile, poiché tali specificità, tutt'altro che casuali ed estemporanee, sono spesso il frutto di scelte strategiche ben precise. Cfr. D. Ligresti, *Introduzione a M. C. Calabrese, I Paternò di Raddusa. Patrimonio, lignaggio, matrironi (secc. XVI-XVIII)*, Franco Angeli editore, Milano, 2002, p. 7.

² Asp, Nv, voll. 1 e 3. Il manoscritto si articola in quattro libri: i primi due sono conservati al vol. 1 dell'archivio di famiglia, gli altri due sono al vol. 3. Il libro I, suddiviso in sedici capi, tratta in via teorica del concetto di nobiltà; il libro II, suddiviso in ventidue capi, è invece dedicato alla storia della famiglia Notarbartolo a partire dalle sue origini. Il libro III, intitolato *Dei compendiosi ragguagli delle famiglie legate per maritaggi all'antica gente Ntarbartoli over Notarbartolo*, descrive brevemente, seguendo un puntuale ordine alfabetico, la storia di ciascuna delle famiglie imparentatesi con i Notarbartolo. Il libro IV, intitolato *Della pubblica nobiltà del Regno di Sicilia*, narra, seguendo un criterio diacronico, la storia di tutte le dinastie avvicendatesi sul trono del Regno di Sicilia. È importante sottolineare che un'altra copia del manoscritto in questione è conservata presso la Biblioteca Comunale di Palermo, con il titolo *Notizie, memorie e documenti della famiglia Notarbartolo* (Bcp, mss. Qq

F 45). Tale opera è riconducibile a un filone piuttosto diffuso tra XVI e XVII secolo in Europa, quello delle storie di famiglia, un genere a metà strada tra la letteratura e la storiografia, del tutto privo di qualsiasi metodo scientifico nel processo di ricerca e analisi delle fonti. Tali storie avevano lo scopo di ricostruire, in modo estremamente fantasioso, le origini dei lignaggi, creando così una memoria storica condivisibile per la famiglia, una memoria che potesse essere fonte di identità e di reciproco riconoscimento. Gli studi sull'argomento sono numerosi, mi limito perciò a citarne alcuni: R. Biz-zocchi, *Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, 1995; A. Molho, R. Barducci, G. Battista, F. Donnini, *Genealogia e parentado. Memorie del potere nella Firenze tardo medievale. Il caso di Giovanni Rucellai*, «Quaderni storici», 86 (1994), pp. 365-404; Ch. Klapisch-Zuber, *Albero genealogico e costruzione della parentela nel Rinascimento*, «Quaderni storici», 86 (1994), pp. 405-420; E. Irace, *La nobiltà bifronte. Identità e coscienza aristocratica a Perugia tra XVI e XVII secolo*, Unicopli, Milano, 1995. Sulla produzione fiorentina di genealogie, cfr. C. Klapisch-Zuber, *Les généalogies florentines du XIVe et du XVe siècle*, in *Le modèle familial européen. Normes, déviances, contrôle du pouvoir*, Roma, 1986, pp. 101-131. Sui libri di famiglia, cfr. A. Cicchetti-R. Mordenti, *I libri di famiglia in Italia. Filologia e storiografia letteraria*, Roma, 1985.

dell'intero lignaggio Notarbartolo dalle origini fino all'anno della sua stesura, presumibilmente il 1672³, ad opera di Pietro Alvarez d'Evàn, cognato di Francesco Notarbartolo Alvarez d'Evàn⁴.

L'autore del manoscritto, basandosi in gran parte su un privilegio concesso nel 1296 a un Pietro Notarbartolo⁵, regio segretario di Federico II d'Aragona, ricostruisce un fantasioso⁶ albero genealogico della famiglia, che affonda le proprie radici nella Germania Superiore, per la precisione in Alsazia nel V secolo dopo Cristo, e individua nei Notarbartolo i discendenti dei Wangenii padroni di Andernach⁷, nobile castello sovrastante le rive del Reno. Nel 979 un certo Bartolo Wangenio giunge in Italia al seguito di Ottone II, ove viene lasciato in qualità di governatore di Pisa dall'imperatore che torna in patria; Bartolo tramanda tale carica al figlio Lucchino, il quale viene soprannominato dai pisani "di Nterbartolo", ovvero "del signor Bartolo", in ricordo del padre. Nel 1296 il già citato Pietro Interbartolo o – volgarmente detto in Sicilia – Notarbartolo si muove al seguito di Federico III d'Aragona, il quale lo ricompensa anticipatamente nominandolo suo segretario⁸; tre anni più tardi, nel 1299, Pietro ottiene *in feudum* per due vite la castellania e l'intero governo della città di Polizzi⁹. Da Polizzi la famiglia Notarbartolo si sposta anche in altre zone della Sicilia, ma il cuore

³ Sebbene la dedica presente all'inizio del primo libro rechi la data del 24 agosto 1670, i numerosi riferimenti ad avvenimenti successivi a questa data inducono a credere che il manoscritto sia stato terminato nel 1672.

⁴ Si giustifica forse grazie a tale parentela tra l'autore e Francesco Notarbartolo la presenza nell'archivio Notarbartolo di Villarosa, piuttosto che in quello Notarbartolo di Sciarra, di un manoscritto sulla storia della famiglia che in realtà tratta molto più ampiamente del ramo dei principi di Sciarra e di quelli di Villanova, piuttosto che del poco importante ramo cadetto da cui solo più tardi nasceranno i duchi di Villarosa.

⁵ Privilegio dispiacciato nella città di Catania nel 1296, transunto presso gli atti del notaio Rocco Li Chiavi di Palermo, 30 agosto 1658. Sullo stesso privilegio si basa anche il Villabianca, il quale sostanzialmente ripropone la medesima ricostruzione, seppure con qualche piccola variante (F.M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Della Sicilia nobile*, voll. 5, Palermo, 1754-1775, ristampa anastatica

Arnaldo Forni editore, Sala Bolognese, 1986, vol. I, p. 160, vol. II, pp. 157-9).

⁶ Non dimentichiamo che mito e realtà confluiscono nel processo di costruzione dell'identità. Cfr. R. Bizzocchi, *Genealogie incredibili* cit.

⁷ Andernach è una piccola città tedesca nel circolo del Reno inferiore, nell'arcivescovado di Colonia, da cui dipende.

⁸ Villabianca cita testualmente il privilegio in questione: «Sub nostro regio militari servitio in Siciliam se contulit et apud nos, et nostram regiam curiam in Catanam se constituit, ob cuius prudentiam virtutes et bonos mores in nostrum regium secretarium in omnibus nostris regiis occurrentiis eligimus» (F. M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Della Sicilia nobile* cit., vol. I, p. 159).

⁹ Privilegio dispiacciato nella città di Nicosia il 10 aprile 1299 XII ind., Real Cancelleria lib. an. 1343 regis Friderici Tertii fog. 28. Cfr. F. M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Della Sicilia nobile* cit., vol. II, p. 157; Asp. Nv, vol. 1, cc. 95r e sgg.

del lignaggio rimane sempre nelle Madonie. Nel XVI secolo Vincenzo Notarbartolo seniore, primo signore della Golfa e primo barone della Colla, dà origine, tramite la sua numerosa progenie, ai più importanti rami della famiglia Notarbartolo in età moderna: quello dei signori della Golfa, quello dei baroni – poi principi – di Villanova, quello dei signori di Sicchechi e quello dei baroni di Vallelunga, da cui a propria volta trarranno origine, nella seconda metà del XVI secolo, il ramo dei futuri principi di Sciara, dei baroni di Carcaci e dei duchi di Villarosa. Il ramo della famiglia che, circa un secolo più tardi, otterrà il titolo di duchi di Villarosa, trae origine nei primi decenni del XVII secolo da Placido, ultimo figlio del secondo matrimonio di Gaspare Notarbartolo Santa Colomba, barone di Vallelunga¹⁰, originario di Polizzi e cittadino di Palermo¹¹. Gaspare si sposa due volte: il primo matrimonio, che risale al 1564, viene celebrato con Agata Amodei Moncada¹²; da questa unione nasce Vincenzo, terzo barone di Vallelunga¹³, erede di quella linea familiare dalla quale deriveranno, di lì a pochi anni, i due più potenti rami della famiglia Notarbartolo nel XVII secolo, quello dei

¹⁰ Gaspare viene investito della baronia di Vallelunga nel 1578 (cfr. copia dell'investitura in Asp, Nv, vol. 6, cc. 279r e sgg.); secondo Pluchinotta (M. Pluchinotta, *Genealogie* cit., p. 214), fu Gaspare che elevò il feudo a terra baronale. L'analisi del manoscritto ha consentito una puntuale ricostruzione genealogica, incrociata e integrata con i dati forniti dalle principali opere di consultazione (F.M. De Spuchces, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalle loro origini ai nostri giorni*, 10 voll., Scuola tipografica "Boccone del Povero", Palermo, 1924-1941; F. M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Della Sicilia nobile* cit.; M. Pluchinotta, *Genealogie della nobiltà di Sicilia*, BCP, mss. 2Qq E 167; F. Mugnos, *Teatro genealogico delle famiglie nobili, titolate, feudatarie ed antiche nobili del Fidelissimo Regno di Sicilia viventi ed estinte*, voll. 3, Palermo 1647-70, ristampa anastatica Arnaldo Forni editore, Sala Bolognese, 1979), nonché dall'esame sistematico dei riveli di Caltanissetta, Polizzi e Castrogiovanni per il XVII secolo (Asp, Trp, Riveli, voll. 123-126, 577; Asp, Dr, Riveli, voll. 1081-1085, 1088-1091).

¹¹ In Asp, Nv, vol. 4, c. 95r è conservata copia di una lettera patente, datata 12 dicembre 1588, nella quale la concessione

della cittadinanza è motivata dal fatto che Gaspare fosse figlio di Isabella Santa Colomba Ventimiglia, a sua volta figlia di Antonio Santa Colomba ed Eleonora Ventimiglia baroni di Isnello, mentre la suddetta Eleonora Ventimiglia era a sua volta figlia di Simone I Ventimiglia marchese di Geraci, tutti cittadini di Palermo.

¹² Contratto matrimoniale agli atti del notaio Orazio Giambruno di Polizzi, in data 10 novembre 1564. Agata Amodei Moncada per linea paterna discendeva dagli Amodei signori di Marineo, poiché suo padre era Antonio Amodei, figlio di Puccio e Agata Ventimiglia, per linea materna era parente del duca di Montalto, porporato della Chiesa, poiché sua madre era Concetta Moncada, cugina di Francesco Moncada primo principe di Paternò e figlio del barone di Monforte.

¹³ Il primogenito in realtà era Giovan Forte, che si investì di Vallelunga nel 1601, ma morì prematuramente senza discendenti (M. Pluchinotta, *Genealogie* cit., p. 214). Dopo di lui Vincenzo fu investito della baronia di Vallelunga l'8 febbraio 1610; ma il 18 giugno 1622 la vendette a Pietro De Marino, gentiluomo di Termini, cui peraltro diede in sposa sua figlia Ninfa.

principi di Sciarra¹⁴ e quello dei baroni di Carcaci¹⁵. Gaspare Notarbartolo dà però origine anche a una seconda linea di discendenza: infatti egli, rimasto vedovo, nel 1570 sposa in seconde nozze¹⁶ Agata Romano Colonna Ventimiglia¹⁷, abitante di Termini. Da questo secondo matrimonio nascono: Lucio¹⁸, Antonio¹⁹, Diana, Maria e infine Placido, il capostipite del futuro ramo dei duchi di Villarosa.

La storia dei Notarbartolo di Villarosa come ramo indipendente ha inizio con Placido (1591-1643?), ma con lui attraversa anche il suo momento più buio: la famiglia si ritrova priva di un titolo e di qualsiasi possesso feudale, in una situazione economica precaria; l'unico punto di forza è garantito dal matrimonio del Notarbartolo con la parente Flavia Alvarez d'Evàn Gagliardi (ante 1636-post 1653)²⁰, figlia di Pietro Alvarez d'Evàn Cardona²¹ e di Antonia Gagliardi, proveniente dalla linea dei Notarbartolo baroni di Villanova²².

¹⁴ Filippo Notarbartolo Cipolli divenne il primo principe della Sciarra per concessione di Carlo II il 13 novembre 1671, con facoltà di popolare il territorio (M. Verga, *La Sicilia dei grani. Gestione dei feudi e cultura economica fra sei e settecento*, Leo S. Olschki editore, Firenze, 1993, p. 48; cfr. anche Asp, Ns, vol. 274). Filippo è uno dei dedicatari del già citato manoscritto recante la storia di famiglia (Asp, Nv, voll. 1-3).

¹⁵ Ugo (o Ugone) Notarbartolo Cipolli fu investito del titolo di barone di Carcaci il 14 dicembre 1658; fu senatore di Palermo nel 1696-7 e sposò nella città di Polizzi Felice Segeyo Grimaldi, figlia di Vincenzo Segeyo e di Antonina Grimaldi Parisi. A lui è dedicata la seconda parte del manoscritto sulla storia della famiglia.

¹⁶ Non è certo casuale il fatto che in un documento custodito all'interno dell'archivio Notarbartolo di Villarosa (Asp, Nv, vol. 4, c. 43r) si sostenga che queste furono le prime nozze, al fine di attribuire maggiore importanza a una linea genealogica che in realtà nasceva come cadetta.

¹⁷ Agata era figlia di Giovan Battista Romano Colonna, barone di Resuttano e del Ponte di Termini, e di Diana La Farina, figlia a sua volta del barone di Aspromonte; Agata era inoltre sorella di Giovanni Forte Romano Ventimiglia barone del Ponte e di Resuttano, il quale era padre dell'omonima Agata Romano Colonna Ventimiglia, moglie di Vincenzo, figlio

di primo letto di Gaspare, nonché erede del titolo di barone di Vallelunga. Secondo Pluchinotta si tratterebbe di Agata Romano La Farina (M. Pluchinotta, *Genealogie* cit., p. 214).

¹⁸ Lucio diviene padre cappuccino con il nome di Placido.


¹⁹ Antonio diviene barone della Vanella perché sposa Ippolita Rinaldi Notarbartolo, baronessa della Vanella, proveniente dalla linea cadetta dei Notarbartolo Perdicaro, nipote di Vincenzo Postumo iuniore. Il caso di Ippolita è esemplificativo del costante intreccio matrimoniale tra i diversi rami della famiglia e con alcune delle più importanti famiglie della provincia, come ad esempio gli Evàn. Ippolita infatti, rimasta vedova di Antonio nel 1626, sposa in seconde nozze Vincenzo Alvarez d'Evàn Gagliardi, cognato di Placido Notarbartolo Romano (vedi *infra*).

²⁰ Asp, Nv, vol. 11, c. 126.

²¹ Cardona è il cognome di una famiglia della nobiltà ispanica.

²² Uno spoglio sistematico dei riveli di Polizzi del 1636, insieme all'analisi di alcuni documenti conservati nell'archivio di famiglia (Asp, Nv, vol. 1, c. 141; Asp, Nv, vol. 7, cc. 517 e sgg.), ha consentito di illuminare la fitta trama di rapporti di parentela, di legami, nonché di concreta vicinanza fisica all'interno della città di Polizzi tra la famiglia Notarbartolo e la famiglia Evàn. Per comprendere a fondo la

QUADRO GENEALOGICO



Placido sposa Flavia nel 1622²³; la giovane riceve una dote che ammonta complessivamente a o. 1620, di cui o. 1200 come capitale di una rendita pari a o. 72 annuali «sopra la città di Palermo» in ragione del 6%²⁴; a ciò si aggiungono «o. 200 contanti ad ogni semplice richiesta di detto signor sposo, et altre o. 170 di robba bianca, e vistiti more dotium all'uso della città di Polizzi da estimarsi per dui comuni amici quali promettno consignare ad ogni semplice richiesta di detto signor sposo disponsati che saranno, et o. 50 d'oro et argento iusto pretio onza per onza»²⁵.

Le poche notizie pervenute su Placido derivano dal già citato manoscritto recante la storia di famiglia, che esprime un giudizio niente affatto lusinghiero nei suoi confronti. L'autore, che tra l'altro era nipote *ex fratre* della moglie di Placido, Flavia, nonché cognato del figlio Francesco, dipinge lo zio acquisito come un dissipatore che porta alla rovina la famiglia. Sebbene riesca a contrarre un matrimonio conveniente e pur avendo rivestito alcune pubbliche cariche, quale ad esempio quella di Capitano di Giustizia di Corleone, Placido di fatto vanifica qualsiasi tentativo di crescita economica e sociale, dilapidando il proprio denaro nel gioco delle carte: «supponendo avergli sempre à

vicenda è necessario compiere un salto indietro di qualche generazione, partendo dalla nonna materna di Flavia: Margherita Notarbartolo. Secondo il manoscritto sulla storia della famiglia Notarbartolo (Asp, Nv, vol. 1, c. 141) e secondo un documento relativo alla storia della famiglia Evàn (Asp, Nv, vol. 7, cc. 517 e sgg.), Margherita Notarbartolo sposò prima Mariano Bonanno e poi Pier Alvarez d'Evàn. Da questa seconda unione nacquero: Pietro, capitano d'armi di Sciacca e per tutto il Regno, e Bianca, monaca nel monastero della Pietà di Palermo (Asp, Nv, vol. 7, cc. 517 e sgg.). Pietro a sua volta sposò Antonia Gagliardi. Da questa unione nacquero: Vincenzo, Francesco, Margherita, Antonio, Flavia – la futura moglie di Placido Notarbartolo –, Giorgio, Alfonso, Placido, Carlo. Dall'esame dei riveli risulta inoltre che la famiglia abitasse nel quartiere di Santa Maria, in una casa confinante con quella di un Vincenzo Notarbartolo, identificabile con ogni probabilità con Vincenzo Notarbartolo Cardona, dei baroni di Villanova, fratello di Margherita (cfr. Asp, Trp, Riveli, vol. 577, cc. 49-452). Come scrive Benigno, «parentela acqui-

sita, comparaggio, vicinato costituiscono un *continuum*, un processo di integrazione entro il quale non si danno precisi confini» (F. Benigno, *Ultra Pharus. Famiglie, commerci e territori nel Meridione moderno*, Meridiana Libri, Catanzaro, 2001, p. 164).

²³ Placido Notarbartolo e Flavia Alvarez d'Evàn si sposano nella chiesa Matrice della città di Polizzi il 30 maggio 1622, una volta risolto l'impedimento legato a una consanguineità di quarto grado (Asp, Nv, vol. 11). Il contratto matrimoniale è rogato dal notaio Filippo Clariana il 25 dicembre 1621; i contraenti risultano essere Placido Notarbartolo della città di Polizzi e Flavia Ebbano Cardona, minorenni, figlia del defunto Pietro e di Antonia Ebbano Cardona, nonché sorella di Vincenzo Ebbano Cardona, anch'ella della città di Polizzi (copia del 1738 del contratto dotale e copia dei capitoli matrimoniali in Asp, Nv, vol. 11 e Asp, Nv, vol. 4, c. 49v).

²⁴ La rendita risulta donata a Flavia dal «quondam don Francesco Gagliardo suo nonno in virtù di donazione all'atti di notar Vincenzo Barranco» (Asp, Nv, vol. 4, c. 49v).

²⁵ Asp, Nv, vol. 4, c. 49v.

ridere la fortuna, fin dalla giovinezza pose più disfide alla sorte, ma a la fin fine provò di essa più strapazzi. Fù però degno di biasimo l'aringo di sua vita, sottoposto alla fragilità del giuoco delle carte»²⁶.

La famiglia dunque, pur traendo origine da un ramo cadetto dell'ampio lignaggio Notarbartolo, in una prima fase si colloca a un livello sociale notevolmente più basso rispetto a quello dei coevi cugini principi di Villanova – a partire dal 1626 – e principi di Sciara – dal 1671 –. Se la casata Notarbartolo nel suo complesso appartiene alla media feudalità provinciale, il ramo cadetto dei futuri duchi di Villarosa non è nemmeno dotato di un qualsivoglia titolo baronale.

La domanda fondamentale a questo punto diventa: quale era la situazione economica di base a partire dalla quale il ramo dei Villarosa costruì la propria fortuna? In che condizione economica versava realmente Placido Notarbartolo? Purtroppo uno spoglio sistematico dei riveli del 1636²⁷ delle università di Caltanissetta²⁸ e di Polizzi²⁹, luoghi di residenza di Placido, non fornisce dati probanti. Sebbene nel 1622, al momento della stipula del contratto matrimoniale, Placido risulti essere «della città di Polizzi» – forse abitante ma non cittadino –, tuttavia egli non lascia alcuna traccia di sé nei riveli di questa università, né in qualità di soggetto che fa revelo – forse perché cittadino di Palermo³⁰ –, né come soggetto economico attivo nella vita della città – presente ad esempio come percettore di rendite o come procuratore in riveli altrui –. L'esame dei riveli di Polizzi è risultato comunque estremamente fruttuoso, poiché ha fornito una ricca documentazione, grazie alla quale riusciamo a intuire quale fosse il livello economico degli Evàn, famiglia di origine delle mogli di Placido e di Francesco, suo figlio. I riveli dipingono gli Evàn come una famiglia della piccola aristocrazia di provincia, che trae la propria ricchezza dalla terra³¹.

²⁶ Asp, Nv, vol. 1, c. 229r.

²⁷ Visti gli estremi cronologici entro i quali è inquadrata la vita di Placido (1591-1643?), il revelo che lo potrebbe riguardare è quello del 1636.

²⁸ Asp, Trp, Riveli, voll. 123-5.

²⁹ Asp, Trp, Riveli, vol. 577.

³⁰ Essendo nato a Palermo e figlio di un cittadino di Palermo, è probabile che anche Placido godesse della cittadinanza palermitana e dei privilegi fiscali ad essa congiunti.

³¹ Tra i riveli del 1636 troviamo quello di Vincenzo Ebano Cardona, barone della Vanella e fratello di Flavia, che fornisce un netto di o. 6094.4 (Asp, Trp, Riveli, vol. 577, cc. 389-396). Interessante è anche il revelo di Antonio, altro fratello di Flavia,

nonché padre di Antonia, moglie di Francesco Notarbartolo. La famiglia di Antonio risulta composta, oltre che da lui stesso, dalla moglie Giovanna, dai figli Pietro, Aloisio e Antonia, nonché da due creati; il revelo dà un netto di o. 2011 (Asp, Trp, Riveli, vol. 577, cc. 449-452). In Asp, Trp, Riveli, vol. 577, alle cc. 467-8 vi è anche il revelo di Antonia Ebano Cardona, vedova, la quale è con ogni probabilità la madre di Flavia; Antonia vive con due serve e il netto del suo reddito ammonta a o. 1400. Alle cc. 469-470 vi è poi il revelo di Carlo Ebano Cardona, altro fratello di Flavia, nel suo caso il revelo è presentato dai giurati stessi della città a causa della sua assenza (Carlo si trova a Palermo); il revelo di Carlo dà un netto di o. 900.

Qualche traccia di Placido è invece presente nei riveli del 1636 dell'università di Caltanissetta, ove probabilmente a un certo punto si trasferisce³²; tuttavia si tratta di dati così labili e poco significativi da non potere fornire alcun indizio concreto³³. Nel complesso dobbiamo concludere che le scarsissime tracce lasciate da Placido dimostrano che fu un soggetto economico di poco rilievo, contrariamente al figlio Francesco, il quale opererà attivamente nella vita economica della provincia.

Gli acquisti territoriali

Sebbene la storia dei Notarbartolo di Villarosa come ramo indipendente e cadetto abbia inizio con Placido, di fatto colui che davvero dà l'avvio all'ascesa della famiglia è certamente Francesco, il quale riuscirà da solo a costruire le proprie fortune, fornendo ai propri successori delle solide basi economiche su cui fondare la propria ascesa sociale. Di ciò la famiglia è profondamente consapevole, e infatti riconosce in lui il capostipite. Del resto, come osserva Violante, «nella indefinita sequela delle generazioni un personaggio diventava il ceppo di un lignaggio quando raccoglieva nelle sue sole mani un patrimonio che poi si conservava e si ripartiva nella ramificazione della sua discendenza e che era tale da far distinguere questa da altre»³⁴.

Nel già citato manoscritto che narra la storia di famiglia, i tratti caratteriali e le doti di Francesco vengono delineati per contrasto con quelli del padre: si mettono in luce le sue grandi doti individuali di *self made man*³⁵ e la consapevolezza che «nobiltà nulla giova, ne alto

³² La prima figlia nasce infatti a Polizzi, il secondo a Palermo, Francesco invece nasce nel 1630 a Caltanissetta.

³³ Esaminando i riveli del 1636, nella giuliana di un volume (Asp, Trp, Riveli, vol. 125, registro I) si trova scritto "Giurati per li beni di don Placido Notarbartolo", il documento però purtroppo manca perché, trovandosi tra le ultime carte che erano del tutto rovinata, al momento del restauro è stato probabilmente eliminato. L'unico dato che possiamo dedurre da questa labile traccia è che Placido, nonostante fosse cittadino di Palermo, sia stato obbligato dai giurati a effettuare il revelo perché possedeva beni a Caltanissetta; pare infatti che spesso le università tentassero di obbligare i cittadini di Palermo a stilare il revelo nel caso in cui possedes-

sero nel territorio in questione un consistente nucleo di beni (cfr. A. Giuffrida, *La finanza pubblica nella Sicilia del '500*, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 1999 e R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento*, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma, 2001).

³⁴ C. Violante, *Le strutture familiari, parentali e consortili delle aristocrazie in Toscana durante i secoli X-XII*, in *I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale. Atti del I convegno, Firenze, 2 dicembre 1978*, Pacini, Pisa, 1981, p. 19.

³⁵ Il manoscritto sembra mirare ad una vera e propria operazione di immagine. L'obiettivo finale è quello di conferire credibilità e prestigio a Francesco, nuova stella in ascesa all'interno del lignaggio

sangue fiammeggia; se non ai raggi dell'oro, e di virtuose qualità»³⁶. La parabola ascendente di Francesco è riassunta efficacemente dall'autore:

nato da genitore, tutto dato all'estermio di sua casa, e collocato in paese estraneo [Enna, *n.d.r.*], stradosi sotto la materna direzione per la via della virtù à provar le finezze di favorevole fortuna. [...] Dopo stentosissimi impieghi desudando sù gli avanzi del suo capitale in guisa tale ricolmò i suoi scrigni, che ben potè rovesciarli negli acquisti di feudi nel territorio della città di Castrogiovanni, che sono Mugubeci, e Manca di Makauda, nomi saraceni. Finalmente oggi vive colle dovute preheminenze, affittatore del gran contado della città di Caltanissetta³⁷, delli maggiori e più nobili affitti che nel nostro fioritissimo Regno si trovano³⁸.

Francesco Notarbartolo Alvarez d'Evàn nasce a Caltanissetta nel 1630³⁹, e in questa stessa città dà l'avvio alla propria ascesa economica, che culminerà con il trasferimento a Castrogiovanni, ove si concentra il nucleo del patrimonio fondiario da lui abilmente costruito. Nel rivelo presentato a Caltanissetta nel 1651 il ventunenne Francesco, allora residente in quella città, denunciava il possesso di beni stabili per un capitale di o. 281 – a un tasso del 7% –, rendite per un

Notarbartolo, cercando il riconoscimento e l'appoggio da parte dei più potenti rami della famiglia, quello dei principi di Villanova, quello dei principi di Sciarra e, in minor misura, quello dei baroni di Carcaci, a ciascuno dei quali è dedicato un tomo dell'opera.

³⁶ Con il passaggio dal Seicento al Settecento si consuma l'erosione del tradizionale statuto ideologico, sociale e politico dell'aristocrazia e, di conseguenza, sorge l'esigenza di individuare coordinate ideologiche e culturali più adeguate a giustificare il nuovo ruolo della nobiltà; accanto a una concezione incentrata sul privilegio ereditario, che veicolava onore e virtù, se ne diffonde una nuova, che valorizza il merito personale, specie quello dimostrato svolgendo funzioni di pubblica utilità (cfr. C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Laterza, Roma-Bari, 1988; M. A. Visceglia, *Introduzione* a Eadem (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri* cit., p. XXX). Tale nuova ideologia troverà espressione in numerosi trattati, tra i quali spicca la *Scienza chiamata cavalleresca* (1710) di

Scipione Maffei; nel corso dell'opera l'autore mira, con procedere argomentativo, alla completa decostruzione dell'ideologia nobiliare consolidatasi in Italia, e in generale in tutta Europa, nei secoli precedenti, per proporre una nuova ideologia, basata sul servizio al sovrano e allo Stato. Maffei intende la virtù nobiliare come frutto non del lignaggio o di antiche tradizioni militari, ma come una dote che si fonda su un'adeguata preparazione culturale e sull'acquisizione di competenze professionali, al fine di potere gestire al meglio gli incarichi di natura giuridica e amministrativa assegnati dal sovrano ai nobili all'interno della compagine statale (cfr. C. Donati, *Scipione Maffei e la scienza chiamata cavalleresca. Saggio sull'ideologia nobiliare al principio del Settecento*, «Rivista Storica Italiana», I (1978), pp. 35-71).

³⁷ Dunque possiamo dedurre che Francesco fosse gabello dei Moncada principi di Paternò.

³⁸ Asp, Nv, vol. 1, c. 230r.

³⁹ Asp, Nv, vol. 4, c. 52r.

capitale di o. 1399.17 – a un tasso oscillante tra il 7 e il 10% –, beni mobili per o. 238.15, gravezze stabili per o. 35.25 annuali – per un capitale complessivo di o. 511.25.10 a un tasso del 7% – e gravezze mobili per o. 36 annuali – per un capitale complessivo di o. 514.8.1 a un tasso del 7% –; il tutto per un reddito netto pari a o. 1847.7⁴⁰.

L'analisi accurata del rivelo ci permette di fotografare la situazione economica di partenza di Francesco, per meglio apprezzare la reale portata della sua successiva crescita. Secondo Verga, si tratta del rivelo di un modesto imprenditore agricolo, cadetto di una famiglia della nobiltà feudale di provincia, dalla quale riceveva una rendita non trascurabile certo ma neppure alta, e della quale manteneva ancora un certo stile di vita, come mostrano, tra le "gravezze mobili" denunciate, i versamenti annui a favore di enti religiosi⁴¹.

È dunque evidente che Francesco non poteva contare su un patrimonio e un titolo acquisiti, ma dovette farsi strada autonomamente. Per migliorare la sua posizione e costruire un patrimonio proprio, fu costretto a ricorrere all'attività imprenditoriale; purtroppo però la documentazione concernente le attività economiche svolte da Francesco in questo periodo è decisamente scarna⁴² e non testimonia quale fosse la reale consistenza delle sue attività imprenditoriali fino agli anni Settanta, periodo per il quale uno spoglio sistematico dei riveli ha fornito qualche dato in più.

Risulta comunque fortemente probabile che già da quest'epoca Francesco si dedichi all'attività di gabelloto, un'attività che, basata anche sul prestito ad usura tramite il sistema dei soccorsi, deve avergli consentito dei buoni margini di guadagno. L'unico dato certo consiste nel fatto che egli seppe decisamente far decollare la sua fortuna economica, mettendo a frutto i proventi della sua attività di gabelloto, ma soprattutto attuando un'efficace politica matrimoniale: fu grazie alle doti ricavate dai matrimoni che egli riuscì ad acquistare un patrimonio fondiario e soprattutto un titolo baronale, "riconquistando" così uno *status* sociale che sentiva forse di avere solo temporaneamente perduto.

A due anni dal rivelo del 1651, Francesco sposa in prime nozze la cugina Antonia Alvarez d'Evàn Yvagnes (ante 1636-1663), figlia del fratello di sua madre, Antonio, e di Giovanna Yvagnes de Mezza⁴³,

⁴⁰ Asp, Trp, Riveli, vol. 126, II, cc. 79-82. Il rivelo, sebbene risalga 1651, è erroneamente collocato tra quelli del 1636.

⁴¹ M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., p. 109.

⁴² Sarebbe invece interessante avere dati più precisi su quali feudi Francesco abbia preso in gabella, sulla data di stipula del contratto e la sua durata, su quale fosse il canone concordato.

⁴³ La Visceglia ci fa notare che «l'aristocrazia sceglieva frequentemente un'altra regola di comportamento per altro non esclusivamente nobiliare, cioè sposarsi nel gruppo della famiglia della madre [...]. Una volta dunque che un matrimonio ha stipulato un'alleanza tra due famiglie si tende a riprodurla e a rafforzarla attraverso una rete fitta di rapporti e con nuovi

nonché sorella di Pietro Alvarez d'Evàn – l'autore della storia di famiglia –, il quale fornisce il consenso al matrimonio in luogo dei genitori defunti. Risulta molto interessante, ai fini dello studio delle politiche matrimoniali, il fatto che Francesco sposi una nipote di sua madre, consolidando ulteriormente il legame con la famiglia Alvarez d'Evàn; più in generale si può affermare che dall'analisi dei legami di parentela e delle politiche matrimoniali emerge un dato di grande rilievo, ovvero il costante incrocio e scambio con le principali famiglie dell'aristocrazia di provincia⁴⁴, con cui i legami si ripetono nel corso delle generazioni, grazie anche alla vicinanza fisica all'interno delle città di Polizzi, Termini e Caltanissetta, centri privilegiati di residenza del lignaggio⁴⁵.

matrimoni [...]. Le scelte matrimoniali dell'aristocrazia feudale nell'età moderna evidenziano quindi regole di scambio preferenziali che si applicano [...] all'interno di un numero limitato di famiglie» (M. A. Visceglia, *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna*, Guida editore, Napoli, 1988, pp. 70-74). Nella famiglia Notarbartolo sono frequenti i casi di matrimoni stipulati nell'ordine della collateralità, cioè attraverso zia-nipote, e non nell'ordine della discendenza diretta, e questo, come notato da Delille, era un fenomeno piuttosto frequente anche tra le famiglie dell'Italia meridionale in età moderna e diffuso in tutte le classi sociali. Secondo l'autore, «lo scambio ideale sarebbe dunque quello che lega una zia e una nipote con uno zio e un nipote; esso permette infatti una strutturazione a lungo termine di tutto il sistema, essendo perfettamente rispettoso di tutti i divieti di consanguineità e di affinità» (G. Delille, *Famiglia e proprietà* cit., p. 223).

⁴⁴ Famiglie come gli Evàn (Ebanò), i Petroso, i Giacchetto e i Denti.

⁴⁵ Gli studi recenti hanno sottolineato la necessità di cogliere le forme di solidarietà e i rapporti di parentela e, più in generale, i rapporti tra i gruppi di famiglie non co-residenti (B. Meloni, *Introduzione* a Idem (a cura di), *Famiglia meridionale senza familismo*, Meridiana, Catanzaro, 1997, p. XXXVIII). È dunque importante ampliare lo sguardo oltre i confini della famiglia coniugale e l'area della convivenza, senza cadere nell'errore compiuto dalla socio-

logia funzionalista, che ha attribuito scarsa rilevanza sociale alla parentela, isolando la famiglia (cfr. C. Saraceno, *Sociologia della famiglia*, Il Mulino, Bologna, 1988). Sulla base di tali presupposti, ho scelto di effettuare uno studio approfondito dei riveli, che ha consentito di illuminare parzialmente le complesse reti di parentela in cui la famiglia era immersa, donando così una profondità genealogica, che ha consentito di evidenziare un numero molto più elevato di scambi matrimoniali di quanti non ne avrebbe evidenziati un superficiale esame basato sulla sola discendenza maschile. È stato così portato avanti un lavoro, almeno parziale, di «disoccultamento» delle parentele acquisite per matrimonio, per scoprire che: «non c'è (...) alcuna alleanza che non risponda a un'altra e non si integri in reti complesse, inter-generazionali, e che privilegiano largamente il passaggio nella collateralità» (G. Delille, *Lettere di una genealogia*, in B. Meloni (a cura di), *Famiglia meridionale senza familismo* cit., p. 246). L'approccio di rete negli studi sulla famiglia e sulla parentela è l'oggetto di un saggio di Fortunata Piselli (F. Piselli, *Gli approcci di rete negli studi sulla famiglia*, in B. Meloni (a cura di) *Famiglia meridionale senza familismo* cit., pp. 409-432), la quale sottolinea che l'analisi dei *networks* nasce nella sociologia e nell'antropologia anglosassone dall'insoddisfazione verso i modelli convenzionali del funzionalismo, che considera la società come delimitata da confini precisi.

Dalla lettura dei capitoli matrimoniali⁴⁶ risulta che la dote della sposa ammontasse complessivamente a o. 3650, di cui o. 800 come capitale di rendite a un tasso dell'8%⁴⁷, o. 2600 in denaro e o. 250 di corredo. Dall'unione tra Francesco e Antonia nascono: Gaetano, Placido, Ignazio e Giovanna⁴⁸.

A dieci anni dal matrimonio, morta la prima moglie⁴⁹, Francesco sposa a Caltanissetta il 23 settembre 1663⁵⁰ Giuseppa Franco de Ayala Berzighelli (?-1706 ca.), esponente di quello strato sociale a metà tra nobiltà feudale e "patriziato urbano" nisseno⁵¹. Il nuovo matrimonio frutta al Notarbartolo o. 130 di rendita annuale – poco più del doppio delle rendite portate in dote dalla prima moglie –, più o. 1400 in contanti e un "tenimento di casi grandi" del valore di o. 400, poi dimostratosi inferiore al dichiarato⁵². Dall'unione tra

La *network analysis* non cristallizza l'individuo all'interno di una singola, stabile, unica struttura o gruppo, ma ne coglie la complessità di comportamento, il movimento all'interno di gruppi e ambiti istituzionali differenti; l'analisi di rete non è quindi incentrata sul gruppo famiglia, ma sul rapporto degli individui con il loro contesto relazionale. La famiglia e la parentela non vengono lette come istituzioni a sé stanti, ma a partire dai comportamenti individuali e dalle reti; la parentela stessa diviene una rete sociale dotata di flessibilità, costruita a partire dai comportamenti individuali; ampliata o ristretta a secondo delle esigenze, essa, essendo frutto di una costruzione, si trasforma nel corso del tempo.

⁴⁶ Contratto matrimoniale rogato dal notaio Bartolomeo di Franco di Caltanissetta, in data 10 ottobre 1653. Copia in Asp, Nv, vol. 11, c. 126.

⁴⁷ Le complessive o. 64 di rendita annua portate in dote da Antonia erano pari alla metà delle rendite denunciate da Francesco nel rivelò del 1651.

⁴⁸ Ignazio e Giovanna muoiono entrambi molto giovani, nel 1672, a soli dodici anni (Asp, Nv, vol. 11).

⁴⁹ Il testamento di Antonia fu rogato dal notaio Bartolomeo di Franco di Caltanissetta, in data 31 maggio 1663; in esso erano istituiti eredi universali «per eguale porzione» tutti i figli.

⁵⁰ Il contratto matrimoniale fu rogato il 28 agosto 1663 dal notaio Bartolomeo di

Franco di Caltanissetta e il matrimonio fu celebrato il seguente 23 settembre. In Asp, Nv, vol. 11 è presente un estratto dei capitoli matrimoniali, da cui si evince che lo sposo si obbliga ad equiparare i figli del secondo matrimonio a quelli del primo, ai fini della successione ereditaria.

⁵¹ Gli Ayala erano di origine spagnola e i Berzighelli pisani. In Asp, Trp, Riveli, vol. 126, II, cc. 147-150 troviamo il rivelò di Francesco Franco de Ayala, padre di Giuseppa Franco de Ayala, grazie al quale possiamo conoscere la situazione economica della famiglia. Il nucleo familiare è composto da: Francesco Franco de Ayala, di anni 44, la moglie Virgine, i figli Michele, Cristofalo, Giuseppe, Anna, Antonia, Giuseppa, Isabella; si aggiungono poi 5 creati. La famiglia abita in una casa di proprietà nel quartiere di Santa Venera e Francesco possiede vari terreni. Anche gli Ayala, come molti altri, godono di rendite sulla deputazione di Montalto e di rendite sullo stato di Butera. I beni stabili ammontano a o. 2157.3, i beni mobili a o. 209.27, le gravezze stabili incidono per o. 387.4. Al netto il reddito è dunque di o. 1979.26.

⁵² Da un albero genealogico relativo alla famiglia Ayala conservato in Asp, Nv, vol. 10 apprendiamo che Giuseppa portava in dote la terza parte del "loco" di Burgarello.

Francesco e Giuseppa nascono: Maria⁵³, Anna Maria⁵⁴, Flavia⁵⁵, Ugone e Pietro.

La cospicua rendita garantita dalle doti delle due mogli – pari quasi a 200 onze – dà la possibilità a Francesco di prendere in gabella la baronia di Rifesi⁵⁶ e lo stato di Caltanissetta⁵⁷ e di compiere poi il grande passo con l'acquisto, nel 1674, dei feudi di Magobeci e Magaldo⁵⁸ e del relativo titolo di barone di Magaldo, Magobeci e Sant'Anna, primo nucleo del patrimonio fondiario della famiglia.

I feudi di Magobeci e Magaldo erano membri della baronia di Bombinetto e si estendevano per una superficie complessiva di 244 salme e 8 tumuli⁵⁹ nelle «montagne frumentarie» della provincia di Castrogiovanni. Di tali feudi, così come dell'intera baronia di Bombinetto, era investito⁶⁰ Francesco Petroso Salazar. Quest'ultimo alla fine del 1673, essendo onerato da troppi debiti⁶¹, chiede alla Regia Curia la licenza di vendere i feudi per pagare i creditori; concessa l'autorizzazione, viene deputato alla vendita dei due feudi il consultore del governo don Sancio de Lossada, in qualità di giudice deputato eletto dal viceré. Il 26 febbraio 1674, espletate le formalità, viene rogato dal notaio Giuseppe Martino Moscata di Palermo⁶² il patto di vendita,

⁵³ La primogenita Maria sposa nel 1678 Giuseppe Rizzari Gregorio duca di Tremisteri, nipote di Pietro Gregorio presidente del Regno. Copia del contratto matrimoniale in Asp, Nv, vol. 11.

⁵⁴ Anna Maria diviene suora, col nome di Margherita, nel monastero di Santa Maria della città di Polizzi e nel 1687, all'età di 17 anni, rinuncia ai propri beni in favore del padre. Copia dell'atto di rinuncia all'eredità in Asp, Nv, vol. 11.

⁵⁵ Flavia nel 1695 sposa Pompeo Trigona barone di Mandrascati.

⁵⁶ Rifesi = Santa Maria del Rifesi. Da notare che il marchese di Santa Maria del Rifesi era all'epoca Giulio Zati Guicciardini duca di Villarosa, con cui in seguito i Notarbartolo si imparenteranno, entrando così in possesso del titolo stesso di duchi di Villarosa.

⁵⁷ Purtroppo non abbiamo altre notizie al riguardo, se non il già citato breve accenno nel manoscritto recante la storia di famiglia (Asp, Nv, vol. 1, c. 230r) e un altrettanto conciso riferimento nell'inventario ereditario di Francesco.

⁵⁸ Magobeci=Mugubeci o Magaluci.

Magaldo=Magaldo o Manca di Mogaudio.

⁵⁹ Secondo la salma di Enna, pari a 3,43 ha. Più precisamente Magobeci aveva un'estensione di 104 salme e Magaldo di 140,8 salme. Cfr. la relazione dell'agrimensore Giuseppe D'Amico Mavero del 10 ottobre 1706, agli atti del notaio Lorenzo Sebastiano Fantauzzi di Caltanissetta, di cui si conserva copia in Asp, Nv, vol. 521.

⁶⁰ De Spucches spiega che i feudi di Magaluci e Manca di Mogaudio erano membri della baronia di Bombinetto e che Francesco Petroso Salazar, figlio primogenito di Morso, si era investito della baronia di Bombinetto il 30 aprile 1659 e il 16 settembre 1666 per il passaggio della corona (F. M. De Spucches, *La storia dei feudi* cit., vol. IV, quadro 527, p. 354 e vol. I, quadro 103, p. 378).

⁶¹ In Asp, Nv, vol. 405, c.1, in merito all'indebitamento dei Petroso, si accenna a «pesi e decorsi di soggiogazioni». Tracce della situazione debitoria dei Petroso si possono rinvenire già nei riveli di Caltanissetta del 1636 (tra gli altri, cfr. Asp, Trp, Rivelì, vol. 126, II, cc. 29-32).

⁶² Un estratto di parte dell'atto è conservato in Asp, Nv, vol. 395.

fatto sotto il verbo regio con la Deputazione degli Stati, a favore di Francesco Notarbartolo⁶³. La vendita, senza *ius redimendi*, prevede il pagamento di una somma complessiva di o. 7200,

solamente restando a carico di esso oblatore di fare il regio servitio militare si et qualmente quelli si dovesse fare e presentare e di pagare annualmente o. 10 dovute, cioè o. 3 e tari 10 alla Regia Curia per infeudazione dello *ius pascendi* et o. 6 e tari 20 all'università di Castrogiovanni⁶⁴.

In merito alle modalità di pagamento otteniamo notizie piuttosto dettagliate da un documento custodito nell'archivio di famiglia⁶⁵, redatto ai primi dell'Ottocento dal notaio Vincenzo Marchese Lo Re di Palermo, incaricato di ricostruire le vicende patrimoniali dei Notarbartolo di Villarosa. Secondo il Lo Re,

in esecuzione del contratto si girarono dal compratore don Francesco a conto del capitale al 1674, 3 aprile o. 4188.26.5 denari suoi propri a nome del giudice deputato. Lo stesso giorno ed anno fece altra gira di o. 2000 a compimento di o. 6188.2.5 che disse averle preso a cambi da Girolamo Ristretta. Il resto del capitale sarà stato depositato ma per ora non è alla mia cognizione. [...] 1 dicembre indi furono dallo stesso don Francesco pagate le o. 2000 sborsategli a cambi una coi frutti al sette per cento, come per apoca al 1677, 14 dicembre per gli atti di notar Gandolfo Gaperna di Polizzi.

Una volta perfezionata la vendita, Francesco riceve investitura per i feudi in questione l'1 dicembre 1674⁶⁶. È molto importante notare che il grosso del capitale da investire (o. 4188.26.5) sia già in possesso di Francesco e venga liquidato in meno di due mesi dall'atto di vendita; altre 2000 onze vengono invece prese a cambio, ma nel giro di 3 anni vengono tutte riscattate. Francesco dunque non lascia alcuna pendenza sui feudi appena acquistati e dimostra di avere denaro a sufficienza per praticare questa operazione senza indebitarsi in alcun modo. Inoltre, nel giro di una decina d'anni, egli investe altro denaro per apportare migliorie di vario genere sui territori di recente acquisiti, e in particolare nel feudo di Magobeci, ove provvede a costruire edifici, impiantare vigne, creare abbeveratoi⁶⁷.

⁶³ Asp, Nv, vol. 405, c.1v.

⁶⁴ Asp, Nv, vol. 405, c. 1v. Le complessive 200 onze di capitale di questi due censi gravanti sul feudo vanno sottratte al prezzo di vendita convenuto. Altri dettagli riguardo a questa vendita in M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., p. 111 nn. 11 e 12.

⁶⁵ Asp, Nv, vol. 405, cc. 1 e sgg.

⁶⁶ In Asp, Nv, vol. 4, c. 50v troviamo copia dell'atto del 1 dicembre 1674, estratto

dagli atti del notaio Bartolomeo di Franco di Caltanissetta, contenente l'investitura dei feudi di Mugubeci e Manca di Mogaudò, appartenenti alla baronia di Bombinetto, a favore di Francesco, in persona del suo procuratore Bartolomeo di Franco (il notaio stesso). Cfr. anche Conserv. di Reg. Inv., reg. 1150, f. 12 v.

⁶⁷ Asp, Nv, vol. 11.

Tra il 1679 e il 1681 Francesco acquista altre 177 salme di terre contigue ai due feudi già in suo possesso, di cui 171 salme dal barone di Comitini per o. 3000 e altre 6 salme dall'università di Castrogiovanni per complessive o.150⁶⁸:

fece l'acquisto ugualmente di due territori nominati di Gumiella, Tesauro, e parte del territorio di San Giuliano consistiti in aratati dieciotto⁶⁹ delli membri della baronia di San Giuliano possesi da don Giovanni Crescimanno barone di Camitrisi *maritali nomine* di donna Rosaria Petroso esistenti nel territorio di Castrogiovanni, e furono allo stesso liberati, e fatta la vendizione col verbo regio nell'anno 1679, 20 novembre per gli atti di notar Matteo d'Ippolito di Palermo per capitale di o. 3000, da compensarsi solamente o. 240 come capitale di o. 12, cioè o. 8 all'università ed o. 4 alla Regia Curia per dritto d'infeudazione, seu dritto di pascere irredimibile, e non avendo pronto il capitale di o. 2760 resto delle o. 3000 formò soggiogazione all'anno 1679, 29 dicembre per gli atti di notar Matteo d'Ippolito di Palermo, soggiogazione di o. 138 per detto capitale di o. 2760 al 5 per cento a favore del sacerdote don Girolamo Ristretta che si calenda. Lo stesso don Francesco barone di S. Anna fece un altro acquisto di salme 3 di terre nominate di Niscimella, confinante il feudo di Magaldo liberate dall'università di Castrogiovanni per capitale di o. 66.20 a completamento di o. 75 comprese o. 8.10 per capitale di tari 20 dovute a detta università, per dritto d'infeudazione, e ne fece il deposito nell'anno 1681, 19 maggio in potere del maestro notaio giuratorio. Furono ugualmente liberate altre salme 3 di terre di Niscimella allo stesso barone di S. Anna, per lo stesso capitale di o. 66 e tari 20 oltre l'accollo di tari 20 annuali dovute a detta università, come per liberazione al 1682, 22 aprile della corte giuratoria.

Anche in questi territori il Notarbartolo investe denaro per apporare migliorie dello stesso genere di quelle già descritte; tuttavia non abbiamo alcuna notizia ulteriore, né dettagli riguardo alle spese sostenute, o alle opere realizzate, ma solo riferimenti molto generici.⁷⁰

Completato per il momento il piano di acquisti, Francesco si ritrova a controllare buona parte del territorio compreso tra il fiume Salso e l'attuale comune di Villarosa. Possiamo dunque notare che egli adotta, nella fase iniziale di costruzione del patrimonio feudale, la stessa strategia individuata da Davies⁷¹ per Pietro Andrea I Grimaldi – il quale però opera circa un secolo prima – e per il suo primogenito Giulio, ovvero quella di investire soltanto nella zona dove sono concentrati gli interessi della famiglia, cioè proprio nel grembo della

⁶⁸ Si tratta di «piccole tenute aggregate» ai feudi più grandi (Asp, Nv, vol. 405, c. 1r). Il manoscritto recante la storia di famiglia (Asp, Nv, vol. 1, c. 230r) aggiunge che Francesco era padrone dei territori di Cusatino, Milione, Ciraula, Anselmo, Malfitano, Cicutella, Spaccaforno e Sciaba-

notto nel territorio di Naro.

⁶⁹ Cui forse vano aggiunti altri 4 aratati. Cfr. Asp, Nv, vol. 11.

⁷⁰ Asp, Nv, vol. 11.

⁷¹ T. Davies, *Famiglie feudali siciliane* cit., p. 33.

Sicilia interna attorno a Castrogiovanni. Nessun investimento pare fatto fuori da questa zona: perfino gli acquisti di rendite si concentrano nel territorio circostante.

Tabella I. Gli acquisti fondiari di Francesco Notarbartolo*

<i>Feudo o territorio</i>	<i>Anno</i>	<i>Valore in onze</i>	<i>Venditore</i>	<i>Estensione in salme</i>
Magaldo e Magobeci	1674	7200	Francesco Petroso Salazar barone di Bombinetto	244.8 (140.8 + 104)
Gumiella, Tesauro e parte del territorio di San Giuliano	1679	3000	Giovanni Crescimanno barone di Comitini (<i>maritali nomine</i> per Rosaria Petroso)	177
Niscimella	1681	75	Castrogiovanni	3
Niscimella	1682	75	Castrogiovanni	3

*Fonti: Asp, Nv, voll. 11, 395, 521; Asp, Nv, vol. 405, cc. 1 sgg.; F. M. De Spuches, *La storia dei feudi cit., passim*.

Sulla base dei dati riferiti, sembra che il Notarbartolo abbia speso complessivamente o. 10350 in acquisti permanenti, ma non sappiamo quanto invece egli investì per acquistare rendite, né in quale misura incise sul capitale complessivo investito l'acquisto dei feudi. Dunque, seppure conosciamo l'ammontare complessivo della somma spesa per acquisti permanenti, non ci è possibile contestualizzarla nel quadro di un'analisi qualitativa e quantitativa della composizione del patrimonio.⁷²

⁷² Laddove sia possibile, un'accurata analisi della composizione del patrimonio familiare e delle trasformazioni da esso subite può fornire interessanti indizi su un cambiamento di attitudini ideologiche e sociali da parte della famiglia stessa. Ad esempio un incremento dei beni feudali e del reddito da essi ottenuto potrebbe indicare la definitiva perdita dell'*allure* borghese che aveva contraddistinto la fami-

glia nel periodo della sua ascesa – quando si puntava più sul reddito proveniente da arrendamenti e crediti, che sul possesso feudale – e l'uniformarsi al comportamento economico tipico del baronaggio meridionale, che sceglie nella terra e nei diritti feudali il settore privilegiato di investimenti. Cfr. M.A. Visceglia, *Il bisogno di eternità cit.*, p. 198.

Un esame approfondito dei riveli di Caltanissetta e di Castrogiovanni del 1681 ha comunque consentito di raccogliere qualche dato in più in merito all'evoluzione della situazione patrimoniale e delle attività economiche svolte da Francesco e dai suoi figli. Nel 1681, al momento dei nuovi riveli, la famiglia si è ormai trasferita a Castrogiovanni⁷³, ove si concentra il nucleo dei suoi interessi fondiari. Nonostante, o forse proprio a causa del recente trasferimento, nei riveli di Castrogiovanni⁷⁴ non troviamo ancora traccia né di Francesco né dei figli, poiché probabilmente non hanno iniziato a fare affari in questa città, o comunque non hanno ancora lasciato tracce consistenti della loro presenza economica sul territorio. Nei riveli di Caltanissetta del 1681⁷⁵ cogliamo invece chiaramente la presenza dei Notarbartolo, i quali, sebbene risultino già abitanti di Castrogiovanni, stipulano soggiogazioni e agiscono come procuratori⁷⁶ di alcuni importanti personaggi⁷⁷; numerosi documenti inoltre attestano che i Notarbartolo sono proprietari di soggiogazioni su piccoli capitali⁷⁸ e acquistano talvolta rendite su proprietà dei soggetti stessi per i quali agiscono come procuratori⁷⁹.

⁷³ In Asp, Dr, Riveli, vol. 1082, c. 273 si trova una fede del 1681, in cui Gaetano Notarbartolo, figlio di Francesco, risulta abitante di Castrogiovanni. Per quanto concerne Francesco, si può invece affermare che ancora nel settembre 1680 egli risulta abitante di Caltanissetta, come dimostra un'apoca dell'8 settembre 1680 (Asp, Dr, Riveli, vol. 1083 I, c. 280r); dunque è nel breve giro di mesi tra il 1680 e il 1681 che Francesco passa da Caltanissetta a Castrogiovanni.

⁷⁴ In Asp, Dr, Riveli, voll. 1088-1091 sono presenti i riveli di Castrogiovanni del 1681, ma anche alcuni riveli di anni precedenti.

⁷⁵ In Asp, Dr, Riveli, voll. 1081-1085 sono presenti i riveli di Caltanissetta del 1681, ma anche alcuni riveli di anni precedenti.

⁷⁶ Anche Pietro Andrea I Grimaldi, come Francesco, incrementava i guadagni facendo da procuratore per famiglie più eminenti, cfr. T. Davies, *Famiglie feudali siciliane* cit., p. 31.

⁷⁷ Più precisamente possiamo dire che il nome di Francesco ricorre ripetutamente in qualità di procuratore di Margherita Garcia, marchesa di Saccochetta e baronessa di Nixima (Asp, Dr, Riveli, vol. 1081, c. 339; vol. 1083 I, cc. 85r, 280r, 314r, 424v; vol. 1083 II, cc. 23, 52r; vol. 1084 I, cc. 303, 393; vol. 1084 II, cc. 8, 24, 43 e cc. 413 e 517), e anche di Alverisio Moncada Aragona, abate dell'abazia di Santo Spirito di Caltanissetta (Asp, Dr, Riveli, vol. 1082, c. 747).

⁷⁸ Asp, Dr, Riveli, vol. 1081, cc. 423, 505-7; vol. 1082, c. 273. L'unica transazione relativa a beni immobili è quella per la vendita, in data 28 settembre 1678, di una casa nel quartiere di San Francesco a Caltanissetta, del valore di o. 9.15, da parte di Francesco Notarbartolo a favore di Domenico Virruso (Asp, DR, Riveli, vol. 1084 II, c. 265).

⁷⁹ Asp, Dr, Riveli, vol. 1083 II, cc. 22r, 143, 504; Asp, Dr, Riveli, vol. 1085 II, c. 792.

La politica matrimoniale

La politica matrimoniale adottata dalla famiglia Notarbartolo in questa prima fase della sua storia ha delle connotazioni ben precise: Francesco attua un'efficace strategia di accrescimento del patrimonio e del potere tramite la creazione di una rete di alleanze all'interno del baronaggio provinciale ennese e del patriziato cittadino nisseno, una rete che viene intessuta prima tramite i suoi due matrimoni e poi attraverso i matrimoni dei figli⁸⁰.

L'impressione chiara che emerge dalla documentazione esaminata è che Francesco operi con il preciso scopo di mantenere uniti e solidali i due rami della famiglia generati dai suoi due matrimoni. A tal fine egli sceglie di fare sposare tre dei suoi quattro figli maschi con donne riconducibili tutte alla famiglia Giacchetto-Leto, un lignaggio che occupava una posizione preminente nella zona di Castrogiovanni e che si era legato più volte ai Grimaldi di Santa Caterina tra XVI e XVII secolo⁸¹. Mentre il primogenito Gaspare sposa nel 1671 Aloisia Lanzarotta Lo Squiglio dei baroni di Sinagra⁸², Placido sposa nel 1684 Francesca Giacchetto Leto (?-1724), figlia di Gaspare Giacchetto e Flaminia Leto⁸³. In linea di continuità con quest'ultimo matrimonio si pongono più tardi l'unione di Pietro, fratellastro di Placido, con Maria

⁸⁰ Cfr. G. Delille, *Strategie di alleanza e demografia del matrimonio*, in M. De Giorgio, Ch. Klapisch-Zuber (a cura di), *Storia del matrimonio* cit., pp. 283-301.

⁸¹ Cfr. T. Davies, *Famiglie feudali siciliane. Patrimoni redditi investimenti tra '500 e '600*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1985, pp. 61 e 73.

⁸² Il contratto matrimoniale, rogato dal notaio Bartolomeo di Franco di Caltanissetta in data 7 maggio 1671, risulta stipulato tra Aloisia Lanzarotta Lo Squiglio Boninet – vergine figlia del defunto Pietro e di Giuseppa Maria Lanzarotta Lo Squiglio Boninet – e Gaetano Notarbartolo. Una copia autenticata di tale contratto è conservata in Asp, Nv, vol. 11.

⁸³ Il contratto matrimoniale viene stipulato dal notaio Francesco Planes di Castrogiovanni, in data 11 marzo 1684; una copia coeva si conserva in Asp, Nv, vol. 11. In Asp, Nv, vol. 11 si trova un documento, datato 25 aprile 1700, che consiste in un elenco di gioielli, tessuti e altri beni preziosi, per un ammontare complessivo di o.

600, che Placido Notarbartolo, infermo ma ancora lucido, dichiara portati in dote dalla moglie Francesca Giacchetto; tale elenco risulta estremamente interessante per le informazioni che ci fornisce riguardo ai beni di lusso posseduti da Francesca. In Asp, Nv, vol. 395 si trova copia dell'atto di restituzione di dote a favore di Francesca Giacchetto dopo la morte del marito Placido, con l'inventario degli oggetti restituiti. Agli atti del notaio Rosario Lo Nigro di Palermo (Asp, Nd, stanza I, vol. 8907, 6 settembre 1711) è presente un'apoca rilasciata da Francesca, la quale dichiara di avere ricevuto da Francesco, in qualità di erede universale del padre Placido, per restituzione di dote e dei frutti della dote, o. 1125.3 in denaro, o. 2050.5 in gioielli e argento e due mule (o. 50). È interessante che il denaro venga restituito alla morte dello zio Gaetano – come se tale eredità fosse vincolata anche alla morte di Gaetano oltre che a quella di Placido –, parte per mano dell'altro zio Ignazio, parte per mano di Pietro.

Petroso⁸⁴ Leto (1692)⁸⁵ e dell'altro fratellastro Ugone con Antonia Giacchetto Giardina (1706)⁸⁶. Le spose risultano infatti essere tutte strettamente imparentate: Francesca e Antonia sono sorellastre per parte di padre, mentre Maria è cugina di Francesca per parte di madre. Ma lo stretto legame tra fratelli non si limita a questo: uno studio attento della documentazione ha fatto emergere una fitta trama di rapporti economici, oltre che di parentela. Più precisamente possiamo affermare che fratelli e fratellastri cooperano nella gestione del patrimonio fondiario⁸⁷, consentendo così ad alcuni membri della famiglia – prima Placido e poi il figlio Francesco iuniore, erede del titolo – di spostarsi a vivere nella capitale⁸⁸. In particolare Pietro Notarbartolo Ayala, oltre ad essere amministratore dello stato di Caltanissetta⁸⁹, si occupa anche dell'amministrazione e della gestione dei feudi di Francesco iuniore, figlio del fratellastro⁹⁰; una volta morto Pietro, questo ruolo di gestione passa a Gaspare, fratello di Francesco iuniore, nonché padre benedettino, e più tardi, nel 1715⁹¹, all'altro fratello, l'abate Giovanni, il quale godrà di ampi poteri nella gestione dei feudi. Ancor più rilevante sarà poi il ruolo svolto da Ugone in questo "gioco di squadra"⁹²

⁸⁴ Il nome dei Petroso ricorre all'interno della famiglia Notarbartolo numerose volte, a partire già dalla metà del XVI secolo, quando Vincenzo Notarbartolo barone del Casale della Pietra, magistrato a Castrogiovanni, sposa Angelica Maria Agnello Petroso; quest'ultima, rimasta vedova di Vincenzo, sposa Giacomo Petroso, figlio di Antonio barone di Bombinetto.

⁸⁵ Copia dei capitoli matrimoniali è conservata in Asp, Nv, vol. 11. Nello stesso anno in cui muore la prima moglie, Pietro sposa Margherita Inguardiola (Asp, Nv, vol. 12).

⁸⁶ In Asp, Nv, vol. 11 e in Asp, Nv, vol. 12 sono presenti delle fedeli relative ai capitoli matrimoniali stipulati tra Ugone e Antonia Giacchetto Giardina, figlia di Gaspare Giacchetto e Rosalia Giardina, in data 25 marzo 1706. Inoltre in Asp, Nv, vol. 12 è conservata una fede di matrimonio, datata Naro 26 aprile 1706, dalla quale si evince che Ugone era cittadino di Palermo e abitante di Naro.

⁸⁷ I parenti erano utilizzati, con una certa frequenza, come intendenti o agenti agrari, e – in tale qualità – vivevano in modo indipendente nelle sparse tenute familiari.

⁸⁸ Un trasferimento e quindi un abbandono più o meno prolungato del proprio luogo di origine presentava sempre dei margini di rischio che gli immigrati cercavano di limitare, cfr. M. A. Visceglia (a cura di), *La nobiltà romana* cit., p. 56.

⁸⁹ Cfr. Asp, Nd, stanza I, notaio Rosario Lo Nigro, vol. 8908, 11 gennaio 1712.

⁹⁰ Come dimostra un'apoca per pagamento di una soggiogazione sul feudo di Bombinetto, di cui Francesco è investito. In tale apoca viene specificato che a Francesco i frutti del feudo giungono da mani di Pietro Notarbartolo. Cfr. Asp, Nd, stanza I, notaio Rosario Lo Nigro, vol. 8909, 28 aprile 1713.

⁹¹ Asp, Nd, stanza I, notaio Rosario Lo Nigro, vol. 8912, 15 ottobre 1715.

⁹² La metafora del «gioco di squadra» rappresenta la complementarietà dei ruoli all'interno del gruppo familiare e la capacità del singolo individuo di adattarsi alla funzione cui è destinato, nel quadro di una più ampia strategia collettiva, cfr. R. Ago, *Giochi di squadra* cit., in M. A. Visceglia (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri* cit., pp. 256-264; R. Ago, M. Palazzi, G. Pomata, *Costruire la parentela. Donne e uomini nella definizione dei legami familiari*, «Quaderni storici», 86 (1994), pp.

della famiglia, un ruolo profondamente intrecciato ai destini della vedova del suo fratellastro Placido e del nipote Francesco.

Tramite i matrimoni incrociati tra le due famiglie si crea dunque un gioco di reciprocità e di alleanze che coinvolge più linee e molteplici generazioni; al contempo la solidarietà che lega tra loro diverse linee permette di mettere a punto strategie comuni.⁹³ Del resto la creazione di legami di parentela multipli tra due famiglie potenti sembra essere pratica comune al fine di creare vere e proprie ragnatele di potere che legano l'*élite* locale, consentendo di mantenere sempre nelle stesse mani il potere economico e politico, e riducendo inoltre i rischi di dispersione dei patrimoni⁹⁴. Tutto ciò confermerebbe, come già sottolineato da Verga⁹⁵, l'idea espressa da Davico e Martino in relazione all'esistenza e affermazione, nella Sicilia dei feudi cinque-seicentesca, di un ceto di «*familles semi-nobles, anoblies, ou de noblesse de province*»⁹⁶, che si intrecciano e interagiscono continuamente.

Le pratiche successorie

A soli tre anni dal perfezionamento degli ultimi acquisti territoriali, Francesco affronta il problema di come avviare una linea di succes-

293-298. Come scrive la Visceglia, la nobiltà deve «manifestarsi attraverso un linguaggio che la illustra, attraverso l'importanza delle cariche ricoperte, il valore dimostrato nelle armi, la fedeltà» (M. A. Visceglia, *Composizione nominativa, rappresentazione e autorappresentazioni della nobiltà*, in Eadem, *Identità sociali* cit., p. 105), ma anche attraverso le ricchezze accumulate. A tal fine, «tutti i componenti di una grande famiglia erano chiamati a moltiplicare i propri impegni nelle direzioni più diverse, a cogliere ogni occasione favorevole e a spendere tutte le proprie energie, operando all'interno degli apparati centrali dello Stato e delle amministrazioni locali, degli eserciti e delle corti, della curia pontificia e delle chiese territoriali. In contropartita essi avrebbero ricevuto remunerazioni concrete e simboliche che non avrebbero accresciuto soltanto i loro patrimoni personali, ma sarebbero state suscettibili di proficue ricadute sull'intera famiglia. Il destino del casato si poteva e si doveva orientare con la colla-

borazione di tutti, attraverso scelte accuratamente ponderate, strategie studiate con attenzione, attività molteplici e indefesse che non trascuravano alcun tipo di investimento» (E. Papagna, *Sogni e bisogni* cit., p. 115). Per il concetto di "famiglia-corpo", cfr. E. Papagna, *Sogni e bisogni* cit., p. 10.

⁹³ G. Delille, *Famiglia e proprietà* cit., p. 38.

⁹⁴ Delille ci fa notare che «per i contadini e i borghesi niente si opponeva alla libera trasmissione dei loro beni in un campo successorio ampio e alla affermazione precoce dei lignaggi. Possiamo d'altronde chiederci se in questo caso il sistema delle "classi inferiori" non sia servito da modello per la stessa nobiltà» (G. Delille, *Famiglia e proprietà* cit., p. 81). Nel caso di Francesco sembra agire proprio un tale tipo di logica del lignaggio.

⁹⁵ M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., p. 110.

⁹⁶ R. Davico, F. Martino, *Paysans et terre en Sicile au XVI siècle*, «Études rurales», 52 (1973), pp. 146-149.

sione per il patrimonio da poco acquistato.⁹⁷ L'occasione è fornita dal matrimonio del secondogenito Placido con Francesca Giacchetto Leto. In un unico giorno, presso lo stesso notaio – il notaio Bartolomeo di Franco di Caltanissetta – vengono stipulati due distinti atti⁹⁸: un atto di donazione *pro equali portione*, a favore di Gaetano e Placido, di tutti i feudi e i territori acquistati dal padre⁹⁹ e una donazione *propter nuptias* a favore di Placido¹⁰⁰, la quale prevede anche una riformulazione della donazione *propter nuptias* stipulata nel 1671 a favore del primogenito Gaetano¹⁰¹.

Francesco dimostra di adottare un particolare regime di successione; egli infatti compie una donazione *pro equali portione* a favore dei due figli del primo matrimonio, Gaetano e Placido, tramite la quale trasmette a entrambi in parti uguali il possesso di tutti i feudi e territori da lui acquistati: Magobeci, Magaldo, Tesauro, Gurricezza, Niscimella e parte del territorio di San Giuliano¹⁰². Il titolo di barone che, per ovvie ragioni, non è divisibile, va al primogenito Gaetano a decorere da tre giorni prima della morte di Francesco; viene inoltre stabilito che i feudi entrino in possesso dei figli a partire dal giorno della morte del donante¹⁰³: dunque Francesco si riserva l'usufrutto del patrimonio a suo favore, come è uso comune¹⁰⁴. Sui beni oggetto di donazione Francesco impone «un fidecommesso con la clausula de' Franchi, indi fece la chiamata delli di loro figli, escludendo il secondogenito, e la femina del primogenito, e fece moltissime chiamate in estinzione di ogni rispettiva linea»¹⁰⁵.

Potremmo ipotizzare che Francesco scelga questo particolare regime di successione perché è certo che il primogenito Gaetano, ormai sposato da tredici anni¹⁰⁶, non avrà figli. Forse in una prima fase tutte le speranze della famiglia si erano concentrate sul primogenito, cui era affidato il com-

⁹⁷ Casi simili sono stati trattati da T. Davies, *Famiglie feudali siciliane* cit.

⁹⁸ Va inoltre aggiunta un'assegnazione da parte di Gaetano a favore del fratello Placido, stipulata anch'essa nella stessa data e presso il medesimo notaio. L'originale è agli atti del notaio Bartolomeo di Franco di Caltanissetta, 11 maggio 1684; copia in Asp, Nv, vol. 11.

⁹⁹ L'originale è agli atti del notaio Bartolomeo di Franco di Caltanissetta, 11 maggio 1684; copia coeva in Asp, Nv, vol. 11.

¹⁰⁰ L'originale è agli atti del notaio Bartolomeo di Franco di Caltanissetta, 11 maggio 1684; copia autenticata si trova in Asp, Nv, vol. 11.

¹⁰¹ Atti del notaio Bartolomeo di Franco di Caltanissetta, in data 7 maggio 1671. Copia in Asp, Nv, vol. 11.

¹⁰² La donazione contiene una descrizione sommaria dei feudi in questione e delle migliorie su di essi apportate dal donante «pro bono amore et benevolentia eius descendentium et ad eorum utilitatem et beneficium» (Asp, Nv, vol. 405, c. 2).

¹⁰³ Il testamento di Francesco, agli atti dello stesso notaio e datato 4 ottobre 1704, conferma tale donazione.

¹⁰⁴ T. Davies, *Famiglie feudali siciliane* cit., p. 34.

¹⁰⁵ Asp, Nv, vol. 405, c. 2.

¹⁰⁶ Gaetano si era sposato molto giovane, all'età di sedici anni.

pito di garantire una successione¹⁰⁷; potremmo addirittura giungere ad ipotizzare che non fosse previsto il matrimonio per Placido, il quale infatti si sposerà molto più grande rispetto al fratello. In seguito, constatata la sterilità del matrimonio di Gaetano, Francesco forse decide di rivedere la strategia successoria: visto il fatto che l'asse ereditario si dovrà comunque spostare sull'eventuale prole di Placido, egli sceglie di fare sposare il secondogenito e contestualmente stabilisce un metodo di successione alquanto particolare, che prevede una divisione in parti uguali dei feudi; in tal modo Francesco consente a Placido di godere di una situazione patrimoniale che gli dia la possibilità di stringere un matrimonio vantaggioso. Possiamo inoltre ipotizzare che sia previsto che la divisione dei feudi non abbia mai realmente luogo, come dimostra il fatto che i due fratelli continuano ad agire solidalmente, fino al punto di acquistare con denaro di entrambi la baronia di Bombinetto. Del resto, già dal 1686, anno della nascita di Francesco iuniore, figlio primogenito di Placido, è chiaro che tutti gli sforzi della famiglia convergono sul nuovo erede.

Nello stesso giorno in cui stipula l'atto di donazione sopra esaminato, Francesco stipula anche la donazione *propter nuptias* a favore di Placido, in cui viene riformulata la donazione fatta a Gaetano in occasione delle sue nozze¹⁰⁸. Dal confronto tra le due versioni della donazione *propter nuptias* stilata a favore di Gaetano emerge un interessante scorcio dell'evoluzione del patrimonio familiare nel giro di un quindicennio, ma soprattutto il dato più interessante consiste nel fatto che, in seguito all'acquisto dei feudi, cambia radicalmente il regime successorio. Francesco nella prima donazione *propter nuptias* si impegnava a "equalare" il primogenito «con tutti l'altri suoi figli in maniera che tanto nelli beni paterni, quanto nelli beni materni il detto signor don Gaetano sempre habbia d'havere equalmente con dette sue sorelle, e fratelli senza che possa una o uno essere avvantaggiato più di detto signor sposo»; questo dato risulta estremamente interessante perché il contratto matrimoniale viene stipulato tre anni prima che Francesco divenga barone, in un momento in cui egli probabilmente adotta ancora un regime ereditario non di stampo nobiliare. Nel 1684 invece, quando viene stipulato il contratto matrimoniale di Placido, Francesco è divenuto barone e, come tale, adotta un regime di successione diverso. Tuttavia non emerge ancora chiaramente una preferenza assoluta nei confronti del primogenito, non possiamo sapere se per motivi culturali e psicologici, che legano ancora Francesco a forme di divisione della proprietà più tipicamente borghesi, o per motivi biologici

¹⁰⁷ A conferma di ciò vi sarebbe il ruolo assolutamente marginale rivestito da Placido nelle attività economiche, almeno fino ai riveli del 1681 (vedi *supra*). Gli altri due fratelli, Ignazio e Giovanna, erano

invece morti molto giovani (vedi *supra*).

¹⁰⁸ Atti del notaio Bartolomeo di Franco di Caltanissetta, in data 7 maggio 1671. Copia in Asp, Nv, vol. 11.

contingenti, derivanti dalla sterilità del matrimonio di Gaetano. È possibile che, di fatto, intervengano in diversa misura entrambi i fattori e che, vista la situazione, Francesco scelga di adottare una soluzione di mezzo, che si concretizza in quella particolare forma di donazione, la quale prevede una divisione in parti uguali dei feudi tra i due figli. Il Notarbartolo è consapevole del fatto che comunque tale regime successorio non metterà a repentaglio l'integrità del patrimonio, perché Gaetano è ormai destinato a non avere eredi e a trasmettere tutto ai futuri figli di Placido.¹⁰⁹ Al di là di qualsiasi congettura, rimane comunque un evidente dato di fatto: Francesco sembra prediligere il lignaggio nel suo complesso e non solo ed esclusivamente la linea agnaticia, come risulta confermato dalle disposizioni testamentarie.

Francesco muore a Caltanissetta¹¹⁰ il 12 dicembre 1704¹¹¹. Nel suo testamento, stipulato il 4 ottobre dello stesso anno¹¹², i figli del primo matrimonio, già ampiamente avvantaggiati dalle donazioni, passano in secondo piano: egli istituisce infatti eredi universali il primo figlio del secondo matrimonio Ugone e la seconda moglie Giuseppa Franco Ayala¹¹³ «pro equali portione». Viene inoltre chiarito che Giuseppa debba essere mera usufruttuaria dei beni «ad essa per la sua portione competenti»¹¹⁴, fino alla morte o fino al momento in cui

¹⁰⁹ Si può forse parlare in questo caso di un sistema di eredità chiamato «divisibilità preferenziale», un compromesso cioè «tra i due estremi della rigida indivisibilità e della divisibilità rigidamente ugualitaria» del patrimonio familiare tra gli eredi (cfr. L. K. Berkner e F. F. Mendels, *Sistemi di eredità, struttura familiare e modelli demografici in Europa (1700-1900)*, in M. Barbagli (a cura di), *Famiglia e mutamento sociale*, Il Mulino, Bologna, 1977, p. 220).

¹¹⁰ Non sappiamo come mai Francesco muoia a Caltanissetta, visto che ormai era cittadino di Castrogiovanni da molti anni; forse era tornato a vivere nella città d'origine in età avanzata, quando ormai erano i figli ad occuparsi degli affari a Castrogiovanni?

¹¹¹ Cfr. la fede di morte citata nell'investitura dei feudi di Mogubeci e Magaldo da parte del nipote Francesco iunior (copia in Asp, Nv, vol. 6, cc. 369r e sgg.).

¹¹² L'originale del testamento è agli atti del notaio Lorenzo Sebastiano Fantauzzi di Caltanissetta, in data 4 ottobre 1704. Un estratto di alcuni capitoli del testamento è conservato in Asp, Nv, vol. 12, altro estratto è in Asp, Nv, vol. 414. Francesco,

secondo le sue disposizioni, fu tumulato nella chiesa del Collegio della Compagnia di Gesù di Caltanissetta, nella cappella di San Luigi Gonzaga, ove erano sepolti i suoi congiunti. Egli aveva disposto tramite testamento di fare stuccare la cappella, per poi porvi «la cappella di marmo, che si stà lavorando in Trapani».

¹¹³ Da un estratto dei capitoli matrimoniali con la seconda moglie (Asp, Nv, vol. 11) evinciamo che lo sposo si obbliga ad equiparare i figli di questo secondo matrimonio a quelli del primo nell'ambito della successione ereditaria, «pro equali portione con l'altri figli che hoggi tiene, nelle suddette rendite sopra nominate quanto ancora nell'altri suoi beni costi mobili come stabili». È chiaro che questo accordo esclude qualsiasi pretesa sulle donazioni già effettuate da Francesco a favore dei figli del primo matrimonio, i quali dunque, di fatto, risultano enormemente privilegiati perché ereditano feudi e titolo baronale.

¹¹⁴ In Asp, Nv, vol. 12 troviamo una fede relativa al testamento di Giuseppa, datato 29 settembre 1706, in cui viene istituito erede universale il figlio Ugone.

dovesse risposarsi. La vedova riceve oltre a ciò o. 333.10 in oro e argento e o. 400 in beni mobili; ella ha però l'obbligo, secondo testamento, di vivere insieme al figlio Ugone che la «campasse sempre obediendissimo come si deve da un figlio a detta donna Giuseppa sua madre e senza haverci da dare ed inferire nessuna perturbazione ò disgusto, poicche sempre desidera fra essi la perfetta quiete». Francesco stabilisce un ordine di successione nel testamento in base al quale, qualora Ugone dovesse morire senza eredi, gli debba succedere l'altro figlio Pietro, in mancanza della linea di discendenza di Pietro l'altra figlia Maria, o ancora Flavia, e poi Gaetano, figlio del primo matrimonio, e poi ancora Placido.

Alcune clausole minori del testamento sono per noi importanti indizi per ricostruire l'atteggiamento del Notarbartolo nei confronti del problema dell'indebitamento, e fanno spiccare la diversità di atteggiamento di un "nuovo nobile", rispetto al vecchio e indebitato baronaggio isolano. Francesco ordina infatti agli eredi universali di vendere armenti e altri beni, al fine di riscattare due soggiogazioni: la prima è una soggiogazione di o. 138 annuali per un capitale di o. 2760, con tasso del 5%, da lui stipulata il 29 dicembre 1679 con il sacerdote Girolamo Ristretta, per comprare i territori di Gumiella e Tesauro¹¹⁵; l'altra è una soggiogazione di o. 10 per un capitale di o. 200, con un tasso del 5%, dovuta al monastero di Polizzi per la monacazione della figlia Anna. È degna di nota la determinazione di Francesco nell'estinguere qualsiasi pendenza che possa mettere a repentaglio il patrimonio familiare, ed altrettanto interessante può risultare il fatto che proprio l'applicazione di tale disposizione testamentaria divenga oggetto di disputa tra Francesco iuniore – figlio di Placido – e Ugone, per il fatto che il secondo non ha adempiuto a tale obbligo. Dall'analisi di alcuni documenti¹¹⁶, apprendiamo che Francesco iuniore contesta il fatto che Ugone non abbia adempiuto a quanto prescritto dal padre nel testamento in merito all'estinzione delle soggiogazioni, e pertanto richiede un rendiconto di tutti i beni ereditari, che dovrebbero ammontare alla somma di scudi 45000, sebbene la stima di Francesco iuniore, decisamente al rialzo, sia di 100000 scudi. Non vi è purtroppo notizia di come la lite si sia conclusa, ma il documento è comunque importante perché dà un'indicazione approssimativa dell'ammontare complessivo del patrimonio ereditato¹¹⁷.

¹¹⁵ L'altra soggiogazione di o. 2000, al 7%, stipulata sempre con il Ristretta per l'acquisto di Magaldo e Magobeci, era stata già estinta tre anni dopo la stipula. Vedi *supra*.

¹¹⁶ In Asp, Nv, vol. 12 si trova copia di un atto di prestazione di giuramento, datato

28 giugno 1713, per la lite tra Francesco iuniore Notarbartolo e Ugone Notarbartolo. Dal documento risulta che, trascorsi i termini prescritti, Ugone non abbia adempiuto all'obbligo prescritto.

¹¹⁷ Un utile elemento di valutazione per stimare il livello economico raggiunto è

In conclusione, sulla base di quanto riscontrato nell'analisi del percorso di ascesa economica e sociale di Francesco Notarbartolo, è possibile affermare che il suo operato sia assimilabile a modelli riscontrabili in altri casi simili, ma che si caratterizzi anche per una certa originalità d'azione, come dimostrano la personalissima soluzione fornita al problema della trasmissione di un patrimonio di recente acquisto, nonché la notevole lucidità nel delineare una politica matrimoniale e patrimoniale, che orienterà l'operato della famiglia per oltre un cinquantennio.

l'inventario ereditario di Francesco, conservato agli atti del notaio Lorenzo Sebastiano Fantauzzi di Caltanissetta (lo stesso presso il quale è stato redatto il testamento), in data 28 dicembre 1704. Una copia è conservata in Asp, Nv, vol. 12. Ciò che colpisce immediatamente nella lettura dell'inventario è il grande numero di capi di bestiame – 1409 tra bovini e altre specie – in possesso di Francesco al momento della sua morte, una bella evoluzione per chi era partito dal possederne solo 26 (cfr. il rivelo del 1651, vedi *supra*). Dall'esame dell'inventario risulta inoltre che Francesco fosse in possesso di frumento e orzo – presenti parte nel feudo di Magobeci e parte nella città di Caltanissetta – per un valore complessivo stimato

di o. 722.9. Il Notarbartolo ha inoltre in proprio possesso denaro appartenente a diverse persone, per un ammontare totale di o. 603.16.16, e vanta crediti «da diverse persone per molte cause, cossì debiti correnti, e per causa dell'affitto di questo sudetto stato di Caltanissetta di diversi anni passati, quanto ancora a prezzo d'animali, denari, prezzi di formenti», per la cui descrizione dettagliata l'inventario rimanda ai "Libri di crediti". Va in ultimo notato che, stando sempre all'inventario ereditario, oltre ai feudi di Magobeci e Magaldo, Francesco dimostra di avere accumulato un discreto patrimonio fondiario, concentrato anch'esso nel territorio tra Caltanissetta e Castrogiovanni e composto da terreni agricoli, case, magazzini.

RIFLESSIONI SU MATRIMONIO CIVILE E DIVORZIO ALL'EPOCA DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE*

Un progetto sottostante

Per T. H. Marshall esiste una forma di eguaglianza basilare che nasce dall'appartenenza ad una comunità. L'appartenenza piena è, per Marshall, la cittadinanza. Egli ricava il concetto dalla storia dell'Europa moderna, lasciandolo emergere dall'interazione tra stratificazione sociale, ideologie egualitarie, trasformazioni dello Stato¹. L'importanza di Marshall sta nell'aver reso il concetto di cittadinanza una sorta di indicatore-simbolo. Si tratta non tanto di un'espressione "primitiva", ma di un "criterio di tematizzazione" e di uno "strumento di rappresentazione" di rapporti sociali, che va indagato a partire da un momento, arbitrariamente identificato.

Nell'uso storico-sociologico, attraverso tale concetto, che gioca come "strumento", come chiave di interpretazione, si è potuta percepire ed afferrare l'evoluzione che ha condotto dalle diseguaglianze di Antico regime all'eguaglianza giuridica. La nozione non rileva in sé, ma in quanto consente, attraverso di sé, di descrivere un processo ponendo l'attenzione sulle modalità dell'inserimento dei singoli entro il fattore politico². Non solo. Alla stessa maniera, attraverso gli istituti, le normative che, partendo dal *civis*, soggetto d'Antico regime dello *status civitatis*, in via diretta o indiretta ad esso si rifanno, è possibile enucleare un percorso ideale, seppure fitto di ostacoli e freni e rifiuti pratici, che si rivolge ad un ideale destinatario delle norme, al cittadino, al *citoyen*, soggetto esemplare nelle dinamiche dello Stato moderno. Vale ciò per i gruppi dissidenti, per le minoranze religiose. Vale anche per i diversi livelli di diseguaglianze interne al nucleo sociale della famiglia. In questo caso, le evoluzioni, gli istituti e le normative che vengono in esame sono quelli più prettamente connessi a

* Un ringraziamento a Kenneth Stow per aver letto questo *paper*, aver fatto commenti e suggerimenti utili e aver fatto emergere dei temi che rischiano di non evidenziare. Un pensiero alla prof. Patricia Zampini, perché fu anche da alcune domande curiose, sue come mie, che scaturì il primo nucleo di questo testo. E ad Andrea, come sempre.

¹ P. Costa, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione archeologica*, in D. Zolo (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 47-48.

² P. Costa, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione archeologica* cit., pp. 49-52.

tale sfera: le leggi sul matrimonio e sugli istituti connessi, tra i quali il divorzio. Tali fattori vengono investiti da un tentativo di rinnovamento, di svecchiamento – che si colloca storicamente in un processo di lungo periodo, per il numero di elementi che inevitabilmente finisce per involvere –, e rientrano nel più ampio passaggio che, da uno *status civitatis* di Antico regime, si avvia ad una cittadinanza di tipo moderno³. Il tutto, entro un più ampio processo di ridefinizione/emancipazione dello Stato stesso.

Non è un caso che, nel contesto in cui si enuclea principalmente il concetto di *citoyen*, che si pone in equilibrio tra nazione sovrana (fattore legicentrico) e uomo (fattore giusnaturalistico), si annodino anche i fili che vanno a costituire le attribuzioni del soggetto, nelle sue sfaccettature variamente declinate, comprese quelle, particolarmente rilevanti all'interno della famiglia, maschile-femminile, padre-figlio. La legislazione rivoluzionaria in materia di matrimonio e divorzio si offre, quindi, sebbene non giunga certo *ex abrupto* e sia anch'essa il portato di una stratificazione nel tempo, come banco di prova e momento di intersezione di tali fattori⁴.

La questione di un progetto, di un vero e proprio sistema evolutivo del diritto, che, agendo su vari piani, tenendo presenti differenti aspetti della molteplice realtà sociale, tenti di introdurre, come rimarca anche Traer, sostanziali novità, che originano da processi e dibattiti di lunga durata nella storia francese⁵, e, nel contempo, però, osi sperimentare la strada dell'eguaglianza sostanziale, di un diritto a destinatario (almeno teoricamente) unico – ricordiamo che la presenza di ebrei e protestanti sul suolo francese costituisce uno dei motori risalenti della normativa⁶ – riveste importanza particolare nella pro-

³ L. Luzi, *Dallo status civitatis alla cittadinanza. La crisi del diritto comune attraverso il mutamento dello statuto dell'ebreo*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 14, dicembre 2008, pp. 527-566. Nel caso degli ebrei, da me esaminato nel testo citato quale esponente indicativo di tale mutamento, nella fase liminare di Antico regime, verso la cittadinanza di tipo moderno, lo *status civitatis* appare declinato in svariate forme di residenza quali l'*incolatus*, la *receptio*.

⁴ Ringrazio K. Stow per aver, durante una sua lettura di questo *paper*, consigliato di dare maggior risalto a questo particolare aspetto.

⁵ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1980, pp. 81-82.

⁶ Ivi, pp. 60-69, 80, 84-87, riporta interessantissimi dati quanto agli ebrei di Alsazia, Avignone, Bordeaux. Ricorda anche il caso di Borach Levi, convertitosi nel 1752 e già sposato con una correligionaria e padre di due figli, che chiedeva di risposarsi con una cristiana e che ricorse all'*appel comme d'abus* attaccando la giurisdizione ecclesiastica ed ottenendo di trasferire il caso al Parlamento di Parigi (sull'uso di tali strumenti nell'evoluzione della problematica, si veda *infra*). Allo stesso modo, viene citato il caso Peixotto-Dacosta, che, sebbene nullificato dalla successiva conversione del Peixotto, rivestì importanza per la possibilità, ammessa dal Parlamento di Parigi, del divorzio, sia pure a riguardo di minoranze religiose. Analogamente si

spettiva di uno Stato che riavoca a sé funzioni civili, prima a lungo derogate – e non solo delegate – al potere ecclesiastico.

Nota, correttamente, K. Stow che, in questo senso, lo Stato si riappropria della funzione di *Corpus* non più *Christi* ma *Reipublicae*, ricostruendo sulla scorta di concetti teologici, ma innovando, secolarizzando. Si tratta di un processo che ha luogo anche attraverso le lente evoluzioni che toccano le strutture sociali e gli istituti ad esse connessi. La famiglia, il matrimonio, il divorzio sono tra questi⁷. Né va dimenticata la peculiare identificazione, proprio nell'ambito francese, tra costituzione politica dello Stato e costituzione del sovrano⁸.

In questo contesto, in cui le figure minoritarie in seno alla famiglia – donne, prole – si avviano, per indirizzo polemico-letterario, prima ancora che politico-normativo, ad acquisire rilevanza, anche il fattore femminile, perlomeno in una fase iniziale della Rivoluzione, rientra nella nozione di popolo così come enucleata da Baczkó, plurimo, polisemico, e, per questo, da subito, efficacemente simbolico⁹. La donna partecipa, a pieno titolo, degli ideali, dei progetti, delle aspettative dei legislatori. Soggetto paritetico, di eguali diritti, nella coppia, elemento cardine, in quanto radicato nel diritto naturale, del matrimonio, come base della nuova società civile, fondata su un'unione elettiva ed affettiva. Una società che permea la coppia di forti idealità, di un criterio di elezione volontaria e, quindi, tanto più forte nel ricreare il nucleo di individui fedeli a sé ed alla Nazione. Individui tratti dal popolo, un popolo che, sul finire dell'Antico regime, è «sujet et non citoyen» e nel quale la donna non è figura *a latere*, ma ben rappresentativa di esso fino a potersi incarnare, nell'immaginario, addirittura nello stereotipo di una bellicosa e inquietante megera, preda di umori viscerali o, come nel caso di Mercier, nella maggiormente diffusa metafora di una popolana schietta e semplice contrapposta all'artificiosità delle ricche.

In fondo, in un sistema simile, anche se permeato di ideali teorici, esaurita la fase più radicale della Rivoluzione, la donna che si opponesse al proprio ruolo edificante, di sostegno obbediente del

esamina la questione in ordine ai Protestanti – ed, anche, agli attori (caso Talma).

⁷ K. Stow, *Jewish Dogs: An Image and Its Interpreters*, Stanford, 2006, p. 52. Il discorso di K. Stow, in realtà, è più ampio e punta alla radice del problema della costruzione di uno Stato moderno e delle relazioni tra questo ed i (non più sudditi ma) cittadini. L'autore ha ricostruito questo anche in K. Stow, *Jewish Pre-Emancipation: Ius Commune, the Roman Community, and Marriage in the*

Early Modern Papal State, in K. Stow, *Jewish Life in Early Modern Rome: Challenge, Conversion, and Private Life*, Ashgate, Variorum: Aldershot, 2007, article 18, ponendolo in riferimento alla peculiare situazione ed evoluzione della comunità romana.

⁸ S. Schama, *Cittadini*, Mondadori, Milano, 1989, pp. 212 sgg.

⁹ B. Baczkó (propos recueillis par Michel Winock), *Et le peuple devint souverain*, «L'Histoire» - La Révolution et le peuple, n. 342, mai 2009, pp. 44-51.

coniuge, in progresso di tempo, andava a rappresentare una minaccia, fortemente percepita, al sistema¹⁰. La donna libera, potente, finiva per costituire fonte di perplessità, se non motivo di sgomento. Il concetto di popolo, dunque, non sembra escludere a priori l'elemento femminile, anche se, nel procedere degli eventi rivoluzionari, nel perdere questi la spinta originaria, nel riconvolgersi entro un più comune binario evolutivo di lunghissimo periodo, le donne restano escluse dai diritti politici, di cui invece i cittadini di sesso maschile beneficiano tra il settembre 1792 e l'agosto 1795, e finiscono per rivestire una posizione differenziata quali destinatarie delle norme – più spesso destinatarie di critiche e strali che non, appunto, di disposizioni liberatorie –. Il popolo sovrano finisce per non ricomprendere più le donne ma per incarnarsi prettamente nell'uomo. Le donne restano categoria a sé, auspicabilmente relegate al contesto familiare e, però, interessate da quella porzione di leggi che va a toccare, modificando, innovando, riequilibrando, tale realtà¹¹.

Che una normativa, che sia essa statica o in fase evolutiva, importi conseguenze su un gruppo di individui, come pure su un nucleo familiare, a livello di struttura e di relazioni, è evidente, eppure, come correttamente sottolinea Bonfield, per lungo tempo negli studi si è inteso conferire maggior risalto alla sfera biologica e socioculturale. Si è, cioè, registrata una tendenza evolutiva che ha rilevato la dinamica delle relazioni «dal patriarcato alla partnership», senza, però, riconoscere il peso di norme che, lungamente, nella società europea, hanno condizionato la famiglia, limitando l'accento al solo diritto di proprietà¹². Senza contare che il c.d. essere in vigore non sempre pare accertare l'emersione di una corrispondenza tra piano reale e piano

¹⁰ S. Schama, riferendosi al caso di Maria Antonietta, non esita ad usare termini come «ansia psicosessuale», «minaccia per il sistema costituito di rapporti fra i sessi». Si vedano anche, ivi, in particolare nel capitolo dedicato alla *Politica del corpo*, le interessanti notazioni sull'abbigliamento, sulla maggior libertà, semplicità nel vestire richiesta dalle donne e su come viene, a diversi livelli, percepita. S. Schama, *Cittadini* cit., pp. 216 sgg.

¹¹ D. Godineau, *De la rosière à la tricoteuse: les représentations de la femme du peuple à la fin de l'Ancien Régime et pendant la Révolution*, «Sociétés & Représentations – Le Peuple en tous ses états», *Credhess*, n. 8, décembre 1999, pp. 68, 70-74. Le que-

stioni mosse sono se tali rappresentazioni subiscano una modifica ad opera e durante la Rivoluzione e cosa ne sia della capacità femminile di rappresentare il popolo una volta che esso non sia più privo di diritti. Interrogativo, quest'ultimo, particolarmente interessante, a mio avviso.

¹² L. Bonfield, *Gli sviluppi del diritto di famiglia in Europa*, in M. Barbagli, D. Kerzner (a cura di), *Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla Rivoluzione francese*, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 121-122. Il riferimento è alla ricerca di M. Mitterauer e R. Sieder, *The European Family. Patriarchy to Partnership from the Middle Ages to the Present*, Blackwell, Oxford, 1982.

formale, di fronte al peso specifico assunto da prassi, comportamenti, usanze¹³.

Pur nella moltiplicazione oggettiva e soggettiva del diritto, come anche nella coesistenza di giurisdizioni, vale porre l'accento su un momento ideale nell'evoluzione della sfera giuridica, poiché l'introduzione di un istituto quale il divorzio, come pure la regolamentazione del matrimonio, tocca settori nevralgici nelle relazioni inter-familiari, oltre che, come detto, nei rapporti tra Stato moderno e poteri concorrenti. Lo stesso matrimonio può essere considerato un processo¹⁴, una sequenza di passi organizzati e cristallizzati nel rituale. Daniela Lombardi nota come, in una prospettiva di ampia durata, si evidenziano fattori più di «flessibilità ed elasticità», che hanno caratterizzato la capacità di adattamento della famiglia nell'arco temporale, mentre, «in un'ottica di lungo periodo la stabilità è un'eccezione». Matrimonio, coppia, famiglia, e conseguenti normative, dunque, come fattori indice di evoluzione del soggetto sociale centrale di Antico regime. E non solo.

Anche in passato, le famiglie non erano stabili, semmai, i fattori di rottura erano rappresentati, più che dai divorzi, non concessi, da eventi naturali legati al ciclo vitale e da separazioni soltanto di fatto. Il matrimonio, però, in un *excursus* temporale esteso, passa da strumento di negoziazione ed accordo tra famiglie, a meccanismo principe della manifestazione della volontà, della scelta, dell'affettività, tipicamente settecentesca, tra i partner, e nel contempo, mezzo sia di sottrazione della coppia al controllo delle famiglie, sia motore principale del nucleo della nazione, della rafforzata percezione di un'appartenenza ad uno Stato, come avviene nella Francia rivoluzionaria.

Si tratta di un percorso non ovvio né piano, che si dipana nei secoli.

Uno sguardo all'Antico regime

Per la validità del matrimonio di Antico regime, è necessario il consenso *de praesenti* degli sposi. Si tratta di un elemento, che la Chiesa postula, per distrarre l'istituto dal potere familiare e feudale, e, a par-

¹³ Ivi, pp. 124-125, 128. Estremamente interessante la notazione dell'autore secondo cui forse nel passato la legge interveniva meno di quanto non accada al giorno d'oggi in alcuni tipi di relazioni domestiche.

¹⁴ Ivi, pp. 136-137. Per una prospettiva più generale sull'argomento del matrimonio, si vedano J. Witte Jr., *From Sacrament to Contract. Marriage, Religion and*

Law in the Western Tradition, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, 1997, p. 315 e, in particolare, le pp. 194 e sgg. sul matrimonio come contratto nella tradizione illuminista; oltre che R. M. Kingdon, *Adultery and Divorce in Calvin's Geneva*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1995, p. 214.

tire dal quale, si espandono gli effetti giuridici della legittimazione della prole e della trasmissione dei beni¹⁵. Dal Cinquecento la celebrazione pubblica viene chiesta, da Protestanti e Cattolici, quale condizione di validità, sottoposta a registrazione. Le nozze non sono evento privato, ma alleanze che assicurano il controllo sulla sessualità della donna e, dunque, in ultima analisi, la legittimità della prole e il trasferimento della ricchezza. Nota, peraltro, la Lombardi, che, sebbene Chiesa e poteri politici si contendano la regolamentazione del fenomeno, intervengono nel tentativo di controllo anche famiglie e comunità. Il consenso stesso come condizione di validità risale all'opera della Chiesa, con lo scopo di evitare abusi da parte dei signori feudali, mentre il cerimoniale varia per zona geografica e consuetudini. Non è, dunque, possibile ravvisare una giurisdizione esclusiva. Le autorità secolari, a loro volta, regolamentano gli aspetti economici. Sempre a partire dal Cinquecento, territori protestanti e Chiesa rivendicano una presenza più incisiva, attraverso il progressivo controllo sui rituali, con cerimonia pubblica religiosa, e la condanna della sessualità prematrimoniale¹⁶.

È interessante notare come anche il bacio rivestisse una parte nel cerimoniale, in particolare non quale segno di affetto, ma di pace, di accordo, ed anticipazione dei rapporti sessuali. Il bacio violento, anzi, era aspramente punito dalle norme secolari, in quanto, dato in pubblico, equivaleva ad una sorta di ratto, di rivendicazione della donna, vulnerandone anche l'onore poiché, ormai, risultava anche sottratta al controllo della famiglia¹⁷, e, dunque, libera a se stessa.

Considera Witte come, in realtà, la tradizione occidentale, anche quella ecclesiastica, fornisca una quadruplici prospettiva in ordine all'istituto del matrimonio. Quella religiosa, più focalizzata sul vincolo sacramentale, sottoposta alle norme canoniche, al culto. Un'altra, sociale, in cui esso rappresenta appunto uno *status* socialmente rilevante, assoggettato alle pretese ed alle aspettative delle comunità locali, nonché alle normative su contratti, proprietà, eredità. Ancora, secondo la prospettiva contrattuale, le nozze costituiscono un'associazione volontaria soggetta alle istanze della coppia, della famiglia. Infine, a fare da sfondo a queste, una prospettiva naturalista, per la quale il matrimonio rappresenta un'istituzione, che si rifà alle leggi naturali della ragione, della coscienza ed ai dettami religiosi. Dunque, l'istituto viene affrontato attraverso la concorrenza di più, complementari, fattori, ma anche punti di vista: quello cattolico, sacramentale; quello luterano, sociale; quello pattizio calvinista; quello federale anglicano; quello contrattualistico illuminista.

¹⁵ D. Lombardi, *Storia del matrimonio*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 9, 12, 13 sgg., 33-34.

¹⁶ Ivi, pp. 9, 12, 13 sgg., 33 sgg.

¹⁷ Ivi, pp. 27-28.

In particolare, il modello luterano radica un senso più concreto del matrimonio, come strumento per il controllo della continenza, dunque destinato a fini eminentemente umani e, in ciò, soggetto alle norme secolari, non a quelle religiose, alle quali nessuna autorità poteva essere riconosciuta. Nella Germania luterana, quindi, vale sottolineare come il modello giuridico tendesse a conformarsi al sentire diffuso ed a riflettere il modello sociale del matrimonio, con corti civili destinate a rimpiazzare quelle religiose, così come, analogamente, a livello normativo.

Marriage was for them the community of the couple in the present, not their sacramental union in the life to come. Where that community was broken (...), the couple could sue for divorce. Because persons by their lustful nature were in need of God's remedy of marriage, the reformers removed (...) impediments (...), insisted that both marriage and divorce be public¹⁸.

Dopo il modello calvinista, che aggiunge una dimensione più spirituale, è il modello comunitario federale a introdurre le maggiori e più rivoluzionarie evoluzioni. Non più sottomissione di moglie a marito, ma una democratica reciprocità di doveri, un rivolgimento di campo nelle tradizionali gerarchie, nella famiglia, ma anche nella società e nello Stato, più liberi, perché formati volontariamente per contratto nello stato di natura. E, di seguito, è poi il modello illuminista, che, senza più accenni a sacramenti o simbolismi, trae forza nella scelta volontaria di due individui¹⁹, forte di un ampio e lungo dibattito letterario, sociale ed, infine, politico.

Questo l'esteso contesto in cui si delinea l'istituto del matrimonio. In fondo, sostiene von Gennep, la gradualità dei rituali serve a rendere meno traumatico, a far accettare lo spostamento di donne e ricchezza entro i nuclei familiari²⁰. Secondo Bonfield, nell'ambito del diritto di famiglia, sia pure con accenni di diritto consuetudinario germanico e canonico, alcuni aspetti di quell'autorità del *pater familias* nei confronti dei figli, come «il potere di controllo sulla scelta del partner (...) e il diritto collegato di ordinare il divorzio» in caso di matrimonio senza il consenso paterno, appaiono riverberare la manifestazione di un governo centrale più tipico del diritto romano²¹. Governo del *pater familias* che, va considerato, non incontra corrispettivo nella situazione europea in Età moderna. In essa, infatti, al di fuori della Francia, che presentava un'esclusione femminile alla linea di successione, risultava meno immediato tentare un'identificazione del diritto

¹⁸ J. Witte Jr., *From Sacrament to Contract. Marriage, Religion and Law in the Western Tradition* cit., pp. 2 sgg.

famiglia in Europa cit., pp. 126-129.

²⁰ D. Lombardi, *Storia del matrimonio* cit., pp. 30-31.

¹⁹ L. Bonfield, *Gli sviluppi del diritto di*

²¹ Ivi, pp. 6 sgg.

esclusivo dell'uomo al potere politico con l'autorità patriarcale, che, sì, era fondata e radicata nella mentalità europea, ma meno esplicitamente reperibile nell'ambito del diritto e più difficile da fondare e giustificare. Di fatto, la legge riservava alcuni ambiti all'autorità genitoriale²², nel caso di indirizzo nella ricerca di un compagno di vita, ma, in certo qual modo, controbilanciava con il correttivo di rendere difficile lo scioglimento dei matrimoni con un'autoritaria azione di forza dei genitori.

Resta, inoltre, fondamentale la considerazione, che Phillips ha fatto propria, di quanto la proibizione del divorzio, originata dalla pretesa indissolubilità del vincolo matrimoniale, costituisca parte rilevante nella ricostruzione della storia dell'introduzione proprio di tale istituto.

The history of divorce (...) has been, for the most part, a progressive rejection of the Catholic position. (...) If we think of the history of divorce as being, on one important level at least, the abandonment of Catholic teaching on marriage, we must begin with a clear understanding of that teaching and its development²³.

Il cristianesimo, infatti, distaccandosi dalle proprie radici giuridiche romane e giudaiche²⁴, non ammetteva il divorzio. Phillips osserva che

the victory of nondissolublist doctrine within the Roman Catholic church was hard won, and its consolidation by the thirteenth century was associated with other developments within the church. Canon law and the system of ecclesiastical courts were developed, and throughout Europe the church successfully claimed jurisdiction over matrimonial matters. Finally, the sacramentality of marriage was accepted as part of the church doctrine (although it did not enter canon law until the sixteenth century). Thus the doctrine of marital indissolubility, the doctrine that forbade divorce, was an integral part of a sweeping reformulation of marriage that took more than a millennium of debate and dissent, and that crystallized in the eleventh and twelfth centuries²⁵.

²² Bisogna necessariamente distinguere l'ambito di quanto riconosciuto, dalla legge, alla potestà di entrambi i genitori da quanto, nella realtà, fosse in concreto potere del padre compiere. Tale lo scarto, tra titolarità teorica del diritto, in capo ad entrambi i genitori, ed effettivo potere pratico. L. Bonfield, *Gli sviluppi del diritto di famiglia in Europa* cit., pp. 166 segg.

²³ R. Phillips, *Untying the Knot*, Cambridge University Press, 1991, Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sydney, pp. 1 segg.

²⁴ Ivi, p. 149. Secondo Bonfield, «il rifiuto del cristianesimo di ammettere il divorzio, in gran parte ispirato da una lettura selettiva dell'insegnamento di Cristo, è un esempio di divergenza del cristianesimo dalle sue radici giuridiche romane e giudaiche: prima della conversione di Costantino il diritto romano ammetteva il divorzio e così pure la legge giudaica, anche se quest'ultima può averlo scoraggiato creando una serie di formalità procedurali».

²⁵ R. Phillips, *Untying the Knot* cit., p. 10.

Una posizione, questa, ribadita dal concilio di Trento²⁶. Lutero e Calvino, escludendo l'incompatibilità di carattere, lo ammettevano per i casi di cattiva condotta sessuale, adulterio o atteggiamento da adulterio; mentre Zwingli ampliava la casistica alle ragioni particolarmente gravi.

In Francia, dove eventi come nascite, matrimoni erano contrassegnati da cerimonie religiose e, dunque, fortemente identificati attraverso la ritualità, piuttosto che nei loro effetti civili, l'autorità politica aveva emanato ordinanze confliggenti coi dettami religiosi, tanto che, durante il '500, i casi di separazione giudiziale erano via via transitati dalla giurisdizione ecclesiastica a quella dei tribunali reali, e, in seguito, anche grazie alle particolari congiunture suscitate dagli ebrei e dai protestanti che avevano richiesto il divorzio, riconosciuto dalle loro religioni, le corti civili si erano potute occupare spesso degli annullamenti, attraverso il ricorso all'azione *appel comme d'abus*, che era servita essenzialmente a dichiarare incompetenti le corti inizialmente adite, avocando la materia alle corti regie²⁷. In effetti, l'esistenza di un differente diritto matrimoniale, quale quello, cui si è accennato, di ebrei e protestanti, va a costituire, già a livello potenziale, un'eccezione non irrilevante alla tradizionale e consolidata dottrina del matrimonio.

Questa precoce emancipazione dai dettami ecclesiastici si era registrata fin dai due editti di Enrico II del 1556 e di Blois del 1580²⁸. Vale, inoltre, considerare che, senza una così forte identificazione di cerimonia religiosa ed istituto del matrimonio, il matrimonio civile e le novità introdotte dalla Rivoluzione sarebbero state di impatto minore²⁹.

Il diritto francese non ammetteva il divorzio, vale a dire la cessazione degli effetti di un matrimonio validamente contratto, ma si limitava a riconoscere due categorie di separazioni, definite *divortium* dal

²⁶ Ivi, p. 12.

²⁷ R. Phillips, *Untying the Knot* cit., pp. 12-13, 50-52. Interessante quanto riporta Phillips su Lutero e la castità delle suore. J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 79, 37-38, 40, 60-64 queste ultime sul caso di Borach Lévi in cui, proprio attraverso l'*appel comme d'abus*, la giurisdizione era stata trasferita dalla sede ecclesiastica a quella civile del Parlamento di Parigi; oltre che sul caso Peixotto-Dacosta, in cui il Parlamento di Parigi aveva ammesso la possibilità, attraverso il rinvio alle decisioni della comunità ebraica, del divorzio per la minoranza costituita dagli ebrei.

²⁸ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 31-38. Fondamentali, per l'autore, in questa ottica, i due Editti di Enrico II del 1556 e di Blois del 1580. Si veda l'esempio riportato dell'Editto del 1556 contro i matrimoni clandestini, che, se non poteva invalidare la celebrazione, regolata dalle norme ecclesiastiche, finiva per diseredare chi contraveniva. Esso inoltre rendeva necessario il consenso dei genitori per il matrimonio dei figli - 25 anni per le femmine, 30 per i maschi -. Si veda anche quanto riportato in ordine all'Editto di Blois del 1580. Si vedano anche le pp. 81-82.

²⁹ Ivi, p. 79.

diritto canonico: il *divortium quoad vinculum*, cioè la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, con giuramento solenne pronunciato dagli sposi; ed il *divortium a toro et mensa*, che scioglieva il matrimonio, senza tuttavia romperlo, interdicensi una nuova unione³⁰. Evidente era che, in accordo coi dettami canonici, non si ponesse in discussione l'indissolubilità del vincolo, nel momento in cui separazioni meramente fisiche erano accettate a livello ecclesiastico soltanto per adulterio, ingiuria grave, assenza protratta, corruzione della morale, adozione di falsi credi religiosi³¹.

Nuovi dibattiti – il fondamento del rapporto con la Nazione

Tale progressiva tendenza all'erosione della giurisdizione religiosa a vantaggio di quella civile e, nel contempo, alla stratificazione di un *corpus* giurisprudenziale nell'ambito dei connessi diritti di proprietà, di patria potestà e successioni, aveva trovato successiva conferma nelle teorie contrattualistiche sul matrimonio³², come nell'opera dottrinale di pensatori, *philosophes*, uomini di lettere.

Tra essi, da rimarcare l'azione condotta dall'Hennequin, professore di teologia all'università di Parigi, dal Launoy, suo allievo gallicano, che riconduceva le nozze alla giurisdizione statale, fino al Gerbais, per il quale il matrimonio era originariamente un contratto naturale lasciato da Dio al controllo dei sovrani, ed al Le Ridant, per il quale era lo Stato la sola autorità a poter regolamentare la validità delle nozze³³. Desessarts, nell'ambito del dibattito in corso in Francia, argomentava che i principi di tolleranza avrebbero dovuto importare il

³⁰ J. Bouineau, *Le divorce sous la Révolution, exemple du "langage antiquisant" des hommes de 89*, in M. Vovelle, *La Révolution et l'ordre juridique privé*, vol. I, CNRS - P.U.F., Université d'Orléans, 1988, p. 309; C.-J. De Ferrière, *Dictionnaire de Droit et de Pratique, contenant l'explication des termes...* Nouvelle édition, La veuve Barrois, Paris, 1771, (v.) «Divorce».

³¹ J. F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 39-40. Va anche considerato come in particolare l'adulterio, la corruzione della morale e le lesioni ricadessero nella sfera penale e, dunque, nell'ambito della giurisdizione secolare. Molto interessante che, a differenza dei tribunali ecclesiastici, le corti secolari inaugurarono una prassi discriminante a svantaggio delle donne, ricono-

scendo in sostanza una doppia morale in materia di costumi sessuali.

³² Ivi, p. 46.

³³ J. Launoy, *Regia in matrimonium potestas: vel tractatus de jure saecularium Principum Christianorum in sancendis impedimentis Matrimonium dirimentibus*, Parisiis, MDCLXXIV; P. Le Ridant, *Code matrimonial, ou Recueil complet de toutes les loix canoniques & civiles de France, des dispositions des Conciles, des capitulaires, ordonnances, édits & déclarations; & des arrêts & réglemens de tous les Parlemens & tribunaux souverains...*, Paris, Herissant le Fils, 1770; R.-J. Pothier, *Traité du Contrat de mariage*, Tome Second, a Paris chez Debure pere, a Orléans chez la Veuve Rouzeau-Montaut, MDCCLXXI.

riconoscimento del divorzio perlomeno ad ebrei e protestanti, sebbene lo si sarebbe dovuto negare alla maggioranza dei francesi, cattolici³⁴.

Di fatto, si trattò essenzialmente sì di dibattiti di giuristi di formazione canonica, ma con spiccate tendenze gallicane e ben impregnati di quell'*esprit philosophique*, che aveva contrassegnato le discussioni dei precedenti sessant'anni, in cui il matrimonio, la famiglia ed il divorzio erano stati oggetto di una sorta di ripensamento con un'enfasi posta non tanto sull'autorità quanto sulla libera scelta, sull'aspirazione alla realizzazione personale, in accordo ai principi del diritto naturale e delle organizzazioni politiche – discussioni riconfluite nella produzione normativa successiva³⁵. Il tutto, andava ad iscriversi in un più ampio processo di ridefinizione dello Stato e delle sue prerogative nei confronti dei singoli, come anche di affrancamento di questo dall'abbandono di intere aree di sovranità e gestione (dei sudditi) alla Chiesa o a giurisdizioni minori. Sicuramente la problematica posta dal riconoscimento delle unioni di protestanti ed ebrei costituiva un passo obbligato verso una ridiscussione dell'istituto del matrimonio a livello civilistico.

Sotto l'Ancien régime il matrimonio legittimo costituiva, essenzialmente, un meccanismo fondante, attraverso il quale il sistema legale conferiva diritti, definiva identità, *status*. Esso traeva validità dallo scambio del consenso tra gli sposi, mentre il prete ne costituiva unicamente il testimone.

Solo dopo che la Rivoluzione ebbe imposto l'eguaglianza tra cittadini, al di là della confessione religiosa, fu possibile avviare la secolarizzazione dell'istituto attraverso la forma civile³⁶. Con il *decreto* 20-9-1792 e, prima, con le dichiarazioni ed i dibattiti in materia, esso si trovò, nella lucida visione dei legislatori, che ne anticipò le funzioni, ad essere destinato a costituire un cardine nel sistema dei diritti civili, una sorta di microcosmo del contratto sociale, destinato a conferire (in quanto da esso scaturente) la nazionalità, derivandone la regolamentazione della filiazione legittima o naturale, il conseguente diritto di essere – o meno – considerato erede, il controllo sulla proprietà. Esso doveva coltivare il legame tra l'individuo e la società intera, con-

³⁴ N.L. Desessarts, (v.) «Divorce» in J. N. Guyot, *Répertoire universel...*, II ed., Visse, Paris, 1784, 5: 734-750.

³⁵ J. Gaudemet, *Traditions canoniques et philosophie des Lumières dans la législation révolutionnaire: Mariage et divorce dans les Projets de Code civil*, in M. Vovelle, *La Révolution et l'ordre juridique privé* cit., p. 301. J. F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France*

cit., pp. 48-50. In particolare si vedano le opinioni di Morely ed Helvétius riportate dall'autore alle pp. 59-60.

³⁶ D. Lombardi, *Storia del matrimonio* cit., pp. 13-4, nota che il consenso fu originariamente valorizzato ad opera della Chiesa, con l'obiettivo di sottrarre il matrimonio alle imposizioni dei signori feudali.

solidare il rapporto tra cittadino e Stato, unire il patriota all'idea di Nazione – e ciò sarebbe stato possibile, nell'ottica dei pensatori, proprio in quanto istituto peculiare, potente, poiché situato al confine tra una prassi universale e, insieme, naturale –.

Veniva liberamente scelto, eppure rappresentava il fondamento dell'unione tra uomo e donna e, in ciò, un legame sociale attraverso il quale ogni essere poteva apportare il proprio contributo alla Francia. Uno strumento, in quest'ottica, di immensa importanza politica. Attraverso il quale era giocoforza muoversi per scardinare tradizioni, certezze, vetuste posizioni ormai destituite di fondamento sociale ma arroccate nel potere che costituivano. Non si trattava più del giuramento di fedeltà e sottomissione, ma di due liberi individui, parimenti dotati di diritti. Addirittura, proseguendo nelle fasi più calde della Rivoluzione, lo stato coniugale poteva incidere, nel caso di stranieri, emigrati, nobili, su quello legale³⁷.

Entro questa prospettiva, per quanto concerne le formalità, ad un funzionario municipale fu affidato non solo il registro dello stato civile, ma l'autorità di dichiarare la coppia unita agli occhi della legge. Una prima anticipazione di tale tendenza risale alla proposta di De Voisin, incaricato da Luigi XVI, di una successiva registrazione dei matrimoni dei Protestanti, ad opera o di un magistrato dello stato o di un curato che fungesse da pubblico ufficiale. Essa, pur rimanendo lettera morta, fornì il modello al successivo Editto di tolleranza del 1787, che può essere considerato di rilevante importanza in quanto prima espressione di un'ottica secolare nel governo dell'istituto del matrimonio e del diritto di famiglia connesso. Esso andava ad estendere ad un numero sempre più ampio di cittadini (da cui per il momento gli ebrei restavano esclusi) le norme civili, create dallo Stato, nonché ne preannunciava la successiva estensione a tutti³⁸.

In fondo, quando la normativa rivoluzionaria introdusse il matrimonio civile ed i registri di stato civile, essa non fece che completare un processo in atto già da un paio di secoli, sulla via di una parità di trattamento dei francesi negli atti della vita, che si sarebbe riconvolgiato nel tema, rivoluzionario, della cittadinanza³⁹ come principio di eguaglianza. Quando, nell'89, si scriveva, nella *Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino*, «Nous, les représentants du peuple», il popolo identificava già, in quelle parole, il concetto di nazione⁴⁰, senza

³⁷ S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 2004-2006, pp. 48 sgg.

³⁸ Ph. Ariès, G. Duby (a cura di), *La vita privata. L'Ottocento*, Laterza, Roma-Bari, 1988-2001, p. 25. J. F. Traer, *Marriage*

and the Family in Eighteenth-Century France cit., pp. 64-70.

³⁹ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 81-82.

⁴⁰ Sul concetto di Nazione, si veda P. Nora (v.) «Nation» in F. Furet, M. Ozouf, *Dictionnaire critique de la Révolution française*.

esclusione, senza gerarchie, in eguaglianza. Così, nel momento in cui, con la Costituzione del '91, si arriva alla cittadinanza passiva, la nozione di *citoyen* ormai ingloba anche chi non ha diritto al voto, l'universalità. È, infatti, cittadino, secondo essa, chi sia nato sul suolo francese, da padre francese⁴¹. Il diritto non è più personale, ma, a partire dal XVIII secolo, si avvia a divenire, secondo un parametro maggiormente oggettivo, un fattore in equilibrio tra personalità e territorialità: il *corpus* delle norme non può seguire l'individuo, ma deve tenere conto del contesto in cui si collochi. È proprio a partire da questo periodo, con la Francia rivoluzionaria, che si sviluppa un diritto di stato, che va a rivendicare un quasi monopolio per la legge tra le sue fonti e che muta la questione dei conflitti di norme, inserendola in una dimensione moderna: quella della legge codificata e del suo destinatario, il soggetto di diritto unitario.

Tra la fine del XVIII ed il principio del XIX secolo, il diritto si presenta ridotto in principi e questi raccolti in un codice: «cette contraction est appelée à faire le bonheur des justiciables», dei destinatari del diritto. A mano a mano si chiarisce il destinatario quale un soggetto meno variegato. E quindi il diritto diviene anche una maniera per fornire alla comunità nazionale la percezione di una «*communione dans une même Loi*», di una unitarietà non solo delle normative, ma anche, soprattutto, dei soggetti destinatari delle norme. Si tratta di un robusto passo avanti nell'attuazione, nella concretizzazione del principio di eguaglianza.

I rivoluzionari francesi sembrano perseguire la meta dell'unificazione del diritto civile, come quella dell'unità nazionale.

Sieyès può quindi sostenere che la Francia non ha «*que une seule âme*» e coniare il neologismo “*adunation*” per descrivere il movimento verso l'unità nazionale.

Insomma, quando, attraverso dibattiti e proposte, si giunge al progetto di Codice civile del 1793, esso è tutto improntato all'idea di una

Idées, Flammarion, 1992, pp. 339-358 con riferimento al senso sociale di un corpo di cittadini uguali di fronte alla legge. Interessante anche una differenziazione tra accezione ampia e ristretta del termine (nozioni ambivalenti) – la prima con radici bibliche in cui nazione è una delle grandi divisioni naturali, la seconda con origini nella famiglia, che lega infine al sentimento della patria vissuta anche nelle esperienze dell'esilio e dell'emigrazione -. Nazione, dunque, esisteva già: «*Dès le moment ou les Etats généraux rejettent l'appellation qui les désigne depuis des siècles et débordent les raisons*

limitées qui avaient motivé leur convocation, la rupture est faite avec ce qu'on allait appeler dans l'été l'«Ancien Régime», et la Nation est née». Si vedano anche le interessanti osservazioni sulla duplicazione nazionale, sulla rottura col passato costituita da una dinamica di continuità instaurata sulla negazione, appunto, della unità e della continuità. Si veda anche L. Luzi, *Dallo status civitatis alla cittadinanza. La crisi del diritto comune attraverso il mutamento dello statuto dell'ebreo cit.*

⁴¹ B. Bacsko, *Et le peuple devint souverain cit.*, pp. 45-46.

repubblica una e indivisibile⁴², con un destinatario delle norme ideologicamente ed auspicabilmente unitario. Vedremo il tentativo nel campo della famiglia, istituzione principe del diritto privato. Ne resta, invece, emarginata la figura femminile, interlocutrice ormai minoritaria⁴³, inconciliabile, nell'idealizzazione rivoluzionaria via via preponderante di dolcezza, con la donna nell'agire reale, con l'immagine di forza e determinazione a sua volta incompatibile con il Popolo rivoluzionario. Si tratta di un passaggio anche a livello terminologico, con uno slittamento dalla tematica morale a quella politica e dal plurale femminile al singolare maschile⁴⁴.

Dunque, mentre il dibattito letterario e poi politico, seguito in effetti dalla normativa, era andato verso un rafforzamento della protezione della donna (e dei figli) all'interno degli istituti della famiglia e del matrimonio, questa stessa maggior protezione evidenziava d'altra parte la volontà di relegare il femminile se non proprio al focolare domestico, comunque ad un ambito più fortemente privato⁴⁵. In questo senso, il riequilibrio verso una sorta di parità, sia pure in tono minore, attuato via via nell'ambito degli istituti del matrimonio e del divorzio, può costituire un primo passo.

Già a partire dal 1789 e fino all'epoca del Consolato, i matrimoni civili erano stati parecchi. Celebrati in municipio, rappresentavano la forma laicizzata del matrimonio. Di conseguenza, ciò comportava la possibilità di divorziare. Nei *cahiers* sostanzialmente si taceva. Tra

⁴² Halpérin, *Entre nationalisme juridique et communauté de droit*, PUF, Paris, 1999, pp. 4-8. Il primo progetto di *Code civil* del 1793, che ha come redattore Jean-Jacques Régis de Cambacérès e viene presentato alla Convenzione nell'agosto 1793, in 719 articoli e tre libri, contiene, per quanto riguarda la famiglia, tentativi di ridimensionamento degli abusi tipici di Antico regime, tra cui l'abolizione della potestà patria e maritale, la semplificazione della procedura di divorzio su domanda, oltre che un rafforzamento della successione legittima tramite riduzione della legittima.

⁴³ P. Serna, *L'apprentissage de la politique*, «L'Histoire» - La Révolution... cit., pp. 58-62.

⁴⁴ D. Godineau, *De la rosière à la trico-teuse: les représentations de la femme du peuple à la fin de l'Ancien Régime et pendant la Révolution* cit., pp. 76-77. È giustappunto nel 1793 che le donne soldato, soprattutto le loro immagini forti, vengono emarginate, rifiutate, col decreto 30

aprile, che consente la presenza di sole lavandaie e vivandiere. Il testo del decreto non esita ad imporre alle donne, come era già accaduto in passato agli ebrei, un segno, un contrassegno che le distingua. Non posso non notare una continuità con la linea politica del Codice del '93.

⁴⁵ Nel medesimo torno di tempo, infatti, la figura della donna rivoluzionaria, della donna soldato, veniva fortemente ridotta, penalizzata, umiliata nel marchio - addirittura - da portare esposto di lavandaia e vivandiera e, sostanzialmente, ricacciata indietro nelle sue istanze. Non solo, dunque, come notano i contributi di Godineau e Serna, la donna non poteva più riconoscersi nella figura del *sans-coulotte*, ma neanche poteva autonomamente porsi di fronte all'ideale di Nazione, alla difesa degli ideali della Rivoluzione. La donna, ferita, era costretta a ritrovare, nell'ottica del politico e del legislatore, una sorta di parità minore - in termini di dignità e riconoscimento - nella famiglia.

essi uno solo aveva chiesto che fosse introdotto il divorzio, in nome della libertà contrattuale⁴⁶. Più che l'istanza di un matrimonio civile, si auspicavano norme più liberali, meno restrittive, anche per le donne, una liberalizzazione delle regole per la celebrazione delle nozze, l'abbassamento dell'età necessaria per sposarsi senza il necessario consenso dei genitori, oltre che sistemi migliori per i registri di stato civile, e si esprimeva una forte riprovazione nei confronti dell'uso delle *lettres de cachet* come metodo per imporre ai figli la volontà paterna. Oltre a ciò, circolavano moltissimi *pamphlet* sulla riforma del matrimonio e sulla possibilità del divorzio, soprattutto per le cattive unioni combinate dalle famiglie, argomento a lungo oggetto del dibattito precedente, che aveva investito anche la *puissance paternelle*.

Né poteva essere sottovalutata la rilevanza che via via andava acquisendo il tema, relativamente nuovo, della coppia come scelta dettata dal reciproco sentimento e non dalle politiche delle famiglie. Una tematica che, originariamente enucleatasi in ambito letterario, aveva trovato progressivamente consenso fino a filosofi, pensatori, che intendevano farne terreno di proposta a livello politico ed, infine, normativo. Di pari passo, le petizioni toccavano anche la possibilità che le nozze potessero essere sciolte con maggior facilità, oltre che la necessità di fornire una più solida protezione della dote delle donne.⁴⁷ Già Voltaire e Turgot si erano espressi in materia. Ma articoli comparvero anche sul *Moniteur*. Anche l'offensiva contro la Chiesa era stata ampia. Voltaire aveva ribadito che il matrimonio non poteva che essere un contratto civile e che la Chiesa aveva approfittato di un'epoca di debolezza dello Stato per prenderne il controllo e così ribadire il proprio netto rifiuto del divorzio. Attorno al 1770 il dibattito si era esteso anche al divorzio, oltre che alla difesa dei sentimenti in una coppia sposata⁴⁸.

Col decreto 11 agosto 1789 si dava istruzione ai vescovi di fornire dispense matrimoniali senza ritardi e spese aggiuntive, liberando le

⁴⁶ J. Gaudemet, *Traditions canoniques et philosophie des Lumières dans la législation révolutionnaire: Mariage et divorce dans les Projets de Code civil* cit., p. 305.

⁴⁷ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 40-44; 70-71, 78, 82-84, 139-142. Sulla letteratura dell'epoca si veda ivi, pp. 71-78. In alcuni *cahiers* si chiedeva di abbassare la maggiore età per consentire più precoci matrimoni senza il consenso paterno, in altri che fossero multati o puniti i parenti che non avessero provato la loro opposizione alle nozze. Oltre questo si accusava

il clero di cattiva tenuta dei registri di matrimoni, nascite e morti. Vanno poi menzionate le *Doléances des femmes de Franche-Comté*, Besançon, le 27 avril 1789, p. 25, fatte pervenire agli Stati generali nel maggio 1789, in cui le donne insistevano che il matrimonio fosse fondato sulla libera scelta reciproca piuttosto che sulla coercizione. Sulla dote, D. Lombardi, *Storia del matrimonio* cit., pp. 21-22.

⁴⁸ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 65-67, 76.

parti dalle costose e dilatorie pratiche, considerate abolite assieme ai diritti feudali, prima organizzate in base al diritto canonico.

A ciò si intrecciava anche la problematica legata ai preti refrattari, poiché, essendo i registri matrimoniali e dei battesimi, cioè delle nascite, in mano a questi, sposarsi di fronte ad un prete giurato significava non possedere documenti in grado di provare l'unione e privare i figli dello stato civile. Senza considerare il fatto che i preti venissero guardati con sospetto per il proprio celibato, fattore, questo, da affiancare all'offensiva nei confronti degli scapoli, in seguito sottoposti, dal 13 gennaio 1791, ad un vessatorio e punitivo aumento delle imposte⁴⁹.

Il rapporto coniugale, dunque, appariva destinato a rendere più profondo il legame tra gli sposi, in una sorta di pre-contratto sociale *in nuce*. Ulteriormente, forte di un retaggio giuridico, oltre che ufficiale, tale relazione acquisiva una valenza non solo politica, ma anche morale, fornendo una sorta di copertura etica alle pulsioni interne, governate nel matrimonio⁵⁰.

Le discussioni in fase operativa – dalla Costituzione del 1791 al decreto 20-9-1792

Le discussioni in materia iniziarono a partire dal marzo 1791: il corpo municipale di Parigi pose il problema all'Assemblea nazionale. Si arrivò a distinguere il consenso, che, in quanto negozio, poteva essere oggetto di atto civile, dal sacramento, per cui sarebbe spettato allo Stato fissare le condizioni della manifestazione di volontà (negozio), alla Chiesa la parte relativa al dato religioso (ricordiamo la presenza non solo di Ugonotti, in Francia, dei Luterani in Alsazia, ma di comunità di ebrei, riconosciute proprio negli ultimi anni del regno di Luigi XVI e poi dalla Costituente). Bouchotte, uno dei deputati, sosteneva che il matrimonio esisteva come contratto prima ancora di essere reso sacramento⁵¹.

Durand de Maillane insisteva, nella relazione all'Assemblea nazionale della commissione ecclesiastica, sul carattere di contratto civile, sotto il controllo delle autorità civili, del matrimonio, istituto valido e teoricamente applicabile a tutti i francesi, di qualsivoglia confessione religiosa, in quanto una cerimonia civile anticipava necessariamente l'eventuale benedizione religiosa, che non era vietata. Ovviamente vi furono opposizioni, non solo, e comprensibilmente, da parte del clero,

⁴⁹ S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., pp. 55 sgg.

⁵¹ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 88-89.

⁵⁰ Ivi, pp. 55 sgg.

già risentito a causa della Costituzione civile da poco varata. Non fu, dunque, una sorpresa l'accantonamento dei lavori.

Eppure, proprio il contrasto tra preti giurati e refrattari e la conseguente situazione di molti che preferivano celebrare matrimoni, battesimi e funerali secondo i dettami religiosi e ricorrendo ai refrattari, tornò a rendere attuale il problema, tanto che il sindaco Bailly dovette far presente all'Assemblea non solo il problema in sé di fedeltà alla Nazione, ma anche quello che si veniva a creare nella tenuta dei registri interessati. Eppure, nonostante il pesante ed importante precedente costituito dall'Editto del 1787 sui Protestanti, nonostante – anzi, forse proprio per questo – si percepisse con chiarezza che esso rappresentava il primo passo verso l'introduzione del matrimonio civile e verso la progressiva perdita di controllo, da parte della Chiesa, sulla celebrazione dei matrimoni, si decise, il 19 maggio 1791, di posticipare la discussione⁵².

La legislazione rivoluzionaria sul matrimonio era stata in effetti abbondante ed esso venne infine menzionato, pur dopo le incertezze dell'Assemblea, proprio ad opera dei fautori della secolarizzazione dell'istituto, tra i principi della *Costituzione* del 3 settembre 1791, che recitava, al Titolo II sezione 7:

La loi ne considère le mariage que comme contrat civil.

Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes⁵³.

La cittadinanza, come osserva Desan, continua a rivestire un profondo significato morale e culturale. Rigenerarsi cittadino equivale a ricrearsi a livello patriottico, ai nuovi valori della nuova società. Attraversare questo passaggio obbligato significa, poi, poter chiedere di accedere a pieno titolo ai benefici dell'ordine politico, poter essere parte della sovranità. La fiducia infusa nelle possibilità di un istituto del matrimonio debitamente rigenerato, rinnovato, creava l'aspettativa che esso potesse, in effetti, fornire, divenire la piattaforma base del nucleo sociale principe, la casa fondante di una trasformazione politica e morale, anche nel legame tra caratteristiche del genere maschile e femminile.

⁵² Anzi, secondo Durand de Maillane era opportuno che il contenimento di tale potere ecclesiastico avvenisse rapidamente. J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 84-89. Per alcuni le proposte della Commissione erano valide. Secondo gli Amici della Costituzione di Epinal l'uniformazione avrebbe portato vantaggi a catto-

lici, protestanti ed ebrei. L'A. nella corrispondente nota 26 cita Z. Szajkowski, *Protestants and Jews in France in the Fight for Emancipation, 1789-1791, Proceedings of the American Academy for Jewish Research* 25 (1956): 125.

⁵³ Interessante l'uso del termine *habitants* in luogo di *citoyens*.

Dunque, nella Costituzione del 1791 l'Assemblea nazionale andava a definire il matrimonio quale contratto civile, assunto volontariamente e liberamente dalle parti. Un contratto scindibile per volontà delle parti. Va rimarcato come, nella formulazione, mancassero riferimenti all'eternità, al divino e, addirittura, anche al vincolo feudale, tipico di Antico regime, per cui la moglie doveva fedeltà e obbedienza, in cambio delle quali il marito avrebbe offerto protezione, assistenza e un tetto (dote a parte). Il matrimonio sarebbe rimasto, fino al *Code Napoléon*, un simbolo della libertà individuale, lo strumento attraverso il quale il legislatore tentava di definire non solo lo *status* di individuo, ma profondamente legato all'idea di nazione, allo Stato⁵⁴.

I passi successivi, compiuti l'anno dopo in Assemblea legislativa, seguivano la medesima direzione di laicizzare l'istituto, sottraendolo – e con esso altre funzioni, riavocate allo Stato – alla Chiesa.

Nel 1792, il deputato Honoré Murairé presentava un testo, sulla laicizzazione dello stato civile, analogo a quello di Durand de Maillane l'anno precedente, ponendo l'enfasi sul matrimonio come obbligazione civile e sul profondo legame con la cittadinanza⁵⁵. Toccava al girondino Vergniaud ricordare che l'individuo non viene catalogato in base al credo di appartenenza, ma in base al suo essere *citoyen*, ciò che gli dà titolo a godere dello *status* civile, il principale dei diritti sociali. Eppure, egli sottolineava, il matrimonio instaura un legame tra società e natura, tra dato biologico e sociale, testimoniati ed, insieme, rafforzati dalla forma pubblica e solenne. Affidare a tale figura giuridica un ruolo tanto importante comporta, anche, la necessità di rigenerarla, assieme alle connesse dinamiche familiari ed al rapporto coniugale *ex se*.

Di fatto, il matrimonio si avviava ad un processo di rinnovamento, in cui, in particolare, ponendo l'accento sul legame basato sulla reciproca volontà, l'impegno richiesto sul piano personale risultava non meno necessario di quello a livello politico. Si apriva all'istituto una nuova prospettiva legale, strettamente connessa alla figura della cittadinanza e che, necessariamente, finiva per coinvolgere, nonostante la diffusa generale riluttanza ad affrontarli in profondità – figuriamoci il porli in dubbio o ipotizzare di scardinarli –, aspetti delle interazioni in seno alla famiglia ed alla società fino ad allora dati per assodati. Queste le ragioni a monte dei ripetuti tentativi di separare la questione dello stato civile da quella del matrimonio⁵⁶.

A partire dal 17 marzo, si aprì la discussione per votare sulla legge matrimoniale: l'Assemblea decise che i registri dovessero essere tenuti dagli ufficiali municipali. Si aggirò, quindi, il problema delle nascite

⁵⁴ S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., pp. 48 sgg.

⁵⁵ Ivi, pp. 52 sgg.

⁵⁶ Ivi, pp. 56 sgg.

illegittime con la richiesta di indicare semplicemente nome, occupazione e domicilio dei genitori, indi si risolse il problema di menzionare o meno l'indissolubilità eliminando frasi eccessivamente ridondanti. I fatti delle Tuileries consegnarono il progetto ad un dibattito affrettato, chiuso nell'ultimo giorno delle sessioni. L'Assemblea cedeva ormai il potere nelle mani della Comune⁵⁷. Si arrivò, dunque, al *decreto* 20-9-1792, relativo alla registrazione di nascite, matrimoni e decessi ed ai requisiti per contrarre matrimonio.

Di fatto, tra l'agosto e il settembre 1792, i deputati avevano ricavato un'immagine innovativa per il matrimonio, che andava ad iscriversi nell'ambito della cittadinanza, un legame tra natura e convenzione sociale, il cui obiettivo era, negli intenti dei legislatori, radicare la società entro il diritto naturale, con reciproco vantaggio per il singolo, la collettività e, dunque, lo Stato. Era, però, necessario revisionare, ricreare l'istituto, sia quanto al rapporto fra coniugi, sia in relazione alle dinamiche familiari ad esso connesse. Riplasmarlo, peraltro, tenendo conto che la gente comune non s'intendeva di questioni filosofiche, meno che mai l'opposizione costituita dai preti o gli abitanti dei villaggi rurali erano così pronti a fare i conti con un contratto civile e paritario, pura espressione di manifestazione di volontà⁵⁸.

La manifestazione della libera volontà doveva restare fondante.

Le femministe e gli autori di *pamphlet*, fin dal 1789, si erano scagliati contro la potestà paterna e chiedendo una riforma della disciplina ereditaria. Una troppo stretta autorità corrompeva i reali sentimenti su cui dovevano fondarsi le nozze, per essere il reale specchio della nuova organizzazione. Dal 1792, peraltro, si puntava l'attenzione sull'incompatibilità con lo stato di cittadino, supposto maschio, al quale è impedito di gestire e regolamentare se stesso e i suoi beni. La libertà era il primo baluardo contro la corruzione, e non il timore di essere diseredati in caso di condotta non gradita al padre. Probabilmente, la caduta stessa della monarchia, nell'agosto 1792, contribuì a creare un contesto finalmente legale, oltre che lo spazio politico-materiale (che, si badi, prima non esisteva), entro cui non solo collocare le teorie sull'attentato alla potestà paterna e sulla laicizzazione dello stato civile, ma nell'ambito del quale poterle, infine, mettere in pratica, realizzare. Venendo vulnerata la figura del sovrano come padre della nazione, creandosi un vuoto che una nuova entità politica poteva riempire, era possibile muovere dei passi per completare la riforma in senso antifeudale, anticlericale e meno patriarcale⁵⁹.

Scriva Desan:

⁵⁷ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 90-94.

⁵⁹ Ivi, pp. 60 sgg.

⁵⁸ S. Desan, *The Family on Trial in Revolu-*

Overturning the monarchy and inventing the republic led to more than killing the father/king: the deputies now counted on constructing a new familial structure to mirror and promote the new political structure. (...)

The marriage could perform its political duty as a secular, civil contract linking male and female citizens to each other and to the new nation⁶⁰.

Ed assecondando la medesima dinamica, l'Assemblea approvava, al termine dei lavori, anche il divorzio. La famiglia veniva, così, ad incarnare il banco di prova, lo specchio, in cui poter riconoscere, ma anche rappresentare, i cambiamenti entro lo Stato.

La tenuta dei registri di stato civile toccava ad un ufficiale nominato; come anche gli atti di matrimonio dovevano svolgersi in una sala pubblica del municipio, davanti agli ufficiali municipali, prima o dopo la benedizione religiosa, con due o quattro testimoni di almeno 21 anni (potevano esserlo anche le donne) che non fossero imparentati con gli sposi. L'età minima era 15 anni per i maschi, 13 per le femmine, mentre il raggiungimento della maggiore età veniva fissato al compimento del 21° anno, senza aver raggiunto il quale era necessario il consenso paterno – o materno, per il caso di padre morto o incapace –.

Minimi erano gli impedimenti. Occorreva manifestare la volontà di contrarre matrimonio sei giorni prima della celebrazione e l'opposizione era prevista solo da coloro che avrebbero dovuto prestare il consenso. Il divorzio suscitava ancora opposizioni, ma veniva in certo modo ormai considerato come l'inevitabile portato della libertà. Lo si consentì, nella medesima legge, per alcuni casi tra i quali demenza, condanna a pene infamanti, sevizie, ingiurie gravi, sregolatezza dei costumi, abbandono del domicilio coniugale, assenza di notizie per cinque anni consecutivi, emigrazione. Accettati furono anche il divorzio consensuale e quello per incompatibilità di carattere. Gli sposi divorziati potevano risposarsi⁶¹.

Sebbene le novità non fossero eccessive, il dato di fatto era un'autorità pubblica che veniva a ricoprire una parte importante nella formazione della famiglia: lo Stato decretava gli impedimenti al matrimonio, regolava l'adozione, accordava diritti ai figli naturali (diritti che furono poi ristretti in sede di *Code civil*), conteneva la potestà paterna, istituiva il divorzio.

Proprio per questo, toccando un ambito a lungo appannaggio della Chiesa ed oltretutto strettamente connesso con questioni sacramentali, era opportuno, estremamente importante, che i religiosi, i preti *assermentés*, ma anche gli *insermentés*, cooperassero e spingessero i credenti

⁶⁰ Ivi, p. 62.

⁶¹ Si veda *infra*. J.-P. Bertaud, *La vita quotidiana in Francia al tempo della Rivolu-*

zione, Rizzoli, Milano, 1988, pp. 168-185. J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 94-95.

– i quali, nota Bertaud, spesso non erano del tutto consapevoli delle implicazioni sul piano religioso delle ritualità a cui per abitudine si sottoponevano – ad un atteggiamento positivo nell'effettiva applicazione della normativa, anche se, poi, nella pratica molto venne vanificato dalla diffusa ignoranza dei funzionari, cui era affidata la tenuta dei registri.

Quanto alla *puissance paternelle*, nell'agosto 1790 erano stati introdotti i *tribunaux de la famille*, anche se con una composizione differente da quella inizialmente prevista, con lo scopo di favorire la soluzione interna dei conflitti in famiglia; essi furono, però, soppressi nel 1796. Ed in effetti la tendenza, successiva all'emanazione del decreto, fu proprio di scoraggiare una eccessiva libertà di contrarre matrimonio per i minori – soprattutto in quanto in contrasto con l'autorità paterna –, ampliandola, invece, per gli adulti. Ad esempio, ai soldati e ai prigionieri di guerra stranieri venne concesso di sposarsi liberamente, pur in presenza di opposizioni⁶².

Questa compresenza di rigore e permissione – da un lato, arginare quanto consentito ai minori e proteggere la *puissance paternelle*, dall'altro, lasciare più ampia libertà, per esempio ai militari – è indicativa del complesso atteggiamento in materia. Evidentemente si preferiva accordare un margine più esteso, ove ritenuto meno pericoloso per le strutture tradizionali, in cerchie più ristrette e meglio controllabili, anche per la presenza dell'ordine gerarchico – per l'appunto, l'ambito militare –, piuttosto che consentire qualcosa che potesse essere percepito come un tentativo di scardinare la famiglia e, soprattutto, i fondamenti del potere al suo interno. La donna potente, libera, spaventava. Lo Stato rivoluzionario vegliava sulle coscienze dei cittadini, enfatizzava ed invitava a vivere le virtù civiche, eppure non azzardava a vulnerare le strutture più profonde e radicate del potere familiare. E ciò anche se altri provvedimenti erano stati presi, come l'eliminazione, l'8 ottobre 1789, nell'ambito della consacrazione delle libertà fondamentali e dell'abolizione di pratiche odiose, delle *lettres de cachet*, a cui le famiglie ricorrevano allo scopo di far rinchiodare i figli ribelli o prodighi, spesso, dunque, per mere ragioni di comodo⁶³.

⁶² Su questa, estremamente interessante J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 41-47, 97-99, 137-150. L'autore richiama l'assurdo di un registro che riportava che il marito aveva, appunto, dato alla luce il bambino. Sulla questione del matrimonio dei militari si veda n. 72. J.-P. Bertaud, *La vita quotidiana in Francia al tempo della Rivoluzione* cit., p. 185. Il 7 maggio 1791 la Costituente aveva finito per inserire quello refrattario tra i culti tollerati, prima

della successiva ondata di scristianizzazione. A. Soboul, *Storia della Rivoluzione francese. Principi – Idee – Società*, Rizzoli, Milano, 2001, pp. 385-393.

⁶³ A. Soboul, *Storia della Rivoluzione francese* cit., pp. 91 sgg. Sono gli artt. 7, 8 e 9 della Dichiarazione dei Diritti del 26 agosto 1789 a sancire la libertà dell'individuo: «Nessun uomo può essere (...) arrestato, né detenuto se non nei casi determinati dalla legge, secondo le forme che essa ha prescritto. Coloro che sollecitano, esplicano,

Quanto alla forma del matrimonio civile, essa era estremamente scarna secondo il testo del '92, molto poco appetibile rispetto alle più fastose celebrazioni religiose, considerando anche l'opposizione dei preti refrattari, e senza neppure alcun riferimento ai concetti di patria o di amore. Si tentò dunque di ovviare suggerendo che il celebrante mettesse l'anello alla sposa od organizzando la *fête de l'amour* per procacciare doti. In progresso di tempo, le varie istanze ed i suggerimenti presero forma nel decreto 3 brumaio anno IV (25 ottobre 1795) con la *fête des époux* destinata a propagandare e far coincidere virtù domestiche, civiche e patriottiche, a tenere desta la coscienza rivoluzionaria, in quello che Bertaud definisce come un «tentativo repubblicano di rimodellare il tempo». Il matrimonio si avviava, così, a porsi, anche entro l'ambito laico, quale simbolo, metafora. Se, secondo il diritto canonico, esso era destinato a rappresentare l'unione di Cristo con la Chiesa, qui esso si faceva cerimonia civica. D'altra parte, solo quando, con Napoleone, si arrivò ad una pacificazione dei conflitti religiosi, il sistema dei matrimoni e dei registri di stato civile mostrò di funzionare appieno⁶⁴.

Tale normativa, di fatto, si inseriva in un processo di lunga durata volto a rendere definitivamente il matrimonio un istituto nel controllo dello Stato, ma non era concettualmente innovativa, né rivoluzionaria. Anzi, si iscriveva in istanze – la tenuta dei registri, il nuovo assetto del clero e l'antagonismo con la Chiesa, le necessarie innovazioni a livello sociale entro matrimonio e organizzazione della famiglia – dovute alla fase più moderata della Rivoluzione, ma il cui obiettivo era, in realtà, il potenziamento della cittadinanza, attraverso la modernizzazione di strutture fortemente connesse all'essenza dell'essere umano-*sujet-citoyen* – il matrimonio e la famiglia –⁶⁵.

e eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari devono essere puniti» (art. 7). L'8 ottobre 1789, col decreto sulla Riforma di alcuni punti della giurisprudenza criminale, l'Assemblea costituente torna sul punto, abolendo alcune odiose pratiche di Antico regime, tra cui le *lettres de cachet* e gli arresti arbitrari. S. Schama, *Cittadini* cit., pp. 216 sgg. La Desan riporta come data di abolizione delle *lettres* il marzo 1790. S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., p. 61.

⁶⁴ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 99-103; J.P. Bertaud, *La vita quotidiana in*

Francia al tempo della Rivoluzione cit., pp. 177-180, 185. Bertaud riporta, da O. Martin, *La crise du mariage dans la législation intermédiaire*, Paris, 1901, p. 179, un breve resoconto dello squallore di tali cerimonie. Schama si riferisce al tentativo come una «ristrutturazione del tempo repubblicano», una ricostruzione del «tempo mediante una cosmologia repubblicana». S. Schama, *Cittadini* cit., pp. 796-805.

⁶⁵ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 102-103.

L'introduzione del divorzio

Il divorzio, introdotto da un secondo decreto, sempre del 20-9-1792, non costituiva certo una novità negli ambienti colti, ma non era stato tra le priorità emergenti, pur ricorrendo in saggi, dibattiti e *pamphlet*, indici di un certo atteggiamento ed interesse. La Desan nota come furono probabilmente l'ideologia della libertà individuale e l'obiettivo di definire il matrimonio come un contratto civile volontario (e, dunque, passibile di scioglimento per volontà delle parti) a motivare i deputati. Se, infatti, aggiunge, citando lo storico J. Mulliez, l'iniziale proposta del deputato Gossin il 5 agosto 1790 per il divorzio già possedeva *in nuce* le problematiche della libertà individuale e del contratto, era però mutato il contesto politico-religioso di riferimento. A ciò va aggiunta la pressione di una forte richiesta pubblica. Né va sottovalutato il peso del dibattito femminista, come, anche, la presenza di donne nelle tribune – ricorda J.L. Halpérin –. Da ultimo, il divorzio era considerato fondamentale nella rigenerazione del matrimonio come pilastro della cittadinanza: fondato su una libera scelta reversibile, esso era il baluardo della profonda libertà e del reciproco consenso dei coniugi nel trovarsi ed, eventualmente, nell'allontanarsi, nel fondare il nucleo più autentico e, per ciò stesso, forte, solido (ed elettivamente rinunciabile), del nuovo Stato⁶⁶.

Linguet, giornalista ed avvocato che si era già occupato del divorzio degli ebrei, aveva pubblicato un *pamphlet* nel 1789; molto importante era stato Hennet col *Du divorce*, che, uscito anonimo nello stesso anno, aveva goduto anche di ristampe. Tra i *cahiers*, solo un paio l'avevano perorato, nonostante voci autorevoli a sostegno. Nell'agosto 1790, come appena riportato, una proposta di legge del deputato Gossin, nella forma di un emendamento per modificare la separazione giudiziale, era stata rifiutata dall'Assemblée. Nello stesso anno, nell'ambito della discussione su Luterani ed ebrei d'Alsazia, la questione era tornata di attualità. Nel caso, peraltro, del ribadito diritto dei Luterani d'Alsazia, non si trattava di un riconoscimento operante sul piano civile: la conferma si limitava a riguardare il terreno della libertà religiosa. Hennet, nel 1791, aveva pubblicato un ulteriore *pamphlet*, altri ne erano seguiti, qualcuno dei quali proponeva di trasformare le separazioni in divorzio dopo un periodo d'attesa, come di favorire l'eguaglianza di trattamento, la parità, per le donne⁶⁷.

⁶⁶ S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., pp. 51, 63-64, 66-57, 357, 361, cita in nota e nel testo sia J. Mulliez., *Droit et morale conjugale: essai sur l'histoire des relations personnelles entre*

époux, «Revue historique», 1987, n. 563, pp. 35-106; sia J.L. Halpérin, *L'impossible Code Civil*, Puf, Paris, 1992, p. 106.

⁶⁷ J. F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 107-

L'argomento principale a favore e sostegno dell'introduzione del divorzio era stato proprio l'aspettativa di un'ideale felicità, di una scelta vera, reciproca, all'interno del matrimonio. La riprovazione nei confronti della separazione solo di fatto, unica alternativa possibile, all'epoca, la perorazione dell'eguaglianza dei coniugi, la volontà di porre freno e termine a posizioni di abuso di potere e di logiche cetuali-ereditarie, nelle famiglie, andavano inscritte in un dibattito risalente⁶⁸. In parte, anche, si trattava della ovvia conseguenza delle idee liberali espresse nella *Costituzione* del 1791, il cui art. 7 aveva provveduto a laicizzare il matrimonio: «La legge», recitava il testo, «non considera più il matrimonio se non come un contratto civile» e, dunque, era possibile scioglierlo⁶⁹.

Di fatto, le richieste di divorzio avevano anticipato l'introduzione della legge e divorzi in atti autenticati o separazioni convertite in divorzio si erano già avuti tra la fine del 1791 e l'inizio dell'anno successivo. Sul principio del 1792, in effetti, le petizioni e le istanze si erano fatte più numerose; in aprile era giunta all'Assemblea la perorazione, da parte di un gruppo di donne, per l'eguaglianza dei diritti, la maggiore età a 21 anni, un'educazione di Stato e, ovviamente, l'introduzione del divorzio. Alcuni testi, d'altronde, pur a favore, andavano ipotizzando periodi di presa di coscienza, tentativi di conciliazione e commissioni giudicanti di amici e parenti; insomma, anche tra le proposte si mostravano con evidenza una forte resistenza ed un certo paternalismo⁷⁰. Lenglet, in proposito, era esplicito.

Il ne s'agit pas de forcer ceux qui sont bien à s'éloigner, mais de le permettre à ceux qui sont mal. (...)

Mettez un an ou six mois d'intervalle entre la demande en divorce et la sentence qui le prononcera et vous n'aurez de mariages à rompre, que ceux qu'on ne peut espérer, en aucun cas, de rendre supportables⁷¹.

115. Si noti la consegna, da parte del duca di Orléans, ai rappresentanti dei territori posseduti, di insistere per l'argomento divorzio. Si tratta delle *Instructions données par S.A.S. msgr. le duc d'Orléans à ses représentants au bailliages. Suivie de Délivrations à prendre dans les Assemblées*, s.l., 1789, pp. 77 (9+68), il cui effettivo autore, secondo Traer, forse Sieyès, forse Choderlos de Laclos, è alquanto incerto. In esse si legge: «La liberté individuelle sera garantie à tous les François (...). On demandera l'établissement du divorce, comme le seul moyen d'éviter le malheur & le scandale des unions mal assorties & des

séparations. (...) Les droits politiques n'appartiennent à aucune forme de corporation; ils sont attachés à la qualité de Citoyen». *Ibid.*, pp. 2, 6, 12 II parte. Ai protestanti d'Alsazia erano stati confermati i diritti e le libertà di cui avevano goduto.

⁶⁸ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 105-107.

⁶⁹ Ph. Ariès, G. Duby (a cura di), *La vita privata. L'Ottocento* cit., pp. 25-26.

⁷⁰ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 117-118.

⁷¹ E.G. Lenglet, *Essai sur la législation du mariage*, Seconde édition, a Paris, chez Moutardier, an. Ve, M DCC LXXXVII, pp. 46,

Il 30 agosto 1792 il deputato Aubert-Dubayet⁷² fermò la discussione della normativa sul matrimonio affinché venisse approvato almeno il principio dell'istituzione del divorzio: l'Assemblea avrebbe così riaffermato la propria difesa della libertà individuale, mentre la Commissione legislativa si sarebbe occupata del dettaglio. Egli notava che, se il matrimonio viene definito un contratto civile, va considerata anche la possibilità di scioglierlo. Sosteneva anche le prerogative delle donne, che, in virtù di quel medesimo contratto, dovrebbero godere degli stessi diritti, e non essere schiave degli uomini⁷³. In accordo, Cambon riteneva che il principio risiedesse implicitamente nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, ma invocava, parimenti, un'opinione pubblica risalente⁷⁴.

Venne così formalizzato in seno all'Assemblea che il matrimonio era un contratto che era possibile sciogliere attraverso l'istituto del divorzio, mentre alla Commissione sarebbe toccato il compito di occuparsi delle procedure per lo scioglimento del matrimonio, della tutela dei diritti e dell'educazione dei figli. Il 28 agosto si sanciva che il controllo paterno sulle proprietà dei figli sarebbe terminato col compimento del 21° anno di età ed andava tenuto distinto dal controllo sulla persona⁷⁵. La Commissione fornì un resoconto ed una bozza di legge il 7 settembre 1792, in cui si cercava di riconoscere comunque la massima ampiezza di applicazione al divorzio, sulla base del consenso delle parti e della libertà individuale, ma tenendo altresì conto dei figli e dell'esigenza di non consentire eccessiva leggerezza nello scioglimento. Inizialmente il deputato Sédillez cercò di ricondurre ad una definizione in senso stretto dell'istituto, basato unicamente sul mutuo consenso, ma, nei fatti, vi fu un'approvazione piana che portò alla promulgazione del decreto, il 20 settembre 1792.

Qualche tempo dopo, nel gennaio 1793, si sancivano i 21 anni come l'età necessaria e sufficiente per compiere tutti gli atti di disposizione relativi alla proprietà⁷⁶.

La procedura prevista per il divorzio era contenuta nella sezione 5 del decreto 20 settembre, in nove articoli⁷⁷.

49-50. A p. 40, tra gli *Effetti dell'indissolubilità del matrimonio* aveva osservato: «Les mêmes causes ne suffisaient pas à une roturière et à une autre femme, pour obtenir une demi-liberté, bien inférieure à celle accordée par les moeurs; et que la première était obligée d'articuler des blessures presque mortelles».

⁷² Nato a New Orleans, autore di un *pamphlet* contro l'ammissione degli ebrei alla cittadinanza, di seguito eletto all'Assemblea legislativa, riprende la carriera militare prima sul Reno, poi in Vandea, per

chiuderla a Costantinopoli, nel 1797. C. Gayarré, *Aubert-Dubayet or The two Sister Republics*, James R. Osgood & C., Boston, 1882, pp. 5-6.

⁷³ S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., pp. 62-63, 66-67.

⁷⁴ Ivi, p. 3.

⁷⁵ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 141-152.

⁷⁶ Si veda in proposito Ivi, pp. 141-152.

⁷⁷ J. Bouineau, *Le divorce sous la Révolution, exemple du "language antiquisant" des hommes de 89* cit., p. 312.

Si chiariva che il matrimonio poteva essere sciolto soltanto conformemente alla normativa e si abolivano le separazioni giudiziali, che era comunque possibile convertire in divorzio.

La coppia, a seconda del tipo di divorzio richiesto, ne doveva stabilire le condizioni tramite un *tribunal de famille* o un'*assemblée de famille*, organi composti di parenti (o di amici, se non c'erano parenti), scelti dai coniugi per decidere sul merito della causa, sulla sistemazione patrimoniale, sui figli, se vi fossero stati.

Si legge infatti:

il divorzio ha potuto aver luogo,

1° Pel consenso reciproco dei due sposi;

2° Sulla semplice allegazione di un di loro dell'incompatibilità d'umore o di carattere;

3° Sopra motivi determinati; e cioè, 1° sulla demenza, pazzia o furore di uno degli sposi; 2° sulla condanna di uno di essi a pene afflittive o infamanti; 3° sopra i delitti, i cattivi trattamenti o le gravi ingiurie dell'uno verso l'altro; 4° sopra lo sregolamento notorio di costume; 5° sopra l'abbandono della donna per parte del marito o vice versa per due anni almeno; 6° sull'assenza di uno di essi senza nuove almeno per cinque anni; 7° sull'emigrazione nei casi previsti dalla legge, specialmente dal decreto 8 aprile 1792⁷⁸.

Oltre il mutuo consenso o l'incompatibilità, dunque, sette *motifs déterminés* costituivano ulteriore causa di scioglimento del vincolo⁷⁹. Tra essi: abbandono da parte del coniuge da due anni; assenza senza notizie per cinque anni; emigrazione; separazione ordinata con sentenza esecutiva o in base al *decreto* 20-9-1792. Nel caso dei sette *motifs déterminés* il divorzio era concesso immediatamente. La coppia poteva, invece, divorziare consensualmente nel giro di quattro mesi, mentre il divorzio per incompatibilità *d'humeur et de caractère* era concesso dopo un periodo di sei mesi di tentata riconciliazione. Una volta pronunciato, poteva essere sottoposto solo ad appello⁸⁰.

Più in particolare, il divorzio per mutuo consenso richiedeva l'esposizione della decisione davanti all'*Assemblée de famille* o al *Tribunal de Famille*⁸¹, con tanto di arbitrato per tentare una riconciliazione. In

⁷⁸ *Codice amministrativo dell'Impero francese*, vol. II, Milano, della Reale stamperia, 1808, pp. 447-448. Esso riporta la precedente normativa, comparandola con quella di più recente introduzione. Il passo citato inizia con «Dopo la legge 20 settembre 1792 sino alla pubblicazione della seguente».

⁷⁹ Ph. Ariès, G. Duby (a cura di), *La vita privata. L'Ottocento* cit., pp. 26-28.

⁸⁰ Ivi, p. 26; J. Bouineau, *Le divorce sous la Révolution, exemple du "language anti-quisant" des hommes de 89* cit., p. 312.

⁸¹ In proposito, anche relativamente alla genesi ed alla composizione della corte, si veda J. F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 120, 141-152, 163 sgg., queste ultime, in particolare, sulle ragioni e gli eventi che por-

caso di esito negativo, in un lasso di tempo da minimo uno a massimo sei mesi, il pubblico ufficiale avrebbe rilasciato la sentenza di divorzio.

Il divorzio per incompatibilità di temperamento o carattere, legato all'iniziativa di uno dei coniugi, richiedeva tre separate sedute presso il *Tribunal de la famille*, esperite infruttuosamente le quali, un pubblico ufficiale avrebbe potuto concedere il divorzio.

Infine, la terza, più ampia, categoria dei motivi determinati ricomprendeva il divorzio per malattia mentale, per condanna ad una pena infame, per crudeltà o gravi lesioni, per notorio disturbo dei principi morali, abbandono per almeno due anni, assenza senza fornire notizie per almeno cinque anni, emigrazione. Il tribunale avrebbe stabilito la fondatezza del reclamo, con possibilità di proporre appello.

Era possibile risposarsi con chiunque, con l'eccezione che chi aveva divorziato per mutuo consenso o incompatibilità doveva attendere un anno. Negli stessi casi, alle donne erano affidate le figlie femmine ed i maschi al di sotto dei sette anni, mentre agli ex-mariti spettavano i maschi sopra i sette anni. Negli altri casi il *Tribunal* avrebbe stabilito la custodia. La prole conservava i diritti di successione in caso di nuovo matrimonio. I diritti di proprietà dovevano essere regolati per stipulazioni precedenti, secondo contratto o legge, ma se il marito divorziava per un motivo diverso dalla malattia mentale, la moglie perdeva i diritti sui beni in comunione. Questioni come indennità, pagamenti, divisione dei beni comuni, dispute in genere, potevano essere regolate dagli arbitri di famiglia⁸².

Se fossero insorte contestazioni, da parte dello sposo contro il quale il divorzio era stato chiesto, su qualcuno degli atti dello sposo richiedente, il pubblico ufficiale avrebbe dovuto, senza prendere conoscenza della contestazione, rinviare le parti davanti al tribunale civile. Era punito il pubblico ufficiale che avesse pronunciato il divorzio senza aver provato che le forme legali erano state osservate⁸³.

D'altra parte, non era tanto il problema della libertà, quanto quello portato dalle conseguenze della *Costituzione civile del clero* e della natura contrattuale del matrimonio; non era tanto voler attaccare l'ordine sociale, quanto piuttosto evitare numerosi abusi. In molti rifiuta-

tarono alla loro eliminazione. Esse furono abolite il 28 febbraio 1796.

⁸² J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 119-121.

⁸³ J. Bouineau, *Le divorce sous la Révolution, exemple du "langage antiquisant" des hommes de 89* cit., p. 312; J.N. Guyot, *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, cano-*

nique et bénéficiaire, Ouvrage des plusieurs jurisconsultes..., Paris, an. IV-1807, 24 voll.; ma anche Id., *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence...*, Dorez, Paris, 1775-1783, 64 voll.; e Id., *Répertoire universel et raisonné...*, nouvelle édition, 17 tomes in-4°, chez Visse, Paris, 1784-1785.

vano di sposarsi di fronte ad un *jureur*, un prete giurato, per cui, laicizzando il matrimonio, lo Stato assumeva, in linea con la tendenza dei secoli precedenti, il controllo dell'*État civil*, subentrando alla Chiesa come autorità nelle questioni di vita familiare, ma, soprattutto, cercando di evitare la fuga verso il matrimonio religioso. Altre ragioni, come si è notato, erano emerse dai dibattiti sul divorzio: la possibilità di sciogliere unioni infelici, l'affrancamento delle donne dalla potestà maritale, la libertà di coscienza per protestanti ed ebrei, le cui religioni non vietavano il divorzio⁸⁴.

Si trattava in effetti di una normativa liberale, che faceva cospicuo affidamento sulla buona volontà di sposi e famiglie per gestire le spesso spinose e dolorose questioni che circondano la decisione di divorziare.

E, d'altra parte, va rilevato come, da parte delle donne, venne fatto, di tali norme, un uso il cui scopo precipuo fu sì di rendere meno inaccettabili le proprie condizioni di vita all'interno della famiglia, ma che, in pratica, portò ad un più ampio miglioramento della complessiva situazione femminile e, in progresso di tempo, a maggiormente sostanziali rivendicazioni in ordine al complesso dei propri diritti⁸⁵.

Gli anni successivi – lo slancio perduto

Introdotta il concetto, negli anni che seguirono, diverse proposte cercarono di rendere il divorzio più facile da ottenere.

Il *primo progetto Cambacérès*, sottoposto alla Convenzione nazionale il 9 agosto 1793, inquadrava il divorzio nell'ottica della libertà individuale. Il matrimonio vi era descritto come l'accordo di un uomo ed una donna allo scopo di vivere insieme, con particolare enfasi sulla volontà di ognuno di loro di poterlo sciogliere⁸⁶. Il suo obiettivo dichiarato era dare più spazio al consenso degli sposi per recuperare nelle nozze le leggi di natura e, di conseguenza, conferiva agli sposi l'amministrazione dei beni, riconoscendo che, in assenza di pattuizione, la proprietà sarebbe stata in comune, con eguali diritti – e, dunque, analoga possibilità di controllo –, da parte dei coniugi, sui beni condivisi; aboliva la patria potestà; concedeva ai figli naturali non adulterini, se riconosciuti, gli stessi diritti dei figli legittimi; consentiva perfino l'adozione alle donne anche non sposate purché mag-

⁸⁴ G. Lottes, *Le débat sur le divorce et la formation de l'idéologie contre-révolutionnaire*, in M. Vovelle, *La Révolution et l'ordre juridique privé* cit., p. 318; Ph. Ariès, G. Duby (a cura di), *La vita privata. L'Ottocento* cit., p. 26.

⁸⁵ S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., pp. 10 sgg.

⁸⁶ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 121-122.

giorenni; ammetteva, conformemente alla legge del 1792, ampia facoltà di divorzio, che era possibile sia per mutuo consenso, sia a domanda di uno solo degli sposi (T. VI, art. 1): alcune cause, se constatate, permettevano di farlo pronunciare a richiesta di uno degli sposi (art. 11)⁸⁷. Era possibile ottenerlo in un mese, dopo due brevi sedute dell'assemblea della famiglia⁸⁸.

Dal punto di vista femminile, se, da un lato, si cercava di ottenere che le donne fossero via via meno dipendenti dai mariti (e dai padri) e, di fatto, che non venissero spogliate dei propri beni⁸⁹, nel contempo, si tentava di privare, ad esempio, il regime dotale delle tradizionali garanzie che, fino ad allora, l'avevano reso se non altro vantaggioso per la donna in quanto protetto, ma più a rischio per i creditori. Eppure, Cambacérès spiegava, quanto al progetto di Codice, di aver avuto come obiettivo di rendere il sistema più consono a quello di un'unione tanto profonda e che l'amministrazione congiunta si radicava proprio nel principio di eguaglianza, che doveva regolare ogni atto dell'organizzazione sociale (e, discendendo, della famiglia)⁹⁰. Sociale, dunque, non solamente familiare, né prettamente inerente alle mere dinamiche interne del mondo femminile, che, anzi, in tale frangente, sembrava chiamato ad una risposta alla richiesta (sia pure limitata, parziale, funzionale, strumentale) di adeguamento e modernizzazione.

La *puissance maritale* era, nei discorsi di deputati come Jean-Etienne Bar, un imbarazzante lascito dei tempi andati, incompatibile con la libertà e, per giunta, pericoloso strumento attraverso cui il marito poteva dissipare i beni della moglie. Eppure i dibattiti furono

⁸⁷ P.A. Fenet, *Recueil complet des Travaux préparatoires du C. civ.*, Paris, 1827, T. I, pp. 17 sgg.; J. Gaudemet, *Traditions canoniques et philosophie des Lumières dans la législation révolutionnaire: Mariage et divorce dans les Projets de Code civil* cit., p. 307; S. Soley, *Le Code civil de 1804 a-t-il été conçu comme un modèle juridique pour les nations?*, «Forum historiae iuris», 4 marzo 2005, in <http://www.forhistiur.de/zitat/0503soleil.htm>; J. Bouineau, *200 ans de Code civil, Première partie Le XIXe siècle âge d'or du Code civil*, in ADPF, *La petite bibliothèque*, http://www.adpf.asso.fr/adpf-publi/folio/code_civil/index1.html; S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., pp. 64 sgg. Si trattava della prima versione di un Code civil unificato.

⁸⁸ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., p. 121.

⁸⁹ L. Bonfield, *Gli sviluppi del diritto di famiglia in Europa* cit., p. 167. Egli rimarca come «Verso la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo in Inghilterra era abbastanza comune la pratica di intestare dei beni alle donne prima del matrimonio, in modo che avessero una proprietà separata da quella del marito. L'effetto pratico di questi trasferimenti di proprietà era di aggirare il concetto legale della "unità della persona" (...) una costruzione legale. Il suo scopo era creare una personalità giuridica per la coppia di coniugi; ma dal momento che era chiaro che la persona giuridica era il marito, la costruzione stessa era più una convenienza che una realtà».

⁹⁰ S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., pp. 64 sgg.

aspri e, sebbene in Convenzione vennero prese iniziative, sia innovative sia più tradizionali, a favore delle donne, nelle successive sedute in cui si tornò ad affrontare l'argomento (23 agosto e 27 ottobre 1793), deputati come Merlin de Douai e Thuriot continuavano a mostrare profonda sfiducia verso le capacità delle donne di gestire un patrimonio, anche se personale, appellandosi alla naturale superiorità dell'uomo. D'altra parte, i deputati favorevoli obiettavano che non era più possibile sottomettere le donne in un regime di schiavitù, che la *puissance maritale* era una creazione del dispotismo, che era importante che le donne amassero e sostenessero la Rivoluzione e che l'eguaglianza doveva essere un elemento fondante del matrimonio, a maggior ragione in una società edificata su una base così intima.

Così, il 27 ottobre 1793, la Convenzione finì per approvare nel progetto di Codice l'amministrazione congiunta, anche se Thuriot riuscì a temperare il radicalismo del principio proponendo che, nelle pattuizioni matrimoniali, fosse possibile aggirare la norma disponendo altrimenti rispetto al regime comune. Principio, peraltro, purtroppo abbandonato e mai trasfuso in legge. Esso, accanto alla chiusura dei club femminili (30 ottobre 1793) e all'eguaglianza di maschi e femmine rispetto all'eredità, sembrava indicare una complessa visione politica a riguardo del genere, sebbene l'interpretazione degli studiosi in ordine alle ragioni sottese alle varie norme non possa dirsi uniforme.

Le modifiche via via proposte all'istituto del matrimonio rispecchiavano un percorso che toccava anche, profondamente, la visione dello Stato laico, puntando a che esso riflettesse, per quanto più possibile, i fondamenti nel diritto naturale, oltre che la libertà individuale di uomini e donne, che, tramite esso, dovevano percepire il profondo radicamento nelle strutture e nelle istituzioni dello Stato. Nello Stato, dunque, non nella Chiesa e, in questo senso, rifondare il matrimonio voleva significare anche ergersi contro di essa, a difesa del primato civile⁹¹. Anche Phillips rimarca che la parabola dell'esperienza del divorzio si risolve essenzialmente nell'opposizione alle posizioni cattoliche in ordine al matrimonio⁹².

Era altrettanto chiaro ai legislatori che quel matrimonio, perduto il collante sacrale che, in Antico regime lo aveva caratterizzato, prestava

⁹¹ Sulle dinamiche genitori-figli ed il matrimonio si vedano i contributi di L.A. Pollock, *Il rapporto genitori-figli* e di A. Fauve-Chamoux, *Matrimonio, vedovanza e divorzio*, entrambi in M. Barbagli, D. Kertzer (a cura di), *Storia della famiglia in Europa* cit., pp. 263-306 e 307-351. S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., pp. 65 sgg., e 361-362.

Philippe-Antoine Merlin collabora con Cambacérès alla stesura del secondo progetto di Codice civile. Su di lui si veda, tra gli altri, A. Imbert, B.L. Bellet, *Biographie des condamnés pour délits politiques...*, Imprimerie de Tencé Frères, Bruxelles, 1828, pp. 130-132, 144-147.

⁹² R. Phillips, *Untying the Knot* cit., pp. 1 sgg.

il fianco a numerosi rischi, innanzitutto relativamente alle disposizioni patrimoniali. Se, da un lato, si cercava di creare una coscienza civica fortemente immersa ed ancorata ai temi e ai proclami della Rivoluzione, la speranza era che fosse proprio quel senso comune di appartenenza ad un eccezionale evento storico, quella coscienza civica, quella forza etica di Stato a sostituire la religione, il sacramento, con una sorta di nuova sacralità civica. Non a caso si cercava di stimolare in questo senso le coscienze, ricorrendo a formule, cerimonie, finanche stereotipi, pur di riempire, artificialmente, il vuoto di ciò che era stato sottratto al fattore religioso, che era stato certamente preponderante nel corso dei secoli. L'altro elemento coesivo su cui si contava era la legge, nel suo potere rigenerativo, col compito, nel tempo, applicandosi, di trasformare comportamenti, pratiche. La base di tutta la struttura connessa alla cittadinanza restava, nella visione dei giuristi, il matrimonio, quell'unione fondata sull'affetto, che doveva rivestire un ruolo centrale⁹³.

Di fatto, di fronte all'instaurarsi di una gran facilità nell'ottenere il divorzio, di fronte al timore di eccessive licenze e libertà di costumi, si assisté ad un'opera moderatrice: un progetto senza data presentato dalla Commissione legislativa strumentalizzava il richiamo ai sentimenti per limitare la libertà individuale. Di fronte alla conservazione del divorzio per mutuo consenso o per altri motivi, si richiedeva, però, la presenza dei figli alle sedute dell'assemblea della famiglia in cui si discuteva del divorzio, mentre parenti ed amici dovevano invitare le parti alla devozione verso i figli ed all'amore genitoriale ed i figli potevano chiedere ai genitori di desistere dal rovinare la loro famiglia. Nell'ottobre 1793 fu inoltre stabilito che le mogli divorziate degli emigrati non dovessero essere considerate sospette in base alla legge dei sospetti del 17 settembre 1793⁹⁴.

La Convenzione nazionale emanò due normative più liberali. La prima, il decreto 8 nevoso anno II (28 dicembre 1793) sulla possibilità di nuove nozze per i divorziati: il marito poteva risposarsi immediatamente, la moglie era costretta ad attendere dieci mesi (una sorta di *tempus lugendi*), a meno che non avesse ottenuto il divorzio provando l'assenza del marito⁹⁵. Il secondo provvedimento, del 4 fiorile anno II (23 aprile 1794) sui motivi di divorzio, presentato da Oudot per conto della Commissione legislativa, prevedeva la possibilità di concederlo al coniuge che avesse fornito prova autentica (dichiarazione di sei testi-

⁹³ S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., pp. 67 sgg.

⁹⁴ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 121-123 e n. 68.

⁹⁵ *Decret de la Convention nationale, du 8.e*

jour de nivose, an 2.e de la Republique française, une & indivisible, qui decerne les honneurs du pantheon au jeune Barra, A Paris, de l'imprimerie nationale executive du Louvre, 1794, 2 pp.

moni) di una separazione effettiva di sei mesi. Vietava inoltre di attaccare un divorzio sulla scorta del mancato rispetto del periodo di attesa stabilito, in una sanatoria operata dal trascorrere del tempo. Inoltre riconosceva quei divorzi dichiarati nel periodo di tempo intercorso tra la dichiarazione che il divorzio era un contratto civile, nella Costituzione del '91, e la legge del 1792. Di fatto, lasciava ampio campo alle motivazioni dei singoli. Alcuni provvedimenti, introdotti tra il 1793 ed il 1794, rendevano, come detto, l'istituto del divorzio appetibile per mogli di emigrati ricompresi nella legge dei sospetti del 17 settembre 1793, da non considerarsi nel novero se divorziate, per mogli borghesi di nobili, alle quali era consentito di recarsi a Parigi allo scopo di intraprendere l'azione di divorzio.

Eppure, con l'evolversi della situazione politica, il divorzio, da paradigma della libertà individuale, stava divenendo un meccanismo percepito come strumento di irresponsabilità sociale. Non si osava abbandonare la rassicurante centralità di matrimonio e famiglia, l'unità dei quali sembrava impersonare l'unità stessa della società. Anche chi, come Lenglet, aveva caldeggiato l'istituto, proponeva, una volta divenuto membro del Consiglio dei Cinquecento, una retromarcia, almeno un ripensamento e un incremento dei tempi di attesa.

Durante il 1795 si registrava una battuta d'arresto. Il *decreto* 15 termidoro dell'anno III (2 agosto 1795) aveva posto un freno alla facilità di ottenere il divorzio con la sospensione delle normative liberali del 1793 e '94 e le critiche, religiose, politiche, sociali, avevano ripreso vigore, come sempre, in tempi di reazione, nonostante Oudot e Merlin de Douai⁹⁶, con i *divorçaires*, difendessero la legge. Incomprensioni nascevano anche dall'interpretazione del decreto, che secondo alcuni avrebbe sospeso *tout court* addirittura la legge del '92, senza contare i ripetuti tentativi di eliminare il motivo dell'incompatibilità.

In seno alla commissione che si occupava dei lavori per il codice, il *terzo progetto Cambacérès* (12-6-1796, messidoro anno VI), che, pure, conteneva tutte le statuizioni liberali del 1792, mostrava già i segni di quel rigore. Eppure Cambacérès, difendendolo come garanzia della libertà individuale, si batté e riuscì a conservare il divorzio per incompatibilità di carattere, mantenendo anche il divorzio per mutuo consenso (artt. 325-69).

Le modalità della procedura di divorzio occupavano gli artt. 331-56.

Il divorzio per mutuo consenso o incompatibilità di carattere (art. 331) era rifiutato se gli sposi erano minori.

⁹⁶ Su di loro si veda, tra gli altri, A. Merlin collabora con Cambacérès alla stesura del secondo progetto di Codice civile. Imbert, B.L. Bellet, *Biographie* cit., pp. 130-132, 144-147. Come già accennato,

Portalis osservava nel 1797:

D'après l'ordre simple de la nature, il est donc évident que le mariage est (...) un véritable contrat (...). La question du divorce devient pure question civile, dont il faut chercher la solution dans les inconvénients ou dans les avantages qui peuvent résulter du divorce même, considéré sous un point de vue politique.

Dunque, si era di fronte ad un particolare tipo di contratto, che, certamente, non poteva essere sciolto alla leggera, ma neppure essere considerato indissolubile se quello stesso Stato riconosceva religioni che prevedevano il divorzio. Considerava anche di abolire il motivo dell'incompatibilità, che rischiava di portare a rotture dissennate.⁹⁷ Alla fine, però, il risultato fu soltanto di estendere il periodo di attesa di ulteriori sei mesi⁹⁸.

Nel *Progetto dell'anno VIII* nel libro *delle Persone* un titolo era dedicato al matrimonio, il V, uno al divorzio, il VI. Se nel primo progetto di codice civile il matrimonio era qualificato "convenzione", questo, sulla scorta del *progetto Jacqueminot* (21-12-1799), si dirà "contratto", come nell'art. 9 tit. III della *Costituzione del 1791*⁹⁹. È evidente un rinvio esplicito alle *Istituzioni* di Giustiniano, al diritto naturale e ai Monarcomachi, nel rimando alla "istituzione di diritto naturale". Quanto alla dizione "contratto", il riferimento è alla *Summa trecentis*, a Rogerio. Quanto al consenso, il richiamo è ad Ulpiano e a Sant'Ambrogio. D'altra parte, vi era una tradizione in questo senso: estranea al diritto romano, essa risale ai Romanisti del XII-XIII secolo e fu adottata immediatamente anche dai canonisti, dai teologi, passando per le *Decretali* pontificie ed il Concilio di Trento.

Sul carattere consensuale del matrimonio i giuristi francesi si ispiravano più ai civilisti che non ai canonisti.

Quanto alla forma, le pubblicazioni venivano affisse alla casa comunale per dieci giorni, poi il pubblico ufficiale riceveva le dichiarazioni congiunte e, dunque, dichiarava in nome della legge che gli sposi erano uniti in matrimonio. Di seguito, redigeva l'atto di stato civile, che andava a sostituire i registri delle parrocchie.

⁹⁷ J.E.M. Portalis, *Rapport fait par Portalis sur la résolution du 29 prairial dernier, relative au divorce, séance du 27 thermidor an V*, Paris, Imprimerie Nationale, fructidor an. V (Août 1797), pp. 6, 10 sgg.

⁹⁸ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 122-123, 126, 128-130.

⁹⁹ J. Mulliez, *Révolutionnaires, nouveaux pères? Forcément nouveaux pères! Le droit révolutionnaire de la paternité*, in M. Vovelle, *La Révolution et l'ordre juridique privé* cit., p. 384. S. Solimano, *Verso il Code Napoléon*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 391 sgg.

Si tratta, a ben vedere, delle forme prescritte dal Concilio di Trento, adottate in Francia attraverso le *Ordonnances* regie, trasposte in un linguaggio laicizzante¹⁰⁰.

Quanto allo svolgimento della cerimonia, dopo la lettura dei documenti relativi allo stato delle parti e alla legge sul matrimonio, ogni sposo pronunciava la formula: “Dichiaro di prendere X in sposo” e l’ufficiale municipale pronunciava l’unione. Poi redigeva l’atto che gli sposi e i testimoni firmavano. Dunque, una cerimonia abbastanza rapida, perlomeno appena istituita la legge¹⁰¹.

Eppure, su un punto si rompe con il passato – e si rompe proprio rispetto alla tradizione reale –: anteriormente si richiedeva il consenso dei genitori per gli uomini fino ai 30 anni, per le giovani fino ai 25 e la giurisprudenza dei *Parlements* era giunta a fare di questa esigenza una condizione di validità del matrimonio. Passata questa età, diveniva necessaria solo una “rispettosa ingiunzione”. Si trattava, insomma, di assicurare l’autorità paterna, il controllo della famiglia su di un atto che molti consideravano concernente più la famiglia che non gli sposi. Su questo punto, invece, innovando, il *Progetto dell’anno VIII* portò a 25 anni l’età fino alla quale il consenso era richiesto.

Quanto agli impedimenti, qui i legislatori innovarono parecchio. L’esistenza di un precedente matrimonio non sciolto, ovviamente, costituiva impedimento.

Insomma, si legiferava in nome della libertà matrimoniale. E la naturale conseguenza era la libertà di divorziare¹⁰².

Il *progetto Jacqueminot* del 1799 aveva autorizzato sei casi di divorzio, ripresi dalla legge del 1792, conservando l’incompatibilità di spirito o di carattere e l’assenza, sia pure elevata a 5 anni, ma era sparito il divorzio per mutuo consenso, sebbene la formula dell’incompatibilità o dell’ingiuria grave potessero appunto fungere in luogo dei casi soppressi (mutuo consenso e adulterio). Più restrittivo, dunque, il *progetto dell’anno VIII*, erede delle limitazioni degli ultimi anni. Già sotto il Direttorio, Portalis aveva sostenuto l’eliminazione del divorzio per mutuo consenso e, dopo il 18 brumaio, l’offensiva si era rafforzata, soprattutto grazie ai cattolici. Si trattava di un attacco alla democrazia, al potere che, in quella maniera, la donna poteva esercitare nei confronti del coniuge. Così spari da questo progetto anche l’incompatibilità di spirito, mentre

¹⁰⁰ J. Gaudemet, *Traditions canoniques et philosophie des Lumières dans la législation révolutionnaire: Mariage et divorce dans les Projets de Code civil* cit., pp. 303-307.

¹⁰¹ J.P. Bertaud, *La vita quotidiana in*

Francia al tempo della Rivoluzione cit., pp. 178-180.

¹⁰² J. Gaudemet, *Traditions canoniques et philosophie des Lumières dans la législation révolutionnaire: Mariage et divorce dans les Projets de Code civil* cit., p. 305.

riapparve l'adulterio, sebbene in presenza di particolari condizioni¹⁰³.

In base, dunque, al *titolo VI* del *Code civil* i motivi validi furono ridotti a tre: condanna, sevizie e adulterio. In linea con la generale riaffermazione napoleonica della potestà paterna, i diritti delle donne furono fortemente ridotti. Fu mantenuto il divorzio consensuale, ma con molte limitazioni¹⁰⁴.

Conclusivamente, si può osservare come, tra il 1792 ed il 1803, in Francia i divorzi furono circa 30.000. Pesanti accuse vennero mosse all'istituto. Jules ed Edmond de Goncourt parlarono di prostituzione legalizzata, altri di concubinaggio legale, altri ancora di poligamia. Di fatto, però, le ragioni che, negli anni successivi al 1792, mossero i divorzi non furono nella maggior parte legate alla famigerata incompatibilità di carattere. Innanzitutto, Parigi e città marittime ebbero un incremento maggiore che non le campagne. Inoltre, molti divorzi furono non *ex se*, ma conversioni da precedenti separazioni sancite durante l'Antico regime quando ancora il divorzio non era stato riconosciuto. Ulteriormente, spesso il matrimonio era l'unico modo per proteggersi dalle accuse e dai sospetti che avvelenarono la Francia, dunque, non era così strano che unioni simili si sciogliessero nel breve. Ed, ancora, le mogli degli emigranti avevano fatto ricorso all'istituto per proteggere se stesse ed i beni, sulla scorta dell'emigrazione riconosciuta tra i motivi del divorzio. Senza contare i casi in cui il divorzio assicurava una più rapida ed agevole soluzione, rispetto alla lunga trafila necessaria per una dichiarazione di scomparsa durante il servizio militare o governativo e molte donne preferivano, dunque, questa via.

Spesso, quindi, non era giustificato il timore di decadenza dei costumi e della morale, inalberato dai molti detrattori della legge. Di fatto, il divorzio andava a toccare temi estremamente sentiti in quegli anni. La ricerca della felicità individuale; il matrimonio moderno visto come scelta elettivamente nata dai sentimenti e, dunque, reversibile in nome della libertà individuale; l'importanza del desiderio individuale nell'ambito delle relazioni. Il divorzio stesso visto come simbolo politico di libertà. Temi, peraltro, come correttamente osserva Traer, che non furono solo di pensatori, scrittori e giuristi, ma subirono un'enfasi straordinaria ad opera di quel volano che fu l'averli fatti propri da parte della Rivoluzione, che conferì peso ed autorevolezza politica ad idee che già circolavano e richiedevano solo di poter essere imposte con maggior influenza¹⁰⁵. Tra esse, la teoria contrattualistica

¹⁰³ J. Gaudemet, *Traditions canoniques et philosophie des Lumières dans la législation révolutionnaire: Mariage et divorce dans les Projets de Code civil* cit., pp. 306-307.

¹⁰⁴ Ph. Ariès, G. Duby (a cura di), *La vita privata. L'Ottocento* cit., p. 26.

¹⁰⁵ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 130-136.

del matrimonio¹⁰⁶, con l'accento posto sull'individuo piuttosto che sulle ragioni delle famiglie, e con la possibilità di scioglierlo, ove necessario; senza contare la tolleranza per le minoranze che, come ebrei e protestanti, già godevano dell'istituto del divorzio; ed, ancora, il peggioramento dei rapporti col clero non giurato che spostava l'asse a favore di una lotta all'oscurantismo ed all'intransigenza religiosa. Nel 1816 il divorzio fu abolito. Fu ripristinato solo nel 1884¹⁰⁷.

La questione della filiazione naturale

Un'ultima problematica resta da considerare. Un problema molto serio, emerso alla discussione con l'affermazione della paternità naturale sotto la Rivoluzione, riguardò il riconoscimento della filiazione. Traer riporta casi e petizioni, dovuti all'incertezza iniziale nata dallo scarto tra affermazione del principio costituzionale, nel 1791, del matrimonio civile, ed assenza di normazione in materia, sia sulla celebrazione, sia riguardo alle formalità necessarie per il riconoscimento dei nati dall'unione¹⁰⁸.

Il legislatore rivoluzionario si trovò anche a dettare nuove norme in materia di adozioni e filiazione. Se inizialmente l'adozione era stata una maniera che consentiva di modificare la naturale linea di successione, con la Rivoluzione, parallelamente alla maggior importanza conferita all'infanzia, al maggior peso riconosciuto ai sentimenti nell'ambito della famiglia, si poneva anche il problema di collocare orfani ed abbandonati. Si cercava di considerare tutti i nati eguali, ma permaneva molto sentito quello di non svantaggiare chi era nato entro i confini della legittimità.

Non si arrivò ad una legge, in seno alla Convenzione, probabilmente perché era chiaro che la materia sarebbe stata trattata all'interno del nuovo *Code civil*. Nell'ambito del quale, almeno stando al *I progetto Cambacérès*, presentato il 9 agosto 1793, ed al *II Progetto Cambacérès* del 23 fruttidoro anno II (9 settembre 1794), l'adozione era inclusa, così come in un decreto del 16 frimaio anno III (6 dicembre 1794)¹⁰⁹. Quanto alla paternità all'interno del matrimonio, è interessante notare come, se vi fosse stata impossibilità fisica a che il bambino nato dalla moglie fosse effettivamente del marito legittimo, se i due non erano più uniti di fatto, allora esisteva il divorzio. Se fosse nato un bambino in queste situazioni, si sarebbe stati di fatto in presenza di un divorzio. E, a ragione, il *I progetto Cambacérès* sosteneva,

¹⁰⁶ Si veda su ciò Ivi, p. 118.

¹⁰⁷ Ph. Ariès, G. Duby (a cura di), *La vita privata. L'Ottocento* cit., p. 27.

¹⁰⁸ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 90-91.

¹⁰⁹ Ivi, pp. 152 sgg.

a proposito dell'assenza del marito durante la durata legale del concepimento, che «il divorzio si considera aver avuto inizio il primo giorno dell'assenza»¹¹⁰.

In Antico regime la filiazione illegittima era risultata comunque svantaggiata rispetto a quella legittima, sebbene, in assenza di prole legittima, fosse anche possibile, in alcune condizioni, se non altro ricevere legati o proprietà¹¹¹.

Quanto alla paternità fuori dal matrimonio, ciò che era determinante nel matrimonio, che fosse pubblico e solenne o privato e privo di forme legali, era la volontà di vivere insieme: pertanto, allo stesso modo, le unioni che ne risultavano erano valide e conformi all'art. 7 del tit. II della *Costituzione* del 1791 e ogni bambino voluto era un bambino legittimo. La volontà dell'uomo creava, sì, la paternità, ma essa poteva essere resa inefficace dall'esistenza di un matrimonio non sciolto, che ingenerava un caso di adulterio¹¹². Il bambino, in quel caso, si considerava legittimo quanto a sua madre, mentre il padre, in caso di unione privata, lo avrebbe riconosciuto (formalmente o tramite susseguente matrimonio); ma, se il precedente matrimonio fosse stato valido, il bambino sarebbe rimasto privo di padre, per il rispetto portato al matrimonio.

La problematica era quella di tentare di armonizzare, da un lato, il sentimento, sempre più radicato, per cui non dovevano esservi differenze tra figli legittimi e non. Dall'altro lato, restava estremamente difficile riuscire a scardinare il nucleo-famiglia tradizionale, senza contare il problema di vulnerare la sacralità del matrimonio.

La legge del 1792 lasciava il pubblico ufficiale senza istruzioni a riguardo della registrazione del tipo di nascita illegittima, che il nato fosse da genitori non sposati tra loro, da madre nubile e padre altrimenti impegnato o da donna sposata ma con padre diverso, cosa che accadeva di frequente, in tempi in cui gli uomini restavano anni lontani, per la guerra. Il decreto 8 maggio 1794 (19 fiorile anno II) sanciva che il nato da donna sposata doveva portare il cognome del marito, chiunque fosse il padre. Stava al marito intraprendere un'eventuale azione di disconoscimento di paternità. Chi nasceva da donna nubile portava il cognome della madre¹¹³.

Oudot in proposito osservava che se due persone hanno già rotto il proprio matrimonio col fatto di non vivere più come sposi, se stanno

¹¹⁰ J. Mulliez, *Révolutionnaires, nouveaux pères?* cit. p. 378, n. 37, che cita il Ier Projet, Titre IV "Des enfants" article 4: «L'absence d'un epoux telle qu'il ne puisse être présumé père, donne lieu à le desavouer. Le divorce est censé (si presume) avoir commencé le premier jour de l'absence du mari».

¹¹¹ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 154 e sgg.

¹¹² J. Mulliez, *Révolutionnaires, nouveaux pères?* cit. pp. 380-382.

¹¹³ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 154 e sgg.

per far pronunciare il divorzio legale, se ne hanno già fatto domanda, se stanno attendendo appunto la sentenza di divorzio e si sposano con un'altra persona, non appena la legge lo permette loro (dopo un anno di attesa, anno che, nel caso di assenza del marito, decorre dal primo giorno dell'assenza)¹¹⁴, non si possono considerare adulteri. Osservava anche che se due sposi non vogliono più restare uniti, dal momento che non vivono più insieme, il matrimonio cessa per questo fatto stesso e, quando formano una nuova unione, se la confermano appena la legge lo permette loro, non si possono considerare adulteri e non si può impedire loro di riconoscere i figli¹¹⁵.

La Convenzione nazionale stabilì, col decreto 4 giugno 1793, il diritto degli illegittimi di ereditare da entrambi i genitori. Alla normativa successiva il compito di ampliare la disposizione generale. Sanciva, poi, il 12 brumaio anno II (2 novembre 1793), con disposizione retroattiva per le successioni aperte dal 14 luglio 1789, il diritto del figlio illegittimo di ereditare dai genitori esattamente come la prole legittima. Diverso il caso per il figlio nato dai genitori adulteri, vale a dire sposati all'epoca della sua nascita, il cui diritto era ridotto ad un terzo di quanto avrebbe ereditato se fosse stato solo illegittimo. Le aspettative e gli indirizzi della Convenzione, di fatto, finivano per essere disattesi in sede amministrativa. Il più delle volte si faceva in modo che il figlio non avesse accesso all'azione, pur avendone, in termini di legge, diritto¹¹⁶.

Insomma, i legislatori rivoluzionari si ponevano molto seriamente il problema, soprattutto nella fase moderata, di rispettare un parametro di eguaglianza tra gli individui, non sulla base della nascita, né sulla base delle differenze ad essa legate, né delle qualità. Fondamentale, in quella fase, era garantire l'eguaglianza reale tra gli eredi, senza, però, intaccare il principio di libertà di disposizione dei propri beni.

Nella successiva fase radicale dell'epoca rivoluzionaria, ovviamente, il fine di ottenere l'eguaglianza diveniva prioritario. Il 15 marzo 1790 si abolivano il diritto di primogenitura, il privilegio di mascolinità e le regole volte a creare disparità nelle successioni. Sul finire del 1790 Merlin de Douai chiedeva l'eguaglianza anche nel diritto successorio, a

¹¹⁴ Ph. Ariès, G. Duby (a cura di), *La vita privata. L'Ottocento* cit., p. 26.

¹¹⁵ C.F. Oudot, *Essais sur les principes de la législation des mariages privés et solennels, du divorce et de l'adoption qui peuvent être déclarés à la suite de l'acte constitutionnel* / par C. F. Oudot, député de la Côte-d'Or, 9 août 1793, A.P. 45, pp. 7-8; C.F. Oudot, *Opinion de M. C.F. Oudot prononcée dans la séance du 25 juin 1792 sur le mode de constater les naissances avec*

des réflexions sur nos vieilles institutions sur la barbarie des préjugés qui fletrissent les enfants appelés Batards sur la conséquence de ces préjugés et sur la nécessité et les moyens de les anéantir, Paris, Imprimerie Nationale, 1792; J. Mulliez, *Révolutionnaires, nouveaux pères?* cit. pp. 384-395.

¹¹⁶ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 156 sgg.

scapito del figlio maggiore o dei figli maschi¹¹⁷. Nel 1791 Talleyrand leggeva un discorso di Mirabeau, da poco scomparso, in cui si attaccavano la primogenitura e la libertà totale di disposizione del testatore e Robespierre, in accordo, chiedeva successioni eguali e, più ancora, leggi eguali in tutto lo Stato. La legge 8 aprile 1791 riconosceva la possibilità di destinare una certa percentuale ad un particolare erede, in caso di manifestazione di volontà testamentaria, ma, al contempo, prevedeva, per il caso di successioni intestate, la necessaria eguaglianza di tutti gli eredi dello stesso grado. Di fatto, purtroppo, la *ratio legis* veniva vanificata dalle disposizioni volte a consentire di mantenere la validità dalle precedenti pattuizioni, spesso private, sovente contenute negli accordi matrimoniali, costituite allo scopo di disporre dei beni e, soprattutto, volte a rendere inefficaci le volontà legalmente espresse, privilegiando un erede a scapito di un altro¹¹⁸.

In pratica, la normativa finiva per toccare ampi aspetti del diritto di famiglia, considerato anche l'impatto delle statuizioni in materia successoria, che, anch'esse, andavano a modificare i rapporti tra genitori e figli, legittimi o meno, cercando di mantenere un atteggiamento il più possibile equanime verso tutti gli eredi¹¹⁹.

Si cercò di risolvere questo genere di situazioni con la legge 5 brumaio anno II (26 ottobre 1793), per cui ai figli non era consentito di prendere parte alla successione dei genitori finché non avessero reintegrato, allo scopo di conferirli nella divisione i beni, le donazioni, i benefici ricevuti dai genitori prima della presa della Bastiglia (e questo, che prendessero parte o meno alla successione); il genitore non poteva disporre in favore di un erede in particolare se non nella misura di un decimo in caso di eredi in linea diretta e di un sesto in caso di linea collaterale; ed, anche, con l'ulteriore legge 17 nevosio anno II (6 gennaio 1794), che limitava le donazioni o i legati a 10.000 £., accettabili solo se il beneficiario possedeva meno di quella cifra (retroattiva al 14 luglio 1789), annullava le liberalità a danno di eredi legittimi a favore dei quali si fosse aperta una successione dalla l. 7 marzo 1793, ed assoggettava i donatari alla collazione. Le dispute obbligatoriamente dovevano andare ai tribunali di famiglia, senza possibilità di appello, motivo per cui si parlò di arbitrato forzato¹²⁰.

¹¹⁷ Il 4 agosto 1789 era stata decretata l'abolizione dei privilegi feudali. Il 19 giugno 1790 la Costituente soppresse tutti i titoli nobiliari, considerati incompatibili con l'eguaglianza di fronte alla legge. S. Schama, *Cittadini* cit., pp. 482 sgg. La legge 15 marzo 1790 abolì il *droit d'aînesse* ed il *privilegio di mascolinità*. J. F. Traer, *Marriage and the Family in Eigh-*

teenth-Century France cit., pp. 158 sgg.

¹¹⁸ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 158 sgg.

¹¹⁹ *Ivi*, pp. 157 sgg.

¹²⁰ *Annali di Giurisprudenza*, a. I, t. I, Torino, 1838, Tipografia Mussano e Bona, pp. 438-440. Secondo il giudizio degli *Annali* la l. 7 marzo 1793 aveva abolito la facoltà

La retroattività di queste norme, che andavano a costituire diritti anche in soggetti che, fino ad allora, ne erano stati sprovvisti o, come poteva accadere per accordo matrimoniale, vi avevano rinunciato, fu abolita durante il Termidoro dalla Convenzione. Il fatto stesso che imponessero un accesso non appellabile alle corti di famiglia comportò, unitamente ad altri fattori, la loro abolizione. Questa, come altre statuizioni, si iscriveva nella volontà di centralizzare il potere giudiziario e l'autorità politica. Le corti, però, rimasero in funzione fino al nuovo *Code Civil*, per le cause concernenti divorzi, orfani e minori.

Di fatto, tutte le misure intraprese rispecchiavano il tema della volontà concreta di una maggiore eguaglianza, a cominciare dall'interno dell'organizzazione della famiglia. Ricercare da subito diritti più equamente distribuiti voleva dire, nell'intenzione dei legislatori, la speranza di trovare, in seguito, adulti, cittadini afflitti da minori diseguaglianze del reddito. Così gli altri provvedimenti che interessarono ulteriori aspetti all'interno del potere gestito nelle famiglie¹²¹.

Ecco, dunque, in questo breve contributo, accennato il filo che, attraverso un processo di lunga durata, viene dal legislatore assegnato ad un istituto, il matrimonio, fino a rifondarlo, attribuendogli la capacità di riuscire a destrutturare la società di Antico regime, e di convergere, attraverso le istanze in esso appositamente fatte riconvolgiare, verso la costruzione, a tavolino, prima dei nuovi soggetti di diritto, soggetti paritetici ed espressi dalla Rivoluzione, poi, persa l'iniziale spinta più marcatamente riformista, verso una meno radicale riforma, destinata a riconfluire negli istituti del *Code Napoléon*. In tutto ciò il divorzio si pone come contraltare fondamentale dell'istituto attorno a cui i principali dibattiti finiscono per ruotare, come metafora profonda della libertà individuale. Ecco, dunque, che il matrimonio viene investito di una funzione civile, a più livelli e tipi di istanze, per non parlare delle molteplici tipologie di ispirazioni retrostanti, una funzione appartenente non più alla Chiesa, ma allo Stato che, attraverso di esso, mira a creare un sistema legale a destinatario (tendenzialmente) unico, riavocando a sé la funzione di protagonista reale, di soggetto prioritario della propria esperienza, laicizzata, per quanto possibile.

di disporre *inter vivos* o *mortis causa* in linea diretta. La l. 17 nevoso an. II andava oltre: «Les successions des pères, mères, ou autres ascendans, et des parents collatéraux, seront partagées également entre les enfants, descendans, ou héritiers en ligne collatérale, nonobstant toutes lois, coutumes, donations, testamens, et partages... En conséquence les enfans, descendans et héritiers en ligne collatérale ne pourront, même renonçant à ces successions, se disposer de rapporter ce

qu'ils auront eu à titre gratuit par l'effet des donations que leur aïront faites leur ascendans, ou leur parens collatéraux». Ciò, con effetto retroattivo dalla l. 7 marzo 1793, effetto mitigato dalle successive l. 9 fruttidoro an. III, 3 vendemmiaio an. IV, 18 piovoso an. V.

¹²¹ In realtà le numerose controversie nate da tali disposizioni portarono infine all'abolizione del *tribunal de famille*. J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 161, 163 sgg.



Appunti e note

Daniele Palermo

PERCORSI STORIOGRAFICI SUL XVII SECOLO: DALLA RIVOLTA ALLA RESISTENZA

Il volume *Rivolte e rivoluzione nel Mezzogiorno d'Italia. 1547-1799*, a cura di Aurelio Musi e Antonio Lerra, contenente gli atti dell'omonimo convegno svoltosi a Maratea il 27 e il 28 aprile 2006, rappresenta una ricca panoramica della più recente riflessione storiografica sulle rivolte italiane di età moderna¹. L'opera, come esplicitamente evidenziato dai curatori, si pone come ponte tra una realtà rappresentata con un «lessico tradizionale o, per meglio dire, classico», quello scelto dagli organizzatori del convegno ed efficacemente simbolizzato attraverso i termini *rivolta* e *rivoluzione*, e un'altra più attuale, rappresentata da «termini più corrispondenti alla moda storiografica», come *resistenza* e *conflitto*. La scelta di un'impostazione terminologica tradizionale è così giustificata:

La prima ragione aveva a che fare con un binomio di ricerca e di riflessione centrale per la generazione storiografica a cui appartenevano gli ideatori del convegno ... La seconda ragione della scelta del lessico inattuale aveva a che fare con la ferma convinzione che per una migliore comprensione del rapporto fra Mezzogiorno d'Italia e modernità e dei nessi del primo con la più generale vicenda europea non si potesse prescindere dall'analisi della dinamica di rivolte e rivoluzione².

Nonostante il volume sia ricco e interessante in ogni sua parte, ho ritenuto di focalizzare l'attenzione sulla seconda sezione intitolata *Le*

¹ A. Lerra, A. Musi (a cura di), *Rivolte e* 1799, Lacaita, Manduria, 2008.

rivoluzione nel Mezzogiorno d'Italia. 1547- ² A. Lerra, A. Musi, *Premessa*, ivi, pp. 7-9.

*rivolte italiane nel sistema imperiale spagnolo*³, poiché essa si inserisce nel complesso e duraturo dibattito sulle rivolte europee del XVII secolo. Gli storici si sono interrogati a lungo e in modo articolato sulle rivolte avvenute in Europa nel corso del Seicento, che, per il loro concentrarsi e intensificarsi attorno alla metà del secolo, hanno accreditato la teoria di una “rivoluzione generale”: tesi suggestiva non meno di quella, formulata da Palmer e Godechot, di una rivoluzione generale “atlantica” per le rivoluzioni del Settecento⁴. Quando, nel 1938, la questione delle “sei rivoluzioni” viene posta da Merriman le prime risposte storiografiche non solo riconoscono il tema della “generalità”, ma ne stabiliscono anche la natura: sociale, nella concezione marxista fondata sulla “lotta di classe”; politica, per coloro che ritengono centrale l’opposizione Stato-società, nell’ambito dei processi di costruzione dello “stato moderno”⁵.

L’interesse attorno alle rivolte del XVII secolo cresce a partire dalla pubblicazione nel 1948, in lingua russa, de *Les soulèvements populaires en France de 1623 a 1648* dello storico sovietico Poršnev, il quale, occupandosi delle rivolte avvenute in Francia prima della Fronda, formula un’interpretazione generale: individua due schieramenti di “classe” che si fronteggiavano e si scontravano nel passaggio dal sistema feudale al “capitalismo”. Seguendo, rigidamente, la concezione marxista della storia, fino a dogmatizzarla, Poršnev sottolinea la presenza in quelle rivolte della spinta sotterranea e poderosa di un mondo contadino in lotta col sistema feudale e denuncia come falso il punto di vista della storiografia “borghese”, interessata a leggere le rivolte come esplosioni provvisorie di sintomi passeggeri della crisi della “sfera pubblica”. Egli legge dunque le rivolte come scontro di classe; solleva così l’opposizione polemica di una storiografia lontana dalla scelta ideologica presente nella sua impostazione o che, pur condividendo quella tradizione storiografica, non ne accetta gli schematismi⁶.

Tuttavia, in un’opposizione ora drastica ora più articolata, il rifiuto di quell’interpretazione “globale” ha sollecitato la ricerca e l’individuazione di situazioni e sfumature trascurate dallo storico sovietico. Si

³ A. Lerra, A. Musi (a cura di), *Rivolte e rivoluzione nel Mezzogiorno d’Italia. 1547-1799* cit., pp. 171-376. La prima parte del volume, intitolata *Religione e conflitto politico-sociale nel Cinquecento*, contiene saggi di Aurelio Cernigliaro, Rossella Cancila, Giovanni Brancaccio, Alfonso Tortora, Maria Anna Noto; la terza, dal titolo *1799: una storia d’Italia*, raccoglie scritti di Antonio Lerra, Anna Lisa Sannino, Giuseppe Cirillo, Antonio D’Andria, Annalisa Paradiso, Carmela Rosiello. Le conclu-

sioni sono opera di Giuseppe Galasso.

⁴ J. Godechot, *Le rivoluzioni (1770-1779)*, Mursia, Milano, 1975; R. R. Palmer, *L’era delle rivoluzioni democratiche*, Rizzoli, Milano, 1971.

⁵ R. B. Merriman, *Six contemporaneous revolutions*, Clarendon, Oxford, 1938.

⁶ B. Poršnev, *Les soulèvements populaires en France de 1623 a 1648*, S. E. V. P. E. N., Paris, 1963; Id., *Lotte contadine e urbane nel grand siècle*, Jaca Book, Milano, 1976.

delinea così – in uno straordinario fiorire di ricerche, quanto mai variegato –, una “tipologia” delle rivolte a tutt’oggi utile per decifrare i tumulti del XVII secolo. La traduzione dell’opera di Poršnev in tedesco nel 1954 e in francese nel 1963 contribuisce a promuovere in Francia e in Inghilterra confronti e ricerche sull’argomento. Dal 1956 il fronte dell’opposizione allo storico sovietico si coagula attorno a Mousnier, che in *Furori contadini* ripudia lo schema della “lotta di classe” e del ruolo “rivoluzionario” dei contadini, e, analizzando le rivolte avvenute in Bretagna, scrive:

Questi contadini non proponevano alcun rimedio preciso e alcuna riforma. Dalle loro lamentele risulta che ammettevano tutto ciò che era antico e divenuto legge per consuetudine, che consideravano insopportabili solamente le novità, gli eccessi e le deviazioni, e che ciò che si aspettavano dal re era soltanto la soppressione dei nuovi editti e dei nuovi oneri fondiari, il buon funzionamento delle istituzioni sociali e amministrative esistenti, che non si sognavano di cambiare. Erano furiosi, ma non rivoluzionari⁷.

Mousnier avrebbe poi ribadito la sua distanza dal concetto di “lotta di classe” in un’opera del 1969, in cui, ricostruendo minuziosamente le gerarchie sociali dal 1450 al ‘900, avrebbe confermato che quella delle rivolte era una società di “ceti” non di classi⁸.

Aurelio Musi sottolinea come, «pur nella rigida contrapposizione ideologica tra storiografia marxista e storiografia liberale ... Poršnev e Mousnier sono stati d’accordo sia nell’uso della generalizzazione e della comparazione, sia nell’interpretazione delle rivolte del Seicento come reazione, comune a più aree europee, alla centralizzazione del potere, amministrativa e fiscale dello stato assoluto»⁹.

Mandrou, che nel 1963 era stato il curatore della traduzione francese di Poršnev, riapre il dibattito sull’opera dello storico sovietico, allorché apprezza l’indiretto peso esercitato dalla contrapposizione Poršnev-Mousnier nella fioritura di studi di cui sottolinea l’efficacia: da quelli di E. Le Roy Ladurie a quelli di Bercé, agli articoli pubblicati sulle riviste «Past and Present» e «French Historical Studies», e ancora a opere «dalle ambizioni più vaste, in un campo di ricerche più distante, e, al tempo stesso, fondate su queste stesse preoccupazioni, come quelle di N. Cohn e E. Hobsbawm»¹⁰. Egli individua una ten-

⁷ R. Mousnier, *Furori contadini. I contadini nelle rivolte del XVII secolo (Francia, Russia, Cina)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1984, p. 113.

⁸ Id., *Le gerarchie sociali dal 1450 ai nostri giorni*, Vita e pensiero, Milano, 1984.

⁹ A. Musi, *La rivolta napoletana del 1647-48: studi e orientamenti storiografici recenti*, in A.

Lerra, A. Musi (a cura di), *Rivolte e rivoluzione nel Mezzogiorno d’Italia* cit., p. 174.

¹⁰ M. Mandrou, *Vent’anni dopo, ovvero una direzione di ricerche feconde: le rivolte popolari in Francia nel XVII secolo*, in E. Rotelli, P. Schiera (a cura di), *Lo stato moderno*, Il Mulino, Bologna, 1974, vol. III, *Accentramento e rivolte*, p. 320.

denza comune a molte di quelle ricerche: «così come Poršnev si era preoccupato di mettere in evidenza le coalizioni di interessi che opponevano i ricchi ai poveri, così ora le fluttuazioni, le rotture e i capovolgimenti interessano i ricercatori»¹¹. Non allineato alle tesi di Mousnier né a quelle di Poršnev, pur cogliendo nelle rivolte l'assenza di programmi coerenti, di precise richieste di riforme sociali e politiche, Mandrou scopre dietro la folla in tumulto, dietro la contestazione violenta delle autorità «la coscienza collettiva in rivolta, in particolare le solidarietà elementari che la animano»; queste, se non possono essere considerate forze “politiche” nel senso corrente della parola, esprimono tuttavia una valenza che non può essere ignorata: «queste solidarietà sono tanto più complesse quanto l'ambiente umano è variato».

Queste riflessioni di Mandrou su “solidarietà”, “emozioni”, “coscienza collettiva”, “umiliazione”, in qualche modo, spostano la lettura dei fatti dal piano strettamente sociale ed economico a quello antropologico, proprio per quel riferimento al sistema valoriale riguardante la solidarietà, tanto nelle campagne quanto nelle città:

Al di là di questi raggruppamenti spontanei, creati dalle relazioni della vita quotidiana, interviene soprattutto nelle città un'altra forma di solidarietà: meno quella dei poveri contro i ricchi, come vuole Poršnev per l'equilibrio della sua interpretazione generale; piuttosto quella degli umili umiliati di fronte a tutti i potenti¹².

Quest'orizzonte antropologico è presente anche nella ricerca di Bercé sui rivoltosi della Francia del Sud-Est, nella quale vengono escluse le spiegazioni meccaniche: prevedibile ribellione in tempi di carestia, prevedibile resistenza politica allo Stato. Sono considerati centrali, invece, i valori etici che alimentano le rivolte del mondo rurale: unità della comunità e forte tradizione di costumi, talmente sedimentata nella coscienza collettiva da risultare irrinunciabile¹³. A parere di Musi, «l'opera di Bercé ... ha spostato completamente il campo teorico dell'analisi. La comunità di villaggio, le permanenze della “civiltà contadina”, la ripetitività “strutturale” dei moti, la loro riconducibilità, quindi, ad un modello di lunga durata, la possibilità di “tipizzare”, “classificare” con metodi e tecniche della sociologia e dell'antropologia, sono stati i segni più vistosi dello spostamento di cui si diceva»¹⁴.

Fuori dal paradigma della rivolta “meccanica” si pone anche l'indagine sulle rivolte inglesi del XVIII secolo svolta da Thompson, che

¹¹ Ivi, p. 321.

¹² Ivi, p. 330.

¹³ Y. M. Bercé, *Histoire des Croquants. Etude des soulèvements populaires au XVII siècle dans le Sud-Ouest de la France*,

Droz, Genève, 1974.

¹⁴ A. Musi, *La rivolta napoletana del 1647-48: studi e orientamenti storiografici recenti* cit., p. 175.

coniuga le valenze sociali con il tema dei valori tradizionalmente presenti nelle comunità. Egli rifiuta una lettura delle rivolte di antico regime come “rivolte di pancia” e, studiando i tumulti alimentari inglesi del Settecento, introduce il concetto di “economia morale”, che definisce quel complesso di norme non scritte che regolano la distribuzione e la vendita delle risorse alimentari e il ruolo di ogni individuo all’interno di quel sistema. La trasgressione delle tacite regole dell’ “economia morale” era stata spesso l’incentivo per azioni immediate contro chi le aveva tradite. Individua, quindi, nelle rivolte, pur nella varietà delle situazioni, l’indignata risposta alla violazione di regole non scritte ma sedimentate nella coscienza della comunità. Questo patrimonio di valori conferisce alle rivendicazioni economiche un diverso significato, facendo diventare “morale” l’economia:

Sebbene non si possa definire “politica” in senso proprio ... non si può nemmeno rappresentarla come apolitica, perché presupponeva una precisa concezione del benessere comune sostenuta con passione ... concezione che trovava conforto nella tradizione paternalistica propria delle autorità e che il popolo, a sua volta, rielaborava con tale determinazione che le autorità finivano col restare in qualche misura prigioniere del popolo stesso¹⁵.

Ancora nell’ambito di una ridefinizione dei tumulti di “antico regime” risulta interessante la qualifica di «epifenomeni» attribuita da Tilly alle rivolte per il pane, definizione che vi riconosce una duplice valenza: di «epifenomeno» dell’autorità dello Stato ma anche di una, sia pur latente, volontà di ruolo politico espressa dal “popolo”, da intendersi come soggetto complesso e stratificato. Tale valenza politica, sostiene Tilly, è stata spesso trascurata, ma

sottovalutare le capacità politiche della gente comune poggia sul presupposto che le teorie su come debba essere impiegata la terra, su come si rapportino tra loro le famiglie, su quanto un governo abbia diritto di imporre a un uomo, su chi abbia diritto alla gestione dell’approvvigionamento alimentare del luogo, non siano realmente molto importanti nel lungo periodo e possano in ogni caso essere desunte acriticamente dalla tradizione. Smascherati questi equivoci, ecco che conflitti fuori moda come le sommosse per il pane cominciano a rivelare una struttura politica, precedente alle vittorie della statonazione sui suoi protagonisti, che raramente gli osservatori del ventesimo secolo riescono a cogliere¹⁶.

¹⁵ E. P. Thompson, *L’economia morale delle classi popolari inglesi nel secolo XVIII*, in Id., *Società patrizia cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull’Inghilterra del Settecento*, Einaudi, Torino, 1981, p. 60.

¹⁶ C. Tilly, *Approvvigionamento alimentare e ordine pubblico nell’Europa moderna*, in Id. (a cura di), *La formazione degli stati nazionali nell’Europa occidentale*, Il Mulino, Bologna, 1984, pp. 237-238.

Inoltre, presentando un'articolata analisi delle sommosse per il pane, Tilly studia i comportamenti della folla, gli obiettivi della lotta, la reazione delle autorità e il loro tempestivo intervento:

I conflitti in merito all'approvvigionamento alimentare erano di immediata minaccia all'ordine pubblico; le autorità politiche d'Europa prima del ventesimo secolo erano fortemente consapevoli della connessione suddetta, ma gli uomini del ventesimo secolo guardando indietro nel tempo tendono sovente a relegare i disordini per il pane e i conflitti analoghi nella categoria della protesta impulsiva, pre-politica¹⁷.

Egli individua nella diversità delle sommosse per il pane tratti che accomunano i tumulti e nota come i partecipanti conoscessero le loro controparti. Rifiuta il "modello idraulico" della sommossa, rappresentabile nella sequenza meccanica: «le difficoltà aumentano, la pressione cresce, il tappo salta. L'individuo esasperato agisce come serbatoio di risentimento, è un conduttore di tensione, una caldaia di rabbia ... tutto meno che uomo che ragiona e agisce in termini politici, in base a principi»¹⁸. Ribadisce, quindi, la tesi secondo la quale le sommosse per il pane furono "epifenomeni" dietro ai quali si nascondeva la lotta dello Stato per gestire la sopravvivenza della popolazione, nell'ambito dei processi di costruzione dello "stato moderno", proprio perché «in generale le politiche di controllo dell'approvvigionamento alimentare che furono adottate dai vari stati europei erano correlate alle strategie più generali di costruzione dello stato adottate (consapevolmente o meno) dai loro artefici, e in particolare al rapporto con la nobiltà terriera, i contadini e i mercanti»¹⁹.

Svuotata di significato la concezione "meccanica" delle rivolte, continuò il dibattito sulle motivazioni, con un crescendo di attenzione per la valenza politica o per quelle a essa assimilabili: valori, tradizioni, senso di appartenenza, solidarietà.

Nel vivace confronto sulla controversa attribuzione di motivazioni politiche o sociali alle sollevazioni popolari si inseriva anche Hobsbawm, con un'opera del 1959, *I ribelli*, in cui, in un'indagine sull'estrema mutabilità del fenomeno delle rivolte in ambito cittadino, usa il termine "mob"²⁰: «il fatto che il mob sia un fenomeno prepolitico non significa necessariamente che esso sia privo di idee politiche

¹⁷ Ivi, p. 232.

¹⁸ Ivi, p. 236.

¹⁹ Ivi, p. 239.

²⁰ «Il mob può essere definito come il movimento di tutte le classi proletarie cittadine al fine di ottenere, mediante un'azione diretta (cioè mediante insurrezioni o ribellioni), riforme di natura economica e poli-

tica; questo movimento non era ispirato da nessuna ideologia particolare o se pure esprimeva, in qualche modo, le proprie aspirazioni lo faceva in termini tradizionalisti e conservatori (come il mob "per la Chiesa e per il Re")» (E. J. Hobsbawm, *I ribelli. Forme primitive di lotta sociale*, Einaudi, Torino, 1966, p. 140).

esplicite o implicite». Tuttavia, precisa che «non ogni sommossa cittadina è sommossa del mob»²¹.

Alla ricerca della “qualificazione” del fenomeno rivoluzionario a livello europeo dedica i suoi studi Trevor-Roper che intreccia il tema delle rivoluzioni con quello della “crisi del Seicento”. Lo storico inglese pone al centro della conflittualità lo scontro tra Stato e società, causato da una burocrazia cresciuta a dismisura in un sistema di consolidata natura feudale, e attribuisce il ruolo di motore della rivoluzione a una borghesia produttrice ostacolata nel suo slancio. Né Trevor-Roper si limita a tracciare il quadro della vicenda inglese, perché ritiene che l'Europa, attorno alla metà del '600, sia stata attraversata da una “rivoluzione generale” promossa da quei ceti sociali che il rafforzamento dell'apparato statale aveva sacrificato; si differenzia così da altri storici che attribuiscono quel termine solo alle vicende che sono espressione di cambiamenti profondi e strutturali, mentre definiscono “rivolte” i movimenti popolari incapaci di approdare al cambiamento strutturale²².

La contestazione della tesi del conflitto come scontro politico tra società e Stato elaborata da Trevor-Roper, ma anche di quella della “lotta di classe” della storiografia marxista, è affidata da Elliott all'opera del 1963 *The revolt of the Catalans*. Ribadendo il suo convincimento dell'impossibilità di proiettare caratteri generali sull'articolata realtà europea, egli afferma che i Catalani non hanno combattuto lo Stato o l'aristocrazia, bensì il progetto di accentramento del conte duca D'Olivares²³. In un articolo pubblicato, nel 1969, in «Past and Present», illustra questa tesi e ribadisce che le vicende politiche devono essere lette con le categorie della politica e che si deve rinunciare quindi alle abusate interpretazioni socio-economiche. Insiste sulla necessità di evitare classificazioni e di costruire tipologie e contesta l'uso del termine rivoluzione che si applicava a eventi del XVII secolo con la pretesa di interpretarli con strumenti elaborati alla fine

²¹ Ibidem.

²² H. R. Trevor Roper, *La crisi generale del XVII secolo*, in Id., *Protestantesimo e trasformazione sociale*, Laterza, Roma-Bari, 1975, pp. 101-115. «Nel 1970 gli storici R. Forster e J. P. Green provarono a costruire una tipologia degli episodi che si erano succeduti nella congiuntura seicentesca, distinguendo tra a) grandi rivoluzioni nazionali sul modello inglese o olandese b) rivolte nazionali, come quella della Fronda o quella catalana c) ribellioni regionali, di cui quella verificatasi nella Russia di Pugačëv appariva l'esempio più

eclatante, ma forse meno appropriato rispetto all'esperienza europea d) *coups d'état* ovvero colpi di Stato secessionisti, identificati nei diversi tentativi praticati nelle aree dell'impero spagnolo e) rivolte urbane, di cui l'episodio napoletano sembrava costituire il caso più clamoroso» (G. Muto, *La crisi del Seicento*, in *Storia Moderna*, Donzelli, Roma, 1998, p. 271).

²³ J. H. Elliott, *The revolt of the Catalans. A study in the decline of Spain (1598-1640)*, Cambridge University Press, Cambridge, 1963.

del Settecento: se la rivoluzione prepara il “nuovo”, le rivolte che egli studia sono state caratterizzate, al contrario, dal rifiuto del “nuovo”, considerato destabilizzante. Infine, attribuisce proprio al testo di Merriman *Six contemporaneous revolutions* la responsabilità di avere inventato la “crisi del ‘600”; infatti, a suo parere, la contemporaneità di quei fatti non autorizza a individuare una radice unica²⁴.

Ancora più complessi sono i problemi che riguardano le rivolte avvenute nel Mezzogiorno d'Italia, inserito nel “sistema imperiale spagnolo” – e al suo interno parte di un «sottosistema Italia», spazio politico «unitario e al contempo differenziato»²⁵ –, e teatro, nel biennio 1647-48, di una drammatica serie di tumulti. Sull'interpretazione dei fatti, sulle loro motivazioni e finalità ha spesso esercitato un ruolo forviante quella storiografia che, leggendo il XVII secolo in ordine agli sviluppi futuri della storia d'Italia (Risorgimento e nascita della “coscienza nazionale”), ha interpretato le rivolte come espressione di antispagnolismo e ha letto la “decadenza” che alimentava le rivendicazioni dei meridionali come prodotto della decadenza spagnola.

Benedetto Croce, procedendo a una revisione del giudizio, libera la “dominazione” spagnola da quella interpretazione che la considerava fonte di corruzione²⁶; contribuisce così ad attenuare una lettura “nazionale” delle rivolte ma lascia anche in eredità il problema di tenere conto dell’“antispagnolismo”²⁷; questione che complica ulteriormente il compito di chi vuole decifrare l'universo delle rivolte del XVII secolo nel Mezzogiorno d'Italia.

Tuttavia l’“antispagnolismo” deve essere pensato

²⁴ Id., *Revolution and continuity in early modern Europe*, «Past and present», n. 42, 1969, pp. 35-56.

²⁵ Si tratta di «una componente fondamentale del sistema imperiale spagnolo che ha presentato le seguenti caratteristiche: a) una serie di funzioni tra loro coordinate assegnate ad alcune parti relativamente omogenee del sistema; b) un sistema di potenza regionale come spazio dinastico e diplomatico dotato non solo di funzioni strategico-militari decisive per la difesa degli interessi della Corona asburgica nel Mediterraneo, ma anche di un ruolo variabile nello schema spagnolo di egemonia; c) uno spazio politico relativamente unitario e, al tempo stesso, assai differenziato, privo forse di istanze unificanti di governo e di amministrazione – il Consiglio d'Italia non realizza tale obiettivo – in cui tuttavia

è possibile individuare una relazione tra linee direttrici della politica imperiale spagnola e gli aggiustamenti territoriali nel sottosistema Italia» (A. Musi, *Le rivolte italiane nel sistema imperiale spagnolo*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 4, 2005, pp. 214-215).

²⁶ B. Croce, *La Spagna nella vita italiana durante la rinascenza*, Laterza, Bari, 1922².

²⁷ Sull'antispagnolismo, cfr. A. Musi (a cura di), *Alle origini di una nazione. Antispagnolismo e identità italiana*, Guerini e associati, Milano, 2003; Id., *Antispagnolismo classico e antispagnolismo rivisitato*, in C. Cremonini, E. Riva (a cura di), *Il Seicento allo specchio. Le forme del potere nell'Italia spagnola: uomini, libri, strutture*, Bulzoni, Roma, 2011, pp. 13-25.

non come un dato scontato ed in certo modo indifferenziato ma come il risultato di un complesso intreccio tra politica interna e quadro internazionale, fortemente segnato da elementi congiunturali; lungi dallo svilirne la caratura ideologica, una sua ricollocazione in contesti delimitati spazialmente e periodizzati temporalmente consentirebbe di valorizzare le rilevanti modificazioni della tradizione politica²⁸.

Pur tenendo conto della collocazione del Regno di Napoli all'interno dei domini spagnoli, Rosario Villari sceglie una chiave interpretativa di tipo sociale. Allorché esamina la dinamica della rivolte avvenute a partire dagli anni '40 del XVII secolo, nota che

quello che cambia nel Seicento è la visione delle radici sociali della rivoluzione, del rapporto fra forze sociali e capacità politica. All'idea della rivoluzione concepita come congiura di aristocratici, con un seguito più o meno grande di parentele, di clienti e di seguaci, che è tipica, per esempio, del periodo delle guerre di religione, si sostituisce o almeno si affianca l'idea che altre forze e gruppi sociali possano mettersi alla testa di movimenti rivoluzionari e dare ad essi significato e contenuto politico. Fin dall'epoca della rivolta delle Fiandre comincia ad affermarsi una nuova visione delle forze che possono provocare un mutamento nell'ordine degli stati. Di fatto, nella maggior parte dei casi, alla guida delle rivolte popolari del '600 vi furono membri del clero, borghesi, nobili decaduti; l'antico ribellismo della nobiltà non fu più la causa principale dell'instabilità dei Regni e l'identificazione tra classi aristocratiche e coscienza politica delle comunità nazionali apparve sempre meno plausibile²⁹.

Inoltre, Villari attacca quella storiografia che, identificando la presenza spagnola con gli apparati statali aventi sede a Napoli, non ha tenuto conto della situazione delle campagne, nelle quali, invece, i contadini insorgevano contro il mondo feudale, in un momento in cui i processi di "rifeudalizzazione", favoriti dalla crisi finanziaria della Corona, rendevano drammatiche le condizioni di vita. Nella lotta impari tra il fronte compatto dell'aristocrazia e i contadini, la sconfitta della "rivoluzione" diventa la sconfitta del Mezzogiorno³⁰.

Una chiave interpretativa affascinante, e particolarmente funzionale alla lettura delle rivolte italiane del XVII secolo, è presente nell'opera di Franco Benigno che, interpretando il conflitto come "fazionale", offre allo studioso uno strumento validissimo per comprendere quella fase della storia del Mezzogiorno d'Italia in cui si vanno disegnando, lentamente e

²⁸ F. Benigno, *Conflitto politico e conflitto sociale nell'Italia spagnola*, in A. Musi (a cura di), *Nel sistema imperiale: l'Italia spagnola*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995, p. 119.

²⁹ R. Villari, *La rivolta di Messina e la crisi del Seicento*, in S. Di Bella (a cura di), *La*

rivolta di Messina (1674 - 1678) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del Seicento. Atti del convegno storico internazionale (Messina, 10-12 ottobre 1975), Pellegrini, Cosenza, 1979, pp. 26-27.

³⁰ Ibidem.

faticosamente, le linee dello “stato moderno”, in presenza di una società dove gli schieramenti “popolare” e nobiliare sono quanto mai stratificati e che per di più è interessata da una difficile congiuntura. In via preliminare, occorre chiarire la definizione di “fazione” adottata da Benigno: non si tratta di un clan, né di una clientela, né di un’appartenenza familiare o parentale presente come un dato già costituito e acquisito nell’ambito politico, come una struttura derivata, ma piuttosto di «una delle dimensioni fondamentali dell’agire politico, venutasi strutturando e modificando in parallelo alla crescita dell’apparato statale»³¹.

I concetti di “strategia fazionale” e di “dinamica fazionale” non definiscono modelli *a priori*, astorici, presenti in una, altrettanto astorica, organizzazione dello Stato, ma vengono individuati come «modalità specifica della dialettica politica nell’età dell’affermazione dello stato moderno. Da analizzare caso per caso nel quadro dell’organizzazione della sfera statale e della sua evoluzione: vale a dire in relazione alle modificazioni dell’ordinamento istituzionale, della composizione dei poteri legittimi, delle regole di distribuzione e accesso alle risorse»³². La concezione sottesa a questa dialettica politica fa riferimento a una visione dinamica delle appartenenze, perché anche le continuità familiari e le tradizioni politiche «vanno riferite non genericamente ad un popolo sempre identico a sé stesso e di cui la rivolta sarebbe la periodica rivelazione, ma a fenomeni definiti di attivazione politica»³³.

Inoltre, i due schieramenti, quello “popolare” e quello nobiliare, proprio perché già compositi e stratificati al loro interno, non solo non esprimono interessi omogenei ma contribuiscono a delineare una fascia, comprensiva dello strato più alto del “popolo” e di una parte della nobiltà, non più riconducibile in modo netto a nessuno di quei due mondi; sicché «l’opposizione popolo-nobili non esprime in quanto tale una radicale contraddizione sociale ma piuttosto l’articolazione ordinaria del sistema politico d’antico regime»³⁴. Pur avendo i due schieramenti peculiari ruoli e responsabilità, in una politica fazionale «le divisioni politiche si legano a bisogni e alla difesa di interessi costituiti»³⁵.

Nella società siciliana e in quella napoletana di “antico regime”, mentre si vanno disegnando le linee dello “stato moderno”, la dialettica fazionale è ampiamente esercitata; a Messina «è anzi proprio attorno all’organizzazione della partecipazione popolare al sistema politico cittadino che si è giocata tanta parte della lotta fazionale per l’egemonia»; ma anche a Palermo in età moderna agitazioni popolari sono promosse «da una dinamica fazionale volta a colpire l’operato del viceré»³⁶. Proprio la categoria di strategia fazionale offre allo storico strumenti per interpre-

³¹ F. Benigno, *Conflitto politico e conflitto sociale nell’Italia spagnola* cit., p. 124.

³² Ivi, p. 125.

³³ Ivi, p. 129.

³⁴ Ivi, p. 126.

³⁵ Ivi, p. 129.

tare conflitti altrimenti giudicati minori o destinati a essere ignorati, per l'inefficacia di certi schemi "aprioristici" che non sempre possono essere funzionali alla comprensione delle variegate realtà locali.

Proprio l'ampio utilizzo da parte di Benigno di concetti come quelli di *conflitto* e *fazione*, nell'ambito di una più generale riflessione di tipo politico sulle rivolte, è testimonianza dell'attenzione della storiografia dell'ultima parte del secolo scorso e dei primi anni di quello in corso per categorie nuove rispetto a quelle di *rivolta* e *rivoluzione*, sottolineata dai curatori del volume nella loro *Prefazione*.

Negli stessi anni poi un importante filone di studi ha legato le rivolte europee del Seicento all'affermazione del diritto di resistenza contro comportamenti considerati tirannici da parte di chi esercitava la sovranità³⁷:

Il mancato rispetto di patti e capitolati, le azioni considerate ingiuste e lesive di diritti, privilegi, tradizioni, l'appello dunque al principio *consuetudo legi prevalet*, l'esaurimento delle vie normali e legali di opposizione o di contrattazione: sono alcuni dei motivi che possono giustificare la ribellione, la resistenza all'autorità. Il ricorso alla violenza è generalmente presentato come *ultima ratio* ... D'altro lato, dal punto di vista delle autorità, il reato di lesa maestà diventa il più atroce dei delitti, un delitto sempre più comprensivo, ampio, che sarà utilizzato per inquisire e reprimere ogni forma e manifestazione di protesta o di dissidenza³⁸.

In questo filone grande attenzione è stata posta verso alcuni particolari strumenti della resistenza, i "gravamina"³⁹ e le "suppliche"⁴⁰.

³⁶ Ivi, p. 128. Un interessante esempio di dialettica fazionale nella ricostruzione della rivolta palermitana del 1708 in D. Ligresti, *Élites, guerra e finanze in Sicilia durante la guerra di Successione spagnola (1700-1720)*, in A. Álvarez-Ossorio, B. J. García García, V. León (a cura di), *La pérdida de Europa. La guerra de Sucesión por la Monarquía de España*, Actas del VII Seminario Internacional, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2007, pp. 803-811.

³⁷ Ci si riferisce, tra gli altri lavori, a A. De Benedictis, *Identità comunitarie e diritto di resistere*, in P. Prodi, W. Reinhard (a cura di), *Identità collettive tra Medioevo ed età moderna. Convegno internazionale di studio*, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 265-294; C. Nubola, A. Würigler (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Il Mulino, Bologna, 2002; C. Nubola, A. Würigler (a cura di), *Operare la resistenza*.

Suppliche, gravamina e rivolte in Europa (secoli XV-XVIII), Il Mulino, Bologna, 2006.

³⁸ C. Nubola, A. Würigler, *Introduzione* a C. Nubola, A. Würigler (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)* cit., pp. 15-16; cfr. anche A. De Benedictis, *Supplicare, capitolare, resistere. Politica come comunicazione*, ivi, pp. 455-472.

³⁹ «Il termine "gravamina" indica anche i reclami e le richieste formulati, sovente in forma di liste, in occasioni di rivolte e sollevazioni cittadine o rurali» (C. Nubola, A. Würigler, *Introduzione* cit., p. 9), in questo contesto «motivano e giustificano la necessità della disobbedienza e della ribellione, espongono le richieste dei rivoltosi alle autorità, esprimono una "visione del mondo", un cultura politica in senso lato» (ivi, p. 15).

⁴⁰ Le suppliche non sono necessariamente legate a «momenti istituzionali prefissati» o a «periodi di grande conflittualità». Sono

Questo tipo di letteratura è stato considerato «sia sotto l'aspetto della diffusione su larga scala europea della legittimazione del diritto di resistere, sia come contributo alla formazione dell'identità comunitaria»⁴¹.

Proprio a cavallo tra lessico "classico" e categorie più recenti – come tutta la sua produzione sulle rivolte italiane di "antico regime", strettamente legata al trinomio «*integrazione, rappresentanza, resistenza*»⁴² – si colloca il saggio di Aurelio Musi, posto in apertura della seconda parte del volume oggetto di questa analisi e intitolato *La rivolta napoletana del 1647-48: studi e orientamenti storiografici recenti*⁴³. Musi sottolinea come in anni recenti sia iniziata una nuova fase «del comparativismo in tema di rivolte del Seicento», non più legata alla "lunga durata" o alla prospettiva socio-antropologica, ma caratterizzata dalla «ricerca di denominatori comuni di rivolte fra loro comparabili in un breve arco temporale» e, nel contempo, dalla maggiore attenzione ai «fattori della politica». Ad esempio di questa prospettiva, cita il saggio di Geoffrey Parker del 2004 *La crisis de la Monarquía Hispánica en la época de Olivares: un problema de los Austrias o un problema mundial?*, nel quale si comparano le rivolte catalana e portoghese del 1640 con quella napoletana del 1647⁴⁴. L'autore si sofferma poi sulle nuove

«formulate a livello individuale o da piccoli gruppi costituitisi *ad hoc*; presentano all'autorità, dalla più vicina (la magistratura cittadina, ad esempio) alla più lontana (il sovrano, le magistrature centrali), bisogni particolari nella speranza di un aiuto immediato: un sussidio economico, un posto di lavoro, un permesso amministrativo, la remissione o la riduzione di una pena, un intervento contro abusi e ingiustizie. In realtà, ogni aspetto della vita personale, economica, sociale, politica di singoli e gruppi può divenire oggetto di supplica» (ivi, p. 9).

⁴¹ A. Musi, *La rivolta napoletana del 1647-48: studi e orientamenti storiografici recenti* cit., p. 180.

⁴² Id., *Le rivolte italiane nel sistema imperiale spagnolo* cit., pp. 209-220. Si vedano anche Id., *L'Italia dei viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Avagliano, Roma, 2000; Id., *La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca*, Guida, Napoli, 2002².

⁴³ Id., *La rivolta napoletana del 1647-48: studi e orientamenti storiografici recenti* cit., pp. 173-189.

⁴⁴ J. Parker, *La crisis de la Monarquía*

Hispanica en la época de Olivares: un problema de los Austrias o un problema mundial?, in A. Alvarez Ossorio Alvarino, B. Garcia Garcia (a cura di), *La Monarquía de las Naciones. Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España*, Fundación Carlos de Amberes, 2004, pp. 777-810. Tra i denominatori comuni alle quattro rivolte individuati da Parker, «solo i primi due ... – le avversità climatiche senza precedenti, il nesso tra sovrappopolazione delle capitali e recessione – sono di carattere, per così dire, strutturale. Tutti gli altri denominatori comuni fanno riferimento a rapporti di natura politico-sociale effettivamente tra loro comparabili nella congiuntura breve delle rivolte. Parker parte dal carico militare e dalla pressione fiscale per il pagamento dei costi della difesa dell'impero spagnolo. Le rivolte popolari appaiono poi tutte guidate da *intelectuales alienados*, cioè non integrati nel sistema di potere locale, sia laici sia ecclesiastici. Una comune parola d'ordine politica, fatta propria dai ribelli, è la parità di rappresentanza tra nobili e popolari nel governo delle capitali ... Comune è altresì la tendenza a convocare assemblee pro-

categorie destinate a soppiantare il lessico classico, in particolare sul concetto di *resistenza* che

nelle società di antico regime può assumere significati diversi. In primo luogo esso ha a che fare con l'esercizio della *rappresentanza*. E si identifica con quella vasta gamma di comportamenti che assume chi, a vario titolo, esercita un diritto di rappresentanza nei luoghi istituzionali del potere: dal consenso al conflitto. È in connessione quindi col processo di formazione e con la dinamica della decisione politica. Altre forme di resistenza sono quelle esercitate da chi, generalmente, è fuori o ai margini dei processi di decisione politica: quelle forme possono sfociare anche nella rivolta o nella guerra. Si tratta, nell'autocoscienza di chi resiste, di restaurare il diritto violato ... Non ribellione dunque ma legittima difesa⁴⁵.

Nella riflessione di Musi sul recente dibattito sulla rivolta napoletana un'importante premessa concettuale è costituita ancora una volta dalla categoria di «sottosistema Italia»⁴⁶ del «sistema imperiale spagnolo». Si mette in evidenza come, nel 1647-48, non in tutta la penisola si fossero verificate «crisi rivoluzionarie»: «rivolte e assenza di rivolte rinviano al *dualismo del sottosistema Italia*». La «strategia dell'integrazione» operata dalla Corona spagnola fu caratterizzata, infatti, da due percorsi diversi: nel Ducato di Milano si verificò una convergenza di interessi fra monarchia e ceti dirigenti locali; «a Napoli la dialettica fra integrati ed esclusi fu assai più drammatica e sfociò nella rivolta del 1647-48»⁴⁷.

Fatte queste premesse, l'autore individua i «caratteri» più importanti attribuiti alle rivolte italiane del XVII secolo dalla recente storiografia: «la dimensione antinobiliare, antifeudale, antifiscale» che convive con il valore persistente della «fedeltà»⁴⁸ – questo «si dimostrò, oltre la breve congiuntura rivoluzionaria, il valore vincente che condusse al superamento della crisi»⁴⁹ –; e il carattere urbano, legato al «primato della capitale» nel Regno di Napoli, motivato dal «policentrismo» in Sicilia. Sull'isola insistevano «tante città con una spiccata identità economica, sociale, politica, culturale, con funzioni urbane complesse e articolate» e, in particolare, due «più grandi, Palermo e Messina, quasi due capitali aspiranti ad assumere la *leadership* dell'isola, ma fortemente contrapposte»⁵⁰.

vinciali o *stati del Regno*. Comparabili tra loro sono ancora: gli effetti a catena delle rivolte; la circolazione dei programmi e degli obiettivi; l'applicazione della politica madrilena secondo direttive univoche ad opera di uno stesso gruppo dirigente realista» (A. Musi, *La rivolta napoletana del 1647-48: studi e orientamenti storiografici recenti* cit., pp. 176-177).

⁴⁵ Ivi, pp. 179-180.

⁴⁶ Vedi nota n. 25.

⁴⁷ A. Musi, *La rivolta napoletana del 1647-48: studi e orientamenti storiografici recenti* cit., pp. 181-183.

⁴⁸ «Quando parlo di fedeltà, voglio intendere sia la fedeltà declinata al singolare, quella verso Dio e verso il re, sia quella declinata al plurale come fedeltà alla famiglia, al clan, alla fazione» (ivi, pp. 183-184).

⁴⁹ Ivi, pp. 182-184.

⁵⁰ Ivi, pp. 184-185.

Tuttavia, i richiami più importanti alle nuove categorie che spostano l'accento dalla rivolta alla "resistenza" appaiono nel contributo di Angela De Benedictis *Rivolte, ribellioni, resistenze. Letture di testi e problemi storiografici*⁵¹. Significativo appare l'invito dell'autrice a fare di un classico della storiografia giuridica – l'opera di Mario Sbriccoli, *Crimen lesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna* – un punto di riferimento anche della storiografia sulle rivolte⁵². Sbriccoli aveva elencato il ricco vocabolario utilizzato tra XV e XVII secolo «per dire, definire e comprendere le "rivolte"» – *rebellio, seditio, congregatio armatorum, concitatio populi, tumultus, factiones, partialitates, facinus, rixa* – che in realtà corrispondono a «fattispecie e fenomenologie» del *crimen lesae maiestatis*. A partire da metà XVI secolo, questo reato sarebbe stato utilizzato come unica categoria descrittiva delle varie forme di dissenso politico, «un metro di giudizio che tende ad abolire la distinzione ancora presente nella dottrina pre-cinquecentesca tra il *crimen rebellionis* e il *crimen lesae maiestatis*, dove il primo non era ancora totalmente assimilato al secondo»⁵³. Proseguendo idealmente la riflessione di Sbriccoli, Angela De Benedictis si sofferma sulla differenza tra "rivoltoso" e "iuste resistens": «perché quei fatti sono – detto sinteticamente – per una delle parti interessate *ribellione* (crimine di lesa maestà), per l'altra invece *resistenza lecita* (ovvero la limitazione del crimine, in quanto difesa lecita)»?

Notevole è la «storia dottrinale» circa il confine tra *rebellare* e «crimenlesae in quanto *licite resistere*» e nelle testimonianze e nei giudizi degli osservatori di eventi appare poi ininterrotta la polarità tra l'interpretazione delle rivolte come "ribellioni" piuttosto che come "resistenza" a comportamenti ritenuti vicini alla "tirannide" da parte di chi esercita la sovranità⁵⁴: la rivolta o la *rebellio* non sono mai legittime, la "resistenza" viene considerata o si autorappresenta come legittima⁵⁵. La categoria di rivolta appare dunque inadeguata a descrivere l'universo di rapporti politici che caratterizzano la società moderna; pertanto l'autrice, in conclusione del suo scritto, invita i modernisti a introdurne di nuove, proponendo quella di «*resistenza/e*», oggetto in questi ultimi anni di fecondo dibattito storiografico⁵⁶.

⁵¹ A. De Benedictis, *Rivolte, ribellioni, resistenze. Letture di testi e problemi storiografici*, in A. Lerra, A. Musi (a cura di), *Rivolte e rivoluzione nel Mezzogiorno d'Italia* cit., pp. 273-302.

⁵² M. Sbriccoli, *Crimen lesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Giuffrè,

Milano, 1974.

⁵³ A. De Benedictis, *Rivolte, ribellioni, resistenze. Letture di testi e problemi storiografici* cit., pp. 284-285.

⁵⁴ Ivi, pp. 286-289.

⁵⁵ Ivi, pp. 297-299.

⁵⁶ Ivi, pp. 300-302.

Nel saggio intitolato *“Fora gabelle e malo governo”*. *Riflessioni sulla rivolta di Palermo del 1647-48*⁵⁷ Francesco Benigno parte dalla constatazione che, tra le sei “rivoluzioni contemporanee” del XVII secolo oggetto dell’opera di Merriman, quella di Palermo «è stata considerata come la meno rilevante, vista tradizionalmente come un classico esempio di rivolta per la fame o, nella migliore delle ipotesi, di *jacquerie urbaine*». Egli dichiara immediatamente il suo intento, assolutamente non in linea con la storiografia che ha ritenuto marginale la rivolta palermitana: «mostrare come essa presenti importanti tratti in comune con le altre, più vaste, lunghe e radicali congiunture insurrezionali di metà secolo». E aggiunge di volere non solo guardare ai reciproci influssi tra rivolte coeve – tutte partecipi di quello «che potremmo chiamare lo *zeitgeist*, lo spirito del tempo, un tempo, come usava dire, “di ferro, di sangue e di fuoco”» – ma soprattutto «leggere in quelle che sono state chiamate “corrispondenze ideali” delle rivolte di metà secolo delle reazioni parallele ad uno stesso modello di governo monarchico che aveva assunto, soprattutto grazie alla teoria e pratica del governo straordinario e di guerra con la presenza di ministri favoriti, il volto assai tradizionale ma non per questo meno aborrito del regime tirannico»⁵⁸.

Ai fini di una corretta analisi della congiuntura palermitana 1647-1650, Benigno ravvisa la necessità di evitare «due posizioni storiografiche estreme ed entrambe, in modo diverso, insostenibili»: l’una considera ogni moto popolare come frutto di interessi specifici e crede dunque che, nell’ambito di ogni rivolta, qualunque scelta «di campo o di indirizzo valoriale» non immediatamente legata a particolari e contingenti interessi debba essere considerata frutto di strumentalizzazione da parte dell’aristocrazia, «come se fosse impedito ai rivoltosi popolari condividere opzioni ideologiche che vanno anche al di là del proprio ambito particolare»; l’altra, opposta alla precedente, considera ogni moto sempre indotto dall’esterno, dunque frutto di congiure, strumentalizzazioni, macchinazioni, «come se non fossero possibili elementi di conflitto autonomi o anche confliggenti con la gerarchia sociale stabilita». Il punto di equilibrio tra le due opposte teorie è nella

posizione ... che individua almeno nella “autorizzazione” implicita (quando non nella istigazione nascosta) una delle condizioni abitualmente necessarie alla deflagrazione di moti popolari antigovernativi; e che allo stesso tempo sottolinea come, una volta avviatosi un conflitto, il suo svolgimento e il suo esito

⁵⁷ F. Benigno, *“Fora gabelle e malo governo”*. *Riflessioni sulla rivolta di Palermo del 1647-48*, in A. Lerra, A. Musi (a cura di), *Rivolte e rivoluzione nel Mezzogiorno d’Italia* cit., pp. 191-228.

⁵⁸ Ivi, pp. 191-197.

non siano quasi mai prevedibili e talvolta neppure condizionabili da coloro che gli hanno dato il via, credendo di poterne manipolare passo dopo passo lo svolgimento e ritrovandosi loro malgrado a svolgere il ruolo di maldestri apprendisti stregoni⁵⁹.

Il dato di maggiore interesse del saggio di Benigno è rappresentato dall'analisi delle narrazioni storiografiche coeve o immediatamente successive agli eventi palermitani, da cui emerge una vera e propria «battaglia delle interpretazioni», poiché «il senso di una rivolta ... è ... il risultato di una decisiva battaglia per dare senso alle cose accadute, che si combatte sia nel crogiolo degli avvenimenti sia posteriormente, in ogni momento in cui ... sembrano giunte ad un momento conclusivo». Essa «si definisce come questione aperta nel campo dei vincitori, dibattito da una parte su ciò che è accaduto, sulle responsabilità e le colpe identificabili, da sottolineare ed eventualmente da punire, e, dall'altra parte, sui meriti da registrare e da premiare»⁶⁰. Alla ricerca non solo delle differenze politiche dei protagonisti della battaglia ideologica e delle diverse percezioni dei fatti ma anche del «posizionamento di fronti fazionali che usano la discussione sulla rivolta come un'occasione per un regolamento di conti tutto politico», l'autore passa in rassegna le posizioni di Marco Serio e Vincenzo Auria, espressione dell'élite palermitana che si sente sotto accusa e cerca di minimizzare l'accaduto; le letture filomessinesi del Sestini, che cerca di accreditare l'immagine di una città naturalmente propensa alla ribellione; la posizione meno schierata di Diego Aragona; la narrazione di Francesco Maia – maturata in ambienti vicini a don Giovanni d'Austria – che presenta valutazioni negative riguardo ai governanti e agli amministratori civici, considerati causa della rivolta; il «giudizio alquanto favorevole» sulla gestione del potere da parte di Giuseppe D'Alesi; la ricostruzione di Antonino Collurafi, che condanna il comportamento del viceré e assolve l'aristocrazia⁶¹.

In conclusione, riaffermando che la rivolta palermitana, «lungi dall'essere solo un'insurrezione per fame ... rivela, per poco che si voglia scavare, la trama dei temi della critica del governo straordinario che si agitano in tutt'Europa»⁶², l'autore precisa come quegli eventi siano

⁵⁹ Ivi, pp. 212-213.

⁶⁰ Ivi, pp. 217.

⁶¹ Ivi, pp. 217-226. In riferimento all'opera di Collurafi *Le tumultuazioni della plebe di Palermo*: «Le vicissitudini del testo, che impiegherà sedici mesi a vedere la luce, dimostrano come l'ipotesi di costruire una verità consolidata dei fatti era subordinata all'esistenza di un clima se non di unanimità politica almeno di consenso sui

principi fondamentali, un clima tutt'altro che conseguito» (ivi, pp. 223-224).

⁶² Ivi, p. 226. «I problemi essenziali, in Sicilia come a Napoli, sono ... quelli della partecipazione politica. Il vecchio sistema dei canali di integrazione paralleli e concorrenti viene messo in crisi dalla necessità di una maggiore funzionalità esecutiva richiesta dal sistema del *valiamento* in tempo di guerra. E tuttavia, come aveva

da considerare un'occasione abilmente sfruttata da gruppi e attori sociali «per impostare strategie, riconoscibili ancorché dissimulate, che risentono fortemente di ciò che accade nei regni vicini». Già nella percezione dei contemporanei, la rivolta appare dunque meno come frutto di rabbia, portatrice di radici oscure, momento di irrazionalità e sempre più come «un'occasione, temuta o auspicata, ma comunque preparata, e inevitabilmente manipolata»⁶³. Pertanto,

di questa complessa partita le cosiddette “fonti storiche”, diari, relazioni, lettere, narrazioni, non sono un accessorio ininfluyente né un mondo a parte – e men che meno una sorta di gabinetto di riflessioni accademiche – ma un elemento costitutivo. Servono, da subito, a difendersi, a delineare la propria visione di ciò che è accaduto, a mettere in difficoltà gli avversari, ad affermare principi ideologici. La discussione sulla rivolta non aspetta che gli eventi si concludano per iniziare a manifestarsi, essa prende corpo immediatamente. Per poi divenire, certo, una volta che la tempesta è cessata, una battaglia retrospettiva, una sorta di continuazione del conflitto con altri mezzi: un duro confronto, che dura anni, sulla responsabilità delle turbolenze politiche, eventi traumatici che – ancorché esauriti – continuano a dominare il dibattito politico⁶⁴.

In riferimento agli eventi messinesi del 1674-1678, ancora sull'analisi delle fonti si sofferma Luis Ribot nel saggio *Las crónicas coetaneas de la revuelta y la guerra de Mesina*⁶⁵.

La rivolta e la successiva guerra diedero luogo a un intenso dibattito ideologico tra «partidarios y contrarios a la acción llevada a cabo por Mesina, que hubo de afectar a amplios sectores de la sociedad siciliana y de cuantos se vieron implicados en aquellos echos», condizionato tuttavia dal clima convulso che aveva accompagnato quei gravi eventi e impedito dunque un «debate mesurado». Le fonti sugli eventi messinesi sono comunque di grande rilevanza tanto perché

ben visto Olivares, questa modificazione degli assetti tradizionali avrebbe richiesto una maggiore, non minore, circolazione delle élites nella monarchia e un sistema bilanciato di scambi di onori tale da garantire una reciprocità di interessi. Questo scambio non si è realizzato, e la conseguenza di un fiscalismo rampante coniugato alla quasi totale mancanza di rappresentatività politica ha condotto a conflitti tra diverse sezioni della società siciliana, sfociati poi – non diversamente da altre parti d'Europa nello stesso torno di anni e per motivi non troppo dissimili – in aperta rivolta» (F. Benigno, *A patti con*

la monarchia degli Asburgo? La Sicilia spagnola tra integrazione e conflitto, in A. Giuffrida, F. D'Avenia, D. Palermo (a cura di), *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, Quaderni di Mediterranea, 16, Associazione no profit Mediterranea, Palermo, tomo I, p. 392.

⁶³ F. Benigno, “*Fora gabelle e malo governo*”. *Riflessioni sulla rivolta di Palermo del 1647-48* cit., pp. 226-228.

⁶⁴ Ivi, p. 228.

⁶⁵ L. Ribot, *Las crónicas coetaneas de la revuelta y la guerra de Mesina*, in A. Lerra, A. Musi (a cura di), *Rivolte e rivoluzione nel Mezzogiorno d'Italia* cit., pp. 229-272.

consentono un'analisi dell'ideologia e del linguaggio politico di entrambi gli schieramenti, filofrancese e filospagnolo, quanto perché forniscono una gran quantità di notizie sugli eventi, «pero, evidentemente, no son una fuente ingenua ni objetiva sino todo lo contrario. Surgidas en plena lucha, tratan de justificar las respectivas posiciones atacando al enemigo y deforman con frecuencia la realidad que describen. En algunos casos fueren escritas con una notoria voluntad proselitista».

L'individuazione delle fonti sugli eventi messinesi è ancora in corso e si deve supporre dunque l'esistenza di cronache e testimonianze non ancora scoperte; tuttavia l'autore si dichiara in grado di offrire al lettore la lista più completa a tutt'oggi esistente di fonti contemporanee o immediatamente successive agli avvenimenti, frutto di «una amplia busqueda y una tarea de confrontacion y estudio de las cronicas y manuscritos allados». Precisa poi di avere inserito nel catalogo, che consta di circa quaranta opere, «solo las historias y relaciones sistematicas hechas con pretensiones de tales, los relatos y diarios escritos por testigos directos o indirectos de los hechos y en alguna ocasion ciertas narraciones de acontecimientos puntuales o periodos concretos de especial relevancia»; e di avere escluso dunque scritti polemici di vario orientamento, testi poetici e satirici, narrazioni contenute in documenti ufficiali e «relaciones, gacetas y noticias indirectas que se escribieron para difundir aquellos hechos»⁶⁶. Inoltre, avverte delle notevoli difficoltà affrontate nell'«individualizar las diferentes cronicas y relaciones», poiché è quasi impossibile «saber cuales y cuantos son los relatos originales y cuales fueron escritos utilizando datos y a veces parrafos y paginas enteras de otros»⁶⁷.

Tra i tanti criteri possibili di classificazione delle fonti sugli eventi messinesi, Luis Ribot sceglie quello della posizione assunta dagli autori e suddivide quindi gli scritti in tre gruppi: narrazioni vicine al «partito» dei «malvezzi» o filomessinesi; narrazioni vicine al gruppo dei «merli» o filospagnoli; opere di difficile collocazione nell'orbita dell'uno o dell'altro gruppo⁶⁸.

In una visione sintetica delle opere contemporanee ai fatti, Ribot individua in tutti gli scritti, di qualunque parte politica ed opera tanto di messinesi, quanto di palermitani, siciliani o stranieri, un nucleo fondante comune: l'interrogativo «rebellion justa o injusta? ... todo gira entorno a la existencia o no de un derecho de los subditos a levantarse contra sus gobernantes y a cambiar dominio»; non si trattava di altro che del dibattito sul diritto di resistenza alla tirannia⁶⁹.

⁶⁶ Ivi, pp. 229-230.

⁶⁷ Ivi, p. 231.

⁶⁸ Ivi, pp. 231-265.

⁶⁹ Ivi, pp. 266-272.

Nel volume viene poi affrontato un tema di grande importanza: l'estendersi delle rivolte delle città capitali ai medi e ai piccoli centri. Avevo già sviluppato questo argomento nel volume *Sicilia 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta*; e, per quanto riguarda gli eventi palermitani del maggio 1647, avevo sostenuto l'ipotesi che la rivolta della capitale avesse costituito un modello per quelle degli altri centri, avente come dati caratterizzanti le istanze di abolizione delle gabelle e di una più razionale distribuzione delle risorse alimentari, la richiesta da parte delle maestranze di essere coinvolte nel governo delle città fino ai suoi livelli più alti e forme e ritualità in qualche modo codificate. Questo modello sarebbe stato utilizzato per risolvere svariati conflitti locali o per mutare gli assetti della politica cittadina dei centri interessati.

Giuseppe Foscari nel contributo dal titolo *La rivolta del 1647-48 nelle città medie e nei centri minori del Mezzogiorno*⁷⁰ analizza le rivolte del Mezzogiorno del biennio appena citato tanto nell'ambito dei "movimenti sociali", in un «confine meno labile» tra eventi del passato e «la situazione attuale che presenta reiterati fenomeni di conflitto», quanto in un ampio orizzonte storiografico:

Ho sempre pensato che prediligere un'interpretazione piuttosto che un'altra ci privasse comunque di una qualche utile chiave di lettura e che occorresse ragionare sulla base di una reciproca funzionalità di alcuni di questi punti di vista, sgrossandoli naturalmente da talune forzature ideologiche e da qualche malaccorta seduzione interpretativa. Il senso dell'utilizzo di più analisi adattandole alle specificità delle varie comunità e verificandone i contenuti sta nel tentativo di liberarsi da schemi assoluti e per loro natura rigidi, intersecando questioni e approcci metodologici che hanno una loro plausibilità⁷¹.

Foscari ritiene poi che le rivolte nelle "province" napoletane merittino «un respiro storiografico meno angusto e limitato», perché non si tratta di eventi minori rispetto a quelli della capitale, ma «semmai di quadri territoriali, sociali e culturali di ribellione che ci restituiscono il senso e la portata del protagonismo popolare e ci rendono la valutazione complessiva della rivolta di Masaniello più organica e compiuta»; e, inoltre, perché «dalle province emergono molteplici spunti e temi, svariate cause e concause, che possono ragionevolmente indurci a recuperare e a integrare giudizi storici anche desueti o erroneamente ritenuti tali e aprire le porte a nuove interpretazioni sulle quali potrebbero soffermarsi le ricerche nei prossimi anni».

⁷⁰ G. Foscari, *La rivolta del 1647-48 nelle città medie e nei centri minori del Mezzogiorno*, in A. Lerra, A. Musi (a cura di),

Rivolte e rivoluzione nel Mezzogiorno d'Italia cit., pp. 303-346.

⁷¹ Ivi, pp. 303-305.

Sollecitato dalla riflessione di altre discipline, come le scienze sociali, l'informatica e la fisica, Foscari colloca le rivolte avvenute nel Regno di Napoli nel biennio 1647-48 nell'ambito di «*sistemi socio-politici di non equilibrio*, ovvero sistemi dinamici instabili», che rimandano direttamente ai *sistemi complessi*. Essi sono caratterizzati da forte «*inomogeneità*», peculiarità dell'«antico regime»: diseguaglianza sociale e giuridica, differenti livelli di ricchezza, agricoltura di sussistenza, assenza di diritti politici. Si tratta di un «non equilibrio» che non presuppone aumento persistente di disordine e caos, e dunque automaticamente «protesta e ribellione», ma che al contrario è «la fonte più abituale di ordine». Ne consegue che «la ribellione va commisurata ... a tutte le variabili locali, implicando quei fattori che la storiografia ha individuato»: antagonismo tra fazioni, accentuata dialettica sociale, ruolo politico e culturale della feudalità, eccessivo fiscalismo, modalità ordinarie della politica barocca. La rivolta di Masaniello viene dunque individuata «come collisione all'interno di un sistema di non equilibrio, quale era la società di antico regime»⁷².

Nell'ultimo saggio oggetto di questa nota, Silvana D'Alessio, in un testo che anticipava la di poco successiva uscita della sua biografia di Masaniello⁷³, si occupa delle narrazioni e delle interpretazioni della storiografia riguardo alla trasformazione del capopopolo da leader della rivolta in mito, avvenuta nel drammatico momento della sua «caduta», nel quale la vicenda umana e politica di Tommaso Aniello «mutò»⁷⁴.

In conclusione, si può, senza dubbio alcuno, riconoscere nel volume un importantissimo contributo a una visione delle rivolte di «antico regime» secondo nuove, più interessanti, categorie, che rendono ancor più fecondo il rapporto tra storici e studiosi delle scienze sociali e dell'universo della politica; si tratta di relazioni indispensabili in un momento in cui è nata la consapevolezza che esse non possano essere lette se non in relazione ad analoghi fenomeni sociali a noi coevi.

⁷² Ivi, pp. 311-313.

⁷³ S. D'Alessio, *Masaniello. La sua vita e il mito in Europa*, Salerno, Napoli, 2007.

⁷⁴ Ead., *Alle radici del mito. Masaniello*

nella storiografia della "sua" rivolta, in A. Lerra, A. Musi (a cura di), *Rivolte e rivoluzione nel Mezzogiorno d'Italia cit.*, pp. 347-376.

Vincenzo Zito

COMMITTENZA E MAESTRANZE NEL RINNOVO DELLO SKYLINE URBANO IN TERRA DI BARI NEL '700.

LA COSTRUZIONE DEL CAMPANILE DI S. FRANCESCO IN ANDRIA

Premessa

Nel '700 un fervore innovativo percorse tutta la Puglia. Con circa un secolo di ritardo il Barocco divenne il linguaggio ufficiale dell'architettura. Si stabilì presto una sorta di gara tra le varie istituzioni, pubbliche e private, per trasformare o ricostruire in forme barocche gli edifici romanici e rinascimentali "ereditati" dai precedenti periodi, oltre che per costruirne di nuovi. In questo processo un ruolo rilevante fu svolto dagli ordini conventuali.

Un così vasto insieme di iniziative non poteva non comportare un complesso lavoro di studio, analisi e preparazione che coinvolse, a vario titolo, committenze e maestranze. Le prime perché dovettero misurarsi con istanze culturali che determinarono scelte a volte contrastanti e dolorose e con le difficoltà finanziarie connesse alla realizzazione di opere di vasto impegno. Le seconde perché dovettero misurarsi con le enormi difficoltà tecniche insite nella costruzione di opere tanto significative e ardite che trasformarono l'aspetto stesso delle città. Purtroppo di tale complessa attività, che possiamo soltanto immaginare dal numero e dalla qualità delle opere a noi pervenute, ci sono rimaste poche tracce. Per conoscere meglio questi aspetti di quel periodo sarebbe utile setacciare diversi fondi archivistici, anche se la distruzione di gran parte di quelli provenienti dai monasteri soppressi durante il periodo francese ci ha privato di un corpo documentario insostituibile. Notizie inedite potrebbero ricavarsi anche dai protocolli notarili del tempo, il cui esame sistematico comporta un lavoro di notevole impegno che è ben lungi dall'essere avviato.

Al momento uno spaccato parziale ci è offerto da alcuni documenti inediti che si conservano tra le carte della «Regia Dogana per la Mena delle Pecore» presso l'Archivio di Stato di Foggia. Si tratta degli atti di una causa che «l'ingegnere Vito Ieva della città di Andria» intentò contro i Padri Conventuali della medesima città i quali si rifiutavano di riconoscere adeguatamente l'attività intellettuale da lui svolta per la costruzione del campanile della loro chiesa.

* Abbreviazioni: Asfg (Archivio di stato di Foggia); Ada (Archivio diocesano di Andria).

Il progetto: contesto, ricerche, valutazioni e decisioni

I frati Conventuali di Andria, in Terra di Bari, si erano anch'essi inseriti nel processo di rinnovamento che caratterizzò il XVIII secolo. Nel 1749, ad opera dei maestri muratori Savino Raimondo di Andria¹ e Nicolò e Giovanni de Mangarella, padre e figlio, di Barletta², si era dato inizio ai lavori per «modernare con nuove fabbriche interiori la chiesa di questo venerabile Convento, ed alzare sopra le vecchie altre nuove fabbriche, per poi partire cappelle, presbiterio, ed altro; e situarci con finimento di stucco» secondo il disegno-progetto redatto a Napoli dall'ingegnere Martino Buonocore³ e la direzione dei lavori del sig. Anello Prezioso⁴, anch'esso di Napoli, che per il periodo di svolgimento dell'incarico si sarebbe dovuto recare in Andria⁵.

La chiesa del convento, costruita verosimilmente tra il XIII ed il XIV secolo⁶, è a navata unica, secondo il tipo della basilica di Assisi ma senza transetto, conclusa da un coro a pianta rettangolare e, soprattutto, poco sviluppata in altezza in quanto il rapporto originario altezza/larghezza della navata era prossimo a 1. I lavori di trasformazione in forme tardo-barocche consistettero nella chiusura delle finestre ogivali laterali (una delle quali è ancora visibile dall'esterno), e nella sopraelevazione delle murature perimetrali con l'inserimento di nuovi ampi finestroni e un moderato fastigio barocco sulla facciata (Fig. 4). L'aula, che a seguito della sopraelevazione aveva acquisito un maggior slancio verticale, venne coperta con una volta a botte con lunette in corrispondenza dei finestroni, realizzata con struttura ad incannucciata sospesa alle capriate di copertura. Le pareti laterali interne furono scandite con coppie di lesene, raccordate da archi, per formare le "cappelle" previste nel progetto, tre per lato. Il tutto coronato da un'alta trabeazione che raccorda i capitelli e definisce il livello di imposta della volta.

¹ Savino Raimondo potrebbe essere il Saverio Raimondo che nel 1729 era stato autore della chiesa delle Benedettine di Andria e della scalinata della chiesa del Carmine (M. Pasculli, *Biografie*, in V. Cazato, M. Fagiolo, M. Pasculli, *Atlante del Barocco in Italia. Terra di Bari e di Capitanata*, De Luca Edizioni, Roma, 1996, p.591 sgg.).

² Si tratta di Nicola e Giovanni Mangarelli, facenti parte di una famiglia di maestri, architetti ed ingegneri di Barletta molto attiva nel XVIII secolo (Ivi, p. 606).

³ Di questo ingegnere napoletano al

momento non si conoscono altri suoi lavori in Puglia.

⁴ Ad Anello (o Aniello) Prezioso, stuccatore napoletano, si deve in Terra di Bari la decorazione del cappellone del Sacramento nella cattedrale di Bitetto a partire dal 1751 (Ivi, p. 610).

⁵ Notizie tratte da G. Di Gennaro, *Notizie inedite sulla chiesa di S. Francesco*, in A. Basile, *La chiesa di S. Francesco. Appunti di storia, arte e spiritualità*, Grafiche Guglielmi, Andria, 1995, pp. 45-55. Purtroppo Di Gennaro nulla dice sulle fonti utilizzate.

I lavori, che portarono la chiesa alla sua forma attuale, si conclusero nel 1752. Nel successivo 1753 si procedette al rifacimento della pavimentazione ad opera dei maestri muratori andriesi Domenico e Vito Ieva⁷. La trasformazione interna sarà poi completata nel 1766 con l'installazione di un organo sulla parete di fondo del presbiterio, opera dell'organario «Francesco Carelli del Vallo di Novi, provincia di Basilicata»⁸.

Alla nuova veste architettonica della chiesa mancava però un elemento essenziale, che doveva costituire un punto di riferimento, anche a notevole distanza, del complesso conventuale: il campanile⁹. La decisione di procedere alla sua costruzione fu assunta nel 1760 e per tal fine fu contattato il già citato maestro Vito Ieva di Andria, il quale si qualificava anche come ingegnere e come architetto. Nel '700 la figura di ingegnere, così come quella di architetto, era piuttosto ambigua, come incerto ne era il percorso formativo. Accanto ai pubblici funzionari e ai tecnici militari che avevano seguito un regolare corso di studi (si pensi alla Reale Accademia del Disegno, istituita a Napoli nel 1752 per gli studi di architettura, ed alla Reale Accademia del Corpo degli ingegneri, istituita a Napoli nel 1754 per i tecnici militari), operavano – particolarmente in provincia – tecnici che dovevano la loro formazione al praticantato professionale e di cantiere, in maniera non molto dissimile dagli architetti medievali. Di questi ultimi doveva far parte Vito Ieva il quale, a giudicare dall'esito delle opere note realizzate, doveva vantare certamente un'esperienza notevole della quale, al momento, si hanno scarsissime notizie¹⁰. I frati attribuivano grande importanza all'opera che si accingevano a realizzare al punto che, prima di definirne le caratteristiche tecnico-architetto-

⁶ Secondo la storiografia locale, la costruzione del convento e della chiesa sarebbe stata iniziata nel 1230, appena pochi anni dopo la morte di S. Francesco (R. D'Urso, *Storia della Città di Andria*, Tip. Varana, Napoli, 1842, p. 71). Tuttavia di questa così precoce realizzazione non esiste prova alcuna.

⁷ E. Merra, *La chiesa di San Francesco*, in *Monografie Andriesi*, Vol. I, Tip. Mareggiani, Bologna, 1906, pp. 335-382.

⁸ G. Di Gennaro, *Notizie inedite sulla chiesa di S. Francesco* cit., p. 46.

⁹ Per una lettura sotto il profilo antropologico-culturale della struttura architettonica del campanile quale elemento di riferimento territoriale, cfr. E. De Martino, *Il campanile di Marcellinara*, in *La fine del mondo*,

Einaudi, Torino, 1977, pp. 479-481.

¹⁰ I fratelli Vito e Domenico Ieva furono sicuramente dei costruttori molto attivi nella Terra di Bari del '700. In particolare Domenico poteva vantare tra i suoi committenti nientemeno che il Duca di Andria e buona parte della città (E. Merra, *La chiesa e il convento di S. Domenico*, in *Monografie Andriesi* cit., Vol. II, p. 46, nota 2). Purtroppo della loro attività al momento si conosce molto poco: oltre ai campanili di S. Francesco e S. Domenico si ha notizia di un progetto per la realizzazione della cappella dell'Immacolata presso la chiesa dell'Annunziata in Andria, opera tutt'oggi esistente (M. Pasculli, *Biografie* cit., p. 604).

niche, commissionarono allo Ieva una indagine conoscitiva. Il Nostro, accompagnato da un frate, percorse tutta la “Terra di Bari” per rilevare «quei campanili più cospicui con esemplarne indi i disegni, acciò alla scelta di essi Padri fatto avesse il consimile»¹¹, cioè per permettere ai frati di scegliere fra tipi o modelli diversi il campanile da realizzare per la loro chiesa. Si trattò certamente di un incarico particolarmente gravoso sia per l’estensione della provincia sia per le difficoltà degli spostamenti dovute alla cattiva qualità delle strade pubbliche dell’epoca¹².

Rientrato dal suo giro conoscitivo, Vito Ieva espose ai frati i rilievi di quei campanili che erano stati ritenuti “più cospicui”, disegni che si riferiscono rispettivamente alle chiese di S. Maria in Mola, S. Antonio in Bari, Le Monacelle di Monopoli (identificabile con la chiesa dei SS. Giuseppe e Anna delle monache di clausura di S. Chiara) ed infine alla chiesa di S. Chiara di Bari (Fig. 1). Tutti questi campanili sono ancora oggi esistenti. Il solo campanile di S. Chiara in Bari è privo dell’ultimo livello, demolito nel 1897 per problemi di stabilità.

Nessuno dei modelli soddisfece le aspettative dei frati di Andria. Non ne conosciamo i motivi. Probabilmente – è solo un’ipotesi – uno degli elementi che portarono a rifiutarli è il fatto che in essi i campanili non sono riportati nelle loro proporzioni effettive ma appaiono poco slanciati e piuttosto tozzi. Questo “difetto” di rappresentazione è particolarmente accentuato nei campanili delle Monacelle di Monopoli e di S. Maria in Mola, strutture che nella realtà sono notevolmente slanciate e ardite. Nel campanile di S. Chiara, inoltre, si aggiunge la soppressione del livello basamentale.

Altro motivo può essere stato dovuto al fatto che i campanili documentati sono dichiaratamente barocchi, stile architettonico che i frati Conventuali dovevano giudicare, forse, eccessivamente “vistoso”, poco conforme al voto di povertà professato. Del resto la stessa trasformazione in forme barocche della chiesa, realizzata pochi anni prima, si presenta ancora oggi con connotati poco marcati: un barocco *light*, per così dire. I campanili rilevati da Ieva, al contrario, sono caratterizzati da superfici articolate che paiono modellate dall’aria. Si passa dallo svuotamento degli angoli, ottenuto con l’arretramento delle lesene verso l’interno, all’elaborazione di articolazioni più complesse realizzate mediante volute angolari, caratteristiche entrambi presenti in tutti i disegni sia pure secondo una diversa accentuazione. Le finestre sono tutte balaustrate e concluse con coronamento curvilineo. Nel campanile delle Monacelle di Monopoli, ultimato forse verso il

¹¹ Asfg, *Dogana S. II*, F.494, f. 10511, c.7r. “rotabile” fu iniziata a realizzare a partire

¹² Si ricorda che la prima rete stradale dai primi anni del XIX secolo.




Fig. 1. Vito Ieva (attribuzione). Rilievi settecenteschi di campanili in Terra di Bari, 1760. (Asfg, *Dogana II*, F. 494, f. 10511):

- a) S. Maria in Mola di Bari, senza data né scala, cm 17 x 34, b.n., restaurato (cc. 57-64);
- b) S. Antonio in Bari, senza data né scala, principali quote numeriche, cm 16 x 35, b.n., restaurato (cc. 58-63);
- c) Le Monacelle di Monopoli, senza data, cm 16,5 x 35, b.n., restaurato (cc. 59-62);
- d) S. Chiara di Bari, senza data né scala, cm 15 x 35, b.n., restaurato (cc. 60-61).

Concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Archivio di Stato di Foggia.

1755¹³, le cornici marcapiano si incurvano come per stabilire una continuità tra i piani, tema che poi sarà ripreso in altri campanili di Terra di Bari come il campanile della chiesa di S. Domenico in Andria, opera, come si vedrà, dello stesso Vito Ieva e del fratello Domenico, o il campanile della chiesa di S. Antonio in Valenzano del 1774. Infine la guglia bulbiforme, di chiara derivazione napoletana (si pensi al campanile della chiesa del Carmine di fra Nuvolo) e romana (quali, ad esempio, i campanili gemelli della chiesa di S. Agnese in Agone o le chiese gemelle in piazza del Popolo), caratterizza tutti i campanili rappresentati. Certamente veicolo di trasmissione del barocco in Puglia sono stati quegli ingegneri e architetti che si sono formati tra Napoli e Roma. Al momento per le opere rappresentate da Ieva è noto soltanto il nome dell'autore del campanile di S. Chiara in Bari, realizzato dal regio ingegnere Giuseppe Sforza¹⁴, il quale potrebbe anche aver progettato, data la notevole somiglianza stilistica, il campanile di S. Maria in Mola, avendone già realizzato il monastero nel 1731.

Abbandonata l'idea di ispirarsi a campanili già esistenti, i frati ripiegarono su di un progetto redatto *ex novo* dallo stesso Vito Ieva (Fig. 2). Il nuovo progetto presenta il "difetto" opposto a quello rilevato nei disegni di fig. 1, perché il campanile appare notevolmente slanciato in altezza, molto più di quanto non lo sia in realtà. Probabilmente l'alternarsi di difetti opposti nei disegni elaborati da Ieva non è dovuto a sua imperizia, ma testimonia un abile espediente messo in atto per pilotare le scelte dei frati a proprio favore. Sotto il profilo architettonico il progetto si presenta a prima vista come un'opera in «stile puramente toscano», cioè rinascimentale, com'è stato giudicato dalla storiografia locale, forse ingannata dalla presenza di timpani triangolari sulle finestre¹⁵. Ma l'analisi dei particolari architettonici, quali le modanature curvilinee delle finestre o la tecnica dello "svuotamento" degli spigoli con le lesene arretrate, rivela la natura moderatamente barocca dell'opera¹⁶. La principale differenza che si riscontra, rispetto ai campanili rilevati dallo Ieva, sta nella guglia piramidale a base ottagonale di stampo medievale, reinterpretata in chiave barocca mediante la formazione di scanalature nelle facce laterali, l'apposizione di nervature agli spigoli e volute angolari alla base: soluzione che deve aver influito nella scelta operata dai frati.

¹³ P. Gimma, *Strategie di insediamento degli ordini religiosi a Monopoli dall'età medievale all'età moderna*, Tesi di laurea, Università di Lecce, relatore V. Cazzato, A.A. 2004-2005.

¹⁴ cfr. M. Pasculli, *Biografie* cit., p. 614.

¹⁵ E. Merra, *La chiesa di San Francesco*

cit., p. 365, e tutti gli autori che ad esso successivamente si sono ispirati.

¹⁶ M. Pasculli, *Elementi dello skyline urbano: campanili e cupole*, in V. Cazzato, M. Fagiolo, M. Pasculli, *Atlante del Barocco in Italia* cit., pp. 169-175.



Fig. 2. Vito Ieva. Progetto per il campanile di S. Francesco in Andria, senza data, scala grafica in palmi napoletani, cm 38 x 134, b.n., restaurato (Asfg, *Dogana II*, F. 494, f. 10511, cc. 141-144). Concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Archivio di Stato di Foggia.

Per quanto riguarda la sua ubicazione in un primo momento si era pensato di costruirlo nei pressi della “porta carrese” del monastero. Tuttavia per evitare l’opposizione dei “complatearii” si decise di collocarlo in testa alla chiesa¹⁷, alle spalle del presbiterio, anticipando così, inconsapevolmente, quanto poi avrebbe suggerito il Milizia a proposito della ubicazione dei campanili¹⁸.

Le fasi costruttive

Approvato il progetto che più rispondeva ai gusti ed alle esigenze dei committenti, nella seduta capitolare del 27 maggio 1760¹⁹ furono stabilite le clausole del contratto tra i Padri Francescani e lo stesso Vito Ieva al quale, nell’esecuzione dell’opera, si era associato il fratello Domenico, contratto che fu stipulato il successivo 22 luglio 1760:

1. tutti i materiali necessari per la costruzione, che sarebbe stato realizzata in pietra calcarea ad eccezione dei paramenti interni dei livelli superiori alla cella campanaria, realizzati in tufo, dovevano essere procurati ai costruttori a spese del convento;
2. il convento doveva mettere a disposizione tutti i legnami, funi, ferri e il materiale necessario per formare ossature e impalcature necessari per i lavori;
3. il campanile doveva essere eseguito conformemente al disegno, lasciando però pieno potere ai frati di apportare successive modifiche.

I lavori, che sarebbero dovuti iniziare il 23 luglio 1760, potevano essere sospesi per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento su decisione dei committenti²⁰.

Al maestro Vito Ieva, in particolare, veniva conferito anche l’incarico dell’assistenza e direzione dei lavori, la cui opera sarebbe stata pagata con la valuta di due maestri muratori²¹.

I lavori ebbero inizio al principio del successivo mese di agosto con il getto delle fondamenta, che furono realizzate per una profondità di 20 palmi e 31 palmi di “quadratura”, cioè un plinto avente base di mt 8 x 8 circa e altezza di mt 5,20 circa. Entro la fine di novembre dello stesso anno le fondazioni erano ultimate ma i frati, avvalendosi delle clausole contrattuali a loro favorevoli, decisero di sospendere i lavori.

¹⁷ Ada, *Ordini religiosi, Minori conventuali*, «Libro delle conclusioni de Francescani di Andria», verbale del 10/03/1760, p. 49.

¹⁸ F. Milizia, *Principij di Architettura civile*, Tomo secondo, Remondini, Bassano, 1785, voce “Campanili”, p. 438. L’Autore tuttavia non vedeva di buon occhio questo elemento architettonico, la cui situazione

giudicava «molesta relativamente all’euritmia della chiesa».

¹⁹ Ada, «Libro delle conclusioni de Francescani di Andria», p. 52.

²⁰ G. Di Gennaro, *Notizie inedite sulla chiesa di S. Francesco* cit., p. 53.

²¹ Asfg, *Dogana S. II*, F.494, f. 10511, c.7r.

Poiché gli appaltatori avevano degli operai con contratto annuale, fecero lavorare comunque una gran quantità di pietre che dovevano servire per l'elevazione del piedistallo del campanile, materiale che poi effettivamente fu utilizzato in seguito²².

La sospensione dei lavori durò circa sei anni. In questo lungo lasso di tempo i fratelli Ieva si dedicarono alla costruzione di un altro campanile nella stessa città, questo sì dichiaratamente barocco, annesso alla chiesa del convento dei Domenicani. I lavori relativi furono intrapresi nel 1764 e condotti a termine subito dopo il 1769, come ci tramanda la storiografia locale²³, data rinvenuta incisa all'interno della cella del livello del terzo ordine durante i recenti lavori di restauro.

Per comprendere le ragioni di un così lungo periodo di sospensione, il «Libro delle conclusioni de' Francescani di Andria» conservato presso l'Archivio Diocesano di Andria non ci è, purtroppo, di aiuto alcuno, in quanto si limita a registrare decisioni già prese. Pertanto la complessa trattativa che deve essere intercorsa tra gli stessi frati e tra i frati e gli appaltatori possiamo solo intuirlo dall'esame dello scarso materiale documentario disponibile. Probabilmente i frati potrebbero aver avuto dei ripensamenti in ordine al progetto del campanile e sugli esecutori cui affidare l'opera. Infatti in un documento del 19 novembre 1766 sono citati i maestri Francesco Paolo e Sabino de Staso, padre e figlio, e Giuseppe Gaeta, tutti della città di Andria²⁴, che si offrivano di realizzare il primo livello del campanile, escluso il primo cornicione, a regola d'arte e senza imperfezioni sull'esempio del nuovo campanile barocco del convento di S. Domenico, in corso di realizzazione da parte dei fratelli Ieva. Inoltre nel fascicolo della controversia rinvenuto presso l'Archivio di Stato di Foggia sono presenti altri disegni di campanili (Fig. 3), documenti che in qualche modo confermano l'ipotesi innanzi avanzata. Si tratta, forse, di progetti alternativi che furono sottoposti ai frati, tutti di autore ignoto e al momento non riconducibili né all'opera di Vito Ieva né a campanili esistenti. Questi disegni sono molto curati dal punto di vista grafico e non sembrano soffrire dei "difetti" di rappresentazione nelle proporzioni riscontrati nei precedenti. Sotto il profilo formale essi hanno le stesse caratteristiche del primo gruppo di disegni, differenziandosi tra di loro soltanto per quanto riguarda la guglia. Difatti tre di essi portano una guglia bulbiforme, anche se con un diverso grado di accentuazione

²² Ivi, c.7v.

²³ E. Merra, *La chiesa e il convento di S. Domenico* cit., p. 46.

²⁴ G. Di Gennaro, *Notizie inedite sulla*

chiesa di S. Francesco cit., p. 54. Di questi artigiani al momento non si conosce altra attività.

della curvatura. Altri due, invece, ripetono la guglia piramidale del Progetto di Ieva ma con una maggior accentuazione nella sua reinterpretazione in chiave barocca, come l'introduzione di una cornice curvilinea alla base (Figg. 3c e 3d). Sembra, quindi, che il tema relativo alla forma della guglia costituisca un elemento decisivo nella valutazione dei progetti. Uno di questi ultimi (Fig. 3c) reca in un cartiglio sul basamento la data significativa del 1765, particolare che in qualche modo confermerebbe l'ipotesi avanzata di un ripensamento dei frati in ordine al progetto da eseguire.

Infine un ultimo disegno, che però sembra essere una copia del Progetto di Ieva (Fig. 2), reca la firma di Francesco Matrella (Fig. 3e)²⁵.

Probabilmente l'idea di cambiare progetto ed esecutori si presentava eccessivamente onerosa o sorsero altre difficoltà al momento non note. È certo che i frati Francescani nella seduta capitolare del 28 giugno 1765²⁶ decisero di confermare la loro fiducia al progetto ed all'opera di Vito Ieva. I lavori quindi ripresero nel 1766 e questa volta proseguirono ininterrottamente sino alla loro conclusione, avvenuta, secondo quanto dichiarato dallo stesso Ieva, nel 1773²⁷.

La controversia tra committenti e progettista-esecutore

Al termine dei lavori il campanile progettato da Vito Ieva e realizzato assieme al fratello Domenico si presentava veramente maestoso e snello, alto ben 210 palmi (circa 54,60 metri)²⁸. Assieme al coevo campanile di S. Domenico ed al preesistente campanile della cattedrale divenne il simbolo stesso di Andria, da quel momento in poi nota come "la città dei tre campanili". La sua inaugurazione fu solennizzata con un pranzo offerto agli operai, secondo la tradizione, feste popolari e fuochi artificiali, cui seguì il corollario di un incendio²⁹.

Tuttavia, nonostante l'opera riscuotesse la soddisfazione generale dei committenti e del popolo, sorsero delle divergenze in merito alla remunerazione del principale artefice di essa, Vito Ieva. In sostanza, i

²⁵ Anche di questo architetto al momento non si conoscono altre notizie.

²⁶ Ada, «Libro delle conclusioni de' Francescani di Andria», p. 67.

²⁷ Asfg, *Dogana II*, F. 494, f. 10511, c. 7v. Il Merra, in *La chiesa di San Francesco* cit., p. 365, seguito da tutta la storiografia successiva, riporta come data di ultimazione dei lavori il 1772, data incisa all'interno della cella del secondo ordine e che,

alla luce di quanto dichiarato dallo Ieva, è da riferire solo a questo livello della costruzione.

²⁸ La storiografia locale riporta erroneamente l'altezza di mt 65 (da ultimo P. Petrarolo, *Le chiese di S. Francesco e di S. Maria Vetere*, Sveva ed., Andria, 2004, p. 32).

²⁹ E. Merra, *La chiesa di San Francesco* cit., p. 366.




Fig. 3. Progetti settecenteschi di campanili barocchi (Asfg, *Dogana II*, F. 494, f. 10511):
 a) ignoto, senza data, scala grafica, cm 17 x 38, b.n., restaurato (c. 139);
 b) ignoto, senza data, scala grafica, cm 29 x 54, b.n., restaurato (c. 52);
 c) ignoto, datato 1765, scala grafica, cm 35 x 72, b.n., restaurato (c. 53);
 d) ignoto, senza data, scala grafica, cm 24 x 37, b.n., restaurato (c. 56);
 e) Francesco Matrella, senza data, scala grafica, cm 15 x 68, b.n., restaurato (c. 92).
 Concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Archivio di Stato di Foggia.

Padri conventuali non intendevano riconoscere, con adeguata remunerazione, il lavoro intellettuale svolto da Vito Ieva nella progettazione e direzione delle opere, ritenendo che egli fosse stato soddisfatto dalla paga giornaliera che aveva percepito in qualità di maestro muratore. Allo Ieva non rimase quindi che adire la via giudiziaria. Poiché rivestiva la qualità di "locato" della Regia Dogana per la Mena delle Pecore, avvalendosi del privilegio che gli consentiva la legge, nel 1777 trascinò i Padri Conventuali di Andria in giudizio presso il Tribunale della Dogana in Foggia³⁰.

Nel suo ricorso Ieva faceva presente come egli avesse prestato, oltre che la propria opera lavorando manualmente «per il sicuro aspetto dell'intaglio» delle pietre, anche la propria maestria «facendo da Direttore per quello ch'era forma di disegno, formazione degli assiti, esattezza di lavoro». Riferiva inoltre come i padri avessero fatto delle offerte che, per la loro modestia, non erano accettabili, sentendosi il ricorrente defraudato delle sue fatiche, prestate «anche a costo del pericolo della propria vita, ritrovata più, e più volte in funesti cimenti usualissimi in simili lavori». Nel testo del ricorso traspare la consapevolezza dello Ieva circa l'importanza e la dignità del suo ruolo intellettuale, che ricorda quella celebre del Brunelleschi nel '400 in occasione della costruzione della cupola di S. Maria del Fiore a Firenze. Valutava quindi che il suo compenso, pur volendo stimare le sue fatiche «al più infimo prezzo», non dovesse ascendere a meno di 1.300 ducati e chiedeva quindi che venisse nominato un collegio di periti che, tenuto conto di tutte le particolarità del lavoro, determinassero il compenso spettantegli³¹.

La controversia si concluse due anni dopo con una transazione. Un documento del 14 luglio 1777 riporta il pagamento al maestro Vito Ieva della somma di 680 ducati in moneta d'argento a saldo dell'accounto di 880 ducati a suo tempo versato³².

³⁰ Coloro che prendevano in fitto i terreni della Dogana per l'allevamento delle pecore erano chiamati "locati". Tra i privilegi concessi da Ferdinando I d'Aragona col suo diploma del 1447 vi era quello della privativa giurisdizionale delle cause civili, criminali e miste dei locati presso il tribunale della Dogana. Cfr. M. R. Tritto, *Il foro privilegiato e la sua produzione documentaria*, in Aa. Vv., *Cinque secoli, un archivio*, Archivio di Stato di Foggia, Foggia, 1984. Probabilmente la decisione

dello Ieva di adire il tribunale della Dogana scaturì dal desiderio di sottrarre la controversia al locale foro baronale presso il quale, forse, i frati potevano godere di maggiori appoggi.

³¹ Asfg, *Dogana II*, F. 494, f. 10511, c. 8r. Difatti tutti i disegni recano, in fronte o sul retro, il visto di Michele Giannetta, riferibile al perito nominato dal tribunale.

³² G. Di Gennaro, *Notizie inedite sulla chiesa di S. Francesco* cit., p. 54.



Fig. 4. Ing. D'Atri, IGM, rilievo del campanile di S. Francesco e della facciata della chiesa, 9 luglio 1870 (da V. Cazzato, S. Politano, *Topografia di Puglia. Atlante dei "monumenti" trigonometrici*, Lavello, 2001).

Conclusione

Entrato quindi a far parte dello *skyline* della città, per la sua posizione dominante il campanile fu presto utilizzato dal geografo Giovanni Antonio Rizzi Zannoni durante i rilievi della prima rete trigonometrica del Regno di Napoli svolti nella nostra area tra il 1784 ed il 1785. Dall'alto del primo livello furono collimati ben 24 punti, mentre altri 32 ne furono collimati da Castel del Monte³³. Fu ancora scelto

³³ I. Principe (a cura), *Giovanni Antonio di Napoli*, Rubbettino, Catanzaro, 1994. Rizzi Zannoni. *Atlante geografico del Regno*

come punto di secondo ordine nella rete trigonometrica napoletana stabilita nel 1814.

Il campanile acquisì maggior rilevanza quando divenne il fondale, sia pure leggermente disassato, della nuova "strada rotabile" tra Barletta e Andria, progettata nel 1827 dall'arch. Domenico Recchia³⁴. Tra il 1867 ed il 1868 fu scelto quale punto di terzo ordine nella rete delle Puglie dell'Istituto Geografico Militare³⁵.

Infine, i rilievi eseguiti in occasione dei recenti lavori di restauro hanno confermato l'altezza di 54 metri a suo tempo dichiarata dallo Ieva³⁶.

³⁴ Note sulla costruzione della strada Andria-Barletta sono riportate in M. A. R. Pansini, *Il tratto della strada mediterranea ferdinandea e il raccordo con il porto di Barletta*, «Storia dell'Urbanistica», n.1/1981. Lo stesso criterio barocco fu utilizzato verso la fine dell'800 nella costruzione di una strada in un quartiere di espansione della città (l'odierna via XX

Settembre) e che ha come fondale il campanile della cattedrale.

³⁵ V. Cazzato, S. Politano, *Topografia di Puglia. Atlante dei "monumenti" trigonometrici*, Congedo ed., Lavello, 2001, p.137.

³⁶ Note sui restauri sono disponibili nel sito web "I tre campanili" all'indirizzo http://www.diocesiandria.it/itrecampanili/sanfrancesco/san_francesco.htm.

Fabio D'Angelo

I CAPITOLI DI CALTANISSETTA DEL 1516*

Nel panorama urbano siciliano di età moderna, Caltanissetta occupa una posizione di assoluto rilievo tra le città feudali: «centro geografico della “Sicilia del grano”»¹, agli inizi del Quattrocento essa passò sotto il dominio di una famiglia, quella dei Moncada, destinata ad acquisire un ruolo di primissimo piano nella vita politica dell'isola.

È possibile tracciare una «linea di demarcazione tra due periodi ben distinti per la città di Caltanissetta», corrispondente all'anno 1516: se infatti, fino a quel momento, il feudatario aveva goduto di «incontestati e incontestabili» poteri, successivamente si produsse un allargamento dello spazio di autonomia della comunità urbana nella gestione del proprio patrimonio e nel controllo delle cariche amministrative². Motore di tale processo fu, il 10 settembre 1516, la stipulazione dei capitoli dell'università. Essi rappresentarono l'atto conclusivo di una fase di tensioni che aveva interessato nei mesi precedenti il centro nisseno, schieratosi su un fronte di dura e aperta opposizione al feudatario, il conte Antonio Moncada.

* Abbreviazioni utilizzate: Am (Archivio Moncada), Asp (Archivio di Stato di Palermo), Crp (Conservatoria Real Patrimonio), Nd (Notai defunti), Rc (Real Cancelleria).

¹ D. Palermo, *Le rivolte siciliane del 1647: il caso degli stati del principe di Paternò*,

«Mediterranea - ricerche storiche», n.11, dicembre 2007, anno IV, p. 472 (on line sul sito www.mediterranearicchestoriche.it).

² R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas. 1516-1650*, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2002, pp.19-20.

Tali vicende devono comunque essere inquadrare all'interno di un contesto più ampio (quasi decennale) di instabilità, apertosi nell'isola e, più in generale, nei regni iberici in coincidenza con la morte di Ferdinando il Cattolico (23 gennaio 1516)³. La notizia della scomparsa del sovrano contribuì, infatti, a infiammare l'opposizione di una parte della nobiltà regnicola all'orientamento accentratore impresso dalla politica ferdinandea e, in particolare, all'azione di governo del viceré Ugo Moncada e produsse fenomeni di rivolta a Palermo e, in un secondo momento, anche in altri centri demaniali e feudali dell'isola. Del resto, il diffondersi della rivolta deve necessariamente leggersi in relazione agli interessi eminentemente politico-economici legati alle diverse realtà urbane che vi aderirono: nelle università siciliane, poco interessate alle questioni inerenti alla Corona, i fautori dei moti guardarono piuttosto ai meccanismi di controllo del governo cittadino, dell'imposizione fiscale e dei flussi finanziari; le rivolte dunque, seppure assunsero caratteri diversi nei singoli casi, rappresentarono l'occasione di un rimescolamento delle carte all'interno dei settori nevralgici delle amministrazioni locali e contribuirono al radicalizzarsi dello scontro fazionario tra gruppi in reciproca competizione⁴.

È quanto avvenne a Caltanissetta, «terra – la definisce Trasselli⁵ – normalmente tranquillissima». Qui, già a partire dagli ultimi anni del XV secolo, si delinearono due principali fazioni contrapposte, così schematizzabili: da una parte, le famiglie Naso, Vines, de Clanibus e de Augustino; dall'altra, i de Milana e i de Alessio⁶. Si trattava di famiglie appartenenti al ceto civile, in lotta per l'accesso alle risorse poli-

³ Sulle rivolte siciliane della prima metà del Cinquecento, cfr. A. Baviera Albanese, *La Sicilia tra regime pattizio e assolutismo monarchico agli inizi del secolo XVI*, «Studi senesi», XCII, fasc. 2 (1980); Ead., *Sulla rivolta del 1516 in Sicilia*, in Ead., *Scritti minori*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1992; C. Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L'esperienza siciliana 1475-1525*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1982; G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo (a cura di), *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, Utet, Torino, 1989; S. Giurato, *La Sicilia di Ferdinando il Cattolico. Tradizioni politiche e conflitto tra Quattrocento e Cinquecento (1468-1523)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003; D. Ligresti, *La Sicilia frontiera*, in F. Benigno, G. Giarrizzo (a cura di), *Storia della Sicilia. I. Dalle origini al Seicento*, Laterza, Roma-

Bari, 2003; L. Ribot Garcia, *Revueltas urbanas en Sicilia (siglos XVI-XVII)*, in A. Merola, G. Muto, E. Valeri, M. A. Visceglia (a cura di), *Storia sociale e politica. Omaggio a Rosario Villari*, Franco Angeli, Milano, 2006; R. Cancila, *Congiure e rivolte nella Sicilia del Cinquecento*, «Mediterranea - ricerche storiche», n.9, aprile 2007, anno IV (on line sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it).

⁴ Cfr. D. Ligresti, *La Sicilia frontiera* cit., p. 139; R. Cancila, *Congiure e rivolte nella Sicilia del Cinquecento* cit., p. 56.

⁵ C. Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V* cit., p. 646.

⁶ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Il delinearsi di élites urbane a Caltanissetta nel Cinquecento: ipotesi di ricerca*, in F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Città e feudo nella Sicilia moderna*, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1995.

tico-economiche locali. Prova delle forti frizioni esistenti tra le due fazioni sono due episodi distinti, separati da un intervallo di circa un ventennio: innanzitutto, la richiesta di salvaguardia regia inoltrata nel 1499 dal notaio Antonio Naso, a seguito di un agguato di cui furono vittima lui stesso e il figlio, nel quale può ravvisarsi un indizio convincente della violenza della contrapposizione⁷; in secondo luogo, il mandato di cattura emesso nel 1517 da Antonio Moncada contro lo stesso notaio Naso, accusato di avere ordito e fomentato la rivolta, non solo per recare danno al feudatario, ma soprattutto, come si legge nel documento, «per fari interficiri ali soi inimichi et per potiri in ditta terra dominari»⁸.

Proprio intorno a Naso, quindi, possiamo ipotizzare si fosse composto quel fronte antif feudale che portò alle agitazioni del marzo-aprile 1516. In quei mesi,

ipso populo et universitati, cum iusta et legitima causa, livao in alto li banderi di la altezza di li signori regina et principi nostri signori et denegao di non voliri viviri subta lo dominio di lo spettabile conte di Adernò, in virtuti di loro privilegi et scripturi per li tempi passati ditta terra era di lo regio demanio et ad quillo al presenti pretendendo redducirisi⁹.

Secondo la fonte citata, a insorgere e a sollecitare la reintegrazione dell'università di Caltanissetta al demanio fu l'intera collettività (*ipso populo et universitatì*), responsabile di avere cacciato gli ufficiali del conte, di «haverili pecuniato li armi», ossia rimosso a colpi di piccone le insegne nobiliari da chiese e palazzi, e di avere confiscato nei depositi cittadini il frumento del nuovo raccolto¹⁰. Correttamente, tuttavia, Zaffuto Rovello nega che il coinvolgimento dei ceti meno abbienti abbia giocato un ruolo determinante nello scatenarsi degli eventi: sebbene, infatti, la loro sopravvivenza, in un centro a "vocazione agricola" come quello nisseno, fosse stata duramente provata dai fenomeni di siccità degli anni a cavallo tra XV e XVI secolo¹¹ e si fossero determinati, dunque, i presupposti per un'esplosione del malcontento, la rivolta del 1516, come già accennato per le altre università dell'isola, fu «una manovra politica guidata da un gruppo emergente che ha approfittato del generale movimento di sollevazione per imporre una

⁷ Ivi, p. 97.

⁸ Asp, Rc, busta 253, cc. 731v-732r (270v-271r della nuova numerazione), 28 maggio 1517, pubblicato in R. Zaffuto Rovello, *Universitas Calatanixette. 1086-1516*, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1991, pp. 301-303.

⁹ Asp, Crp, busta 104, c. 356r, Lettere di salvaguardia per l'università di Caltanis-

setta, 2 giugno 1516, pubblicate in R. Zaffuto Rovello, *Universitas Calatanixette cit.*, pp. 299-301.

¹⁰ R. Zaffuto Rovello, *Storia di Caltanissetta*, Edizioni Arbor, Palermo, 2008, p. 54.

¹¹ Cfr. O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano*, Palumbo, Palermo, 1983, p. 33.

propria supremazia politica ed economica»¹². Del resto, è difficile pensare che l'aspirazione alla demanializzazione fosse espressione di un bisogno reale di tutta la popolazione: essa, infatti, va ascritta piuttosto alla volontà di alcuni dei 'gentiluomini' locali di sostituirsi al sistema feudale che, nello stesso tempo, si proponevano di esautorare¹³.

Il 31 maggio 1516, i rivoltosi, temendo l'odio dichiarato del loro feudatario e segnalando il pericolo di atti di ritorsione dettati dalla sua volontà di «dampnificari et annichilari ditta terra», invocarono la concessione da parte dei due presidenti del regno (marchesi di Geraci e di Licodia) della regia salvaguardia¹⁴, «ad effectu che tute et secure pozzano viniri et andari extra dictam terram et ad loro arbitrii, magis al presenti che è lo tempo di lu metiri et togliiri li vittuagli»¹⁵. Dinanzi alle sollecitazioni dei nisseni, i presidenti del regno risolsero di accordare la concessione della salvaguardia, salvo eludere la richiesta di devoluzione al demanio: ciò dovette rafforzare quella parte dei 'gentiluomini' che, contraria alle posizioni anti-feudali risultate prevalenti nel contesto dei tumulti e interpretate dalla fazione facente capo al notaio Naso, si attestava su posizioni più moderate e vedeva nell'alleanza con il feudatario uno strumento imprescindibile di affermazione e di ascesa.

Non sappiamo quando l'ala 'moderata' della rivolta iniziò a imporsi su quella 'radicale'; è certo, però, che il 19 agosto 1516 l'università di Caltanissetta stipulò un atto di procura, finalizzato a nominare una delegazione che intercedesse per ottenere il perdono del conte: in essa furono cooptati l'arciprete Giovanni de Alessio, i nobili Michele de Alessio e Nicola de Milana, l'*honorabilis* Nicola de Maletta e Alfonso di Manella; come procuratori intervennero il nobile Antonino de Maddalena e Giovanni la Munda¹⁶. Tra i nomi 'eccellenti', riconosciamo esponenti di famiglie che, negli ultimi decenni, erano state protagoniste di un fenomeno di mobilità sociale, in forza del quale avevano finito per affermarsi, in alcuni casi con la compiacenza del feudatario, all'interno del notabilato cittadino.

Giovanni e Michele de Alessio appartenevano, infatti, a una famiglia di gabelloti arricchitasi con il commercio, assurta a ruoli di spicco dell'*establishment* locale: il primo, già vicario della Chiesa Madre di Calta-

¹² R. Zaffuto Rovello, *Il delinarsi di élites urbane a Caltanissetta nel Cinquecento* cit., p. 96.

¹³ Cfr. F. Figlia, *Poteri e società in un comune feudale*, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1990, p. 187.

¹⁴ Di fatto, la regia salvaguardia costituiva un mezzo per sottrarsi alla giustizia feudale: in virtù di essa, infatti, si accordava la protezione regia ai postulanti che denunciassero di essere odiati, esposti a vessazioni e perseguitati dai loro nemici,

intimando a questi ultimi una pena pecuniaria o altre eventuali sanzioni. Dal punto di vista dell'autorità centrale, d'altra parte, la salvaguardia poteva rappresentare un importante strumento politico contro baroni invisibili o ostili al governo. Cfr. C. Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V* cit., p. 461.

¹⁵ Asp, Crp, busta 104, c. 356v cit.

¹⁶ Asp, Am, busta 3106, cc. 241r-v (cfr. Appendice).

nissetta nel 1494, fu nominato dal conte arciprete della città alla fine del Quattrocento; Michele, oltre a gestire in gabella diversi feudi, fu due volte giurato, giudice delle cause civili e due volte ottenne in arrendamento dal conte la carica di capitano. Nicola de Milana era anch'egli esponente di un nucleo benestante, i cui interessi gravitavano nell'orbita del mercato frumentario; con lui, peraltro, si celebrò l'ingresso della famiglia nei ranghi del baronaggio siciliano: figlio di Antonio de Milana, secreto di Caltanissetta dal 1499 al 1502, Nicola si investì del feudo di Pollicarini, portato in dote dalla moglie Flora de Giuliana¹⁷.

Non fu dunque un caso che proprio costoro fossero scelti per incontrare il conte Antonio: essi, infatti, avevano agito sulla scena politica cittadina «non come avversari e oppositori dei Moncada ma anzi come loro rappresentanti presso il popolo»¹⁸.

Il 10 settembre 1516, a nome dell'intera collettività nissena, i delegati si recarono ad Adernò, dove allora si trovava il conte, per invocarne il perdono. In effetti, in quell'occasione fu stipulata una vera e propria transazione, in virtù della quale le due parti si accordarono su reciproche concessioni. Il relativo atto fu rogato dal notaio Vincenzo de Collo, ma dell'originale non resta alcuna traccia¹⁹; a distanza di due secoli, il 27 giugno 1755, all'indomani cioè di una nuova richiesta di reintegro al demanio avanzata dall'oligarchia nissena²⁰ (coincidenza non priva di significato), il suo contenuto fu trascritto in un volume comprendente «scritture per li titoli di Malta e Gozzo, Agosta e Caltanissetta», facente parte dell'archivio privato dei principi Moncada di Paternò, conservato presso l'Archivio di Stato di Palermo a partire dal 1993. È su quest'ultima copia, riportata in appendice, che si basa il presente studio²¹.

Secondo quanto si legge nella prima parte della transazione, i nisseni facevano ammenda per i crimini commessi nei mesi precedenti, che addebitavano alla propria *ignorantia* e *inadvertentia*, e, in partico-

¹⁷ Per le notizie relative alle famiglie de Alessio e de Milana, cfr. R. Zaffuto Rovello, *Il delinearci di élites urbane a Caltanissetta nel Cinquecento* cit., pp. 100-103.

¹⁸ R. Zaffuto Rovello, *Universitas Calatanixette* cit., p. 266.

¹⁹ Fino ad oggi era noto soltanto il resoconto sommario offerto dallo storico nisseno del Settecento Camillo Genovese (C. Genovese, *Storia generale della città di Caltanissetta*, in G. Mulè Bertolo, *Caltanissetta e i suoi dintorni*, ried. an., Atesa, Bologna, 1987, pp. 46-47), basato su un documento a firma del notaio Antonino Galati: è però probabile che Galati, in qualità di *conservator* dell'archivio dei notai defunti di Naro

(secondo quanto indicato dalla fonte inedita da me consultata), si sia limitato a produrre una copia dell'originale.

²⁰ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Storia di Caltanissetta* cit., pp. 93-96.

²¹ Asp, Am, busta 3106, cc. 241r-263r (cfr. Appendice). Proprio quando la presente nota va in stampa, ho reperito altra copia dei capitoli, che riproduce esattamente il testo conservato nell'Archivio Moncada e nella quale è possibile riconoscere il medesimo amanuense (Asp, Tribunale del Real Patrimonio, Numerazione provvisoria, b. 672, cc. 313r-338v, Transazione tra don Antonio Moncada e l'università di Caltanissetta, 10 settembre 1516).

lare, per avere tentato di «expellere» il loro feudatario «a dominio prelate terre, ausando li banderi di lu re nostru signuri», e si dichiaravano pronti a riconoscere Antonio Moncada come loro “vero signore”, come «bonus humilis dominus et benignus pastor suorum ovium».

In cambio della remissione delle loro colpe, i nisseni si tassavano, quindi, per un quantitativo superiore a 3000 salme di frumento, «de bonis frumentis novis, asciuttis, balmatis, mercantilibus et recettibilibus», da consegnare al Moncada nel luogo da questi indicato nel territorio della contea, in più soluzioni: 3000 salme in tre rate annuali di mille salme ciascuna, in corrispondenza dei raccolti dei tre anni quinta, sesta e settima indizione, compresi tra il 1516 e il 1519; la quota restante, invece, in occasione del raccolto dell'anno ottava indizione (1519-20). Nel caso in cui qualcuno degli abitanti si fosse rifiutato di corrispondere la propria parte o non avesse onorato puntualmente le rate prescritte, la sua quota sarebbe stata defalcata dal quantitativo totale di frumento dovuto dall'università e il suo nome sarebbe stato annotato in un memoriale da trasmettere al conte, così che questi, escludendolo dal perdono e, dunque, considerandolo perseguibile, potesse sanzionarlo in modo adeguato e rivalersi contro di lui e contro i suoi beni. Qualora fosse stata l'intera comunità a rifiutare di dare il proprio consenso alle risoluzioni pattuite, in quel caso il feudatario avrebbe avuto facoltà di punire i nisseni per i reati commessi.

È, tuttavia, la seconda parte della transazione, intitolata «Memoriale di li esenzioni, iustizi, grazi e franchizzi, li quali l'Università e populi di Caltanissetta dumanda allo illustri signori conti Antoniu di Moncata, conti di la ditta terra» a rivestire maggiore interesse: essa comprende, infatti, un elenco di 16 capitoli regolanti la sfera politica ed economica della città, più un capitolo che vincolava la validità del contratto alla necessaria ratifica dell'università, pena la cancellazione del memoriale.

Alla fine dell'Ottocento, Raffaele Starrabba proponeva una distinzione fondamentale tra capitoli intesi come concessioni elargite unilateralmente dai signori ai vassalli – e a questo caso sarebbero riconducibili le *consuetudines* di Patti concesse agli inizi del XII secolo dal feudatario Ambrogio, abate del monastero di Lipari, primo esempio di capitolarioni feudali siciliane²² – e capitoli intesi invece come «convenzioni liberamente concluse» tra il titolare di un feudo e la comunità che lo abita²³. Non è escluso che tale distinzione faccia riferimento a due modelli legati a fasi cronologicamente distinte: in un primo momento, infatti, la definizione del corpo statutario delle università –

²² G. Testa, *Storia di Riesi*, Centro Editoriale Archivio di Sicilia, Palermo, 1981, p. 67.

²³ R. Starrabba, *Documenti per servire alla*

storia delle condizioni degli abitanti delle terre feudali di Sicilia. Capitoli della terra di S. Michele (1534), «Archivio storico siciliano», n. s., a. IV, 1879, pp. 347-363.

tanto di quelle demaniali come delle feudali – dovette consistere nella sistemazione di antiche consuetudini trasmesse, innanzitutto, per via orale e solo successivamente inglobate in documenti ufficiali, aventi carattere prevalente di concessioni da parte degli organi di potere; ad una fase più matura della vita delle comunità siciliane sarebbero invece da ricondurre i capitoli intesi come insieme di norme discusse e consensualmente approvate dalle due parti contraenti. «Da questo momento, tali rapporti risultarono, in buona parte, regolati da un regime che potremmo senz'altro definire 'pattizio': i capitoli assunsero la fattispecie di patti, più o meno complessi e articolati a seconda dei casi, e non più di concessioni²⁴.

Il fatto poi che essi introducessero delle norme codificate e condivise, alle quali la comunità potesse fare riferimento e alle quali tanto il potere regio (nel caso delle città demaniali), quanto quello signorile (nel caso delle terre feudali) fossero vincolati, è il segno della volontà di limitare qualunque forma di arbitrio riconducibile ad entrambe le parti, ma soprattutto della «necessità di un consenso senza il quale nessun potere a livelli diversi può fondarsi»²⁵.

Per quanto attiene ai contenuti che, con una certa frequenza, ritroviamo nei capitoli,

vi sono quelli riguardanti i poteri ed i compiti degli ufficiali del signore, le modalità della loro nomina, le norme sulla elezione o sulla nomina delle autorità cittadine e sulle loro competenze, i salari e gli introiti degli ufficiali, la scelta e la nomina dei giudici, i regolamenti edilizi, di igiene, di nettezza urbana, la sorveglianza sul territorio, i regolamenti campestri, le gabelle, gli affitti, i censi, gli usi civici, le dogane, i dazi, le finanze comunali, il commercio, le compravendite, le produzioni agrarie e artigianali, i monopoli, le privative, gli usi angarici, i rapporti tra cittadini e forestieri, ed altri ancora²⁶.

Nel caso di Caltanissetta, i capitoli placitati dal conte Antonio Moncada nel 1516 nacquero dall'esigenza di regolare aspetti concreti, sui

²⁴ F. Figlia, *Poteri e società in un comune feudale* cit., pp. 105-107. Nel suo volume, Figlia focalizza il suo studio sui capitoli dell'università di Petralia Sottana, placitati dal conte di Collesano nel 1575.

²⁵ R. Cancila, *Gli occhi del principe. Castelvetrano: uno stato feudale nella Sicilia moderna*, Roma, Viella, 2007, p. 93.

²⁶ T. Falsaperla, *Il governo feudale: amministrazione (secoli XV-XVIII)*, in D. Ligresti (a cura di), *Comunità di Sicilia. Fondazioni, patti, riveli*, Cuemc, Catania, 1995, p. 134. Falsaperla prende in esame i capitoli di 27

città siciliane (l'elenco è alle pp. 134-135), estrapolandoli da opere eterogenee e aggregandoli in una raccolta organizzata su basi tematiche e analizzata con un approccio comparativo. La stessa studiosa, inoltre, rileva l'assenza di un compendio organico di patti, capitoli, codici e istruzioni relativi alle comunità feudali. Per le città demaniali, si veda invece L. Genuardi, S. Giambruno (a cura di), *Capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia approvati sino al 1458*, I, Scuola tipografica Boccone del povero, Palermo, 1918.

quali è lecito ritenere si fossero in parte fondate le ragioni del malcontento su cui fecero leva i rivoltosi. A tal proposito, fu introdotto, tra gli altri, un capitolo nel quale venivano definitivamente siglati la pace con il feudatario e il perdono per i reati commessi: è significativo che, nel riassumere i comportamenti illeciti per i quali veniva invocata l'indulgenza del Moncada, i nisseni si premurassero di sottolineare la propria estraneità al delitto di lesa maestà, per il quale era prevista la pena capitale.

Ad ognuna delle petizioni componenti il corpo capitolare faceva seguito la risposta del conte: questa poteva consistere in un consenso incondizionato (di norma distinto dall'impiego della formula «*placet illustri domini comiti*»); in un consenso "condizionato" al rispetto, da parte dei vassalli, delle antiche consuetudini (frequente, in questi casi, è la formula «*observetur antiqua consuetudo*»); in un rinvio della decisione a "tempi più maturi" («*mature providebitur*»); in un netto diniego.

I primi due capitoli, sui quali il pronunciamento del feudatario fu positivo, affrontano questioni di carattere eminentemente politico. Nel primo, la rappresentanza nissena invocò il rispetto delle prerogative accordate alla cittadinanza dai predecessori di Antonio, cioè dal nonno Giovanni Tommaso e dal padre Guglielmo Raimondo Moncada²⁷. In trasparenza si legge la preoccupazione dei gruppi emergenti locali di vedersi garantita la base del proprio stato privilegiato (non a caso, nel documento si fa riferimento a *franchizzi ed immunitati*), nonché la volontà di acquisire «un regime di certezza del diritto, utile per la conduzione dei propri affari come per porre un freno a possibili invadenze baronali»²⁸. In più, la richiesta di conferma di concessioni preesistenti evidenzia come quello del 1516 non fu, in ordine di tempo, il primo contributo alla definizione del *corpus* statutario nis-

²⁷ «In primis, la ditta Università, terra e populi di Caltanissetta ea que decet et fidelitate supplica e dimanda allo prefato illustri signori conti Antonino di Moncata, conti di la ditta terra, pro ut infra, videlicet: chi tutti e singoli grazzi, iustizi, franchizzi ed immunitati hinc retro concessi tantu pri lu quondam illustri signori conti Ioan Tomaso di Moncata quanto per l'illustre signori conti Guglielmu, nannu e patri di lu ditto illustri signor conti don Antoni, et etiam di sua illustri signoria, comu per capitoli tantu di segrezia, quanto d'otra segregari, olim concessi alla ditta Università, sianu validi e firmi e di novu confirmati e ratificati per lu prefatu illustri signore conti alla ditta Univer-

sità». Asp, Am, busta 3106, cc. 249v-250r (cfr. Appendice).

²⁸ A. Romano, *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia*, in Id. (a cura di), *Cultura ed istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1992, p. 41. Inoltre, quello nisseno presenta evidenti analogie con un capitolo sottoposto dagli abitanti di Petralia Sottana al loro feudatario: in quel caso, la necessità del richiamo alla validità delle norme precedenti era dettata dalla loro mancata applicazione da parte delle magistrature locali. Cfr. F. Figlia, *Poteri e società in un comune feudale* cit., pp. 166-167.

seno. Una conferma di ciò ci viene dal contenuto di un altro capitolo: allo scopo di disciplinare la materia dei rifiuti, che in passato era stata sottratta alle competenze del baglio, a causa degli abusi dei gabelloti che prendevano in gestione la carica²⁹, i nisseni fecero appello ad un precedente “capitolo di secrezia”, che prescriveva di «inquirere la viritati cui jetta ditta mundizza ed a chillo tali prendiri in pena [...] e chi la pena sia tari uno per la mundizza». E ai capitoli di secrezia, già in vigore sotto il governo dei suoi predecessori, fa riferimento la risposta di Antonio Moncada alle proteste dei suoi vassalli contro l'obbligo di iscrizione ai registri secreziali e di pagamento di un tari a testa imposto a quanti lavorassero nelle terre dei borgesesi.

Il secondo capitolo di argomento politico intervenne invece a regolare la materia attinente alla nomina e alla durata in carica degli ufficiali dell'università³⁰. Questi, scelti in genere in base a specifici requisiti, erano investiti di una parte della giurisdizione signorile, in forza della quale gestivano e controllavano diversi ambiti dell'amministrazione del feudo³¹. I nisseni chiesero che fosse abrogato l'uso di concedere gli uffici a titolo oneroso e, dunque, che gli ufficiali venissero scelti dal feudatario in base a scrutinio tra persone “virtuose e non corrotte” della città di Caltanissetta, che la durata della carica non fosse superiore a un anno e che, al termine del mandato, il loro operato fosse sottoposto a indagine da parte di *sindacatori* “virtuosi e di coscienza”. Di fatto, imporre un sistema elettivo limitato ad una cerchia ben selezionata di candidati, inclusi nelle cosiddette *mastre*, ossia in elenchi di eleggibili alle cariche cittadine, equivaleva a porre un vincolo alla scelta (di pertinenza del feudatario) degli amministratori locali. In forza di tale meccanismo, a Caltanissetta, come altrove, l'oligarchia locale acquisì progressivamente il monopolio delle cariche pubbliche: «i nobili locali infatti avevano finito col considerare loro esclusiva prerogativa l'ammissione nella *mastra nobile* di nuove famiglie. Sicché, se era il conte a scegliere, era l'oligarchia locale a stabi-

²⁹ Il baglio era un ufficiale dipendente dal capitano, con funzioni di polizia urbana e rurale. La carica poteva essere assegnata, come accadeva a Caltanissetta, con il sistema della gabella, per mezzo del quale il feudatario la rilasciava al migliore offerente. «La baglia era quindi una magistratura che, come tanti altri pubblici uffici, si dava in appalto per ricavarne un provento certo e sicuro», G. Sorge, *Mussomeli dall'origine all'abolizione della feudalità*, I, Edizioni Ristampe Siciliane, Catania, 1982, p. 321.

³⁰ «Item la ditta Università supplica vostra

signoria illustri chi l'officiali li quali si hannu di creari per vostra illustri signoria sudetta terra siano per scrutinio creati, li quali siano cittadini, persuni virtuosi e non corrutti e siano annuatim e staianu a sindicatu secundu l'esponenti di la raxuni ad essere castigati di li erruri chi loru commisuri e chi l'officiali non si vindinu, per causa chi vindendusi virrianu ad usurpari ed arrubarli comu facianu per lu passato, e lo sindicatu sia persuna virtuosa e di coscienza».

³¹ Cfr. T. Falsaperla, *Il governo feudale* cit., p. 137.

lire fra chi egli potesse scegliere»³². Ciò determinava, secondo Trasselli, l'esclusione di gran parte della popolazione e l'imporsi di un meccanismo di riconferma negli uffici di poche famiglie legate reciprocamente da vincoli materiali e, spesso, parentali³³.

Per quanto riguarda, poi, il riferimento alla necessaria integrità degli ufficiali, esso assume maggiore pregnanza se considerato alla luce di altri capitoli, nei quali si evidenziano e denunciano alcuni esempi della loro condotta vessatoria. Al fine di ovviare ai soprusi dei «vari ufficiali, creati e servituri» del conte che, ad esempio, chiedevano ai vassalli animali e, in particolare, cavalcature di cui non pagavano diritti di locazione, Antonio Moncada riconobbe che soltanto a lui e alla sua *domus* spettava una tale prerogativa: l'offerta di animali rientrava infatti in quel complesso di prestazioni, definite 'angariche', se non prevedevano mercede, e 'perangariche', se al contrario venivano compensate, che il signore aveva la facoltà di esigere dai suoi vassalli³⁴. La risposta del conte di fatto sancì l'illiceità dell'estensione di tale diritto al di fuori della sua cerchia familiare e, dunque, il suo carattere esclusivo e prettamente feudale.

Ma è soprattutto sugli abusi dei capitani che si appuntarono le proteste e le lamentele della popolazione nissena. Nelle terre feudali, il capitano costituiva il vertice di quell'apparato (la corte capitaniale) di cui il barone si serviva per amministrare la giustizia: egli, pertanto, si occupava non soltanto di difendere la città e di mantenere l'ordine pubblico, ma amministrava altresì la giustizia penale per conto del feudatario, nei casi in cui questo godesse, oltre che della giurisdizione civile, anche di quella criminale, ovvero del *mero e misto imperio*³⁵. Da ciò deriva che il capitano «aveva un controllo fortissimo, quasi illimitato, sulla vita dei vassalli»³⁶. Nel 1511, ottenuta l'investitura della contea di Caltanissetta per la morte del padre Guglielmo Raimondo, Antonio Moncada decise di riunire le cariche di capitano

³² A. Li Vecchi, *Caltanissetta feudale*, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1975, p. 28. L'autore riferisce, inoltre, di alcuni episodi di conflitto verificatisi nel corso del Settecento, a causa dei tentativi dei Moncada di allargare la cerchia degli eleggibili per non essere obbligati a scegliere gli ufficiali tra i propri nemici. Cfr. *ivi*, pp. 28-30.

³³ Cfr. C. Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V* cit., p. 265. Sulle mastre, si veda anche F. Spadaro di Passanitello, *Le mastre nobili*, Forni, Roma, 1975; D. Ligresti, *Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna (secoli XVI-XVII)*, Catania, Cuecm, 1992, II parte.

³⁴ Cfr. G. Sorge, *Mussomeli*, I cit., pp. 309,

313. L'autore cita il caso del villaggio di Agrilla, i cui abitanti erano tenuti, tra gli altri servizi, a cedere al signore la decima parte delle capre e dei porci in loro possesso; *ibidem*.

³⁵ Ricordiamo che i Moncada ottennero il *mero e misto imperio* su Caltanissetta nel 1407, ossia all'atto della concessione della contea da parte di re Martino.

³⁶ R. Cancila, "Per la retta amministrazione della giustizia". *La giustizia dei baroni nella Sicilia moderna*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 16, agosto 2009, anno VI, p. 328 (on line sul sito www.mediterranearecerchestoriche.it)

e di secreto nella persona di Antonio La Mendula, suo segretario personale di origini catanesi (dato, quest'ultimo, che non può non essere considerato in rapporto al requisito di cittadinanza degli ufficiali richiesto nel primo capitolo): tale nomina contribuì a minare gli equilibri interni esistenti tra le contrapposte fazioni nissene, al punto da determinare la scelta del notaio Naso di allontanarsi dalla città, per rifugiarsi prima a Termini e poi a Castrogiovanni, da dove poté meglio coordinare i tumulti³⁷. Proprio a La Mendula fa espresso riferimento uno dei capitoli del 1516, relativo alle spese di carcere imposte ai detenuti. È bene premettere che le carceri di Caltanissetta, secondo quanto ci suggerisce il testo del capitolo, erano ubicate all'interno del castello di Pietrarossa, edificio che, già a partire dalla metà del Cinquecento, entrò in una fase di rovina e di progressivo abbandono da parte dei Moncada, con conseguente creazione di nuovi luoghi di detenzione all'interno del nucleo urbano³⁸. Le consuetudini vigenti a Caltanissetta prima della nomina di La Mendula prevedevano che, per i reati penali, i detenuti pagassero al carceriere tari 1.12 se cittadini, tari 3.12 se stranieri, solo nel caso, però, in cui fossero stati arrestati più di una volta per la stessa imputazione; per i reati «in li causi civili», i diritti previsti erano invece di 2 grani; i debitori incarcerati, infine, erano esenti da ogni spesa. Dopo che il conte sottrasse il controllo delle carceri alla Corte comitale, cui in passato competeva, per affidarlo ad Antonio La Mendula, questi impose agli imputati, tanto per le cause civili quanto per quelle penali, il pagamento indiscriminato, fin dal primo arresto, di 1.2 tari se cittadini e di 3.12 tari se stranieri e abolì l'esenzione valida per i debitori. In questo caso, il conte concesse che la materia tornasse ad essere disciplinata dalle antiche consuetudini.

Generici riferimenti a comportamenti arbitrari dei capitani sono inseriti in altri due capitoli, nei quali si denunciano abusi nell'esazione delle ragioni di *fideomaggo* e dei diritti «di pedaggio di l'accusazioni minuti».

Al tema della giustizia rinviano poi due ulteriori richieste avanzate dai nisseni: quella che venisse esteso anche a Caltanissetta il godi-

³⁷ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Storia di Caltanissetta* cit., pp. 55-56.

³⁸ Per le notizie sul castello, si rinvia a P. Militello, "A forma di un'aquila, aperte le ali". *Immagini e pratiche dello spazio urbano a Caltanissetta (XVI-XVIII secolo)*, in L. Scalisi (a cura di), *La Sicilia dei Moncada. Le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVI-XVII*, Domenico Sanfilippo, Catania, 2006, p. 75 e alla bibliografia ivi citata. Sulla costruzione di nuovi locali di deten-

zione a Caltanissetta, cfr. Ascl, Archivio storico, Curia iuratoria, busta 9, c. 32r. Da tale fonte ricaviamo che, in data 12 novembre 1634, il nuovo feudatario, Luigi Guglielmo Moncada, diede mandato che venissero edificate, a spese di tutte le università dei suoi stati, nuove carceri a Caltanissetta: quest'ultima fu scelta a discapito delle altre città come «la mas propinqua a todos mis estados».

mento di un beneficio che si diceva fosse già in vigore nella «majuri parti di lu Regnu», il *refugium domus*, che garantiva l'immunità nella propria casa ai debitori, ma soprattutto quella che tutti i reati commessi dai nisseni fossero giudicati nel territorio della città.

Item perché la ditta Università s'aggrava grandementi chi, quannu alcuno cittadinu delinquissi tantu in civili comu in criminali, vostra signoria illustrissima l'estrai di la ditta terra e contatu e manda li carcerati in autri terri di vostra signoria illustrissima, di che si veni a patire gravi detrimentu e [saccatura] e vessazioni di persuna e beni, senza utilitati nissuna di vostra signoria illustrissima, per maxime chi mai si costumava strairsi li vassalli di vostra signoria illustrissima per li retro principi ed antecessuri di vostra signoria illustrissima, per causa che la ditta terra avi primo e secundo iudicio, per tantu si supplica di chà innanti tantu civili quantu criminali ditti cittadini non si pozzanu estrairi da ditta terra³⁹.

Con quest'ultima richiesta i nisseni, di fatto, intendevano contrastare l'uso, invalso sotto il governo di Antonio Moncada e dunque contrario alla politica dei suoi predecessori, di 'estrarre' gli imputati e di processarli altrove. È significativo, d'altra parte, che fu questo l'unico capitolo sul quale il pronunciamento del conte fu irrevocabilmente negativo: la pretesa fu percepita come un tentativo grave di interferire in un ambito giurisdizionale di stretta pertinenza del feudatario, ossia quello dell'esercizio del *mero e misto imperio*, e come tale fu respinta⁴⁰.

Come si vede, la gran parte dei patti discussi il 10 settembre 1516 si fondò prevalentemente su questioni di carattere giudiziario e procedurale. Risulta dunque pertinente al caso nisseno l'osservazione fatta da Galasso, nel suo studio sulla Calabria del XVI secolo, circa il minore rilievo delle richieste di contenuto economico nelle convenzioni stipulate tra le università feudali e i baroni, a fronte di una loro netta prevalenza nei capitoli placitati dal sovrano su istanza delle università demaniali: l'interesse dei vassalli sottoposti alla giurisdizione feudale tendeva, cioè, a focalizzarsi su quanto potesse condizionare la loro libertà e il loro onore e puntava, quindi, alla certezza del diritto⁴¹. D'altra parte, le preoccupazioni di ordine economico non sono del tutto assenti, «cosa tanto meno facile in quanto [...] è in questo torno

³⁹ Asp, Am, busta 3106, cc. 255v-256r (cfr. Appendice).

⁴⁰ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Il delinearsi di élites urbane a Caltanissetta nel Cinquecento* cit., p. 105. In un altro studio, l'autrice ipotizza che sulla decisione di Antonio Moncada avesse pesato il caso del notaio Naso: istruire il processo contro quest'ultimo in un luogo diverso da Calta-

nissetta avrebbe contribuito a indebolire la rete dei suoi alleati e fugato il pericolo di nuove minacce alla stabilità del potere feudale. Cfr. Ead., *Universitas Calatanixette* cit., p. 267.

⁴¹ Cfr. G. Galasso, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Guida editori, Napoli, 1992, p. 117 (on line sul sito www.mediterraneanaricerchestoriche.it).

di tempo che la feudalità dà al proprio interesse per le attività produttive e commerciali una definitiva sanzione»⁴².

I capitoli “economici” vertono, in gran parte, sulla questione della libera disponibilità dei propri beni da parte degli abitanti. Esemplificativo in questo senso è il capitolo inerente al commercio dei prodotti cerealicoli. Da esso apprendiamo che, prima del 1516, i borghesi e i mercanti erano obbligati a lasciare il novanta per cento del loro frumento a disposizione dell’università, senza poterlo “estrarre”. Al fine di evitare, come si legge nell’accordo, che avanzasse «la sufficienza», ossia che non venisse smaltito tutto il frumento, e al fine di consentire ai *patruni* del frumento di poterne disporre liberamente, l’università propose una nuova definizione dell’entità del prodotto “impegnato” da massari e mercanti; questi, inoltre, fatta la denuncia del quantitativo di grano in loro possesso ai giurati, dovevano impegnarsi a trattenerne un terzo fino alla metà di marzo, ma ottenevano di contro la facoltà di vendere i restanti due terzi, senza alcuna autorizzazione, al di fuori del territorio della città e della contea.

Se il *placet* del conte nei confronti di tali accordi fu incondizionato, più accorta fu la sua reazione alle proteste rappresentate dai suoi vassalli contro gli arbitrii compiuti nell’esazione della gabella della macina. In proposito, si legge nella fonte:

Item pirchi la ditta terra di Caltanissetta è la gabella di la macina, di la quali si paga quattu dinari pri tumminu di quillu chi si mangia, e li gabelloti di la ditta terra di possanza si fannu pagari per quanto a loru plachi et non cum iuramento, comu è costumatu, et non solum di quillo che mangavano et chi ci fannu pagari la machina di lu pani e li accattanu a la piazza e a la iurnata, contro ogni forma di iustizia di quello che è stato osservato, supplica per tanto ditta Universitati riduchirla allu pristino statu, cioè stari allo iuramento delli persuni di quanto machinano quelli che con iuramento deponiranno non macinaru, ma [campandu] di pani accattato non siano tenuti alla suddetta gabella, ma pagari quanto per iuramento deponirannu aviri machinatu e non ultra pro remanzione che quella che fa pani a vindiri paga la raxuni di quello che machina a lu gabellotu⁴³.

I nisseni miravano a impedire, in sostanza, che i 4 denari pagati per ogni tumulo di grano da chi macinava nei mulini del feudatario gravassero anche su quanti compravano il pane alla giornata, ma in questo caso il conte si riservò di rinviare la decisione.

Stesso atteggiamento egli mantenne nei confronti dei borghesi e dei massari che rivendicavano il diritto di potere pascolare i propri

⁴² Ivi, p. 121.

(cfr. Appendice).

⁴³ Asp, Am, busta 3106, cc. 250v-251v

armenti, in determinati giorni della settimana, nei feudi limitrofi alle terre comuni, senza pagare alcuna ragione ai possessori. Le naturali resistenze da parte di questi ultimi configurano uno scenario di tensione nei rapporti tra coltivatori e allevatori, che del resto era piuttosto comune nel periodo di cui trattiamo⁴⁴ e che era destinato a evolvere a favore dei primi. A partire dalla fine del XV secolo, infatti, si erano delineate le condizioni favorevoli per il progressivo sviluppo della granicoltura anche nelle zone più interne dell'isola: da una parte, l'aumento dei prezzi determinato dalla maggiore domanda di grano aveva contribuito a ridurre l'incidenza degli alti costi di trasporto del prodotto; dall'altra, l'aumento della popolazione e, dunque, del numero dei contadini, ne aveva ridotto la forza contrattuale e bloccato i salari. Ai pastori, in definitiva, non restava che rassegnarsi all'avanzata dell'arativo⁴⁵. Significativa, a nostro avviso, degli esiti che tale processo conobbe a Caltanissetta fu la decisione dell'università, maturata a circa un secolo di distanza, di rinunciare ai propri diritti sulle terre comuni. Queste, in genere, coincidevano con un territorio che era «in condominio» tra il signore e i vassalli, nelle terre feudali, e tra i cittadini e la Regia Corte in quelle demaniali⁴⁶, sul quale gli abitanti esercitavano alcuni usi necessari al proprio mantenimento, il più importante e diffuso dei quali era, appunto, quello del pascolo. A Caltanissetta, le terre comuni si estendevano per circa mille salme tutt'intorno all'abitato e a poca distanza da esso⁴⁷. Qui, i nisseni potevano pascolare liberamente, seppure nel rispetto di determinate condizioni: da uno dei capitoli placitati nel 1516 ricaviamo, ad esempio, la notizia che i possessori di armenti, sia cittadini sia stranieri, dovevano mantenersi alla distanza di un tiro di balestra dai vicini vigneti, pena la facoltà per i «patrini di vigni, seu soi garzoni» di abbattere gli animali dei trasgressori. Sta di fatto che, nella prima metà del Seicento, l'università cedette al feudatario una porzione delle terre comuni, pari ai quattro quinti delle stesse, e successivamente l'intera quota, in cambio della soppressione della gabella della macina (che in seguito essa stessa provvederà a ripristinare) e della concessione di una rendita annua, destinata al pagamento dei donativi della Regia Corte⁴⁸; il feudatario, a sua volta, al fine di disporre del denaro necessario per soddisfare i crediti dei suoi

⁴⁴ Per tutti, si veda il caso dell'università di Santa Severina in G. Caridi, *Uno «stato» feudale nel Mezzogiorno spagnolo*, Gangemi, Roma, 1988, pp. 30 sgg.

⁴⁵ Cfr. O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit., pp. 31-32.

⁴⁶ Cfr. L. Genuardi, *Terre comuni ed usi civici in Sicilia prima dell'abolizione della feudalità*, Scuola tipografica Boccone del

povero, Palermo, 1911, pp. 60 sgg.

⁴⁷ A. Li Vecchi, *Caltanissetta feudale* cit., p. 19.

⁴⁸ Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, busta 4462, cc. 814r-853r, 8 gennaio 1638. Li Vecchi ha pubblicato un ampio brano del contratto in Id., *Caltanissetta feudale* cit., pp. 233-243.

soggiogatarci, si risolse ad alienare ampie porzioni dei comuni. Il conseguente venir meno degli usi civici determinò uno sbilanciamento dei rapporti tra arativo e pascolativo a favore del primo.

Gli acquirenti dei comuni furono in gran parte esponenti del notabilato locale⁴⁹, ormai ben consapevoli del valore della terra quale principale fonte di prestigio, di ricchezza e di potere⁵⁰. Non si può dimenticare, tuttavia, che sull'affermazione di quel ceto di notabili, il cui dinamismo è stato ampiamente rilevato già in relazione alla prima età moderna, dovettero influire in modo decisivo gli accordi del 1516: contributo fondamentale al consolidamento dell'identità urbana dei nisseni, i capitoli placitati dal conte Antonio Moncada tracciarono le linee direttrici sulle quali, seppure all'ombra della riconfermata autorità feudale, trovarono nuovo agio di muoversi quanti seppero trarre profitto dai non pochi segmenti di autonomia che esse offrirono.

Appendice

Adernò, 10 settembre 1516. All'indomani dei tumulti esplosi a Caltanissetta contro il conte don Antonio Moncada, una delegazione di vassalli nisseni incontra il feudatario per invocarne il perdono, che ottiene in cambio di più di tre mila salme di frumento. Nella stessa occasione, vengono discussi e concordati sedici capitoli atti a regolare la sfera politica ed economica della città⁵¹.

[c. 241r] Die decimo septembris quinte inditionis millesimo quingentesimo sexto decimo. Apud terram Adernionis, ad horam unam noctis, cum tribus luminibus seu candelis accensis.

Presentibus magnifico domino Andreotto de Garofalo, utriusque iuris dottore magnifico Brizitto la Vaglia, reverendo fratre Iacobo Battaglia, nobilibus Petro et Paulo di Spitta et nobili Guglielmo Archipinti testibus.

Notum facimus et testamur quod presentes coram nobis reverendus presbiter Ioannes de Alessio, archipresbiter terre Caltanissette, nobilis Michael de Alessio, nobilis Nicolaus de Milana, honorabilis Nicolaus de Maletta, Alfonsus di Manella de ditta terra Caltanissette, ad hec intervenientes tam eorum propriis nominibus quam preditti procuratores constituti omnium civium et habitatorum Universitatis prefate terre Caltanissette, ut de ipsa procuracione nobis constitit virtute eiusdem publice procuracionis, celebrate manu notarii publici eiusdem terre, olim die 19 augusti 4^e inditionis 1516 proxime preterite, nec non nobilis Antoninus de Maddalena et // [c. 241v] Ioannes la Munda, eiusdem terre Caltanissette, pro quibus ipsi procuratores Antoninus et Ioannes, ad vehementem cauthelam, de ratho pro-

⁴⁹ Ivi, p. 22.

⁵⁰ Cfr. O. Cancila, Introduzione, in Id., *La terra di Cerere*, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2001, p. 8.

⁵¹ La trascrizione di seguito riportata fa riferimento al documento conservato in Asp, Am, busta 3106, cc. 241r-263r, 10 settembre 1516 V indizione.

miserunt iuxta rithus formam etc., nobis exposuerunt ut infra, quod cum temporibus preteritis preditti cives et habitatores prefate terre Caltanissette seu preditta Universitas ignorata et maximo errore ducti et moti se vel eos ostenderint et pertractaverint et operaverint contra illustrem dominum comitem, nec suis mandatis parendo, imo pretendendo et obediendo eum expellere a dominio prefate terre, ausando li banderi di lu re nostru signuri, faciundo totum illud quod fuit et erat eorum voluntatem et obedientiam et dominium ipsis taliter quod omnino pretenderent, seu ea et predittam Universitatem, sive cives et habitatores // [c. 242r] ipsius terre Caltanissette, tamquam rebelles et inobedientes consignare et punire, seu castigari et puniri facere, iuxta iuris dispositionem, regni constitutiones, ob quod prefati cives et habitatores ipsius terre, scientes hoc et agnoscentes et considerantes se fore et esse culpabiles et, tamquam culpabiles, debere puniri et castigari de predittis culpis, delictis, malis per eos factis et commissis circa premissa, ad eorum petitionem ipsi procuratores quo supra, pro eis et quibus supra nominibus, noviter personaliter se contulerunt personaliter in terra Adernionis et humiliter supplicaverunt prefatum illustrem dominum comitem tamquam eorum verum dominum prefate terre Caltanissette et de predittis culpis, contraventionibus, criminibus et delictis per eos commissis // [c. 242v] contra ipsum illustrem comitem et eius servitia et mandata vellet et sibi placeret se eis indulgere, purare et remittere et perdonare, asserendo quod per ignorantiam et inadvertentiam, errorem maximum, fecerunt totum illud quod placerunt et pertractaverunt contra ipsum illustrem dominum comitem et eius servitia et mandata, remittendo et reddendo se vel eos valde et maxime culpabiles; itaque culpabiles, promittentes et ponentes se vel eos sub predittos et in brachiis ipsius illustris comitis et sui domini, iurisdictionis et iustitie, offerentes ac volentes et promittentes reddere et reverti totaliter ad obedientiam ipsius illustris comitis, tamquam eorum veri domini et Universitatis et terre Caltanissette et suorum mandatorum in ea permanere // [c. 243r] ab hinc in anthea in perpetuum et alium dominum ipsius terre numquam petere nec habere.

Quandoquidem illustris dominus comes, benigniter considerans et advertens ad eorum appellationes ipsius tamquam bonus humilis dominus et benignus pastor suorum ovium, nolens eorum culpas, peccata, delicta, crimina gravantes et attentiones per iustitiam vindicare, attento quod omnes venierunt et veniunt sibi ad misericordiam et petunt veniam et eos peniterunt et penitent dittas culpas commissas ad eorum complacentiam, ipse illustris comes dominus commovit a volerli perdunari de predittis eorum contraventionibus, transgressionibus, rebellionibus, culpis, delictis, criminibus per eos commissis et perpetratis.

Pro qua quidem // [c. 243v] remissione, dicti procuratores Antoninus et Ioannes, pro eis et quibusdam nominibus, volentes ostendere eorum bonum animum quod ipsi et tota preditta Universitas haberunt et habent erga dominum illustrem comitem, volentes beneviso gratitudinis predittorum beneficiorum et remissionis eis facte per dictum illustrem dominum comitem, sponte devenerunt ad infrascrittam obligationem et deliberationem, videlicet quod obtulerunt et offerunt, dederunt et dant, donaverunt et donationem faciunt et fecerunt inrevocabiliter inter vivos et omni meliori via, modo et forma quibus melius de iure dici et fieri potest, eidem illustri domini comiti, presenti et legitime stipulanti pro eis [*recte*: eius] heredibus et successoribus,

salmas tres millia quinquaginta⁵² frumentorum. Ipsi procuratores Antoninus et Ioannes, pro eis et nomine et parte totius // [c. 244r] preditte Universitatis, seu omnium civium et habitatorum ipsius terre Caltanissette, pro quibus de ratho promiserunt in solidum predittum contrattum presentem et omnia in eo contenta acceptari, confirmari et pacificari facere et obligare facere per omnes cives et habitatores prefate terre ad omnem primam requisitionem ipsius illustris comitis, iuxta rithus formam, sponte convenerunt, probaverunt et se vel eos obligaverunt et obligant eidem illustri domino comiti presenti, vel alteri legitime persone pro eo, dare, tradere et assignare in comitatu Caltanissette preditte, in loco ipsius comitatus per ipsum illustrem dominum comitem eligendo, de bonis frumentis novis, asciuttis, balmatis, mercantibilibus et recettibilibus, iuxta formam pragmaticæ, in solutionibus presentibus in tribus, videlicet salmas mille predittorum frumentorum in recollitionibus victualium preditte terre Caltanissette proximi venturi anni // [c. 244v] presentis 5^o inditionis; alias salmas mille frumenti in recollectionibus predittis sequentis anni 6^o inditionis; alias salmas mille frumenti in recollectionibus proximi anni 7^o inditionis et alias salmas 50 ad complimentum totius preditte summe salmarum trium mille quinquagintarum frumentorum in recollectionibus proximis futuris inde sequentibus anni 8^o inditionis [...].

Alias, in casu contraventionis, teneantur ad damna, interesse et expensas litis et extra et maxime ad maiorem valutam predittorum frumentorum exactorum a ditte terra, cum pactis tamen et conditionibus infrascrittis inter eos adiectis et firmatis, videlicet quod si aliquis forte, vel aliqui predittorum civium et habitatorum preditte terre Caltanissette, noluerint se obligari pro sua contingentia ad preditta frumenta ut supra oblata, promissa et donata illustri domini comiti, quod tunc et eo casu non intelligantur nec sint nec debeant obligari ipsi procuratores Antonius et Ioannes et obligari // [c. 245r] et rathificari faciendo illos predittos se obligari in preditta remissione intrare, nisi tantum omnes illas teneantur rathificari et obligari facere qui se obligaverit in ditte remissione intrare, partecipare volenti; ita tamen quod illi qui noluerint obligare ad predittam summam frumentorum per eorum contingentium non intelligantur nec sint nec esse debeant remissi neque perdonati per dictum illustrem comitem de dittis rebellionibus, culpis, criminibus et delictis per eos commissis, nec participari debeant in aliquo de predicta remissione facta per dictum illustrem comitem dicte Universitatis, imo sint et esse debeant foris ditte remissionis et liceat et licitum sit eidem illustri comiti contra dictos transgressores, contravenientes, delinquentes et non obligata eorum bona procedere eoque prosequi eosque punire et castigare, seu puniri et castigari // [c. 245v] facere pro ut iura et facere [sic] regni constitutiones volunt et mandant ... alia via, iure, modo et forma che ad ipsu illustri signori conti pretendi et ipsa appartenissi et competissi quomodocumque et qualitercumque ad eius libitum, arbitrium et voluntatem et di la

⁵² In effetti, nell'indicazione del dato numerico si rilevano non poche incongruenze all'interno del testo: in esso, infatti, il dato oscilla tra le 3500 e le 3050 salme di frumento. Nel resoconto offerto da Camillo

Genovese, basato sulla copia redatta dal notaio Antonino Galati, la cifra riportata è '3500'; cfr. C. Genovese, *Storia generale della città di Caltanissetta* cit., p. 47.

summa preditta di salmi trimila e cincocento di formento si aia da livari e difalcari la contingenda rata tucanti alli preditti persuni, li quali non si vorranu obligari, né intervenire in ditta remissioni.

Et si forte omnes preditti cives et habitatores preditte terre Caltanissette non essent contenti de ditta obligatione preditte summe predittorum frumentorum nec voluerint rathificare nec se obligare in presenti contrattu ad predittam summam frumentorum, quod tunc et in eo casu preditta oblatio et obligatio ac etiam capitula remissionis et alia capitula in eis contenta // [c. 246r] hodie concessa et firmata a ditto illustre comite ditte Universitatis et presens contrattus habeantur et intelligantur cassis, irritis et nullis et pro non factis et si numquam facti fuissent, ipsi non intelligantur remissi nec perdonati per dittum illustrem dominum comitem de dittis eorum criminibus et delictis et preditta remissio eis facta per ipsum illustrem habeatur et intelligatur pro irrita et cassa et nulla et pro non facta et liceat eidem domino illustri comiti procedere contra dittam Universitatem, seu contra omnes predittos cives et habitatores ipsius terre crimosos eorumque bona et eos prosequi et castigare et punire, seu castigari et puniri facere, iuxta dispositiones, iura et regni constitutiones et pro alia via, modo, iure et forma ipsi illustri domino comiti competente et competituro quomodocumque et qualitercumque et non aliter nec alio modo; et, // [c. 246v] facta la suditta obligatione per la ditta Università in toto, et in casu quo omnes fuerint contenti vel in partem quo ad illos qui voluerunt se obligare et participare de supraditta remissione preditte summe salmarum trium millium et quingentorum frumentorum per eundem ut supra predittorum contrattuum, cum omnibus et singulis obligationibus, renunciationibus et cauthelis, nec in presenti contrattu contentis et que in talibus requiruntur, que tunc et eo casu ipsi procuratores Antoninus et Ioannes non intelligantur amplius ad predittam rathificationem preditte Universitatis, nisi tantum ad eorum ratham contingendam preditte summe frumentorum pro qua fuerunt taxati et eis et quibuslibet ipsorum pro sua rata contingenda, tangenda et contingerit et presens contrattus habeatur et intelligatur pro irritato, casso et nullo et pro non facto, remanentibus tamen reservatis et extra dictam remissionem, // [c. 247r] obligationem illis omnibus qui voluerunt se obligare et de ditta remissione et obligatione participare pro non remissis nec perdonatis, cum rata et contingentia eorum preditte summe frumentorum supra donate, contra quos non obligatos nec se obligare volentes et eorum bona possit ipse illustris dominus comes procedere et eos prosequi et punire et castigare, seu puniri et castigari facere, iuxta iuris dispositionem et constitutiones, ut supra, et pro alia via, iure et forma eidem illustri melius competenti et competituro quomodocumque et qualitercumque, de quibus personis non se obligare volentibus et huius dicti remissionis non participare debere ipsi procuratores, quibus supra nominibus, facere memorialem per publicum contrattum, illud dare et assignare ipsi illustri comiti.

Cum hoc etiam pacto, quod si dicti cives et habitatores ipsius Universitatis et terre preditte Caltanissette qui erunt obligati ad eandem summa frumentorum, vel aliquis // [c. 247v] ipsorum, defecerint vel deficerent in prima vel in aliqua solutione preditta frumentorum, in toto vel in parte, quod tunc et eo casu illi seu ille qui defecerint et deficerent in solutione frumentorum non intelligantur nec sint et esse debeant exempti nec liberati, remissi nec perdonati per ipsum illustrem dominum comitem de predittis delictis et criminibus per eos ut supra commissis et perpetratis, imo contra eos et quemlibet eorum et eorum bona, tamquam crimosos et non remissos nec perdonatos de predittis crimi-

nibus et delictis, possit ipse illustris dominus comes et valeat procedere et eos prosequi et castigare, seu castigari et puniri facere, iuxta iuris dispositionem et regni constitutiones et alia via, iure, modo et forma sibi melius competentibus et competituris quomodocumque et qualitercumque, ut supra.

Quia preferunt ipsi prenotati // [c. 248r] procuratores Antonius et Ioannes, pro eis et quibus supra nominibus, et dictus illustris dominus comes ad invicem se ratha, grata et firma tenere, habere, adimplere et observare et in aliquo non contrafacere aliqua ratione directe vel indirecte, de iure nec de facto, obligando eorum bona mobilia presentia et futura et pecunias prefatorum et obligatorum, cum refectione omnium damnorum, interesse et expensarum litis et extra et precise omnia ad que et quas cum executione in eisdem bonis et pecunis, iuxta rithum et eorum ... et in quolibet foro et maxime inferiori Magna Regia Curia, a qua possit contra eos et eorum bona destinari commissarios vel algozirios ad petitionem dicti illustris domini comitis, ad solitas expensas viaticas, ad tarenos quattuor die quolibet ex primo, ad instantiam sui que et quod non possit se opponere, excipere, defendere nec devenire, nec officium // [c. 248v] iudicis imploraretur tam adversus executionem, quam adversus presentem contrattum quin prius solvant et adimpleant premissa, non obstante renuntiando maxime cum iuramento omni actioni et exceptioni, doli, mali, fraudis ... conditionis indebite rei non sic predictur forte geste privilegio fori et illis quibus subvenitur deceptis ultra dimidiam iuxta pretii et beneficio [...] de rescindenda venditione et beneficio restitutionis in integrum pretestu cuiuscumque cessionis omnique beneficio monitorie, supercessorie, quinquennalis, annualis, biennalis et octavannalis dispositionis, cessionis bonorum cum iuramento grato et gratiis regiis et vice-regiis, guidaticis concessis et concedendis cum iuramento, etiam si motu proprio principis concederentur casu fortuito // [c. 249r] et refugio domus, privilegio eorum fori cum iuramento, maxime privilegis Eraclie, Siculiane et Auguste Faris et Milatii quibusque aliis privilegiis concessis et concedendis et legibus, iuribus et exemptionibus ac legum et iuris auxiliis pro eis et eorum quolibet ipsorum facientibus cum iuramento et sic iuraverunt etc.

Volentes nihilominus et mandantes, contrahentes ipsi quod presens contrattum, cum omnibus et singulis in eo contentis, possit et valeat clausulari, corrigi et emendari et in eo addi et diminui ad consilium sapientis facti, substantia tamen non mutata, semel, bis, ter et pluries et quoties opus fuerit in favorem dicti illustris domini comitis, parte presente vel absente, citata vel non citata et in requisita, et predicta attendere et observare iuraverunt. Unde etc.

Ex actis // [c. 249v] mei notarii Vincentii de Collo regii publici notarii extracta est presens copia.

[*Capituli e grazie concesse all'Università di Caltanissetta*]⁵³ Memoriale di li esenzioni, iustizi, grazzi e franchizzi, li quali l'Università e populi di Caltanissetta dumanda allu illustri signori conti Antoniu di Moncata, conti di la ditta terra, pro ut infra, videlicet

⁵³ Si è scelto di riportare tra parentesi quadre, in carattere corsivo, le brevi annotazioni inserite ai margini del testo, in corrispondenza di alcuni capitoli, allo scopo

di sintetizzarne il contenuto. Si tratta di note redatte da mano diversa da quella dell'estensore del documento.

[*Conferma delli capitoli dell'illustri conti Giovanni Tommaso e Guglielmo avo*] In primis, la ditta Università, terra e populi di Caltanissetta ea que decet et fidelitate supplica e dimanda allo prefato illustri signori conti Antonino di Moncata, conti di la ditta terra, pro ut infra, videlicet: chi tutti e singoli grazzi, iustizi, franchizzi ed immunitati hinc retro concessi tantu pri lu quondam illustri signori conti Ioan Tomaso di Moncata⁵⁴ quanto per l'illustre signori conti Guglielmu⁵⁵, nannu e patri di lu ditto illustri signor conti don Antoni, et etiam di sua // [c. 250r] illustri signoria, comu per capitoli tantu di segrezia, quanto d'otra segregari, olim concessi alla ditta Università, sianu validi e firmi e di novu confirmati e ratificati per lu prefatu illustri signore conti alla ditta Università. Placet illustri domino comiti quod capitula concessa alias per eius illustrem dominum confirmentur et observentur iuxta eorum tenorem.

[*Creazione di ufficiali*] Item la ditta Università supplica vostra signoria illustri chi l'ufficiali li quali si hannu di creari per vostra illustri signoria sudetta terra siano per scrutinio creati, li quali siano cittadini, persuni virtuosi e non corrutti e siano annuatim e staianu a sindicatu secundu l'esponenti di la raxuni ad essere castigati di li erruri chi loru commisuri e chi l'ufficiali non si vindinu, per causa chi vindendusi virrianu ad usurpari // [c. 250v] ed arrubari comu facianu per lu passato, e lo sindicatu sia persuna virtuosa e di coscienza. Placet illustrissimo domino comiti quod observentur capitula alias concessa pro ut supra dictum est.

Item supplica la ditta Università a vostra illustri signoria, pirchi di novo è stata usurpata per li capitani passati, vulissi prindiri tari 3 di pedaggiu di l'accusazioni minuti ed alterazioni et similiter di li simili accusi, carceri l'omini esistenti intra la piazza alla prixiuni ad instantiam di poco et minimo spaziu chi si avi costumato per simili accusi mandari ... oi la Grazia per ditti causi. Placet illustri domino comiti.

[*Gabella della macina*] Item pirchi la ditta terra di Caltanissetta è la gabella di la macina, // [c. 251r] di la quali si paga quattru dinari pri tumminu di quillu chi si manga, e li gabelloti di la ditta terra di possanza si fannu pagari per quanto a loru plachi et non cum iuramento, comu è costumatu, et non solum di quillo che mangavano et chi ci fannu pagari la machina di lu pani e li accattanu a la piazza e a la iurnata, contro ogni forma di iustizia di quello che è stato osservato, supplica per tanto ditta Universitati riduchirla allu pristino statu, cioè stari allo iuramento delli persuni di quanto machinano quelli che con iuramento deponiranno non macinaru, ma comprandu [*recte*: campandu] di pani accattato non siano tenuti alla suddetta gabella, ma pagari

⁵⁴ Giovanni Tommaso Moncada s'investì della contea di Caltanissetta il 12 luglio 1479, dopo la morte del cugino Antonio, terzo conte di Caltanissetta; fu gran camerlengo del regno di Napoli, maestro giustiziere e presidente del regno di Sicilia. Autore di poesie e di epistole in latino, egli è considerato un rappresentante dell'umanesimo siciliano. Cfr. F. San Martino De Spucches, *La storia dei feudi e*

dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai nostri giorni (1924), II, Scuola tipografica Boccone del povero, Palermo, 1924, pp. 90-91.

⁵⁵ Guglielmo Raimondo Moncada successe al padre Giovanni Tommaso nel 1501; fu maestro giustiziere e presidente del regno di Sicilia. Nel 1492, il Parlamento lo designò quale generale delle armi siciliane contro le scorrerie dei turchi. Cfr. *ibidem*.

quanto per iuramento deponirannu aviri machinatu e non ultra pro reman-
zione // [c. 251v] che quella che fa pani a vindiri paga la raxuni di quello che
machina a lu gabellotu. Ex parte presentis prefati illustris responditur quod
mature providebitur.

[*Baglia, a cui è aggregata la ragione della mondezza, per la quale vi è un capitolo della segrezia*] Item perché la terra di Caltanissetta ci è la gabella della baglia, intra la quali ci è aggregata la raxuni di la mundizia, e di poco iczà è stata segregata di la ditta gabella in gravi danno tanto di la Curti, quanto vexazioni et danno di la Università, per causa chi li gabelloti non osservano li consuetudini di pignari alli persuni propri chi iettanu la mundizza intra la Terra, ma per un poco di mundizza chi trovanu in una ruga spignanu a tutti arringu, senza fari alcuna indignazioni, supplica per tanto ditta Università a vostra illustri signoria ditta raxuni di mundizza aggregari // [c. 252r] alla ditta gabella di la baglia, pro ut prius erat, ed osservari lu capitulu di la sigrizia, cioè inquirere la viritati cui ietta ditta mundizza ed a chillo tali prendiri in pena e non generalmente espignari né fari pagari a cui non culpa, e chi la pena sia tari uno per la mundizza tantum. Placet illustri domino comiti capitulum di la baglia e mondizza, ultimo per errorem⁵⁶.

Item supplica la suddetta Università a vostra signoria illustrissima chi di concediri grazia, remissioni, indulgenza e plenissima remissioni restituzioni di tutti e singoli delitti fussiru stati perpetrati e commissi di lu principiu di lu tumultu fattu per lu populu di Caltanissetta usque ad presentem diem, per tutti habitaturi ed inquilini di la ditta Università, tantu comu ufficiali, quantu comu persuni privati, maiuri e minuri, a ditta Università e populu // [c. 252v] di Caltanissetta in genere, et in specie rimittendu generali ogni debito di lu eccessu, culpa, negligenza e difettu, sive deleta fuerunt commissa in committingo, sive in omittendo, sive sunt simplicia, sive habeant mixtu interesse, sive simpliciter in consequenda bona omnia burgensatica, sive in totum, sive in partim venirent ipso iure aut per sententiam Erario prefati Illustris aperienda et confiscanda, seu devolvenda, etiam si interesse verteretur partis private seu principaliter et alius Fisci verteretur interesse etiam receptione banitorum et foriudicatorum et altri a chisti simili autori, chi fussiru maiuri oi minuri ai tali chi su recodissi oi divissi fare quilla speciali menzioni et signanter per aviri estoltu in auta la bandera del // [c. 253r] re nostru signori e fattu altri eccessi, delitti, enormitati, eccettu tantum crimen lese maiestatis, enim solum in personam principis, lo quali delitto sulamenti s'intenda essiri eccettuatu e tutti l'altri s'intendanu essiri rimissi a die quo pro delictis preteritis gentibus in qualsivoglie curie totaliter s'intendanu essere estinti, comu si mai fussiru stati commissi né perpetrati contra sua illustri signoria. Ita quod

⁵⁶ Non sappiamo se quest'ultima annotazione facesse riferimento alla posizione che il capitolo in questione occupava nella fonte da cui fu tratto il presente transunto. È però certo che il testo del capitolo fu copiato due volte (esso compare, infatti, una seconda volta in calce al documento, dopo la sottoscrizione del conte), il che ci

dà modo di collazionare le due versioni e di rilevare, ad esempio, che al termine 'vexazioni' della prima corrisponde, nella seconda versione, 'lesazioni' o, ancora, che a 'indignazioni' della prima fa da contrappunto il termine 'indagini' nella seconda.

de cetero li ditti inquilini et abitaturi di la ditta terra, per qualsivoglia causa di qualsivoglia delittu ut supra, non pozzanu essiri criminali convenuti in aliquo iudicio per prefatum illustrem nec heredes, successores eius illustris dominationis. Placet illustri domino comiti quod remittantur quo ad interesse Curie tantum, iuxta formam contractus celebrati in actis notarii Vincentii Collo, die 10 septembris 5^e inditionis 1516.

[*Terraggi e rotolatim*] Item pirchi in ditta terra è un autra // [c. 253v] gravi vessazioni che uno burgisi o qualsivoglia autra sorti di persuni, chi avendu loro territorii e chiusi e volendu quelli usari con autri persuni e compagni per loro utilitati di diversi simensi, lu segretu li costringi e voli chi tutti chilli persuni chi vannu a fari maisi e siminari ntra li ditti Territorii e chiusi, voli chi si vaianu a scriviri a lu libru e pagari un tari per unu cumpagnu e poi li costringi a fari pagari li terrageri e paraspulari contra ogni forma di raxiuni, e pirchi a proibiri la libertati, chi nissunu fora patruni di la roba sua, pir tantu si supplica chi ogni patruni di territoriu, burgisatu, chiusi liberamenti, senza licenza o scrivirsi, né pagari terraggiu, // [c. 254r] né ritulati, né dirittu nissunu a la Curti né a nissunu ufficiali. Placet illustri domino comiti quod observetur, sicut observabatur tempore patris et avi prefati illustris, iuxta formam capitulorum segretie.

Item e pirchi li segreti di lu dittu cuntatu e terra avinu osservatu e pratticatu che uno borgisi di la ditta terra, avendu qualsivoglia specie di bestiame e non si avessero aviri accattato fego di lu ditto cuntatu per tutti li iorni quindici d'ottobru, tali burgisi e patruni di la ditta bistiami, non si trovannu scritti et affidati allu libru di lu segretu, eranu in pena di onze 4 alla Curti, cosa indebita e multu noiusa a ditti burgisi e patruni di bestiami, si supplica pir tantu a vostra signoria illustrissima si degni providiri, ordinari e cumandari chi de cetero ognuno // [c. 254v] libere et impune pozzanu pasciri loru bestiami intro li ditti comuni d'ogni tempu, senza incurriri a pena nixuna, e chi li bestiami sutta bastuni⁵⁷ tantu di li cittadini, comu di frusteri, di nexunu tempu pozzanu accustari a lu circuitu di li vigni per tiru di una balestra, e quandu ci n'accustassiru sia licito ad ogni patruni di vigni, seu soi garzuni, tali bestiami saittari ed ammazzari impune. Servetur iuxta formam consuetudinum; nam sic placet eius illustri dominationis.

Item perchi anticamenti s'osservava chi ogni burgisi e patruni di massaria chi facissi intra li comuni lo sabato la sira volendo scapulari impasturandu li voi alla virsara et la notti et tuttu l'indumani, chi è la duminica, e pifina a lu lu niri // [c. 255r] ad ura licita ditti voi avissiru potutu pasciri intra li feghi convicini, senza incurriri in pena nissuna. E pirchi li patruni di li feghi strincianu più di la osservanzia e, non sulamenti non ci potiano pascire a li supraditti tempi ed altri liciti, ma quasi in tuttu li proibianu, in gravi dannu e detrimentu di li arbitrii di li ditti massarii, per tantu si supplica et addimanda chi li ditti burgisi, impasturandu li loro voi intra li comuni di dittu cuntatu a loro arbitriu si sarrà lu sabatu la sira, tutta la notti, fina alla duminica ad ura di

⁵⁷ Secondo Giuseppe Sorge, per bestiame "di bastone" o "sutta bastone" deve intendersi quello che veniva destinato tutto l'anno al pascolo, perché affidato, appunto,

alla custodia di un pastore munito di bastone. Cfr. G. Sorge, *Mussomeli*, I cit. pp. 336-337.

menzuornu, pozzano pasciri intra li ditti feghi convicini di loru massarii, e la duminica a menzu iornu lu patruni di li voi si li digia nesciri di li ditti feghi ed impasturarili arreri intro li ditti comuni // [c. 255v] e poi tornannu li ditti voi intro li ditti feghi ci possano stari fina a lu luniri seguenti ad ura di terza, a ditta ura di terza li Patruni di li ditti voi si li diggianu nesciri di li ditti feghi e tutti l'autri iorni di la simana impasturandusi la sira li loru voi intra li ditti comuni, comu di supra è dittu, pozzanu stari intro li ditti feghi, andanducci la mattina sequenti ad ura di terza, senza pagari a li patruni di li ditti feghi diritti per raxuni alcuna; per tantu placzza a vostra signoria illustrissima fari osservari et eseguirli dittu capitulu, iuxta seriem et tenorem di hicza innanti. Mature providebitur.

[*Mero e misto*] Item perché la ditta Università s'aggrava grandementi chi, quannu alcuno cittadinu delinquissi tantu in civili comu in criminali, vostra signoria illustrissima l'estrai // [c. 256r] di la ditta terra e contatu e manda li carcerati in autri terri di vostra signoria illustrissima, di che si veni a patire gravi detrimentu e s'accattura [*recte*: saccatura] e vessazioni di persuna e beni, senza utilitati nissuna di vostra signoria illustrissima, per maxime chi mai si costumava strairsi li vassalli di vostra signoria illustrissima per li retro principi ed antecessuri di vostra signoria illustrissima, per causa che la ditta terra avi primo e secundo iudicio, per tantu si supplica di chà innanti tantu civili quantu criminali ditti cittadini non si pozzanu estrairi da ditta terra. Non transeat.

Item perché la maiuri parti di lu regnu seu citati, regni terri e lochi si osserva e costuma lo refugiu di casa per qualsivoglia debito, chi la ditta Università supplica a vostra signoria illustrissima dittu refugiu concedirlu e farlu // [c. 256v] osservari in la ditta terra di Caltanissetta e cosi comu s'osserva in ditti citati, terri e lochi di lu regnu, maxime quod est de iure, non obstanti chi sarà renunciatu in contrattu cum iuramento, e chi li causi civili l'Erariu di la Curti non pozza aviri pidaggiu nisciunu, né nisciunu ufficiali li pozza mandari a fari pidaggiu in consiliu tantum. Servetur forma iuris.

[*Carceri per bestiam e animali*] Et perché in ditta terra di Caltanissetta si avi osservatu sempre li carceri contro l'animali essiri videlicet per la bestiam di bastuni accadendo lo bisogno veniri carcerati andari a lu castellu, in lo quali castello non pagano raggiuni nixuna di prigionia, tantum si paga la guardia per andari a pasciri la ditta bestiami per chilla non potiri // [c. 257r] patiri, e l'altri animali, como sono cavalli, someri, veniri carcerati ed andari a li fundachi di la ditta terra e per raggiuni di la ditta prigionia pagarsi grano veruno per testa non ci dormendu e grani dui dormenducci; ed ora, di pocu tempu in czà, vostra signoria illustrissima l'aia fatta carciararia e datu ditta raxiuni in grandi statu novi ordini e trasgreduto l'ordini di como per lu passato si costumava pagarsi e farsi pagari ditta raxiuni di carceri, tantu pri ditta bestiami di bastuni, comu d'altra specie di bestiami ed animali, a raxiuni di grana cinque per testa volta la guardia quandu si è bestiam, cosa enormissima contra ogni forma di raxiuni ed antichi osservantii // [c. 257v] di la ditta terra, di che in genere tutta la ditta Università veni a pitiri [*recte*: patiri] grandissimo detrimento, di che supplica vostra signoria illustrissima iustificatissima voglia modificari ed obsurpari ditti gravizii e riduciri ad pristinum statum, chi eranu pri lu passatu, cioè l'animali di bastuni andari carcerati a lu castellu e non pagari diritto nisciuno, eccettu la guardia, ed altri animali andari carcerati a li fundachi e pagari grano uno per testa non ci dormendo,

e dormendocci alli fundacari seu patruni di li fundachi non essiricci carcerario nixiuno e pagari nisciunu o unu dirittu di carceri ut supra. Placet illustri domino comiti quod observetur antiqua consuetudo.

Item perché la ditta terra di Caltanissetta // [c. 258r] s'osserva, costuma e pratica ciascheduno principiu d'annu mittirisi la rata di li frumenti, tanto per li burgisi e massari, comu per li mercanti, a raxiuni di salme dieci per cintinaru mercanti e tali frumentu andari a magazzeni e tuttu lu resto di li frumenti non li putiano estrarri e vindiri fora di la ditta terra e contatu in gravi preiudiciu e iattura di ditti massari e mercanti ed autri pirsuni di putiri di cui fussiru vinduti alcuna parti di formentu, per tantu la ditta Università, avendu considerazioni alli comuni utili, tantu di li ditti massari e burgisi mercanti, quantu ancora di lu populu minutu ed ogni facultati di pirsuni, per proibiri ristari // [c. 258v] la sufficienza di li frumenti chi sunnu necessari pri la ditta terra, ed ancora li patruni di li ditti frumenti putiri in parti di li ditti frumenti supra di chilli fari lu fattu loru e chi veni di re propria, ditta Università supplica e dimanda chi lu massaru sia tenuto mittiri la so rata salmi dieci di formentu per aratatu e salmi cinque di oriu etc.; lu mircanti sia tenuto mittiri salmi deci per centinaro e salmi 5 d'oriu, livata la rata sua sia tenuto rivulari a li iurati tutti li frumenti chi ci sunnu pervenuti in loro putiri, tantu di li massarizi, comu di mircanzia e, fattu dittu rivelu, diggianu tiniri una terza parti di ditti frumenti a loru putiri pri fina a menzu marzu e naveri dui parti ditti patruni si pozzanu // [c. 259r] quilli estrarri e vindiri fora la terra, contatu a loru voluntati senza e licenza di lu illustri signori conti, né ancora di nisciunu ufficiali di la ditta terra impune a sua libertati et, venuta menzu marzu, di chilli terza parti chi hannu tinuta essendu bisogno pri la ditta Università la portatura di li marini più convicini di la ditta terra e comu valirannu quilla iurnata e, non essendo bisogno, quillo si possano estrarri con licenza delli iurati di la ditta terra di la terza parti tantum e, si li patruni di li ditti frumenti, tantu mercanti comu massari, non consumassiru tantu ditti rati, comu la terza parti di li ditti frumenti adeptu la ditta Università e iurati accattarli a chillo prezzo chi si potrà aviri ad ipsi // [c. 259v] danni, interessi di contravenienti, li quali non sianu e dianu stari in putiri di li patruni e quilli vindiri ad ordini di li iurati con putirisi rendiri cunti alli ditti iurati di lu distributivu, pri putirsi vidiri lu cuntu di quilla avrannu vinduta per non si fraudari la ditta Università; videlicet chi quandu alunu burgisi seu massaru non arricughissi per qualsivoglia infortuniu, non obstanti che seu geno [*recte*: sieno] aratati ed agiano seminato, non sianu tenuti alla ditta raxiuni di rata né ad interesse e si arricughissi e dassi lo iusto distributivu di ditti frumenti, di modo che in suo putiri non si restassi pri avirli avutu a dari et sia esenti e francu di ditta raxiuni di rata et interesse. Placet illustri domino comiti. //

[c. 260r] Item pirchi la ditta Università intro l'autri gravizii ed angarii si grava che continuamenti averati et espressati tanto di la presenza e residenza di vostra signoria illustrissima in la terra di Caltanissetta, comu di la assenza, per multi e varii ufficiali creati e servituri di vostra signoria illustrissima, tanto di li prisati, comu ancora d'esserci liceati bestii alla dugara [*recte*: iugara] tanto di sella, quanto di barda, tanto per servitù di vassallaggiu, comu per loro servitù, di che spissamenti veni ad essere vessatu e patirni grannissima incommoditati e dannu lu plui e plui persuni su stati dannificati, modu chi bestii perdutunni e quilli non ci essiri stati pagati, per la qual cosa in genere tutta la ditta Università murmura e non voli di czà innanti essiri plui

vessati di ditti angarii // [c. 260v] di prisati e bestii videlicet chi voli e contentasi ditta Università chi quannu vostra signoria illustrissima e so successuri farannu residenza in la ditta terra di Caltanissetta dari tutti quilli prisati chi sarannu bisogno pri sirvizi di vostra signoria illustrissima, li bestii tantu di sella comu di barda non ci pozzanu essiri mai livati alla iugara, maxime a quelli persuni chi nun l'alloganu né su soliti allugarli. Placet illustri domino comiti quod pro usu et servitio eius illustris domini et domus sue quod solvendo dittas bestias scilicet loheria quod possit accipere ad sui libitum voluntatis sed alii officiales non possint.

[*Carceri per civile e criminale*] Item pirchi la ditta terra di Caltanissetta sempri li carceri di li genti è stata d'innanzi di vostra signoria illustrissima a lo castello, undi // [c. 261r] si avi pagatu li raggiuni soliti di ditti carciari, cioè lo chitatinu pri causa criminale, dormendu in li carceri, solia pagari tari 1.12 allo carcerario si dui volti avissi statu carceratu per ditta causa e lo frusteri tari 3.12 eodem modo, et in li causi civili simili modo è andato carcerato per castiiu solia pagari grani dui pri la porta et di poi chi vostra signoria illustrissima donau li carceri ad Antoni La Mendula, don Antoni avi fattu pagari tari 1.2 per raxuni di carceri a quillu tali va carceratu, tantu per li causi civili, comu pri li causi criminali, si centu fiati andassi carceratu per la ditta causa semper si faccia pagari tari 1.2, similmienti di lu frusteri tari 3.12 et andatu carceratu pri castiu sempre si avi fattu pagari tari 1.2 et etiam andandu carcerati per li gabelli et debiti di Curti non si pagava // [c. 261v] cosa alcuna, et ora lu dittu Antonio l'avi fattu pagari, in grandi pregiuditio di la iustitia e detrimentu di li poveri vassalli di vostra signoria illustrissima. Supplica per tantu la ditta Università a vostra signoria illustrissima ditti carceri ridurre alla Curti di vostra signoria illustrissima, comu prima era, et cumandari chi de cetero si digianu pagari quilli raxiuni di carceri preditti, accusi comu pri lu passatu è statu costumatu pri li carcerati e castellanu di ditta terra. Circa solutionem, observetur antiqua consuetudo.

Item pirchi la ditta terra di Caltanissetta etiam ab antiquo si costumava quandu la Curti pro bono regimine donava fide omaggio a li ... mai si pagava [dicto] capitano tari due di fedeomaggio per ogn'uno di la parti, eccettu quandu la parti addumandava ditto fideomaggio, ora lu dittu capitano avi costumatu // [c. 262r] di poco in zà, quando donava ad uno fideomaggio pro bono regimine, fari pagarisi a deci personi pri una causa donava ed uno lo sacramento omaggio li fa pagare tari venti, cioè tari 2 per una persuna e grani 10 per una persuna si prindia lo mastro notaru, cosa multu contra ogni forma di raxuni e iniustizia, danno, detrimentu delli poveri vassalli; supplica per tantu ditta Università a vostra signoria illustrissima comandari chi quandu si duna fideomaggiu alli personi pro bono regimine non si paga cossa alcuna a lu dittu capitano, eccettu quandu li parti l'addumandassiru. Observetur antiqua consuetudo.

Item quandu la ditta Università non si contentassi, giusta la forma di lu contrattu chi è celebratu oggi chi su li 10 di settembre 1516 in atti di notar Vitrusu Collu, li presenti capituli gratis remissi siano cassi e nulli comu si fatti non // [c. 262v] fussiru. Placet illustri domini comiti.

Il conte di Caltanissetta. Ludovicus Lunacijs, de mandato prefati Illustris.

[*Baglia per mondizza*] Item perché in la terra di Caltanissetta ci è la gabella di la baglia, intra la quali vi è aggregata la raxiuni di la mundizza, di poco qua è stata segregata la ditta gabella, in gravi danno tantu di la Curti quantu

l'esazioni e danno di l'Universitati, per causa chi li gabelloti non osservanu li consuetudini di spignari alli persuni proprii chi iettanu la mundizza intra la terra, ma pri una pocu di mundizza che trovava in una ruga pignanu a tutti, senza fari alcuni indagini, supplica per tantu ditta Università a vostra signoria illustrissima ditta raxiuni di mundizza aggregari alla ditta gabella di la Baglia, pro ut prius erat, et observari // [c. 263r] lu capitulu di la segrezia, cioè inquirere la viritati, cui getta ditta mundizza ed a chiddu tali prindiri in pena e non generalmente espignari, né fari pagari a cui non culpa, e chi la pena sia tari uno per la mundizza. Placet illustri domino comiti.

Ex actis quondam notarii Antonini Galati, notariorum conservator, in archivio notariorum defunctorum civitatis Nari; extratta est presens ex registro notarii Calocerus Colli notariorum conservator generalis.

Narus civitas [invictissima] indubiam fidem facimus et testamur omnibus et singulis officialibus huius Sicilie regni maioribus et minoribus, cui vel quibus presententur, presentate fuerint qualiter supradicta extratta fuit et est extratta manu propria notarii Calogeri, uti conservatori generalis actorum notariorum defunctorum, cui habitur relatio, in cuius rei testimonium has presentes fieri fecimus et nostrum registrum per me notarium, sua subscriptione et sigillo quo utimur. Date Nari, die vigesimo septimo iunii 3^e inditionis 1755.

Don Ignatius Giaccetto, magister notarius.

Gli eventi

150 ANNI: UNITÀ E AUTONOMIA IL RISORGIMENTO DALLA SICILIA

Tra le iniziative dedicate dall'Assemblea Regionale Siciliana alla celebrazione del centocinquantesimo dell'Unità d'Italia, spicca la mostra *150 anni: Unità e Autonomia. Il Risorgimento dalla Sicilia*, inaugurata il 7 maggio 2011 a Palazzo dei Normanni, che si concluderà il 7 settembre.

L'esigenza di una non retorica riflessione sulla partecipazione della Sicilia al processo che condusse all'unità nazionale si è intersecata con l'esigenza di valorizzare il prezioso patrimonio bibliografico e documentario della Biblioteca dell'Assemblea Regionale Siciliana, in linea con la "missione" intrapresa dal Parlamento siciliano di «cambiare la biblioteca trasformandola in centro propulsivo di attività culturali»¹. La mostra curata da Antonino Giuffrida e Salvatore Ferlita, con la collaborazione di Matteo Di Figlia e Daniele Palermo, è stata affiancata da un ciclo di lezioni rivolte a studenti di istituti di istruzione secondaria e tenute dallo staff che ha preparato l'esposizione e da funzionari dell'Assemblea Regionale Siciliana, finalizzate a introdurre il percorso espositivo e a suscitare dibattiti e riflessioni sulle tematiche legate al percorso di unificazione nazionale e al rapporto tra questo processo e la tradizione autonomistica delle élite politiche e culturali siciliane. Nel corso degli incontri si è inoltre realizzato un positivo confronto con le scolaresche soprattutto sulla crisi del Regno delle Due Sicilie, sui difficili anni postunitari e sulle ragioni dell'Autonomia regionale.

¹ Presentazione di Antonio Purpura, direttore del Servizio Biblioteca e Archivio Storico dell'ARS, in *150 anni: Unità e Autonomia. Il Risorgimento dalla Sicilia*. Cata-

logo della mostra bibliografica (Palermo, Palazzo reale 7 maggio-7 settembre 2011), Assemblea Regionale Siciliana, Palermo, 2011, p. 14.

L'itinerario espositivo è stato articolato in sei sezioni di carattere storico (*Dopo il 1848; L'insurrezione dell'aprile 1860 e l'impresa dei Mille; Dittature, plebiscito, annessione; Costruire lo Stato, costruire la Nazione; Il mito di Garibaldi; Unità e Autonomia*) e una di carattere letterario (*L'altra faccia del Risorgimento*).

Per tracciare il percorso, sono stati scelti documenti, libri, bandi, litografie originali dell'epoca: dalla rarissima copia della *Storia della rivoluzione siciliana del 1860* di Giuseppe Villante, edita nel 1862, con preziose illustrazioni litografiche su Garibaldi, Crispi e gli eventi di quel periodo, alla copia del *Giornale ufficiale di Sicilia* del 26 novembre 1860 che pubblica la relazione del Consiglio straordinario di Stato ... al bando del 15 ottobre 1860, a firma del prodittatore Antonio Mordini che contiene il "decreto che convoca per il giorno 21 ottobre 1860 i Comizi elettorali, onde votare per il plebiscito sull'unità d'Italia con Vittorio Emanuele re costituzionale e i suoi legittimi discendenti", dal proclama "Italiani della Sicilia" a firma Mordini, ai diari di Crispi sulla spedizione dei Mille².

La sezione intitolata *Dopo il 1848* contiene soprattutto materiale librario sugli eventi del 1848 e sui loro protagonisti, con particolare attenzione al mondo dell'emigrazione politica. Numerosi siciliani, che già avevano conosciuto l'esilio negli anni precedenti, furono nuovamente costretti ad abbandonare l'Isola per sfuggire alle persecuzioni. Inoltre, dovettero avviare un profondo ripensamento delle loro idee politiche. Dopo il 1849 fu, infatti, chiaro a tutti che le idee democratiche e repubblicane, che trovavano in Giuseppe Mazzini il principale interprete, non avevano alcuna possibilità di successo per mancanza di seguito e, dunque, di forze. Questa convinzione, peraltro, fu confermata dal totale insuccesso dei tentativi insurrezionali d'ispirazione mazziniana che si verificarono negli anni Cinquanta: la tragica morte di Carlo Pisacane e l'altrettanto atroce conclusione della spedizione di Sapri fugarono ogni dubbio. Per questo, molti democratici siciliani iniziarono a guardare allora con interesse al Regno di Sardegna.

Il più noto è Francesco Crispi, nato a Ribera nel 1818 e interprete della parabola appena descritta. Nel corso degli anni Cinquanta egli fu costretto a un lungo peregrinare a causa del suo coinvolgimento in numerosi tentativi d'insurrezione, tutti falliti. Per lungo tempo avversario della monarchia piemontese e delle idee liberali di Cavour, Crispi andò convincendosi come un'unificazione guidata da Casa Savoia fosse l'unica strada percorribile. E quando, nel 1860, fu tra i principali organizzatori della spedizione dei Mille, aveva già maturato l'idea di abbandonare i principi repubblicani. «I repubblicani nostri amici – scriveva nel giugno 1860 – ci accusano di avere abbandonato la bandiera, i cavouriani di volere la repubblica, noi vogliamo l'Italia, e l'avremo!». «Io amo l'Italia sopra ogni cosa – chiosava pochi giorni dopo – e poiché l'Italia deve essere fatta con Casa Savoia, io l'accetto senza *arrière-pensée*». Altrettanto importante fu il percorso del democratico Giuseppe La Masa, colonnello siciliano che, ripensando alla storia militare del '48, ribadiva l'idea mazziniana di nazione armata ma auspicava che questa fosse anche organizzata socialmente e politicamente.

² Ibidem.

Venne meno anche il progetto di un ritorno *sic et simpliciter* al Regno di Sicilia, come testimoniato dal percorso intellettuale di Michele Amari. Nel 1842, dopo avere dato alle stampe la sua *Storia del vespro siciliano* (col prudente titolo di *Un periodo delle istorie siciliane del secolo XIII*), Amari fu costretto all'esilio in Francia, poiché risultò a tutti chiaro come il suo richiamo a un glorioso passato di ribellione dei siciliani avesse evidenti attinenze con la lotta politica coeva. Dopo il fallimento dei moti del 1848-49 e durante un nuovo esilio, l'autore scrisse l'introduzione per una seconda edizione del testo. Stavolta, prese le distanze dal modello di sicilianismo pre-quarantottesco, in cui egli stesso aveva creduto, avanzò profonde riserve sulla costituzione siciliana del 1812 e propose ai siciliani tutti una nuova idea politica, quella di una Sicilia indipendente da Napoli e dotata di istituzioni liberali perché inserita nella patria italiana³.

Nella sezione *L'insurrezione dell'aprile 1860 e l'impresa dei Mille* sono espone soprattutto stampe dedicate alla spedizione guidata da Garibaldi e agli eventi che la prepararono. Ancor prima dell'impresa garibaldina, in contemporanea con l'estendersi delle insurrezioni e dell'azione delle bande armate, era crollata l'intera struttura borbonica di governo ed era scomparsa ogni sua capacità di controllo del territorio. Il 5 maggio 1860, un commando guidato da Bixio si impadronì nel porto di Genova dei piroscafi Lombardo e Piemonte della compagnia di navigazione Rubattino; a Quarto, Garibaldi con i suoi volontari si imbarcarono per la Sicilia. L'11 maggio sbarcarono a Marsala e pochi giorni dopo a Salemi il generale, a nome di Vittorio Emanuele II, proclamò la Dittatura. Con una memorabile battaglia, il 15 maggio le forze garibaldine sconfissero l'esercito borbonico a Calatafimi. Prima di attaccare Palermo, Garibaldi aveva accresciuto le sue forze militari arruolando contadini siciliani, con il ricorso anche alla promessa della concessione di terre. L'attacco all'ex capitale iniziò il 27 maggio e si concluse il 6 giugno, allorché in seguito a una mediazione della marina britannica, i generali borbonici firmarono la capitolazione; alla conquista della città partecipò attivamente anche una parte della sua popolazione. Frattanto, l'esercito garibaldino continuava a essere rafforzato da altre spedizioni di volontari, mentre la "leva di massa", proclamata il 14 maggio dava risultati molto inferiori a quelli sperati, poiché era grande il numero di quanti vi si sottraevano. L'avanzata verso est culminò il 20 luglio con un nuovo successo sulle forze borboniche, a Milazzo; dopo questa battaglia il commando borbonico decise di ritirare l'esercito dall'isola per preparare la difesa dei territori continentali. Il 27 luglio Garibaldi entrò a Messina e da lì cominciò a progettare lo sbarco sul continente e il proseguimento della spedizione verso Napoli. Le forze garibaldine attraversarono lo stretto il 18 agosto; Napoli sarebbe stata conquistata il 7 settembre. Dopo la celebrazione dei plebisciti nel Mezzogiorno, il 26 ottobre Garibaldi a Teano consegnò l'Italia meridionale a Vittorio Emanuele II⁴.

Nel segmento *Dittature, plebiscito, annessione* sono raccolti provvedimenti emanati dal dittatore Garibaldi e dal prodittatore Mordini e memorie a

³ M. Di Figlia, *Dopo il 1848, in 150 anni: Unità e Autonomia. Il Risorgimento dalla Sicilia. Catalogo della mostra bibliografica (Palermo, Palazzo reale 7 maggio-7 set-*

tembre 2011) cit., pp. 22-23.

⁴ D. Palermo, *L'insurrezione dell'aprile 1860 e l'impresa dei Mille*, ivi, pp. 38-39.

stampa e *pamphlet*, a testimonianza del dibattito tra i sostenitori dell'annessione al nuovo Stato tramite plebiscito e coloro che propugnavano invece la convocazione di un'assemblea, quindi un inserimento nello Stato unitario che sarebbe stato frutto di una trattativa.

Oltre alla gloria derivata dall'epopea militare, i garibaldini ebbero anche l'onere di amministrare la regione. Per questo, nel 1860 si succedettero in Sicilia tre dittature. La prima, fu quella dello stesso Garibaldi; in luglio, però, egli decise di continuare la sua marcia verso l'Italia meridionale continentale e affidò l'incarico di dittatore ad Agostino Depretis, un ex mazziniano che aveva fino ad allora svolto la maggior parte della sua attività politica tra il Piemonte e il Lombardo-Veneto. A metà settembre, dopo le dimissioni di Depretis, fu nominato Antonio Mordini, democratico toscano. In tutti e tre i governi ebbe un ruolo di primo piano Francesco Crispi, che avrebbe in seguito considerato i decreti dittatoriali "i miei decreti" e a cui lo stesso Garibaldi avrebbe riconosciuto un ruolo chiave nei governi del 1860. Nel periodo delle tre dittature non vennero affrontate soltanto le emergenze militari. I governi si dotarono, infatti, di un braccio civile, prima attraverso l'istituzione del Segretariato di Stato, e in seguito con la creazione di un Governo a tutti gli effetti, con tanto di dicasteri.

Riguardo al dibattito sulle modalità di inglobamento dell'Italia meridionale al Regno di Sardegna, la storiografia è pressoché concorde nel ritenere che pur di raggiungere l'Unità, la Sinistra abbia dovuto rinunciare a imporsi. Per questo, nonostante Mordini fosse deciso a far eleggere un'assemblea che decidesse che via seguire per l'annessione, alla fine dovette cedere al plebiscito chiesto con forza da Cavour. Il 21 ottobre, con voto plebiscitario, la Sicilia decise per l'annessione e la dittatura Mordini, che pure restò ufficialmente in carica fino a dicembre, venne nei fatti esautorata⁵.

La sezione intitolata *Costruire lo Stato, costruire la Nazione* è dedicata a testimonianze relative all'impegno dei governanti del nuovo Stato unitario per realizzare l'unificazione legislativa (decreti regi e regolamenti) e a quello più arduo di "fare gli italiani", di costruire dunque una identità nazionale. Per realizzare tale fine – comune a tutte le élite socio-politiche europee – si prescelse un ampio spettro di strumenti: l'istruzione, in particolare quella elementare che avrebbe educato i bambini a sentirsi parte di una comunità nazionale; l'esercito, che tramite la coscrizione obbligatoria avrebbe dovuto fare incontrare cittadini provenienti da parti diverse di uno stesso paese; le feste nazionali, le simbologie e tutti i rituali pubblici ideati per celebrare la nazione⁶. Questo processo di costruzione dell'identità nazionale è testimoniato all'interno dell'esposizione non solo da libri scolastici e ritratti di protagonisti del Risorgimento, divenuto mito fondativo dell'Italia unita, ma anche da fotografie, bandi e testi legislativi.

Immagini, fotografie e memorie letterarie costituiscono la sezione della mostra intitolata *Il mito di Garibaldi*⁷.

⁵ M. Di Figlia, *Dittature, plebiscito, annessione*, ivi, pp. 52-53.

la Nazione, ivi, pp. 68-69.

⁷ Id., *Il mito di Garibaldi*, ivi, pp. 100-101.

⁶ D. Palermo, *Costruire lo Stato, costruire*

Dopo inizi relativamente umili, Garibaldi divenne uno dei più popolari e longevi eroi politici del mondo ottocentesco. Il suo fascino trascendeva le differenze sociali, e la sua fama oltrepassò le frontiere nazionali. Questo rivoluzionario ai margini della politica, pressoché privo di sostegno ufficiale, che rimase al potere per meno di sei mesi in tutta la sua carriera politica, fu di fatto il primo a guadagnarsi una fama di dimensioni veramente mondiali e a raggiungere le masse per mezzo delle nuove tecnologie di stampa. I litografi e i fotografi produssero innumerevoli sue immagini, mettendo in vario modo in rilievo la forza, il coraggio, la resistenza, la virilità, l'umanità, la gentilezza, la santità e lo spirito di avventura della sua figura di eroe. Oltre che in Italia, il suo nome faceva vendere i giornali anche a Londra, a Parigi, a Berlino, a New York, e sia i giornalisti che i lettori gioivano alle notizie delle sue imprese⁸.

L'ultima sezione del segmento storico, *Unità e Autonomia* è composta da atti ufficiali riguardanti l'attività del Consiglio Straordinario di Stato e testimonianze sull'attività dei suoi componenti e inoltre da documenti sull'elaborazione dello Statuto della Regione Siciliana, l'istituzione della regione autonoma e le prime fasi dell'attività dell'Assemblea Regionale Siciliana. Il Consiglio Straordinario di Stato fu istituito, il 19 ottobre del 1860, durante la dittatura di Antonio Mordini, con l'incarico di redigere un documento che indicasse al Governo di Torino e al sovrano alcune ipotetiche linee guida per l'inserimento della Sicilia nel nascente Regno d'Italia. Tra i trentasei membri scelti da Mordini figuravano Gregorio Ugdulena, che presiedette il Consiglio, Mariano Stabile, Michele Amari, Stanislao Cannizzaro e Nicolò Turrisi. Il «Rapporto del Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia con decreto del 19 ottobre 1860» suggeriva che nelle principali regioni italiane, compresa la Sicilia, fossero istituiti Consigli elettivi cui bisognava affiancare luogotenenti di nomina regia. Il governo italiano avrebbe optato però per una bipartizione amministrativa fondata su comuni e province, che escludeva, quindi, le regioni. Al modello di self-government di matrice anglosassone si preferiva quindi quello della Francia rivoluzionaria, esportato nel quindicennio napoleonico, che si fondava sull'estensione alle province della centralità amministrativa emanata dal centro.

Il 18 marzo del 1944, dunque ottantaquattro anni dopo, fu istituito l'Alto commissariato per la Sicilia. In seguito, la Consulta, appositamente creata, redasse lo Statuto della Regione Sicilia, approvato nel maggio del 1946 e divenuto operativo dopo le elezioni regionali dell'aprile 1947. Tra il 1860 e il 1944 erano però cambiate molte cose. In età liberale, la Sicilia era stata "analizzata" attraverso apposite inchieste, si era diffusamente parlato del fenomeno mafioso, era sorta nel dibattito pubblico la «questione meridionale». Al contempo, l'isola aveva partecipato alla costruzione dell'identità nazionale: i suoi giovani avevano studiato nelle scuole pubbliche e prestato servizio di leva nell'esercito regio; i suoi politici avevano rivestito cariche di primissimo piano nei governi nazionali; i suoi elettori avevano conosciuto il suffragio universale maschile; i suoi lavoratori avevano contribuito, anche attraverso una dolorosa emigrazione di massa, a un decollo industriale che, per quanto concentrato nel nord-Italia, guidò tutto il paese verso una modernizzazione per nulla scontata; nel 1946, le sue donne avevano votato per la prima volta nella storia. I

⁸ L. Riall, *Garibaldi. L'invenzione di un eroe*, Laterza, Roma-Bari, 2007, pp. XIII-XIV.

riferimenti dei padri dell'Autonomia al ruolo dell'isola nel Risorgimento non rappresentavano dunque il naturale prolungamento di un unico pensiero sicilianista, immutabile nonostante il procedere della storia. Testimoniavano invece la necessità, per una nascente comunità, di "immaginarsi", di pensare la propria identità, di trovare un autorevole passato comune. Il richiamo ai patrioti siciliani del 1860, dimostrava quanto forte fosse il potere evocativo del loro lascito⁹.

La testimonianza degli scrittori siciliani degli ultimi due secoli, di cui sono esposte edizioni delle opere principali, costituisce una sorta di filo rosso che si snoda lungo tutta la mostra e che permette una lettura disincantata degli avvenimenti che si sono susseguiti in quegli anni. Nella convinzione – scrive Salvatore Ferlita, ideatore di questa parte del percorso espositivo – che

a una letteratura del Nord, con la sua visione bonaria e ottimistica della realtà, con la sua poetica della figurina e del bozzetto, si può opporre la coscienza corrosiva del Sud, al riparo dall'ipoteca ideologica del Manzoni; al cieco fervore degli scrittori settentrionali, dunque, pronti da subito a inneggiare allo Stato unitario, l'ottica tragica degli autori siciliani, perennemente al riparo da facili entusiasmi, in grado di additare quale mostro di disfunzione fosse, allora come ora, l'Italia, culla di brucianti ingiustizie, vettore di risentimenti e lacerazioni. Sotto i colpi di un pessimismo radicale, questi ultimi hanno fatto lega per sgretolare l'epopea risorgimentale, basata sulla sublimazione dell'impegno politico, sull'apologia del sacrificio, sulla costruzione di una figura di eroe animato dall'amor patrio, sul motivo della riscossa del popolo italiano¹⁰.

Un'iniziativa "felice", partecipata in modo interattivo non solo da centinaia di ragazzi delle scuole superiori, ma anche da numerosissimi visitatori.

⁹ M. Di Figlia, *Unità e autonomia, in 150 anni: unità e autonomia. Il Risorgimento dalla Sicilia. Catalogo della mostra bibliografica (Palermo, Palazzo reale 7 maggio-7*

settembre 2011) cit., pp. 112-113.

¹⁰ S. Ferlita, *L'altra faccia del Risorgimento*, ivi, p. 129.



Recensioni e schede

Massimo L. Salvadori

L'Italia e i suoi tre stati.

Laterza, Bari, 2011, pp. 111

Nonostante siano trascorsi 150 anni dall'unità del Paese, l'Italia continua a portare i segni di un processo non del tutto lineare che ne condizionano lo sviluppo economico e sociale. Una unità che si è accompagnata a disunità dovute, soprattutto, a laceranti contrapposizioni ideologiche, ad un processo che ha portato ad un sempre più accentramento centralistico-burocratico e a condizioni strutturali mai adeguatamente affrontate. Partendo da questa constatazione, Salvadori, nel suo breve e intenso saggio, sviluppa sulla base delle sue ricerche una densa riflessione per offrire al lettore una chiave interpretativa di tale stato di cose. Allungando lo sguardo su questi centocinquanta anni, la prima evidenza rilevata è che bisogna distinguere tre fasi o tre momenti fondativi, ciascuno segnato da elementi specifici ma, tutti, omologabili per elementi comuni. Il primo è proprio quello relativo al Risorgimento, nato dal crollo degli stati preunitari; il secondo quello fascista, nato dal collasso della democrazia liberale; il terzo quello

democratico repubblicano, frutto della fine ingloriosa del regime fascista. Tutti e tre i momenti fondativi sono stati effetto di fatti traumatici (guerre); anche il fascismo che non è stato immediatamente dovuto alla guerra, è stato tuttavia effetto indiretto dei problemi indotti dalla prima guerra mondiale. Una nota che accomuna i tre momenti. In ciascuno di essi i rapporti politici sono stati contraddistinti da un sistema bloccato: nel primo tempo le élite liberali non hanno trovato alternative nel blocco democratico-mazziniano-radical e socialista, mentre è prevalsa l'idea di una delegittimazione degli uni nei confronti degli altri; nel regime fascista, naturalmente, l'alternativa non ci poteva essere ed a maggior ragione veniva in evidenza la delegittimazione; nello stato repubblicano democratico, l'opposizione si palesò come antisistema e, come era ovvio, riproponeva lo schema del sistema bloccato e della reciproca delegittimazione. Tutto questo perché è mancata la dialettica politica e tutto si è manifestato in termini di contrapposizione quasi palingenetica.

Al di là delle fratture politiche, il percorso di questi centocinquanta anni è stato segnato da fratture, di cui la più evidente è la frattura territoriale, nord e sud, una frattura che

«esplosa con il brigantaggio, aizzato dai legittimisti, ma al tempo stesso drammatica espressione della delusione subita dai contadini che avevano sperato nella riforma agraria, [che] non si è più ricomposta». Una frattura che, nonostante la voce forte di una folta schiera di meridionalisti, non ha trovato attenzione nei vari governi che si sono succeduti se non solo negli anni cinquanta quando l'iniziativa riformista dei governi De Gasperi, «pur con limiti intrinseci, permise di dare una risposta di vasto respiro ... un'occasione storica di rinascita... che però andò sostanzialmente perduta». Salvadori, a questo proposito, carica la responsabilità ai ceti dirigenti meridionali, di governo in primo luogo, che agli errori di progetto aggiunsero l'interferenza nei processi e il tentativo, riuscito, di utilizzare le immense risorse messe a disposizione per consolidare i propri potentati, magari intrecciando rapporti con i poteri criminali, con il risultato di un ulteriore deterioramento della situazione del Mezzogiorno.

Nonostante, tuttavia, questi problemi, l'unità ha retto; nessuno ha mai messo in dubbio, fino agli anni '80 del secolo scorso, questa stessa unità. Perfino nel momento più buio quando, nel '43, l'Italia, per la prima volta fu divisa, nessuno immaginò che potesse rimanere tale. Ciò è avvenuto perché, afferma Salvadori, «le componenti più avanzate e consapevoli delle élites dirigenti, sia dei leader più responsabili delle opposizioni [ebbero la volontà e la capacità] di assicurare, in alcuni momenti cruciali della storia nazionale, la coesione e lo sviluppo del paese, pur con i limiti che non hanno consentito di superare le antitesi di fondo [evidenziate]».

Lo sguardo dello storico si allunga all'oggi, al dopo tangenti-poli che apparve come il momento in cui, cadute le contrapposizioni

ideologiche, si sarebbe potuta risolvere la principale anomalia italiana, la mancanza di alternanza al potere:

«Negli anni successivi alla formazione del primo governo Berlusconi, l'Italia ha bensì finalmente conosciuto l'alternanza fra opposti schieramenti, ma ciò non ha comportato una normalizzazione in senso propriamente occidentale del sistema politico. È mancata una effettiva reciproca legittimazione delle parti in competizione, in quanto le loro contrapposizioni non solo sono rimaste molto acute, ma hanno avuto come principale motivo polemico proprio la mancata patente di maturità e lealtà democratica».

Il giudizio sul sistema berlusconiano è, dunque, assolutamente negativo.

Ultimo argomento, il problema della Lega, una forza che per la prima volta nella storia, se si fa eccezione della breve stagione separatista siciliana, parla di rottura dell'unità.

Ai leghisti che pongono la domanda: «Perché l'unità d'Italia?», Salvadori risponde saggiamente, e polemicamente, con un'altra domanda: «Ma che sarebbe stata e cosa sarebbe l'Italia senza l'unità?».

Pasquale Hamel

Giuseppe Carlo Marino

Globalmafia, manifesto per un'internazionale antimafia,
Bompiani, Milano, 2011, pp. 256

Non si può approntare una risposta efficace nella lotta alla mafia senza avere chiaro il contesto nel quale si radica lo stesso fenomeno, senza cioè tenere conto che la stessa si muove in un mondo globalizzato, che segue, accompagna e, perfino, è parte dell'attuale fase del capitalismo mondializzato. È questa la tesi di fondo di "Globalmafia, manifesto per un'interna-

zionale antimafia”, ultimo libro di Giuseppe Carlo Marino. Partendo da una propria interpretazione della mafia siciliana, per affinare la quale utilizza il concetto gramsciano di “egemonia”, ed evidenziandone la natura di “fenomeno di potere e di classe” cioè come prodotto dei ceti dominanti, i quali «hanno fomentato e alimentato nel popolo la moltiplicazione di un illegalismo diffuso, funzionale alla salvaguardia degli interessi privati e dei privilegi», l'autore arriva alla conclusione che il modello interpretativo elaborato per la mafia siciliana si deve estendere, grazie alla globalizzazione, ad altri sistemi criminali diffusi in parecchi stati al punto che non si può più parlare del fenomeno mafioso senza affrontarne le interrelazioni e le interconnessioni planetarie.

Oggi, afferma l'autore, si assiste ad un'impressionante espansione del fenomeno mafioso, capace di utilizzare tutti i meccanismi di modernizzazione e le opportunità che l'economia globalizzata capitalista offre. Le descrizioni, anche se per sintesi, delle gravissime condizioni di alcuni stati dell'America centrale e meridionale, dell'Africa sub-sahariana e dell'Asia – dove, in alcuni casi lo Stato e le sue élite dominanti, sono cointeressate al mondo criminale e, in qualche caso, ne rappresentano i vertici – danno il senso della gravità del momento vissuto e la difficoltà di avviare processi di reale liberazione che vadano al di là della affermazione della democrazia formale troppo spesso divenuta, «prodotto sociale del quale è obbligatorio diffidare», cioè paravento per operazioni di segno antitetico alla sua essenza. A questo proposito, Marino respinge la tesi, giudicata uno strumento mistificatorio, di quanti considerano come patologie dell'economie di mercato l'espandersi dei fenomeni di criminalità organizzata «conseguenza di

un non ancora maturo accesso di quei Paesi alla fisiologia del capitalismo: quasi a voler rassicurare circa una sicura prospettiva di eliminazione delle sue attuali difformità e patologie criminali, una volta raggiunta *nel* sistema e *per* il sistema la normalità richiesta *dal* sistema».

Tale fenomeno è infatti così grave da mettere in forse le conquiste di civiltà e dei diritti che soprattutto l'Occidente considerava acquisite una volta e per sempre.

Un quadro, dunque, pessimistico dal quale, sostiene Marino, non bisogna tuttavia, lasciarsi travolgere, e a cui, considerata la incompatibilità fra democrazia sostanziale e capitalismo globalizzato, l'autore propone di rispondere praticando l'*utopia*, il sogno della costruzione di una «democrazia autentica quale sintesi di libertà e giustizia sociale» e per la quale indica la strada della costruzione di un'Internazionale Antimafia, con un proprio statuto formale, del tutto simile alla antimafia spontanea che è venuta fuori in questi anni nel nostro Paese, e che ha dato dei risultati sicuramente positivi.

Un'antimafia che, come si auspica l'Autore, vada «al di là dell'impegno ambiguo per un'ambigua e improbabile legalità... per costruire la piattaforma di valori e di fini condivisi sui quali fare avanzare la civiltà del nuovo millennio».

Pasquale Hamel

Marta Herling, Pier Giorgio Zunino

Nazione, nazionalismi ed Europa nell'Europa di Federico Chabod,
Leo S. Olschki, Firenze, 2002, pp. 307

Né à Aoste en 1901, Federico Chabod a soutenu son diplôme de laurea *Introduzione al Principe* à la Faculté de Lettres et Philosophie de

l'Université de Turin en juillet 1924, sous la direction de Pietro Egidi, en soumis aussitôt le manuscrit à Benedetto Croce qui en fit une mention élogieuse dans la «Critica» et pu ainsi la faire l'année suivante publier sous le titre de *Scritti su Machiavelli*: «Mentre i principi italiani dell'ultimo Quattrocento hanno dimenticato, in buona parte, le velleità egemoniche, e si sono chiusi nel contrasto della diplomazia e nel bilanciamento delle forze; mentre Venezia, che non rinunzia, si è vista costretta a celar le sue carte, e a giocar di frodo, il Machiavelli ritorna al pensiero dei grandi combattenti del Trecento, lo integra con la sua esperienza e con la sua immaginazione, afferma nuovamente la necessità della lotta aperta, e quindi dello Stato forte».

Federico Chabod rédigea en 1934 la notice Machiavelli de l'*Enciclopedia italiana* et consacre un cours universitaire liminaire à l'université de Milan en 1943-44 sur ce que le Florentin appelait le caractère et la nature des peuples, en ouvrant le champ historiographique à la genèse de la nation. Or, le 23 juillet 1943 le Grand Conseil du fascisme vota la réintégration de la prérogative royale et laissa au gouvernement de Badoglio l'opportunité de transiger avec la dictature, en rétablissant le *Statuto albertin* et par conséquent une continuité institutionnelle. Federico Chabod sensible à l'appel du *Projet des Résistances européennes* rédigé à Genève, qui depuis le 25 juillet 1943 circulait clandestinement en ville, quitta alors Milan et rejoignit la Résistance dans le Val d'Aoste, renonçant du même coup à ses attributions dans la «Nuova Rivista Storica».

Le 2 mai 1945 Benito Mussolini fut fusillé à Milan par un partisan. Le gouvernement provisoire d'Alcide de Gasperi s'attacha d'abord à faire ces-

ser l'épuration en intégrant dans les corps de l'Etat les personnalités qui avaient été nommé à des postes à responsabilité par le Comité de libération nationale puis de faire élire une assemblée constituante par le référendum du 2 juin 1946, qui rassembla 22.162.955 suffrages et donna comme résultats 35,2% des voix pour la démocratie chrétienne, 20,7% des voix pour le parti socialiste et 19% des voix pour le parti communiste (Carlo Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia 1848-1948*, Bari, 1976, pp.446-447). Dès 1947 Federico Chabod eut pourtant cette réflexion: «Finita la supremazia politica delle vecchie nazioni che primamente avevano costituito le corps politique de l'Europe, e dipendendo ormai la guerra e la pace dai grandi imperi mondiali, uno del tutto non europeo, e due altri che sono si anche Europa, ma non soltanto Europa; finita la supremazia economica, a noi rimane forse ancora la repubblica delle lettere, la volterriana società degli intelletti. Certo, non più una repubblica come era allora, non allargato il suo cerchio, abbraccia oggi il mondo. Ma nella repubblica mondiale delle lettere e dell'intelligenza più che niun altro campo, forse la vecchia Europa puo ancora dire una sua parola».

Le 14 septembre 1949 Arnaldo Momigliano lui écrivit la lettre suivante: «Più mi interessa di sapere come risolti il seguente punto. Ogni storia universale, mi sembra, include una analisi delle caratteristiche essenziali di quelle nazioni con cui, grazie alla nostra civiltà, noi riconosciamo una comune umanità. Grecia e Roma ci interessano perchè ci hanno comunicato elementi essenziali della nostra civiltà; ma Cina e Giappone ci interessano perchè, grazie alla nostra umanità, noi vi riconosciamo valori di umanità. Natural-

mente il riconoscimento del valore di umanità è il principio della unificazione della civiltà: ma il principio, non la conclusione. Ora come tu intendi organizzare questi due aspetti di una storia universale: storia della nostra civiltà, storia della nostra umanità?».

Federico Chabod eut le courage de reprendre dans la *Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896*, qu'il publia en 1951, un problème dont il avait déjà parlé dans un cours professé à l'Université de Pérouse le 23 octobre 1940, sur l'importance du congrès de Berlin de 1878 au cours duquel les puissances se partagèrent certaines zones de la Méditerranée: l'occupation de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche, l'Angleterre obtint Chypre et la France une liberté de manoeuvre en Tunisie. Le plénipotentiaire du ministère d'Agostino Depretis, Luigi Corti, revint sans compensations, ce qui attisa une certaine amertume dans la péninsule d'autant plus que l'expansion démographique dans le sud de l'Italie provoqua de nombreux départs, et en 1881 on comptait 11 200 résidents italiens à Tunis contre 700 résidents français (Thierry Couzin, *L'Europe sans rivages. La Méditerranée (1798-1878)*, dans «Cahiers de la Méditerranée», 2009, 78, p. 284). Le 20 mai 1882 l'Italie signa à Vienne la Triple Alliance avec l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, ce qui conduisit Francesco Crispi à lancer le pays dans une politique d'expansion coloniale qui aboutit en Erythrée en 1890.

Le ministère des Affaires étrangères de Benito Mussolini ne craignit pas de désigner en 1942 comme faisant partie de son *Impero Mediterraneo* (Jean-Pierre Darnis, *Le mythe de la Méditerranée dans le discours politique italien contemporain*, dans «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée», 1998, 2, 5 p.) l'annexion de la Corse,

l'acquisition de Nice, comme l'occupation de la Tunisie et d'une partie de l'Algérie dans la logique d'un conflit que le débarquement en Afrique du Nord des Américains le 8 novembre 1942 va mondialiser. On comprend comment le décès de Federico Chabod à Rome en 1960, qui provoqua la réédition d'une partie de son œuvre chez Luigi Einaudi à l'initiative de Delio Cantimori et de Franco Venturi qui lui avait succédé à la direction de la «Rivista Storica Italiana» en 1958, à la suite de la longue polémique qui l'avait opposé à l'historien de l'Antiquité Arnaldo Momigliano, et alors que se préparait la célébration du centenaire de l'Unité, a pu contribuer à renouveler dans l'histoire de l'historiographie italienne les questions méditerranéennes (David Abulafia, *The two Italies. Economic relations between the Norman kingdom of Sicily and the northern communes*, Cambridge, 1977, pp. 327).

Thierry Couzin

Giuseppe Chiarante

La fine del PCI. Dall'alternativa democratica di Berlinguer all'ultimo Congresso (1979-1991), Carocci, Roma, 2009, pp. 211

Le parti communiste italien retrouva, dans les années du compromis historique qui permit en 1975 l'accession d'un gouvernement de solidarité nationale entre le parti communiste italien d'Enrico Berlinguer qui rassembla 32,05% des votes et la démocratie chrétienne d'Aldo Moro qui réunit 35,57% des voix aux élections parlementaires, une aura comparable à celle acquit le 2 juin 1946 par Palmiro Togliatti, lorsqu'il obtint 19,9% des voix juste derrière les 27,7% pour Ivanoe Bonomi et le parti

socialiste italien et surtout des 35,2% du démocrate chrétien Alcide De Gasperi, à la première élection au suffrage universel organisé par le comité national de libération (Carlo Ghisalberti *Storia costituzionale d'Italia 1848-1948*, Bari, 1976, pp. 389-430 et 445-447).

C'est à ce difficile exercice d'interprétation historiographique que s'est livré l'ancien membre de la démocratie chrétienne rattaché en 1958 au parti communiste italien Giuseppe Chiarante, par ailleurs responsable de la revue «Critica marxista» et de l'hebdomadaire «Rinascita», qui participa en mars 1984 à la délégation mandaté à Varsovie pour exprimer son désaccord devant la répression du général Wojciech Jaruzelski. Après que la brusque augmentation en 1973 des produits pétroliers sur le marché international ait déclenché avec la hausse des prix une rupture durable de l'équilibre social en relation avec le mouvement étudiant de 1968 et la montée à partir de 1969 du terrorisme des Brigades Rouges, Enrico Berlinguer proposa en 1977 une alternative européenne à la solution soviétique qui rassembla le parti communiste espagnol de Santiago Carrillo et les partis sociaux démocrates allemand de Willy Brandt et suédois d'Olof Palme, fondé d'une part sur le refus de l'austérité par la relance de la demande et le financement public des problèmes sociaux et d'autre part sur la coopération avec les pays du Tiers Monde.

A partir de 1980 Enrico Berlinguer posa en terme de moralité l'accroissement du fossé entre les citoyens et les institutions, laissant cependant ouverte la question de son lien avec le renouvellement des générations. Les scandales administratifs avaient il est vrai conduit à une ambiance de suspicion généra-

lisé dans la mesure où la classe politique devait composer depuis la création en 1983 d'une commission d'enquête parlementaire afin d'engager des poursuites dans les délits d'initiés avec lettres infamantes, dossiers monumentaux et séances interminables (Luigi Firpo, *Per una morale politica*, dans Id. *Cattivi pensieri*, Roma, 1999, pp. 16-18).

A la suite de son décès, le 16 juin 1984 Alessandro Natta fut désigné pour succéder à Enrico Berlinguer et, lors de la consultation aux élections locales du printemps 1985, il maintint au PCI une représentation de 30,2% dans les régions, 29,2% dans les provinces et 27,6% dans les communes, bases du référendum populaire qui marqua, malgré son engagement, la fin du mode de scrutin proportionnel, avec une différenciation régionale importante entre le Mezzogiorno, qui lui fut favorable à hauteur de 50%, et la Lombardie d'une part avec 1.300.000 suffrages et la Vénétie d'autre part avec 1.500.000 suffrages pour sa suppression avec le soutien de la Lega Nord de Umberto Bossi. Au XVIII congrès de 1988, afin de mettre un terme à la subordination du PCI à l'égard du leader du parti socialiste italien Bettino Craxi, ce fut enfin un homme d'une nouvelle génération, Massimo D'Alema, qui accéda au poste de secrétaire général. Trois jours après la chute du Mur de Berlin, la proposition d'Achille Occhetto au cours d'une réunion du PCI en novembre 1989 d'abandonner la dénomination de communiste. Finalement, lors du XX congrès de Rimini de 1991 les délégués décidèrent à une majorité écrasante de changer de nom en faveur du Partito democratico della sinistra.

Thierry Couzin

Libri ricevuti

Aa. Vv., *Da Halaesa ad Agathyrnum. Studi in memoria di Giacomo Scibona*, Edizioni del Rotary Club Sant'Agata di Militello, 2011.

L'Acropoli, rivista bimestrale diretta da Giuseppe Galasso, anno XII, 2/marzo 2011; 3/maggio 2011; 4/luglio 2011.

T. Baris, *C'era una volta la Dc. Intervento pubblico e costruzione del consenso nella Ciociaria andreottiana (1943-1979)*, Laterza, Roma-Bari, 2011.

M. Bertrand, N. Planas (a cura di), *Les sociétés de frontière. De la Méditerranée à l'Atlantique (XVI^e-XVIII^e siècle)*, Casa de Velázquez, Madrid, 2011.

bio-ethos, rivista di bioetica, morale della persona e medical humanities, 10 (sett.-dic. 2010).

S. Costanza, *Sicilia risorgimentale*, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Trapani, 2011.

G. Delille, *Famiglia e potere locale. Una prospettiva mediterranea*, Edipuglia, Bari, 2011.

S. Di Bella (a cura di), *Il coordinamento dello statuto siciliano con la costituzione. Nuovi atti e documenti*, I Quaderni dell'Ars, Palermo, 2011.

V. Fiorelli (a cura di), *Per conoscere la storia*, contributi di G. Galasso, G. Laterza, M. Mastrogregori, E. Tortarolo, Ucsi-Unisob-Cdg Editori, Napoli, 2011.

J. Ginès de Sepulveda, *Democrito secondo ovvero sulle giuste cause di guerra* (Democrates secundus sive de iustis belli causis), testo latino e traduzione italiana, a cura e con un saggio di D. Taranto, Quodlibet, Roma, 2009.

G. Imbruglia, *Censura e giurisdizionalismo nel secondo Settecento a Napoli. Il Delegato alla Reale Giurisdizione*, in E. Tortarolo (a cura di), *La censura nel secolo dei lumi. Una visione internazionale*, Utet, Torino, 2011, pp. 117-147.

The journal of european economic history, vol. 39, 2010/1.

E. Magnano di San Lio, *Giovan Battista Vaccarini architetto siciliano del Settecento*, voll. 2, Lombardi editore, Siracusa, s.i.d.

G. Mendola, *Il paese dei Migliaccio. Montemaggiore Belsito dall'età normanna all'Unità d'Italia*, Officine Tipografiche Aiello e Provenzano, Bagheria (Palermo, 2010).

P. Misuraca (a cura di), *Luigi Rognoni intellettuale europeo. Documenti e testimonianze*, voll. 3, Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione e Filmoteca regionale siciliana, 2010.

Per i linguisti del nuovo millennio. Scritti in onore di Giovanni Ruffino, Sellerio, Palermo, 2011.

F.M. Raimondo, R. Schicchi, *I grandi alberi di Sicilia*, Azienda Foreste Demaniali della Sicilia, Palermo, s.i.d.

F. Renda, *Maria Carolina e Lord Bentinck nel diario di Luigi de' Medici*, Sellerio, Palermo, 2011.

A. Ruiu, *L'aristocrazia senese: classe di reggimento del sistema cittadino dal medioevo all'età moderna. Contributo metodologico e prospettive di ricerca per la storia comparata dei ceti dirigenti e delle istituzioni politiche e parlamentari*, Edizioni Ets, Pisa, 2010.

G. Sabatini, V. Favarò, *Frontières externes, frontières internes. Implications politiques et sociales de l'institution des milices territoriales dans les royaumes de Naples et Sicile (XVI^e-XVII^e siècle)*, in M. Bertrand, N. Planas (a cura di), *Les sociétés de frontière. De la Méditerranée à l'Atlantique (XVI^e-XVIII^e siècle)*, Casa de Velázquez, Madrid, 2011, pp. 177-192.

R. Schicchi, P. Marino, L. Saporito, G. Di Noto, F.M. Raimondo, *Catalogo pomologico degli antichi fruttiferi di Sicilia*, vol. I, dell'Università di Palermo, Dip. Scienze Botaniche, 2008.

R. Sottile, M. Genchi, *Lessico della cultura dialettale delle Madonie*. 1. *L'alimentazione*, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Palermo, 2010.

Studi storici Luigi Simeoni, vol. LXI (2011), Istituto per gli Studi Storici Veronesi, 2011.

S. Tramontana, *Capire il Medioevo. Le fonti e i temi*, Carocci, Roma, 2009.

G. Trivelli, *Antonio Tomba. Un emigrante valdagnese a la conquista de la Argentina*, Municipalidad de Godoy Cruz, Mendoza, Argentina, 2011.

P. Verri (Edizione nazionale delle opere di), *Scritti politici della maturità*, a cura di C.Capra, vol. VI, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2010.



Sommari / Abstracts

■ Giuseppe Galasso

Due Italie nel Medioevo?

È diffusa e prevalente la convinzione della eterogeneità della vicenda storica del Sud e del Nord dell'Italia. La divaricazione dei differenti destini a partire dall'anno Mille si fa estremamente esplicita: a un Sud contraddistinto, dopo l'avvento dei Normanni, da una struttura unitaria, da un grande Stato territoriale a base feudale, fa da contraltare un Nord in cui, sia pur entro una cornice unitaria giuridico-istituzionale emergono alcune entità politiche che prendono il nome di Comuni. Appare però pure evidente come, lontano dalle deformazioni prospettiche di storiografie che in passato sono state inficcate da pregiudizi ideologici, si debba non solo osservare che sia al Nord sia al Sud le formazioni politiche che ne hanno contrassegnato le rispettive fisionomie, il Regno e il Comune, non reggano "alla prova della storia", ma come, soprattutto, sia nei secoli precedenti all'anno Mille che occorre guardare per scorgere gli acerbi caratteri originali e le peculiarità della straordinaria esperienza storica italiana.

Parole chiave: Nord, Sud, Medioevo, caratteri unitari.

Two Italies in the Middle Ages?

There is a widespread and prevalent notion that the history of Southern and Northern Italy is heterogeneous. The divergence of the two begins in the year 1000 AD and becomes very easily recognizable: the South, after the advent of the Normans, is characterized by a unitary structure and a large feudal-based territorial state, counterbalanced by the North where, albeit within a unified legal and institutional framework, some political entities that are called Municipalities (Comuni) emerge. Nevertheless, it also seems clear that, far from the deformed historical perspectives that in the past were subverted by ideological prejudices, it must be observed both in the North and South that the political bodies that most determined their respective physiognomies, the Kingdom and the Municipality, do not stand "the test of history", and that it is above all in the centuries prior to 1000 AD that we must look to see the original inchoate character and peculiarities of the extraordinary history of Italy.

Keywords: North, South, Middle Ages, unitary features.

■ Gerassimos D. Pagratis

Ships and shipbuilding in Corfu in the first half of the sixteenth century

Il saggio, basato principalmente su fonti notarili provenienti dagli archivi di Corfù e di Venezia, si propone di esaminare sia i tipi di navi presenti nell'isola dalla fine del quindicesimo secolo fino alla metà del sedicesimo secolo, gli elementi tec-

nici (capacità, ciurma etc.) e le dimensioni quantitative della marina mercantile di Corfù, sia anche le attività di costruzione navale nell'isola e nelle zone limitrofe.

Parole chiave: Corfù, Venezia, marina mercantile

Ships and shipbuilding in the first half of Corfu in the sixteenth century

The essay, based mainly on notarial records from the archives of Corfu and Venice, aims to examine the types of ships present in Corfu at the end of the fifteenth century and the first half of the sixteenth century, their technical characteristics and capabilities (capacity, crew, etc.) and the potential of the Corfiot merchant fleet and the shipbuilding activities on the island and surrounding areas.

Keywords: Corfu, Venice, merchant fleet.

Lucia Craxi

Alle origini dei duchi di Villarosa: Francesco Notarbartolo (1630-1704)

L'ascesa economica del ramo della famiglia Notarbartolo che conseguirà il titolo di duca di Villarosa si caratterizza per la rapidità e l'incisività d'azione del capostipite: Francesco Notarbartolo Alvarez d'Eván. Muovendosi con abilità nel quadro del sistema economico siciliano della seconda metà del Seicento, Francesco riuscì in breve tempo a costruire il nucleo del patrimonio fondiario della famiglia: nel volgere di un ventennio, tra gli anni '70 e gli anni '90 del XVII secolo, creò infatti un patrimonio di feudi compatto e geograficamente ben definito, che si estendeva tra Castrogiovanni e Santa Caterina. L'operato del Notarbartolo è assimilabile ad altri casi simili, ma si caratterizza anche per una certa originalità d'azione, come dimostrano la personalissima soluzione fornita al problema della trasmissione di un patrimonio di recente acquisto, nonché la notevole lucidità nel delineare una politica matrimoniale e patrimoniale che orienterà l'operato della famiglia per oltre un cinquantennio.

Parole chiave: Notarbartolo, duca di Villarosa, Sicilia, Seicento, nobiltà, politica matrimoniale, strategie successorie.

The origins of the Dukes of Villarosa: Francesco Notarbartolo (1630-1704)

The economic rise of the branch of the Notarbartolo family that would obtain the title of Duke of Villarosa was defined by the rapid and incisive action of the progenitor, Francesco Notarbartolo Alvarez d'Eván. Moving skilfully in the Sicilian economic framework of the second half of the seventeenth century, Francesco was quickly able to amass a nucleus of family estates: in the space of twenty years, between the 1670s and 1690s, he created a large number of compact and geographically well-defined feudal estates extending from Castrogiovanni to Santa Caterina. The accomplishments of Notarbartolo are comparable to other similar cases, but are also characterized by a certain originality, as demonstrated by his unique solution to the problem of handing down newly acquired assets and the great clarity in defining a marriage and financial policy that was to guide the family's actions for over fifty years.

Keywords: Notarbartolo, Duke of Villarosa, Sicily, the seventeenth century, nobility, marriage policy, succession strategies.

Laura Luzi

Riflessioni su matrimonio civile e divorzio all'epoca della Rivoluzione Francese

L'introduzione in Francia della legge sul divorzio origina da un dibattito dietro il quale risiedono sia istanze di uno stato precocemente fattosi Nazione, antagonista del potere religioso e delle attribuzioni da esso gestite, sia istanze di autori di pamphlet, che invocano la libertà individuale e la libera scelta come fondamenti del matrimonio quale contratto liberamente scelto, e della conseguente possibilità di scioglierlo, il divorzio. La famiglia deve scardinare il potere del *pater familias*, deve riconoscere la libertà della donna e fondarsi sull'amore, non sulla costrizione,

la donna deve sperimentare maggiore libertà, così da divenire, secondo essi, in nuce, il banco di prova dell'idea di Libertà che si vorrebbe incarnata nel rapporto tra cittadino e Nazione Francia. Un rapporto libero, ideale, in cui il cittadino fosse davvero legato, ma per libera scelta, alla Nazione. Una adesione volontaria. Qui viene brevemente riportato il contesto da cui tali discorsi originano, il dialogo tra pamphlettisti e scrittori e giuristi, fino all'introduzione della legge sul divorzio, nel 1792, dall'iniziale entusiasmo alla sua riduzione, via via, in nome della paura di concedere troppa libertà. La donna ridotta, di nuovo, a una parità in tono minore.

Parole chiave: matrimonio civile, divorzio, Rivoluzione Francese

Reflections on civil marriage and divorce at the time of the French Revolution

The introduction of divorce laws in France originates from a debate fuelled by both the necessities of a state which had become a nation precociously and which was an antagonist of religious power and the functions and duties it managed, and the necessities of pamphleteers invoking individual freedom and free choice as the foundation of marriage conceived as a freely chosen contract, and thus with the consequent possibility to dissolve the contract with divorce. The family must undermine the power of the pater familias, must recognize the freedom of women and be based on love, not on coercion. Women must experiment greater freedom and in this way, to synthesize their view, become the litmus test of the idea of freedom that incarnates the relationship between citizens and France the nation. A free and ideal relationship in which the citizen was truly tied, but by free choice, to the nation. A voluntary membership. Here is examined briefly the context in which these discourses arise, the dialogue between pamphleteers, writers and jurists up to the introduction of the divorce law in 1792, from the initial enthusiasm to its subsequent gradual reduction for fear of granting too much freedom. Women reduced, again, to a lesser equality.

Keywords: civil marriage, divorce, the French Revolution

■ Daniele Palermo

Percorsi storiografici sul XVII secolo: dalla rivolta alla resistenza

Negli ultimi decenni, la storiografia sulle rivolte del XVII secolo ha messo in discussione ed ha cominciato ad abbandonare il lessico classico che ruotava attorno ai termini "rivolta" e "rivoluzione". L'attenzione si è concentrata su termini come "resistenza" e "conflitto", nell'ambito di una più ampia riflessione di tipo prettamente politico, nella consapevolezza dell'inadeguatezza della categoria di rivolta a descrivere l'universo di rapporti politici che caratterizzano la società moderna.

Parole chiave: conflitto, resistenza, rivolta, storiografia.

Historical paths of the seventeenth century: from revolt to the resistance

In recent decades historiography of the seventeenth-century revolts has challenged and begun to abandon traditional vocabulary which made frequent use of the terms "revolt" and "revolution". The focus has shifted to terms such as "resistance" and "conflict" as part of a wider reflection from a purely political perspective, with the awareness that the category of "revolt" is inadequate when seeking to describe the universe of political relations that characterize modern society.

Keywords: conflict, resistance, revolt, historiography.

■ Vincenzo Zito

Committenza e maestranze nel rinnovo dello skyline urbano in Terra di Bari nel '700. La costruzione del campanile di S. Francesco in Andria

Il lavoro rappresenta un sintetico spaccato delle difficoltà economiche, artistiche e tecniche che committenti e maestranze dovettero superare nella costruzione dei campanili barocchi che, numerosi, furono realizzati in Puglia nel '700 e

che contribuirono in maniera determinante alla trasformazione in senso barocco dello *skyline* delle città. La documentazione di riferimento, inedita, è costituita dagli atti di una causa che l'ingegnere Vito Ieva di Andria intentò contro i Padri conventuali della città, per ottenere il giusto compenso per la sua prestazione di lavoro intellettuale svolto per la costruzione del campanile annesso alla chiesa di S. Francesco.

Parole chiave: campanili, skyline urbano, terra di Bari, XVIII secolo.

Commissions and workers in the renewal of the urban skyline in the Territory of Bari in the 1700s. The construction of the bell tower of St. Francis in Andria

The essay gives a concise look at the economic, artistic and technical difficulties which contractors and workers had to overcome to construct the numerous Baroque church towers in Apulia in the 1700s, which in the Baroque period transformed city skylines. The unpublished reference documents were originally used in a lawsuit that the engineer Vito Ieva Andria filed against the Fathers of the city convent to obtain just compensation for his intellectual contribution to the construction of the bell tower attached to the Church of St. Francis.

Keywords: bell towers, urban skyline, the territory of Bari, the eighteenth century.

■ Fabio D'Angelo

I capitoli di Caltanissetta del 1516

I capitoli placitati dal conte Antonio Moncada nel 1516 furono per la comunità nissena un'occasione di allargamento dei propri spazi di autonomia nella gestione del patrimonio e nel controllo delle cariche amministrative: stipulati a seguito di una rivolta che comportò un ricambio sostanziale nei quadri dirigenti locali, essi regolarono alcuni aspetti fondamentali della sfera politico-economica del centro feudale.

Parole chiave: Caltanissetta, rivolta del 1516, conte Antonio Moncada.

The city rules of Caltanissetta in 1516

The city rules to which Count Antonio Moncada gave his placet in 1516 afforded the community of Caltanissetta an opportunity to enlarge their autonomy in the areas of asset management and control of administrative positions: they were established following a revolt that brought about substantial change in local management and regulated fundamental aspects of the political and economic sphere of the feudal centre.

Keywords: Caltanissetta, the revolt of 1516, Count Antonio Moncada.

(traduzioni in inglese di Matthew Furfine)

Gli autori



Giuseppe Galasso

Accademico dei Lincei e professore emerito di Storia medievale e moderna nell'Università "Federico II" di Napoli. Ha presieduto la Biennale di Venezia (1978-83) e la Società europea di cultura (1982-88). Deputato al parlamento nazionale dal 1983 al 1993, è stato anche sottosegretario al Ministero per i Beni Culturali e al Ministero per l'Intervento straordinario nel Mezzogiorno. Ha promosso la legge per la tutela del paesaggio che da lui prende il nome (*legge Galasso*). Autore di numerosi testi fondamentali per la storia del Mezzogiorno e dell'Europa, cura per l'Adelphi la riedizione delle opere di Benedetto Croce e dirige per la Utet la *Storia d'Italia*.

Gerassimos D. Pagratis

Docente di Storia Moderna dell'Italia e Storia dello Stato Veneziano nell'Università di Atene. I suoi interessi di ricerca riguardano: a) la Storia Economica, in particolare Marittima, delle colonie veneziane nel Mediterraneo Orientale, b) la Storia della Diaspora Mercantile Greca nella Penisola Italiana, c) la Storia delle Missioni Francescane nelle Isole Ionie (XVII-XVIII secc.). Le sue pubblicazioni più recenti sono *L'emporio di Corfù nel XVI secolo*, in *Mediterranean Chronicle*, vol. 1 (2011), pp. 239-260; *From the Septinsular Republic to the "White Sea". Ionian Shipping in the Port of Smyrna (1800-1807)*, «Journal of Mediterranean Studies», vol. 19/2 (2010), pp. 335-350; *Shipping enterprise in the eighteenth century: the case of the Greek subjects of Venice*, «Mediterranean Historical Review», vol. 25, n. 1, pp. 67-81; *Chiesa Latina e Missionari Francescani Conventuali nelle Isole Venete del Mare Ionio. Documenti dall'Archivio della Sacra Congregazione di Propaganda Fide (XVII sec.)*, «Il Santo», XLIX, fasc. 2-3 (2009), pp. 305-426; *Le relazioni dei Baili e Proveditori Veneziani di Corfù (XVI secolo)*, Centro Nazionale delle Ricerche/Istituto di Studi Bizantini, Atene 2008.

Lucia Craxi

Dottore di ricerca in Storia dell'Europa mediterranea, è in atto docente a contratto di Storia della Medicina presso l'Università degli Studi di Palermo. Continua l'attività di ricerca presso il Dipartimento di Studi Storici e Artistici dell'Università di Palermo, dedicandosi in particolare alla storia della famiglia in età moderna e all'analisi del sistema di gestione della salute pubblica nel Regno di Sicilia.

Laura Luzi

Dottore di ricerca in Storia del diritto italiano, dal 2000 al 2002 è stata docente a contratto di Egesi storico-giuridica del documento presso la facoltà di Lettere di

Macerata. Ha svolto ricerche sugli ebrei nell'ambito del diritto comune e nel periodo successivo all'emancipazione e in atto continua a studiare il periodo rivoluzionario, la storia militare, la posizione delle donne. Si è anche occupata, sempre dal punto di vista storico, di delitto d'onore, aborto, divorzio, censura alla stampa. Su «Mediterranea - ricerche storiche» ha pubblicato parecchi saggi.

■ **Daniele Palermo**

Ricercatore di Storia Moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo, ha svolto ricerche soprattutto sulle rivolte di "antico regime", soffermandosi in particolare su quelle siciliane degli anni 1647 e 1648 con alcuni saggi su «Mediterranea - ricerche storiche» e infine con la monografia *Sicilia 1647: Voci, esempi, modelli di rivolta* (I Quaderni di Mediterranea, n. 9, Palermo, 2009). Con Antonino Giuffrida e Fabrizio D'Avenia ha curato i quattro volumi di *Studi storici dedicati a Orazio Cancila* (Quaderni di Mediterranea, n. 16, Palermo 2011).

■ **Vincenzo Zito**

Architetto, è ricercatore presso il Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto per le tecnologie della costruzione, sede di Bari, dove si occupa di questioni metodologiche inerenti la regolamentazione urbanistica ed edilizia (*Per un "nuovo" regolamento edilizio*, Bari, 2002) e il restauro e recupero del patrimonio edilizio esistente (contributi in *La conservazione del patrimonio storico ed architettonico. Metodi e strumenti*, a cura di N. Milella, Bari, 2007). Si interessa anche agli aspetti della storia architettonica e urbanistica locale, analizzata nel suo contesto socio-economico (*Sviluppo e governo urbano*, in *Ricerche storiche su San Ferdinando di Puglia*, a cura di S. Russo, Bari, 1997; *La lama di Santa Margherita e il santuario della Madonna dei Miracoli*, S. Ferdinando di P., 1999, e, più recentemente, *La guerra dei 200 anni. I beni culturali di Andria distrutti dagli andriesi, tra Ottocento e Novecento*, Andria, 2010).

■ **Fabio D'Angelo**

Dottorando di ricerca in Storia (Storia della cultura, della società e del territorio in età moderna) presso l'Università di Catania, ha conseguito il diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l'Archivio di Stato di Palermo.